

# RESOCONTO STENOGRAFICO

574.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI GIUSEPPE AZZARO E VITO LATTANZIO

### INDICE

PAG.	PAG.
Missioni . . . . . 50535, 50586	SPINI VALDO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . . 50656, 50657, 50663
<b>Disegni di legge:</b>	TASSI CARLO (MSI-DN) . . . . . 50666
(Approvazione in Commissione) . . . 50672	TEODORI MASSIMO (PR) 50657, 50658, 50659, 50667, 50668
(Trasmissione dal Senato) . . . . . 50672	
<b>Disegno di legge di conversione:</b>	<b>Proposte di legge:</b>
(Autorizzazione di relazione orale) . 50671	(Annunzio) . . . . . 50535
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	(Approvazione in Commissione) . . . 50672
S. 1834. — Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica ( <i>approvato dal Senato</i> ) (4083).	<b>Proposte e disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>
PRESIDENTE . . . . . 50656, 50657, 50658, 50662, 50663, 50665, 50666, 50667, 50670	GRANATI CARUSO ed altri: Riforma del Corpo degli agenti di custodia (269);
GALLONI GIOVANNI (DC), <i>Relatore</i> . . . 50656, 50662	TRANTINO ed altri: Norme a favore degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia (362);
RUTELLI FRANCESCO (PR) 50663, 50665, 50666	ROSSI DI MONTELERA: Disciplina del

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

PAG.	PAG.
Corpo degli agenti di custodia (375);	50541, 50542, 50543, 50553, 50558, 50572, 50583, 50602, 50603, 50611, 50616, 50624, 50627, 50630, 50638, 50644, 50648
NICOTRA: Norme in favore del personale del Corpo degli agenti di custodia (1792);	RUSSO FRANCO (DP) . . . 50553, 50580, 50583, 50594, 50608
ANDÒ ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria (1809);	TASSI CARLO (MSI-DN) . . . . . 50552, 50628
Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (2024).	TESTA ANTONIO (PSI) . . . . . 50582, 50596
PRESIDENTE 50535, 50536, 50537, 50540, 50541, 50542, 50543, 50544, 50549, 50553, 50554, 50555, 50556, 50557, 50558, 50559, 50563, 50564, 50565, 50569, 50572, 50574, 50575, 50580, 50581, 50583, 50584, 50587, 50589, 50590, 50591, 50593, 50594, 50596, 50600, 50602, 50603, 50604, 50605, 50606, 50607, 50608, 50609, 50611, 50612, 50617, 50618, 50619, 50623, 50624, 50627, 50628, 50630, 50631, 50638, 50639, 50643, 50644, 50645, 50648, 50649, 50650, 50651, 50652	ZOLLA MICHELE (DC) . . . . . 50605
BATTAGLIA ADOLFO (PRI) . . . . . 50572, 50589	<b>Interrogazioni e interpellanze:</b>
BIONDI ALFREDO (PLI) . . . . . 50651	(Annunzio) . . . . . 50673
BOZZI ALDO (PLI) . . . . . 50644	<b>Risoluzioni:</b>
CARPINO ANTONIO (PSI) . . . . . 50650	(Annunzio) . . . . . 50673
CIFARELLI MICHELE (PRI) . . . . . 50557, 50608	<b>Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 15-20 dicembre 1986 (Approvazione):</b>
CORLEONE FRANCESCO (PR) . . . 50556, 50564, 50584, 50593, 50606, 50650	PRESIDENTE . . . . . 50569, 50571, 50572
DE LUCA STEFANO (PLI) . . . . . 50606	PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) . . . . . 50570
FAGNI EDDA (PCI) . . . . . 50554	RUTELLI FRANCESCO (PR) . . . . . 50571
FRASCA SALVATORE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 50536, 50541, 50542, 50543, 50553, 50555, 50558, 50564, 50572, 50574, 50583, 50611, 50617, 50624, 50627, 50630, 50631, 50638, 50648	<b>Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa:</b>
GRANATI CARUSO MARIA TERESA (PCI) . 50555, 50564, 50580, 50584, 50623	(Annunzio di ordinanze di archiviazione) . . . . . 50671
LABRIOLA SILVANO (PSI) . . . . . 50626	<b>Corte dei conti:</b>
MACALUSO ANTONINO (MSI-DN) . . . . . 50544, 50575, 50591, 50612, 50617, 50618, 50638, 50639, 50643, 50644, 50645, 50649, 50651	(Trasmissione di un documento) . . . 50587
MACIS FRANCESCO (PCI) . . . . . 50590, 50607	<b>Ministro del bilancio e della programmazione economica:</b>
MANNUZZU SALVATORE (Sin. Ind.) . . . 50580, 50604, 50618, 50628, 50645	(Trasmissione di documentazione) . 50587
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC) . . 50555, 50556, 50611, 50638, 50643	<b>Per lo svolgimento di interrogazioni e sulla richiesta del parere parlamentare sulle recenti nomine bancarie:</b>
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) . 50536, 50541	PRESIDENTE . . . . . 50585, 50586
POCHETTI MARIO (PCI) . . . . . 50649	MACCIOTTA GIORGIO (PCI) . . . . . 50586
PRETI LUIGI (PSDI) . . . . . 50605	PIRO FRANCO (PSI) . . . . . 50586
REGGIANI ALESSANDRO (PSDI) . . . . . 50600	RUSSO FRANCO (DP) . . . . . 50585
RIZ ROLAND (Misto-SVP), <i>Presidente della Commissione</i> . . . . . 50574	<b>Proclamazione di deputati subentranti:</b>
ROGNONI VIRGINIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . . 50602, 50603	PRESIDENTE . . . . . 50585
ROMANO DOMENICO (PSI), <i>Relatore</i> . . 50536,	<b>Votazioni segrete</b> 50537, 50544, 50559, 50565, 50575, 50609, 50619
	<b>Votazione segreta di proposte e disegno di legge</b> . . . . . 50652
	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . . 50673

**La seduta comincia alle 10,30.**

DINO MADAUDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 9 dicembre 1986.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Alinovi, Amadei, Auleta, Bortolani, Ciaffi, Fiorino, Mannino Antonino, Reggiani, Rizzo e Vizzini sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 10 dicembre 1986, sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BELARDI-MERLO ed altri: «Esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo per le domande di partecipazione ai concorsi banditi dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici» (4245);

BARACETTI ed altri: «Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e ai militari di truppa in servizio di leva» (4246);

CARLOTTO ed altri: «Nuove disposizioni

concernenti l'obbligo di installazione di registratori di cassa nei pubblici esercizi» (4247);

ALOI ed altri: «Nuove disposizioni per l'immissione in ruolo dei docenti di educazione musicale» (4248);

GUERZONI ed altri: «Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato» (4249);

CARIA ed altri: «Riordinamento delle camere di commercio» (4250).

Saranno stampate e distribuite.

**Seguito della discussione dei progetti di legge: Granati Caruso ed altri: Riforma del Corpo degli agenti di custodia (269); Trantino ed altri: Norme a favore degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia (362); Rossi di Montelera: Disciplina del Corpo degli agenti di custodia (375); Nicotra: Norme in favore del personale del Corpo degli agenti di custodia (1792); Andò ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria (1809); Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (2024).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Granati Caruso ed altri: Riforma del Corpo degli agenti di custodia; Trantino ed altri: Norme a favore degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia; Rossi di Montelera: Disciplina del Corpo degli agenti di custodia; Nicotra: Norme in favore del personale del Corpo degli agenti di custodia; Andò ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria; e del disegno di legge: Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati i primi sei articoli del progetto di legge. Passiamo ora al seguito dell'esame degli articoli e degli emendamenti.

Do lettura dell'articolo 7 del progetto di legge, che è del seguente tenore:

*(Personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena).*

«Il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena espleta i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

Il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena da adibire a servizi di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti.

Il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

ruolo degli ispettori;  
ruolo dei sovrintendenti;  
ruolo degli agenti e degli assistenti».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma aggiungere, in fine, le parole: ruolo dei servizi tecnici civili.*

7. 1.

TRANTINO. MACERATINI.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

ALFREDO PAZZAGLIA. Per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, mi spiace di dover formulare questo rilievo, ma le Commissioni continuano tutte a lavorare contestualmente all'Assemblea e, quindi, non si può procedere a votazioni in Assemblea in queste condizioni.

PRESIDENTE. Poiché sull'emendamento Trantino 7.1 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico, avverto che decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento. Ora, onorevole Pazzaglia, poiché si è proceduto alla convocazione delle Commissioni, è pensabile che, anche con gli inevitabili ritardi, alle ore 11, quando, trascorsi i 20 minuti di preavviso, potremo riprendere la seduta, l'aula sarà più popolata.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 7 e sull'emendamento ad esso presentato, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione su tale emendamento.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. La Commissione non accetta l'emendamento Trantino 7.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Trantino 7.1.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, in attesa che decorra il regolamentare termine di preavviso.

**La seduta, sospesa alle 10,40,  
è ripresa alle 11.**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Trantino 7.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	332
Maggioranza .....	167
Voti favorevoli .....	31
Voti contrari .....	301

*(La Camera respinge).*

*(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Alagna Egidio  
 Alasia Giovanni  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Aloï Fortunato  
 Alpini Renato  
 Amadei Ferretti Margari  
 Amato Giuliano  
 Andreoli Giuseppe  
 Andreoni Giovanni  
 Aniasi Aldo  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Arisio Luigi

Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo  
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia  
 Baghino Francesco  
 Balbo Ceccarelli Laura  
 Balestracci Nello  
 Balzardi Piero Angelo  
 Barbalace Francesco  
 Barbato Andrea  
 Barontini Roberto  
 Barzanti Nedo  
 Baslini Antonio  
 Bassanini Franco  
 Becchetti Italo  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellocchio Antonio  
 Benedikter Johann  
 Benevelli Luigi  
 Bernardi Guido  
 Berselli Filippo  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianchi di Lavagna Vincenzo  
 Binelli Gian Carlo  
 Bisagno Tommaso  
 Bochiccio Schelotto Giovanna  
 Boncompagni Livio  
 Bonetti Andrea  
 Bonetti Mattinzoli Piera  
 Borghini Gianfranco  
 Bosco Bruno  
 Bosco Manfredi  
 Boselli Anna detta Milvia  
 Bosi Maramotti Giovanna  
 Botta Giuseppe  
 Breda Roberta  
 Briccola Italo  
 Brina Alfio  
 Brocca Beniamino  
 Bruni Francesco  
 Bruzzani Riccardo  
 Bulleri Luigi

Caccia Paolo  
 Cafiero Luca  
 Calonaci Vasco  
 Cannelonga Severino

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Cattanei Francesco  
Cavagna Mario  
Cavigliasso Paola  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Cifarelli Michele  
Ciocci Lorenzo  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Columba Mario  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Costa Silvia  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Crivellini Marcello  
Crucianelli Famiano  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco  
  
D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Ambrosio Michele  
Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
De Carli Francesco

De Gregorio Antonio  
Del Donno Olindo  
Del Mese Paolo  
De Luca Stefano  
Demitry Giuseppe  
Di Giovanni Arnaldo  
Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda  
Dujany Cesare Amato  
  
Fabbri Orlando  
Facchetti Giuseppe  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrandi Alberto  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Fincato Laura  
Fini Gianfranco  
Fiori Publio  
Fittante Costantino  
Fontana Giovanni  
Foschi Franco  
Foti Luigi  
Fracchia Bruno  
Franchi Roberto  
  
Galli Giancarlo  
Garavaglia Maria Pia  
Garocchio Alberto  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Gioia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Laganà Mario Bruno

Lanfranchi Cordioli Valentina

Lattanzio Vito

Leccisi Pino

Lega Silvio

Levi Baldini Ginzburg Natalia

Lo Bello Concetto

Lodignani Oreste

Lops Pasquale

Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonio

Macciotta Giorgio

Macis Francesco

Madaudo Dino

Magri Lucio

Mainardi Fava Anna

Malvestio Piergiovanni

Mammi Oscar

Manca Nicola

Mancini Vincenzo

Mancuso Angelo

Manfredini Viller

Mannuzzu Salvatore

Marianetti Agostino

Marrucci Enrico

Martellotti Lamberto

Martinazzoli Mino

Martino Guido

Masina Ettore

Meleleo Salvatore

Meneghetti Gioacchino

Mennitti Domenico

Mensorio Carmine

Miceli Vito

Micolini Paolo

Migliasso Teresa

Minervini Gustavo

Minozzi Rosanna

Minucci Adalberto

Montanari Fornari Nanda

Montecchi Elena

Montessoro Antonio

Mora Giampaolo

Motetta Giovanni

Napoli Vito

Nebbia Giorgio

Nenna D'Antonio Anna

Nicolini Renato

Nicotra Benedetto

Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro

Orsenigo Dante Oreste

Orsini Gianfranco

Pallanti Novello

Palmieri Ermenegildo

Palmini Lattanzi Rosella

Palopoli Fulvio

Parigi Gastone

Parlato Antonio

Pasqualin Valentino

Pastore Aldo

Patria Renzo

Patuelli Antonio

Pazzaglia Alfredo

Pedrazzi Cipolla Anna Maria

Pedroni Ettore Palmiro

Peggio Eugenio

Pellegatta Giovanni

Pellicanò Gerolamo

Pellizzari Gianmario

Pernice Giuseppe

Perugini Pasquale

Petrocelli Edilio

Petruccioli Claudio

Picano Angelo

Picchetti Santino

Pierino Giuseppe

Piermartini Gabriele

Pinna Mario

Piredda Matteo

Piro Francesco

Pisani Lucio

Pisicchio Natale

Pochetti Mario

Polesello Gian Ugo

Poli Bortone Adriana

Poli Gian Gaetano

Polidori Enzo

Pontello Claudio

Portatadino Costante

Potì Damiano

Preti Luigi

Proietti Franco

Pujia Carmelo

Pumilia Calogero

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Quattrone Francesco  
Quintavalla Francesco

Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland  
Roccella Francesco  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Romano Domenico  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossino Giovanni  
Russo Francesco  
Russo Raffaele

Salatiello Giovanni  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanese Nicola  
Sanfilippo Salvatore  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santini Renzo  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaiola Alessandro  
Segni Mariotto  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sorice Vincenzo  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
Tassi Carlo  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Toma Mario

Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trantino Vincenzo  
Trebbi Ivanne  
Tremaglia Pierantonio Mirko  
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno  
Vincenzi Bruno  
Visco Vincenzo Alfonso  
Viti Vincenzo

Zambon Bruno  
Zaniboni Antonino  
Zanini Paolo  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Alinovi Abdon  
Amadei Giuseppe  
Anselmi Tina  
Auleta Francesco  
Biasini Oddo  
Bortolani Franco  
Ciaffi Adriano  
Ferrari Giorgio  
Fiorino Filippo  
Fracanzani Carlo  
Galloni Giovanni  
Gava Antonio  
Mannino Antonino  
Massari Renato  
Reggiani Alessandro  
Rizzo Aldo  
Scàlfaro Oscar Luigi  
Vizzini Carlo Michele

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Passiamo all'articolo 8 del progetto di legge, che è del seguente tenore:

*(Bandiere e beni del  
Corpo — Armamento — Uniformi).*

«Le bandiere e le decorazioni del Corpo degli agenti di custodia sono attribuite al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena.

Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti ed ogni altra dotazione del Corpo degli agenti di custodia sono attribuiti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena.

I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena sono stabiliti, anche in difformità dalle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il ministro di grazia e giustizia con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena nonché i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

Sulle divise uniformi le stellettesono sostituite dall'emblema della Repubblica italiana».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, sopprimere le parole: anche in difformità dalle vigenti norme in materia di armi.*

8. 1.

MACALUSO, MACERATINI, TASSI.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 8 e sull'emendamento ad esso presentato, prego il relatore di esprimere il parere su di esso.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il relatore.

ALFREDO PAZZAGLIA. Ritiriamo la richiesta di scrutinio segreto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pazzaglia. Pongo quindi in votazione l'emendamento Macaluso 8.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 9, che è del seguente tenore:

*(Esonero dal servizio militare di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale).*

«Gli appartenenti al personale effettivo del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena sono dispensati dalla chiamata alle armi per servizio di leva, dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale. In caso di mobilitazione generale o parziale, rimangono a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria.

Il servizio prestato dal personale effettivo ed ausiliario del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena per non meno di dodici mesi, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, è considerato, ad ogni effetto, quale adempimento degli obblighi di leva».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, sostituire le parole: Il servizio prestato con le seguenti: Il servizio civile prestato.*

9. 1.

MANNUZZU, ONORATO, RIZZO.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 9 e sull'emendamento ad esso presentato, prego il relatore di esprimere il parere su tale emendamento.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu 9.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 10, che è del seguente tenore:

*(Doveri di subordinazione).*

«Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

- a) del ministro di grazia e giustizia;
- b) dei sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia quando esercitano, per delega del ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;
- c) del direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena;
- d) del capo dell'ufficio del personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena;
- e) dell'ispettore distrettuale;
- f) del direttore dell'istituto;
- g) dei superiori gerarchici.

Gli appartenenti al Corpo di polizia per

gli istituti di prevenzione e di pena hanno doveri di subordinazione funzionale nei confronti del prefetto, del questore e nei confronti delle altre autorità dello Stato, secondo le disposizioni di legge».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) del dirigente dell'ufficio del personale degli istituti di prevenzione e di pena.

10. 1.

GRANATI CARUSO, MACIS, FRACCHIA.

*Al primo comma, lettera d), sopprimere le parole: del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e pena.*

10. 3.

CORLEONE.

*Al primo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.

10. 2.

MACIS, GRANATI CARUSO, TRABACCHI, LANFRANCHI CORDIOLI.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 10 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Granati Caruso 10.1. Per quanto riguarda invece l'emendamento Corleone 10.3, ritengo che esso risulti assorbito dalla eventuale approvazione dell'emendamento Granati Caruso 10.1 mentre l'emendamento Macis 10.2 sarebbe a sua volta precluso. Esprimo, comunque, parere contrario su tali emendamenti.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Granati Caruso 10.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Corleone 10.3 risulta pertanto assorbito, mentre l'emendamento Macis 10.2 è precluso da una precedente votazione.

Pongo in votazione l'articolo 10, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11 del progetto di legge. Ne do lettura:

(Ordine gerarchico e rapporti funzionali).

«L'appartenente al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico.

Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

L'appartenente al Corpo, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Quando l'appartenente al Corpo si trova in situazioni di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.

L'appartenente al Corpo al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.

Il disposto di cui ai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al terzo comma, sostituire le parole: Quando l'appartenente al Corpo si trova in situazioni con le seguenti: Qualora ricorrano situazioni.*

11. 1.

MANNUZZU, ONORATO, RIZZO.

*Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:*

Gli ordini e le responsabilità relativi alle esercitazioni e all'uso delle armi, durante il servizio di ausiliario o di effettivo del Corpo di polizia penitenziaria, nonché le responsabilità connesse ad eventi di emergenza per i servizi di traduzione e di piantonamento sono impartiti dal dirigente dell'istituto che si avvale della collaborazione del servizio tecnico civile.

11. 2.

MACALUSO, TRANTINO, TASSI, MACERATINI.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 11 e sugli emendamenti ad esso riferiti, prego il relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Mannuzzu 11.1 e parere contrario sull'emendamento Macaluso 11.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il relatore.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu 11.1 accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Vorrei far notare che la seguente parte dell'emendamento Macaluso 11.2: «che si avvale della collaborazione del servizio tecnico civile», risultano precluse a seguito della reiezione dell'emendamento Macaluso 3.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà.

**ANTONINO MACALUSO.** Signor Presidente, vorrei far notare che negli emendamenti a firma Nicotra relativi all'articolo 23 viene ripresa la questione relativa al servizio degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia. L'onorevole Nicotra come sembra, ritirerà i suoi emendamenti, ma il gruppo del MSI-destra nazionale li farà propri, per cui il problema si riproporrà.

**PRESIDENTE.** Onorevole Macaluso, io mi sono riferita nel dichiarare la preclusione alla votazione, già avvenuta, sul suo emendamento 3.2.

**ANTONINO MACALUSO.** Però la questione riguarda l'esclusione degli ufficiali prevista dal successivo articolo 15.

**PRESIDENTE.** Onorevole Macaluso, al momento opportuno mi riservo di valutare la questione da lei sollevata.

**ANTONINO MACALUSO.** D'accordo, onorevole Presidente; per ora mi limiterò alla dichiarazione di voto sulla prima parte del mio emendamento 11.2. Poiché il servizio di ausiliario o di effettivo del Corpo di polizia penitenziaria è sempre previsto, vi dovranno essere scuole e ufficiali istruttori. Ma non si

capisce perché debbano andar via gli ufficiali del Corpo che hanno tanto ben meritato, avendo partecipato in diverse occasioni alla soluzione di annosi problemi attinenti alle case circoscrizionali, intervenendo con la loro saggezza e soprattutto con la loro competenza nell'organizzare i servizi.

Ora si vuole che tali servizi passino nelle mani degli ufficiali dell'esercito, per cui il problema non è più di odio verso le «stellette» ma semplicemente di contrarietà, da parte della Camera, nei confronti degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia. Altrimenti non si sarebbe prevista un'organizzazione affidata agli ufficiali delle forze armate. Con il mio emendamento 11.2 ribadisco il concetto che occorre utilizzare tutte le esperienze, come è stato detto ieri anche dagli onorevoli Felisetti e Cifarelli, per ristabilire l'ordine in relazione alla struttura del Corpo.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Macaluso 11.2 (ad eccezione dell'inciso recante le parole: «che si avvale della collaborazione del servizio tecnico civile», precluso a seguito della reiezione dell'emendamento Macaluso 3.2), non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	393
Maggioranza .....	197
Voti favorevoli .....	52
Voti contrari .....	341

*(La Camera respinge).*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

*(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).**Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
Agostinacchio Paolo  
Aiardi Alberto  
Alagna Egidio  
Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido  
Alibrandi Tommaso  
Aloi Fortunato  
Alpini Renato  
Amadei Ferretti Margari  
Amato Giuliano  
Ambrogio Franco  
Andreoli Giuseppe  
Angelini Piero  
Angelini Vito  
Aniasi Aldo  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Arisio Luigi  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo  
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia  
Baghino Francesco  
Balbo Ceccarelli Laura  
Balestracci Nello  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Barbalace Francesco  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barca Luciano  
Barontini Roberto  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Battaglia Adolfo  
Becchetti Italo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Belluscio Costantino  
Benedikter Johann  
Benevelli Luigi

Bernadi Guido  
Berselli Filippo  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Binelli Gian Carlo  
Biondi Alfredo Paolo  
Bisagno Tommaso  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Boncompagni Livio  
Bonetti Andrea  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Borghini Gianfranco  
Borgoglio Felice  
Bosco Bruno  
Bosco Manfredi  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bozzi Aldo  
Breda Roberta  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi

Caccia Paolo  
Cafiero Luca  
Calonaci Vasco  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Cattanei Francesco  
Cavagna Mario  
Cavigliasso Paola  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciancio Antonio  
Ciccardini Bartolo  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Columba Mario  
Columbu Giovanni Battista  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Contu Felice  
Correale Paolo  
Corsi Umberto  
Costa Silvia  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Adolfo  
Crivellini Marcello  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco

D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe  
D'Ambrosio Michele  
Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
De Carli Francesco  
De Gregorio Antonio  
Del Donno Olindo  
Del Mese Paolo  
De Luca Stefano  
De Martino Guido  
Demitry Giuseppe  
Di Giovanni Arnaldo  
Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda  
Donazzon Renato  
Dujany Cesare Amato

Dutto Mauro

Ebner Michl

Fabbri Orlando  
Facchetti Giuseppe  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Fincato Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fittante Costantino  
Fontana Giovanni  
Foschi Franco  
Foti Luigi  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio  
Galli Giancarlo  
Garavaglia Maria Pia  
Garocchio Alberto  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Gioia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gorgoni Gaetano  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippe Ugo  
Grottola Giovanni  
Guarra Antonio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Guerrini Paolo

Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano

Laganà Mario Bruno

Lagorio Lelio

Lanfranchi Cordioli Valentina

La Penna Girolamo

Lattanzio Vito

Leccisi Pino

Lega Silvio

Levi Baldini Ginzburg Natalia

Lo Bello Concetto

Loda Francesco

Lodigiani Oreste

Lombardo Antonino

Lops Pasquale

Lucchesi Giuseppe

Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino

Macciotta Giorgio

Maceratini Giulio

Macis Francesco

Madaudo Dino

Magri Lucio

Mainardi Fava Anna

Malvestio Piergiovanni

Mammi Oscar

Manca Nicola

Manchinu Alberto

Mancini Vincenzo

Mancuso Angelo

Manfredini Viller

Mannuzzu Salvatore

Marianetti Agostino

Marrucci Enrico

Martellotti Lamberto

Martinazzoli Mino

Martino Guido

Masina Ettore

Mattarella Sergio

Matteoli Altero

Meleleo Salvatore

Meneghetti Gioacchino

Mensorio Carmine

Miceli Vito

Micolini Paolo

Migliasso Teresa

Minervini Gustavo

Minozzi Rosanna

Montanari Fornari Nanda

Montecchi Elena

Montessoro Antonio

Mora Giampaolo

Moschini Renzo

Motetta Giovanni

Napoli Vito

Nebbia Giorgio

Nenna D'Antonio Anna

Nicolini Renato

Nicotra Benedetto

Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro

Orsenigo Dante Oreste

Orsini Bruno

Orsini Gianfranco

Pallanti Novello

Palmieri Ermenegildo

Palmini Lattanzi Rosella

Palopoli Fulvio

Parigi Gastone

Parlato Antonio

Pasqualin Valentino

Pastore Aldo

Patria Renzo

Patuelli Antonio

Pazzaglia Alfredo

Pedrazzi Cipolla Anna Maria

Pedroni Ettore Palmiro

Peggio Eugenio

Pellegatta Giovanni

Pellicanò Gerolamo

Pellizzari Gianmario

Pernice Giuseppe

Perugini Pasquale

Petrocelli Edilio

Picano Angelo

Picchetti Santino

Pierino Giuseppe

Piermartini Gabriele

Pinna Mario

Piredda Matteo

Piro Francesco

Pisani Lucio

Pisicchio Natale

Pochetti Mario

Poggiolini Danilo

Polesello Gian Ugo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Pujia Carmelo  
Pumilia Calogero

Quattrone Francesco  
Quietì Giuseppe  
Quintavalla Francesco

Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Ravasio Renato  
Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland  
Roccella Francesco  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rodotà Stefano  
Romano Domenico  
Romita Pier Luigi  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossino Giovanni  
Rubino Raffaello  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele

Salatiello Giovanni  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanese Nicola  
Sanfilippo Salvatore  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo

Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaiola Alessandro  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egildo  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trantino Vincenzo  
Trappoli Franco  
Trebbi Ivanne  
Tremaglia Pierantonio Mirko  
Tringali Paolo  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno  
Vernola Nicola  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Visco Vincenzo Alfonso  
Viti Vincenzo

Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zanini Paolo  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Alinovi Abdon  
 Amadei Giuseppe  
 Anselmi Tina  
 Auleta Francesco  
 Biasini Oddo  
 Bortolani Franco  
 Ciaffi Adriano  
 Ferrari Giorgio  
 Fiorino Filippo  
 Fracanzani Carlo  
 Galloni Giovanni  
 Gava Antonio  
 Mannino Antonino  
 Massari Renato  
 Reggiani Alessandro  
 Rizzo Aldo  
 Scàlfaro Oscar Luigi  
 Vizzini Carlo Michele

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11, nel testo modificato.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 12, nel testo unificato della Commissione, che è del seguente tenore:

*(Orario di servizio).*

«L'orario di servizio per il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è fissato in conformità delle norme vigenti in materia per il personale della Polizia di Stato ed il numero complessivo delle ore settimanali è ripartito in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

Gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo richiedano, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario, con diritto a compenso straordinario.

I limiti massimi individuali e di spesa di prestazioni di lavoro straordinario — ivi compreso il numero di maggiori prestazioni risultante dalla differenza tra l'orario d'obbligo settimanale e quello dei

turni di lavoro giornalieri — non possono superare annualmente le duecentoquaranta ore. Detti limiti sono stabiliti, unitamente ai contingenti del personale, con decreto del ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro.

Con la stessa procedura potranno essere apportate variazioni ai limiti orari massimi di cui al precedente comma esclusivamente per casi di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.

Dalla stessa data in cui opereranno le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è soppressa la gratifica prevista dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, modificato dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, e dall'articolo 145 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.

Quando per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, è recuperabile entro le quattro settimane successive.

Il personale che presta servizio in un giorno festivo non domenicale ha diritto a godere di un giorno di riposo stabilito dall'Amministrazione entro le quattro settimane successive».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

La durata massima dell'orario di lavoro è di 38 ore settimanali organizzate in 4 turni giornalieri. Il riposo settimanale (di 36 ore) è un diritto dell'agente mentre le ferie annuali irrinunciabili sono di 30 giorni elevate a 45 giorni per i lavoratori dopo 15 anni di servizio; quando per eccezionali esigenze di servizio il giorno di riposo non può essere usufruito nell'arco della settimana, va recuperato entro la settimana successiva.

Il lavoro straordinario, disposto con ordine scritto e motivato per eccezionali esigenze di servizio dal direttore di istituto, non può superare le 2 ore giornaliere o le

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

6 ore settimanali o le 150 ore annuali individuali.

Per ogni ora o frazione di ora di lavoro straordinario è dovuta una indennità di 1/100 della retribuzione base maggiorata nel modo seguente:

a) notturno + 15 per cento e straordinario + 45 per cento;

b) festivo + 50 per cento e straordinario + 50 per cento;

c) festivo con riposo compensativo + 10 per cento e straordinario + 35 per cento;

d) notturno festivo + 55 per cento e straordinario + 65 per cento;

e) notturno festivo con riposo compensativo + 30 per cento e straordinario + 50 per cento.

Il personale che presta servizio in un giorno festivo non domenicale ha diritto a godere di un giorno di riposo entro le 2 settimane successive.

12. 10.

RUSSO FRANCO, POLLICE, RONCHI.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

L'orario di servizio per il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è fissato in 38 ore settimanali ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio. Entro quattro anni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* l'orario di servizio verrà gradualmente ridotto a 36 ore settimanali in proporzione alla copertura delle dotazioni organiche previste dall'allegata tabella A, mediante trattativa sindacale ai sensi del successivo articolo 17.

12. 6.

GOVERNO.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

*Sopprimere le parole da: in proporzione sino alle parole: tabella A.*

0. 12. 6. 1.

MACIS, GRANATI CARUSO.

Sono stati altresì presentati i seguenti altri emendamenti:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

L'orario di servizio per il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è fissato in 38 ore settimanali, da ripartire in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

12. 2.

GRANATI CARUSO, MACIS, PEDRAZZI CIPOLLA.

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

I turni giornalieri di servizio devono essere stabiliti in modo da garantire, nell'arco di ogni mese, identico orario di lavoro.

12. 13.

NICOTRA.

*Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:*

«Per le esigenze funzionali dei servizi, in relazione alle disponibilità effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario».

12. 17.

GOVERNO

*Al terzo comma, sopprimere le parole: e di spesa.*

12. 9.

GRANATI CARUSO.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

*Al terzo comma, sostituire le parole:* ivi compreso il numero di maggiori prestazioni risultante *con le seguenti:* comprese le maggiori prestazioni risultanti.

12. 11.

LA COMMISSIONE.

*Al terzo comma, sostituire le parole:* duecentoquaranta ore *con le seguenti:* centoventi ore.

12. 3.

LANFRANCHI CORDIOLI, GRANATI  
CARUSO.

*Al terzo comma, sostituire le parole:* duecentoquaranta ore *con le seguenti:* centocinquanta ore.

12. 1.

MANNUZZU, ONORATO, RIZZO.

*Al terzo comma, sostituire le parole:* Detti limiti *con le seguenti:* I limiti di spesa.

12. 12.

LA COMMISSIONE.

*Sostituire il settimo e l'ottavo comma con i seguenti:*

Quando per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, è recuperabile entro le quattro settimane successive. Entro quattro anni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* tale termine verrà gradualmente ridotto a giorni 14 in proporzione alla copertura delle dotazioni organiche previste dalla allegata tabella A, mediante trattativa sindacale, ai sensi del successivo articolo 17.

Il personale che presta servizio in un giorno festivo non domenicale ha diritto a godere di un giorno di riposo stabilito dall'Amministrazione nel termine previsto dal comma precedente.

12. 7.

GOVERNO.

A questo articolo è riferito il seguente subemendamento:

*Sostituire le parole:* Entro quattro anni *con le seguenti:* Entro due anni.

0. 12. 7. 1.

RUSSO FRANCO.

Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti:

*Al settimo comma, sostituire le parole:* quattro settimane *con le seguenti:* due settimane.

12. 4.

DE GREGORIO, GRANATI CARUSO.

*Al settimo comma, sostituire le parole:* quattro settimane *con le seguenti:* due settimane.

12. 14.

CORLEONE.

*All'ottavo comma, sostituire la parola:* Amministrazione *con la seguente:* Direzione.

12. 15

CORLEONE.

*All'ottavo comma, sostituire le parole:* quattro settimane *con le seguenti:* due settimane.

12. 5.

DE GREGORIO, GRANATI CARUSO.

*All'ottavo comma, sostituire le parole:* quattro settimane *con le seguenti:* due settimane.

12. 8.

TRANTINO, MACERATINI, MACALUSO.

*All'ottavo comma, sostituire le parole:* quattro settimane, *con le seguenti:* due settimane.

12. 16.

CORLEONE.

Passiamo alla discussione sull'articolo 12 e sugli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella visione moderna di una legislazione adeguata ai tempi certamente non dovrebbe trovare albergo una norma quale quella dell'articolo 12. Non credo francamente che si possa stabilire per legge l'orario di servizio, specie nel momento in cui un determinato Corpo, già militare, viene smilitarizzato. È contraddittoria sotto ogni aspetto la riforma che la maggioranza, aiutata dal gruppo comunista, sta approvando; anche sotto il profilo della stretta tecnica legislativa, perché se c'è un materia che dovrebbe essere delegificata è proprio quella relativa agli strumenti e ai mezzi di attuazione di un'attività che dovrebbe essere tanto più agile quanto più è difficile poter prevedere in maniera assoluta e definitiva tutte le esigenze che le contingenze e gli imprevisti potranno portare in un mondo difficile come quello del carcere.

Non solo, invece, si è introdotta una norma generica o almeno generale, ma sono stati presentati precisi emendamenti da parte delle forze politiche per cercare di definirla meglio. Questo avviene quando tutti sappiamo che queste sono le vere proprie grida di manzoniana memoria (degne, mi si perdoni il volo pindarico, del libro *La colonna infame*); perché se c'è un Corpo e comunque dei dipendenti dello Stato che non hanno mai potuto avere il bene di vivere una settimana di rispetto degli orari già stabiliti per legge, questi sono gli agenti di custodia.

Sull'organico di un carcere medio di circa 80 agenti per un carico non superiore ai 140 detenuti, oggi la situazione è la seguente: 50 gli agenti e 180 i detenuti. Di conseguenza l'orario, che dovrebbe essere di quaranta ore, in realtà è gravato di oltre il 30 per cento con le ore a disposizione e con le ore di servizio straordinario, cui si devono aggiungere per esigenze

di servizio le ore necessarie per completare i tempi.

È evidente, infatti, che in un carcere non possono esservi momenti di vuoto; nonostante che da sempre e illegittimamente, praticamente da quando è stata fatta la normativa in proposito, gli agenti volontari, cioè i militari di leva che esercitano il servizio militare quali guardie carcerarie, sono stati buttati allo sbaraglio, a contatto con la popolazione carceraria, senza neppure che si tenesse conto se in quella zona o in quel braccio potessero esserci i detenuti meno pericolosi o quelli più pericolosi. Ragazzi di 18-19 anni, senza alcuna preparazione, dopo un brevissimo corso di addestramento, invece di stare, come stabilisce la legge, al di fuori delle cinte carcerarie e comunque non a contatto con i detenuti, sono stati e sono continuamente messi nelle condizioni di avere un contatto diretto con i detenuti e di fare, in sostanza, l'agente carcerario professionista.

Ecco perché fa ridere, purtroppo — anche se dovrebbe far piangere — una norma quale quella contenuta nell'articolo 12, che pretende di stabilire un orario, che forse potrà essere raggiunto soltanto il giorno dopo che gli agenti carcerari saranno aumentati ad oltre 40 mila unità e non sarà stato loro caricato il servizio di traduzione. Infatti affidando ad essi il servizio di traduzione, la situazione attuale, lungi dal migliorare, sarà perpetuata. E poi sarebbe ora che il ministro finalmente si decidesse a destinare ai loro compiti di istituto gli agenti di custodia a disposizione del Ministero, dove, effettivamente, essendo «imboscanti» in ufficio (secondo un vecchio termine da caserma) possono veder rispettato l'orario delle 38 ore, o forse anche delle 36 ore settimanali, e dove svolgono un'attività d'ufficio o di autista che è ben lontano dal compito difficile e pericoloso, tipico della guardia carceraria.

Sono questi, signor Presidente, i motivi per cui riteniamo sbagliato fissare per legge, ed in questo modo, la durata dell'orario di lavoro. Non si può infatti continuare a promettere a questa gente le

cose migliori, gli orari più ridotti, i turni di riposo e le ferie garantite, e poi non permettere loro neanche il riposo fisiologico, per consentire di riprendersi dalla fatica dell'attenzione e della tensione, che devono costantemente avere coloro che sono posti alla custodia della popolazione criminale, segnatamente quando, come purtroppo avviene sempre, nelle carceri esistono pericolosi delinquenti, con capacità e con attrezzature che possono arrivare persino all'uso di elicotteri, anche se adibiti ad altri servizi. Avete visto come è finito nel ridicolo quell'episodio: non sono state predisposte misure per evitare che possano ripetersi simili avvenimenti, ma semplicemente la regione Lazio ha stabilito di rinunciare al servizio elicotteristico di pronto soccorso — che può essere tanto utile per interventi urgenti a persone ammalate o ferite —, al fine di evitare che vi sia un elicottero in più a disposizione di tentativi di evasione.

Noi riteniamo che anche questa riforma stia procedendo all'insegna della filosofia del «mutare la targa», del «mutare il titolo», per non mutare assolutamente nulla. E prima di tutto bisogna mutare le strutture e tutto ciò che è stato la causa dell'attuale ingolfamento delle carceri e della situazione di oggi, con una popolazione carceraria superiore di oltre il doppio a quella del cosiddetto bieco ventennio (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti e subemendamenti presentati all'articolo 12?

**DOMENICO ROMANO, Relatore.** Esprimo parere contrario sull'emendamento Franco Russo 12.10 e sul subemendamento Macis 0.12.6.1; parere favorevole sull'emendamento 12.6 del Governo e contrario sull'emendamento Granati Caruso 12.2. Invito il collega Nicotra a ritirare il suo emendamento 12.13. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.17 del Governo; parere contrario sull'emendamento Granati Caruso 12.9 ed invito l'Assemblea ad approvare l'emendamento 12.11 della Commissione.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti Lanfranchi Cordioli 12.3 e Mannuzzu 12.1, mentre raccomando l'approvazione dell'emendamento 12.12 della Commissione. Parere contrario sul subemendamento Franco Russo 0.12.7.1, favorevole sull'emendamento 12.7 del Governo, contrario sugli emendamenti De Gregorio 12.4, Corleone 12.14 e 12.15, De Gregorio 12.5, Trantino 12.8 e Corleone 12.16.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**SALVATORE FRASCA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo raccomanda alla Camera l'approvazione dei suoi emendamenti ed esprime parere favorevole sugli emendamenti della Commissione e contrario su tutti gli altri emendamenti e sui subemendamenti.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento Russo Franco 12.10. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

**FRANCO RUSSO.** Signor Presidente, il gruppo di democrazia proletaria ha scelto di non intervenire, per rendere più rapido il dibattito, sugli emendamenti; ma di concentrare gli interventi su alcuni emendamenti particolarmente significativi. Per altro, il relatore, onorevole Romano, nell'esprimere i suoi pareri contrari, potrebbe anche spendere qualche parola per motivare il suo giudizio su alcuni emendamenti che hanno più rilievo di altri. Il mio emendamento 12.10 riproduce nella sostanza il testo dell'emendamento 12.6 del Governo, per quel che attiene all'orario di lavoro settimanale. È vero, onorevole Tassi, che l'orario di lavoro non dovrebbe essere disciplinato per legge, però ritengo che in questo caso, per i turni massacranti che gli agenti di custodia settimanalmente sono chiamati a svolgere, sia giusto vincolare l'amministrazione dello Stato a rispettare i turni di lavoro settimanali ed a porre limiti al lavoro straordinario: sono limiti, onorevoli

colleghi, che anche il Governo, nei suoi emendamenti, è stato costretto a recepire, prevedendo però alcuni strumenti che rendono elastica la gestione degli orari di lavoro.

Mi pare che gli emendamenti presentati dal gruppo di democrazia proletaria, così come quelli del gruppo della sinistra indipendente e del gruppo comunista, che successivamente saranno posti in votazione, tendano a rendere non flessibile, ma rigida, la gestione dell'orario di lavoro degli agenti di custodia, anche per costringere il Governo a raggiungere il livello organico delle 40 mila unità. Per questi motivi raccomando all'Assemblea l'approvazione del mio emendamento 12.10 e degli emendamenti presentati dal gruppo della sinistra indipendente e dal gruppo comunista.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 12.10, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo ora alla votazione del subemendamento Macis 0.12.6.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fagni. Ne ha facoltà.

**EDDA FAGNI.** Signor Presidente, colleghi, il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento 12.6 del Governo, sapendo che il suo contenuto, che entra nel merito della riduzione dell'orario di lavoro, è strettamente collegato a quanto è stato approvato ieri in quest'aula relativamente alla tabella A. Noi diciamo che la riduzione dell'orario di lavoro, su cui si sono soffermati anche precedenti interventi, è necessaria per il buon funzionamento degli istituti di pena e, soprattutto, per consentire agli agenti di custodia di avere turni di lavoro umani e di godere di turni di riposo, cosa che in questo momento non avviene.

Certo, se non vi è uno stretto collegamento tra l'aumento degli organici (o, per lo meno, la non diminuzione) e la riduzione dell'orario di lavoro, la volontà di

ridurre quest'ultimo diventa una pura e semplice affermazione di principio.

Vorrei ricordare al ministro, al sottosegretario ed anche ai colleghi che si sono recati a visitare alcuni istituti di pena, che esistono nella situazione carceraria nazionale talune specificità. Mi riferisco alle isole totalmente adibite ad istituti di pena. Lunedì scorso mi sono recata a Pianosa, che è un'isola completamente destinata ad istituto di pena. In essa dovrebbero esservi 600 detenuti ed almeno 500 agenti di custodia; invece ci sono 1.000 detenuti e 360 agenti di custodia, che vivono in condizioni logistiche a livello subumano. Gli agenti di custodia, poi, sopportano turni di lavoro massacranti e non riescono a godere dei riposi e delle ferie perché, oltre tutto, mancano i collegamenti con la terraferma.

Credo allora che vi sia davvero la necessità di diminuire l'orario di lavoro per rendere queste persone disponibili ad un rapporto umano con i detenuti, così come aveva previsto la riforma del sistema carcerario e così come prevede questo provvedimento stralcio di riforma.

Siamo allora favorevoli all'emendamento 12.6 del Governo, a condizione che ci sia davvero la volontà del Ministero di realizzare tali obiettivi a più livelli, cioè con la diminuzione dell'orario di lavoro, con l'aumento del personale di custodia ed anche con un miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli istituti di pena.

Inviterei il ministro ed il sottosegretario ad andare a visitare la piccola isola di Pianosa, per rendersi conto di una situazione che, a volte, è lontana da qualsiasi immaginazione (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il subemendamento Macis 0.12.6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 12.6 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

È pertanto precluso il successivo emendamento Granati Caruso 12.2.

Onorevole Nicotra, accede al ritiro del suo emendamento 12.13?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, sarei disponibile a ritirare tale emendamento, a condizione che il Governo accetti la raccomandazione che sto per formulare.

L'intento dell'emendamento da me presentato era quello di considerare che all'interno degli istituti di pena i carcerati non sono solo i detenuti, ma anche gli agenti di custodia, i quali sono sottoposti a turni di lavoro massacranti. Avviene infatti che costoro sono costretti, un giorno, a svolgere un turno antimeridiano e, il giorno successivo, un turno notturno. E questo crea scompensi non solo ai fini del godimento del tempo libero, ma anche ai fini della salute.

Proporre pertanto turni giornalieri di servizio che devono essere stabiliti in modo da garantire, nell'arco di ogni mese, identico orario di lavoro significa soddisfare le esigenze di certezza dell'orario degli agenti di custodia. Se ciò potesse rientrare nell'ambito di una direttiva interna del Ministero, io sarei disponibile a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, accetta la raccomandazione dell'onorevole Nicotra?

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ritira dunque l'emendamento, onorevole Nicotra?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.7 del Governo. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Granati Caruso. Ne ha facoltà.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Signor Presidente, colleghi, noi voteremo contro sull'emendamento 12.17 del Governo, perché rischiamo di vanificare non solo gli impegni presi in sede di trattativa sindacale, ma anche un principio acquisito nel corso del lungo dibattito svoltosi e in Commissione e nel paese, quello cioè del tetto delle ore straordinarie fissato per legge. Su questo, colleghi, c'era accordo; il dibattito, semmai, verteva sul livello del tetto, non sul principio che fosse la legge a fissarlo.

Il Governo, invece, vuole ora tornare indietro, dicendo: il tetto lo decido io di anno in anno; abbiamo scherzato quando dicevamo che va fissato un tetto massimo o, addirittura, quando abbiamo detto che contratteremo l'orario di servizio. Ma proprio poco fa abbiamo approvato l'emendamento 12.6 del Governo che si riferisce a questo aspetto! Non è possibile, dunque, rinnegare due minuti dopo una cosa appena decisa.

Se approveremo tali emendamenti, sarà come dire agli agenti di custodia: guardate che questa riforma è uno scherzo, è una riforma cartacea, parolaia, perché in concreto continuerete a lavorare come avete lavorato fino adesso, senza alcuna garanzia dei vostri diritti costituzionali al riposo, alle ferie, ad un orario di lavoro decente. Continuerete a svolgere i turni a seconda delle «esigenze funzionali dei servizi». Il che vuol dire tutto, e cioè che chiunque — ministro in testa — può imporre turni di lavoro disumani. Fissiamo allora un tetto massimo per legge, onorevoli colleghi, affinché le ore straordinarie siano in esso contenute.

Abbiamo aumentato l'organico e dobbiamo creare le condizioni perché tale organico sia completato. Questa, onorevoli colleghi, è una riforma il cui nucleo sta nel riconoscimento di alcuni fondamentali diritti. Se approviamo una norma che nega tali diritti, vuol dire che vanifichiamo tutto quello che abbiamo fino ad ora fatto; vuol dire, in sostanza, precisare a questi lavoratori: continua tutto come prima...

È questa la posta in gioco indotta dall'emendamento in esame. È la ragione per la quale voteremo contro, poiché vogliamo una riforma che cambi qualcosa. Invitiamo i colleghi a respingere l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mannuzzu. Ne ha facoltà.

**SALVATORE MANNUZZU.** Signor Presidente, voteremo contro sull'emendamento 12.17 del Governo. Abbiamo appena stabilito in 38 ore settimanali l'orario di lavoro ordinario del corpo di polizia penitenziaria. È un carico di lavoro ragguardevole, certo non lieve in rapporto alle condizioni in cui si svolge, alle condizioni del carcere. La questione, però, viene così ad essere completamente affidata alle prestazioni straordinarie. E con un certo regime delle prestazioni straordinarie si può svuotare la disposizione appena approvata in tema di orario ordinario.

Per quanto riguarda le prestazioni straordinarie, vi è l'esigenza di una predeterminazione del tetto. La Commissione ha proposto tale predeterminazione in 240 ore di lavoro straordinario l'anno. Duecentoquaranta ore di lavoro sono troppe; il gruppo comunista ne propone 120 (e voteremo a favore di tale emendamento); noi abbiamo proposto 150 ore.

Il Governo, invece, con l'emendamento del quale stiamo parlando, ci chiede una delega in bianco al fine di stabilire il tetto delle prestazioni straordinarie con un suo decreto annuale e con una decisione completamente unilaterale. Il Governo ge-

stisce la situazione attuale, ne è responsabile. E la situazione attuale è insopportabile. A questo punto, il Governo ci chiede una delega in bianco per continuare nella situazione attuale, senza garanzie per gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria. Ne va della credibilità della riforma. Non possiamo continuare in questo modo, con turni massacranti (è così che li definiamo), che costituiscono la vita di tanti dentro le mura del carcere e che in quest'aula rischiano troppo spesso di essere un luogo comune, retorica (ne parliamo deprecando e, insieme, ratificando)! Gli agenti di custodia, se i loro turni di lavoro continueranno ad essere troppo pesanti, disumani, riterranno — e forse non a torto — che nulla sia cambiato.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO CORLEONE.** Signora Presidente, colleghi, l'articolo 12 è importante per questa riforma, perché riguarda un problema che per la gente normale è un problema pacifico: l'orario di servizio. Per gli agenti di custodia, che sono stati abituati in questi anni a turni massacranti, a non avere conoscenza né del giorno né della notte, né dei giorni feriali né di quelli festivi, a non sapere che cosa significhino turni sostitutivi di riposo, neppure per le ferie, questo è problema vitale, riguardando esso il cambiamento delle loro condizioni di vita.

Abbiamo approvato una norma che fissa un orario di lavoro di 36 ore settimanali: partendo da un dato di fatto di 38 ore, siamo arrivati ad una prospettiva di 36 ore. Si è fatto già un errore, anzi una violenza, da parte del Governo, a prevedere che a 36 ore settimanali si arrivi in quattro anni, andando a regime. Le 35 mila unità previste, infatti, debbono essere raggiunte entro tre anni. Dunque, il Governo si è già preso un ulteriore anno di tempo con il precedente emendamento 12.6. Ma questo diamolo ormai, purtroppo, per acqui-

sito. A questo punto, però, lo stesso Governo ci propone qualcosa di incredibile: vuole carta bianca, vuole avere le mani libere per imporre straordinari senza alcun tetto predeterminato! Vuole affidare ad un decreto del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro del tesoro, la determinazione del numero di ore straordinarie.

Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire un rischio pesantissimo: che si assumano, cioè, gli agenti di custodia nella misura prevista, di 35 mila e poi di 40 mila unità, ma che successivamente, per volontà della burocrazia del Ministero, o per volontà politica, non si utilizzino gli stessi negli istituti di prevenzione e pena ma per altre incombenze, al ministero o nei tribunali, a fare gli autisti o altre attività. Questo è il vero problema!

Se verrà approvato, l'emendamento del Governo, in realtà si darà via libera a non utilizzare i nuovi agenti di custodia per i loro compiti istituzionali, riformati, per partecipare ad una nuova visione del carcere, ma per essere a disposizione di altri... Avremo nel carcere sempre pochi agenti, perché i nuovi saranno, ripeto, a disposizione di tutti, per compiti di ufficio, per fare gli autisti o altre cose.

Collegli, è questo il senso vero di questo emendamento presentato dal Governo, al quale noi ci opponiamo. Diciamo che il ridicolo normativo si raggiunge, caro sottosegretario, nel momento in cui, con l'emendamento in questione, il 12.17, si sostituiscono i commi 3 e 4. Rimane in piedi il quinto comma che stabilisce: «Con la stessa procedura, potranno essere apportate variazioni ai limiti orari massimi, di cui al precedente comma». E quali sono tali limiti orari massimi? Non ve ne sono... Dunque, con l'emendamento in questione non solo si fa un'opera veramente di corruzione e di distruzione della riforma, ma si fa anche a pugni con la grammatica, la sintassi e, soprattutto, con il procedimento legislativo.

Nel comma successivo, infatti, si approvarebbe un limite orario massimo di straordinari, che non esiste più!

Per questa ragione, diciamo al Governo che, se vuole mantenere questo emendamento che è comunque inaccettabile, deve pensare di cambiare per decenza anche il comma successivo dell'articolo. Altrimenti, non c'è solo l'inganno, ma anche la beffa!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

MICHELE CIFARELLI. Signor Presidente, colleghi, poichè lo trovo giusto, mi accingo a votare a favore sull'emendamento 12.17 del Governo. Ritengo che valga la saggezza dei nostri vecchi, i quali dicevano: «Addurre l'inconveniente non significa risolvere l'argomento». In passato vi sono stati inconvenienti, li lamentiamo, li vogliamo superare. Ma dobbiamo guardare ad un'azione di normale amministrazione, in un settore delicato ed importante. Dietro l'opera degli agenti di custodia vi è non soltanto un compito di vigilanza e custodia, ma anche un compito di educazione, di tutela, nell'interesse generale del paese.

L'emendamento 12.17 del Governo si inquadra nel contesto che noi, con il progetto di legge in esame, stiamo affrontando. Abbiamo approvato la tabella con la quale sono aumentati a 40 mila i membri del corpo degli agenti di custodia. Abbiamo nello stesso tempo previsto che, in cinque anni, gli attuali addetti vengano integrati, così da raggiungere il tetto previsto ed eliminare l'esigenza di prestazioni straordinarie esose e pesanti, che sono state in vario modo criticate.

Inoltre, questo emendamento, per chi lo legga senza preconcetti, significa che si stabilisce un numero massimo complessivo di ore lavorative, e questo è nell'interesse dei lavoratori che avvenga. D'altra parte, ove la contrattazione sindacale impinga anche su questo argomento, è chiaro che i suoi esiti acquisteranno la medesima efficacia propria degli accordi sindacali in relazione a tutti gli altri provvedimenti amministrativi: e qui di un

provvedimento amministrativo, per l'appunto, viene a trattarsi.

Infine, osservo che noi abbiamo votato diversi emendamenti, e quello ora in esame rientra nel quadro d'insieme, certamente; ma mi consenta di dire, onorevole Presidente, che, parlando di riforme istituzionali e di delegificazione, noi poi contraddiciamo noi stessi, quando operiamo in modo tale che la materia degli orari di lavoro venga disciplinata per legge. È una assurdità, che però sta alla base dell'articolo 12, di questo provvedimento, nel suo complesso, e non riguarda solo l'emendamento ora in esame. La determinazione di un livello massimo di prestazioni straordinarie è, ripeto, nell'interesse dei lavoratori, oltre che della funzionalità di un Corpo che si accinge ad assumere compiti delicati ed importanti. Ecco perché raccomando l'approvazione dell'emendamento 12.17 del Governo.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che le motivazioni addotte da coloro che si oppongono all'emendamento 12.17 del Governo contengono una visione un po' demoniaca dell'operato del Governo e dei suoi rappresentanti, della quale io credo che occorra liberarsi. Penso infatti che i nostri ministri abbiano conoscenza e coscienza dei problemi della funzionalità amministrativa, in misura perfino superiore al legislatore. È necessario quindi riservare loro un margine di discrezionalità: questo anche perché i membri dell'esecutivo sono permanentemente a contatto con i lavoratori, e dunque...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, scusi se la interrompo...

DOMENICO ROMANO, *Relatore*, il parere sull'emendamento in questione l'ho già espresso, ed è favorevole.

PRESIDENTE. Mi ascolti, onorevole relatore. Non le sembra — ecco quello che intendevo dirle — che un discorso del genere dovrebbe essere piuttosto svolto dal rappresentante del Governo, anziché dal relatore?

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Non lo sa fare, il Governo!

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Io sostengo il Governo!

PRESIDENTE. Ma lei, onorevole relatore, non è chiamato a proteggere il Governo...

MARIO POCHETTI. C'è il gratuito patrocinio...!

PRESIDENTE. Semmai, onorevole Romano, lei può esporre la sua opinione e quella della Commissione!

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. La mia dichiarazione era a sostegno della volontà del Governo, espressa nel testo.

Mi auguro, comunque, che le motivazioni da me addotte raccolgano il consenso dei colleghi deputati.

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del Governo, intende esprimere il suo parere su questo problema?

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ringrazio l'onorevole relatore, per quanto ha detto a proposito dell'emendamento presentato dal Governo: so che l'ha fatto per la stima e l'amicizia che egli coltiva nei confronti del Governo (*Commenti all'estrema sinistra*). Desidero per altro sottolineare, davanti all'Assemblea, che il Governo è in grado di difendersi da solo, tanto più che ritiene di avere le carte in regola.

È stato osservato che stiamo per approvare una riforma cartacea. Ciò non corrisponde al vero. C'è, anzi, da sottolineare che questa è la prima riforma che si realizza dopo che sono trascorsi inutilmente circa 50 anni. Credo che di ciò si dovrebbe dare atto a questo Governo.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Abbiamo approvato poco fa un emendamento tendente a stabilire che l'orario di servizio venga gradualmente ridotto a 36 ore settimanali, in proporzione alla copertura della dotazione organica prevista dalla tabella A. Ciò significa che, mano a mano che si procederà alle necessarie assunzioni, il numero di ore lavorative verrà gradualmente ridotto, nell'arco della settimana. Come si procederà, in concreto, alla riduzione dell'orario settimanale? È un problema che potrà essere affrontato o attraverso un decreto del ministro di grazia e giustizia, ovvero affidandolo alla libera contrattazione delle parti. In definitiva, il Governo non intende conculcare nessun diritto e tanto meno intende mortificare gli agenti di custodia, nell'interesse dei quali ha predisposto la riforma che è ora all'esame delle Camere.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 12.17 del Governo.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 12.17 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	408
Maggioranza .....	205
Voti favorevoli .....	203
Voti contrari .....	205

*(La Camera respinge — Commenti).*

*(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
Agostinacchio Paolo

Aiardi Alberto  
Alasia Giovanni  
Alberini Guido  
Alborghetti Guido  
Alibrandi Tommaso  
Aloi Fortunato  
Amadei Ferretti Margari  
Ambrogio Franco  
Andreoli Giuseppe  
Angelini Piero  
Angelini Vito  
Aniasi Aldo  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Arbasino Alberto  
Arisio Luigi  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Auleta Francesco  
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia  
Baghino Francesco  
Balbo Ceccarelli Laura  
Balestracci Nello  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Barbalace Francesco  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barca Luciano  
Barontini Roberto  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Battaglia Adolfo  
Battistuzzi Paolo  
Becchetti Italo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Belluscio Costantino  
Benedikter Johann  
Benevelli Luigi  
Bernardi Guido  
Berselli Filippo  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Binelli Gian Carlo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Biondi Alfredo Paolo  
Bisagno Tommaso  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Boncompagni Livio  
Bonetti Andrea  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Borghini Gianfranco  
Borgoglio Felice  
Bosco Bruno  
Bosco Manfredi  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bozzi Aldo  
Breda Roberta  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

Caccia Paolo  
Cafiero Luca  
Calamida Franco  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Cattanei Francesco  
Cavagna Mario  
Cavigliasso Paola  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele

Ciancio Antonio  
Ciccardini Bartolo  
Cifarelli Michele  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cobellis Giovanni  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Leda  
Colombo Emilio  
Coloni Sergio  
Columba Mario  
Columbu Giovanni Battista  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Corsi Umberto  
Costa Silvia  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco

D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Ambrosio Michele  
Da Mommio Giorgio  
Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe  
De Gregorio Antonio  
Del Donno Olindo  
Del Mese Paolo  
De Martino Guido  
Demitry Giuseppe  
Di Giovanni Arnaldo  
Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl  
Ermelli Cupelli Enrico

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Fabbri Orlamdo  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Fincato Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fittante Costantino  
Fontana Giovanni  
Forte Francesco  
Foschi Franco  
Foti Luigi  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio  
Galli Giancarlo  
Garavaglia Maria Pia  
Gargani Giuseppe  
Garocchio Alberto  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Gioia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gorgoni Gaetano  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippò Ugo  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guarra Antonio  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano

Ianniello Mauro  
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano  
Laganà Mario Bruno  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
Lattanzio Vito  
Lega Silvio  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Lo Bello Concetto  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lombardo Antonino  
Lops Pasquale  
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Magri Lucio  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Manca Nicola  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Manfredi Manfredo  
Manfredini Viller  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Medri Giorgio  
Meleleo Salvatore  
Meneghetti Gioacchino  
Mensorio Carmine  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Minucci Adalberto  
Misasi Riccardo  
Mongiello Giovanni

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Montessoro Antonio  
Mora Giampaolo  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Napoli Vito  
Nebbia Giorgio  
Nicolini Renato  
Nicotra Benedetto  
Nonne Giovanni  
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Parigi Gastone  
Parlato Antonio  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Patuelli Antonio  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Pedroni Ettore Palmiro  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picano Angelo  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pinna Mario  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Pisicchio Natale  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo

Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Prete Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quattrone Francesco  
Quietì Giuseppe  
Quintavalla Francesco

Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Riz Roland  
Roccella Francesco  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rodotà Stefano  
Romano Domenico  
Romita Pier Luigi  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossino Giovanni  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanese Nicola  
Sanfilippo Salvatore  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Santarelli Giulio  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Scaiola Alessandro  
Scarlato Guglielmo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Serri Rino  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Stegagnini Bruno  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tedeschi Nadir  
Tempestini Francesco  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Tiraboschi Angelo  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trantino Vincenzo  
Trappoli Franco  
Trebbe Ivanne  
Tremaglia Pierantonio Mirko  
Tringali Paolo  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vincenzi Bruno  
Viscardi Michele  
Visco Vincenzo Alfonso  
Viti Vincenzo

Zambon Bruno

Zampieri Amedeo  
Zangheri Renato  
Zaniboni Antonino  
Zanini Paolo  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Alinovi Abdon  
Amadei Giuseppe  
Anselmi Tina  
Biasini Oddo  
Bortolani Franco  
Ciaffi Adriano  
Ferrari Giorgio  
Fiorino Filippo  
Fracanzani Carlo  
Galloni Giovanni  
Gava Antonio  
Mannino Antonino  
Massari Renato  
Reggiani Alessandro  
Rizzo Aldo  
Scàlfaro Oscar Luigi  
Vizzini Carlo Michele

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Granati Caruso 12.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

*(È respinto).*

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Pongo in votazione l'emendamento 12.11 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lanfranchi Cordioli 12.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu 12.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 12.12 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Russo Franco 0.12.7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.7 del Governo. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Granati Caruso. Ne ha facoltà.

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Vorrei semplicemente ricordare ai colleghi, signor Presidente, che l'emendamento in questione concerne la materia dei riposi e che nella situazione attuale, come ben sanno i parlamentari che visitano le carceri, la media è di uno o due giorni di riposo al mese. In alcuni casi passano mesi senza che gli agenti riescano a consumare neanche un giorno di riposo.

Con questo emendamento il Governo propone che il riposo non goduto possa essere recuperato entro quattro settimane, cioè che trascorra un mese intero senza neanche un giorno di riposo. Non affermiamo che gli agenti debbano usufruire di un giorno di riposo alla settimana, come pure è stabilito dalla legge

attuale: proponiamo, però, che il riposo non goduto debba essere recuperato entro le due settimane successive. Mi sembra, onorevoli colleghi, una proposta ragionevole. Stabilire il termine di quattro settimane, significa, ripeto, prevedere un mese senza neanche un riposo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Desidero associarmi, signor Presidente, alle parole della collega Granati Caruso ed invitare anch'io i colleghi a riflettere sul termine di quattro settimane proposto dal Governo che, come ha ricordato la collega, significa prevedere un mese senza neanche un giorno di riposo.

Oltre tutto, con la proposta del Governo si rischia di lasciare le cose come stanno per altri quattro anni: così infatti si prevede nel testo sottoposto al nostro voto. Noi crediamo che non si possa approvare una riforma e poi farla dormire per quattro anni. Di qui la nostra proposta che il recupero non goduto possa essere recuperato al massimo entro quattordici giorni.

PRESIDENTE. Passiamo al voto. Ricordo che è stato chiesto lo scrutinio segreto.

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, vorrei far presente all'Assemblea che il termine per il recupero del riposo non goduto viene qui disciplinato in maniera graduale e che, comunque, occorre tener conto degli organici degli agenti. Il problema è di vedere se si vuole che le carceri funzionino o no.

PRESIDENTE. Passiamo al voto.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 12.7 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	405
Maggioranza .....	203
Voti favorevoli .....	203
Voti contrari .....	202

*(La Camera approva — Commenti).*

*(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Aiardi Alberto  
 Alasia Giovanni  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Aloi Fortunato  
 Alpini Renato  
 Amadei Ferretti Malgari  
 Ambrogio Franco  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Piero  
 Angelini Vito  
 Aniasi Aldo  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Arbasino Alberto  
 Arisio Luigi  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia  
 Baghino Francesco  
 Balbo Ceccarelli Laura

Balestracci Nello  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Barbalace Francesco  
 Barbato Andrea  
 Barbera Augusto  
 Barca Luciano  
 Barontini Roberto  
 Barzanti Nedo  
 Bassanini Franco  
 Battaglia Adolfo  
 Battistuzzi Paolo  
 Becchetti Italo  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellini Giulio  
 Bellocchio Antonio  
 Belluscio Costantino  
 Benedikter Johann  
 Benevelli Luigi  
 Bernardi Guido  
 Berselli Filippo  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianchi di Lavagna Vincenzo  
 Bianchini Giovanni  
 Bianco Gerardo  
 Binelli Gian Carlo  
 Biondi Alfredo Paolo  
 Bisagno Tommaso  
 Bochicchio Schelotto Giovanna  
 Bodrato Guido  
 Boncompagni Livio  
 Bonetti Andrea  
 Bonetti Mattinzoli Piera  
 Borghini Gianfranco  
 Borgoglio Felice  
 Borri Andrea  
 Bosco Bruno  
 Bosco Manfredi  
 Boselli Anna detta Milvia  
 Bosi Maramotti Giovanna  
 Botta Giuseppe  
 Bozzi Aldo  
 Breda Roberta  
 Briccola Italo  
 Brocca Beniamino  
 Bruni Francesco  
 Bruzzani Riccardo  
 Bulleri Luigi

Caccia Paolo  
 Cafiero Luca  
 Calamida Franco

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Cattanei Francesco  
Cavagna Mario  
Cavigliasso Paola  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciancio Antonio  
Ciccardini Bartolo  
Cifarelli Michele  
Ciocci Lorenzo  
Ciocia Graziano  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Leda  
Colombo Emilio  
Coloni Sergio  
Columba Mario  
Columbu Giovanni Battista  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Costa Silvia  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe

Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco  
  
D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe  
D'Ambrosio Michele  
Da Mommio Giorgio  
Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe  
De Gregorio Antonio  
Del Donno Olindo  
Del Mese Paolo  
De Martino Guido  
Demitry Giuseppe  
Di Giovanni Arnaldo  
Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda  
De Re Carlo  
Donazzon Renato  
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Giovanna  
Fincato Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fittante Costantino  
Fontana Giovanni  
Forte Francesco  
Foschi Franco  
Foti Luigi  
Fracchia Bruno

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Francesca Angela  
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Garavaglia Maria Pia  
Gargani Giuseppe  
Garocchio Alberto  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Gioia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Lelio  
Gorgoni Gaetano  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippa Ugo  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guarra Antonio  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano

Ianniello Mauro  
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano  
Laganà Mario Bruno  
Lamorte Pasquale  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Leccisi Pino  
Lega Silvio  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Lo Bello Concetto  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lops Pasquale  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Magri Lucio  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiorgio  
Manca Nicola  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Manfredi Manfredino  
Manfredini Viller  
Mannuzzo Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Meleleo Salvatore  
Meneghetti Gioacchino  
Mensorio Carmine  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Minucci Adalberto  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Montessoro Antonio  
Mora Giampaolo  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Napoli Vito  
Nebbia Giorgio  
Nicolini Renato  
Nicotra Benedetto  
Nonne Giovanni  
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Parigi Gastone  
Parlato Antonio  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Patuelli Antonio  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Pedroni Ettore Palmiro  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picano Angelo  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pinna Mario  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Pisicchio Natale  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quattrone Francesco  
Quieti Giuseppe  
Quintavalla Francesco

Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravasio Renato  
Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano

Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland  
Roccella Francesco  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rodotà Stefano  
Romano Domenico  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossino Giovanni  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanese Nicola  
Salfilippo Salvatore  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Scaiola Alessandro  
Scarlato Guglielmo  
Senaldi Carlo  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Serri Rino  
Silvestri Giuliano  
Soddu Pietro  
Stegagnini Bruno  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tedeschi Nadir  
Tempestini Francesco

Tesini Giancarlo  
 Testa Antonio  
 Tiraboschi Angelo  
 Toma Mario  
 Torelli Giuseppe  
 Trabacchi Felice  
 Trantino Vincenzo  
 Trappoli Franco  
 Trebbi Ivonne  
 Tremaglia Pierantonio Mirko  
 Tringali Paolo  
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
 Urso Salvatore  
 Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno  
 Ventre Antonio  
 Vernola Nicola  
 Vincenzi Bruno  
 Viscardi Michele  
 Viti Vincenzo

Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo  
 Zangheri Renato  
 Zaniboni Antonino  
 Zanini Paolo  
 Zavettieri Saverio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe

*Sono in missione:*

Alinovi Abdon  
 Amadei Giuseppe  
 Anselmi Tina  
 Biasini Oddo  
 Bortolani Franco  
 Ferrari Giorgio  
 Fiorino Filippo  
 Fracanzani Carlo  
 Gava Antonio  
 Mannino Antonino  
 Massari Renato  
 Reggiani Alessandro  
 Rizzo Aldo  
 Scalfaro Oscar Luigi  
 Vizzini Carlo Michele

### **Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Risultano pertanto preclusi gli emendamenti De Gregorio 12.4 e 12.5, Corleone 12.14, 12.15 e 12.16, nonché l'emendamento Trantino 12.8.

Pongo in votazione l'articolo 12, con le modifiche testé approvate.

*(È approvato).*

### **Approvazione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 15-20 dicembre 1986.**

**PRESIDENTE.** Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi nel pomeriggio di ieri con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime sul calendario dei lavori dell'Assemblea; pertanto, sulla base degli orientamenti emersi, propongo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario per il periodo 15-20 dicembre 1986:

#### *Lunedì 15 dicembre (pomeridiana):*

Discussione sulle linee generali del disegno di legge sui contributi agli enti locali connessi ai tributi soppressi (4036);

Discussione sulle linee generali del disegno di legge Mediocredito centrale (3838);

Discussione sulle linee generali del disegno di legge sugli istituti di previdenza amministrati dal Tesoro (4037).

#### *Martedì 16 dicembre (antimeridiana):*

Discussione sulle linee generali del disegno di legge di riforma del CNEL *(approvato dal Senato)* (3566).

#### *Martedì 16 dicembre (pomeridiana):*

Esame dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica:

dell'Atto unico europeo *(approvato dal Senato)* (4029);

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

dell'accordo con San Marino (*modificato dal Senato*) (2154-B);

dell'accordo con l'Etiopia (*approvato dal Senato*) (2188);

Inizio della discussione sulle linee generali delle proposte di legge concernenti le minoranze linguistiche (65 e coll.).

*Mercoledì 17 dicembre (pomeridiana):*

Seguito dell'esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 700 del 1986, sull'ordinamento penitenziario militare (*da inviare al Senato — scadenza 27 dicembre*) (4111);

Esame e votazione finale del disegno di legge n. 701 del 1986, sugli aiuti comunitari al settore agricolo (*approvato dal Senato — scadenza 27 dicembre*) (4218);

Seguito dell'esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 671 del 1986, sui contributi all'ENEA (*approvato dal Senato — scadenza 19 dicembre*) (4142);

Seguito dell'esame e votazione finale dei disegni di legge ratifica n. 4029 (atto unico europeo), n. 2154-B (San Marino) e n. 2188 (Etiopia).

*Giovedì 18 dicembre (antimeridiana e pomeridiana), venerdì 19 dicembre (antimeridiana e pomeridiana) e sabato 20 dicembre:*

Esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 708 del 1986, recante misure urgenti per le disponibilità abitative (*scadenza 28 dicembre — se trasmesso in tempo utile dal Senato e licenziato dalla Commissione*) (S. 2012);

Seguito dell'esame e votazione finale dei disegni di legge n. 4036 (contributi agli enti locali), n. 3838 (Mediocredito centrale) e n. 4037 (Istituti di previdenza);

Esame e votazione finale del disegno di

legge di proroga della delega per la Valle d'Aosta (*approvato dal Senato*) (3880);

Seguito dell'esame e votazione finale dei disegni di legge n. 3566 (CNEL).

L'esame e la votazione finale delle proposte di legge sulla custodia cautelare (4080-bis, *approvata dal Senato*, e 4112) sono previsti per giovedì 15 gennaio 1987. La ripresa dei lavori della Camera avrà luogo il 14 gennaio, essendovi dal 9 al 13 gennaio il congresso del PSDI.

Su questa proposta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento, potranno parlare un oratore per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con brevità assoluta svolgerò alcune considerazioni ed avvanzerò alcune proposte. La prima è di carattere generale, signor Presidente. Ci troviamo di fronte ad un calendario che credo impegnerà anche la seconda metà di gennaio. Desidero essere molto chiaro perché non è assolutamente pensabile che nelle poche giornate che rimangono fino all'inizio delle vacanze natalizie si possa esaurire una quantità di materie come quella indicata e neppure affrontarne alcune per le quali è previsto soltanto l'inizio della discussione sulle linee generali.

In particolare, signor Presidente, debbo dire che il gruppo del MSI-destra nazionale dà molta importanza alle leggi cosiddette collegate con la legge finanziaria, per le quali si impegnerà a fondo; inoltre, il nostro gruppo ritiene che la Camera non possa esaurire in mezza giornata un dibattito di carattere politico quale è quello che sorgerà in relazione alla ratifica dell'Atto unico europeo e da ultimo ritiene che non si possa varare in poche ore il decreto relativo agli sfratti, che viene indicato in calendario con un termine molto più eufemistico.

Signor Presidente, l'Assemblea ha concluso la discussione generale sulle mozioni relative all'Alto Adige, manca sol-

tanto la replica del Governo e dei presentatori delle mozioni. Non mi pare che questo sia un argomento che possa essere differito. Desidero dire che ieri ho preso atto in sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo che il Governo non intende rispondere fino al mese di gennaio su questo argomento. Desidero confermare in questa occasione che noi ci opponiamo a questo modo di procedere su un argomento tanto importante qual è quello attualmente relativo all'Alto Adige.

Quindi non possiamo approvare il calendario perché manca questa previsione ed anche perché si vuole iniziare l'esame di un provvedimento che è di nessuna urgenza e che viene portato avanti soltanto da esigue minoranze nel nostro paese, quale quello sulle cosiddette minoranze linguistiche.

Pertanto, signor Presidente, proponiamo che in sostituzione della discussione delle proposte di legge riguardanti le minoranze linguistiche venga inclusa nel calendario la replica del Governo sulle mozioni concernenti l'Alto Adige. È questa una proposta che ci è consentita a termini di regolamento e che riteniamo che la Presidenza vorrà considerare; in alternativa proponiamo, in sostituzione della discussione delle proposte di legge concernenti le minoranze linguistiche, l'esame di uno degli argomenti previsti nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato della prossima settimana. Tra questi, signor Presidente, indico quello relativo alla riforma del CNEL, come materia che può essere rinviata, perché non ritengo che da questa riforma si avrà un istituto valido nella nostra Repubblica, che ha bisogno di riforme ben più profonde.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO RUTELLI.** Signor Presidente, noi ci siamo opposti al presente calendario che consideriamo assurdo: riteniamo infatti impossibile far fronte in una settimana ad una mole quantitativa e qualitativa di lavoro come quella che viene prospettata. D'altro canto anche le

Commissioni lavoreranno sodo nella prossima settimana, su provvedimenti importanti, ed è impensabile che l'Assemblea possa licenziare qualche cosa come tredici provvedimenti legislativi nel corso dei prossimi giorni. Desidero sottolineare che la ratifica dell'Atto unico europeo rappresenta uno strumento di grandissima importanza politica e pensare di liquidarla in mezzo pomeriggio è un non senso, a nostro avviso, così come non è ammissibile che la ratifica dell'accordo con l'Etiopia (questione molto delicata e grave) possa essere affrontata alla leggera, magari in poche ore.

Noi paradossalmente, se mi è consentito, siamo contrari al presente calendario per gli argomenti che non sono previsti più che per quelli — troppi — che ci sono. Rispetto a riforme fantasma come quella sul CNEL, per il quale sarebbe necessario semplicemente procedere alla sua soppressione, dal momento che si tratta di un istituto che non ha alcun senso nella vita istituzionale, civile e politica del nostro paese, almeno altre due urgenze esigevano di essere iscritte in questo calendario.

Si tratta della prosecuzione dell'esame delle proposte di istituzione della Commissione d'inchiesta sui fondi neri dell'IRI, nei confronti delle quali si sta adottando, da parte della maggioranza, un atteggiamento di sabotaggio sistematico assai grave soprattutto alla luce dell'esito di alcune votazioni svolte in Assemblea. Si tratta di una materia che esige trasparenza, sollecitudine e non atteggiamenti insabbiatori ed irresponsabili.

Ma c'è una seconda ed ultima considerazione sulle carenze di questo calendario che desidero sottolineare, relativa alla proposta di modificazione del regolamento relativa all'ampliamento della rappresentanza nell'Ufficio di Presidenza. Ci troviamo di fronte ad un atteggiamento inqualificabile da parte dei gruppi parlamentari, almeno di gran parte di essi, perché riconosco che alcuni hanno tenuto fede ad impegni ripetutamente, pubblicamente e formalmente assunti: a tre anni e

mezzo dall'inizio della legislatura non è sostenibile proseguire con la discriminazione ed il vero e proprio ostracismo nei confronti del gruppo radicale e del gruppo di democrazia proletaria.

Gli impegni presi sembrano essere sul piano politico, per i gruppi parlamentari ed in particolare per alcuni gruppi della maggioranza, carta straccia. Per quanto ci riguarda non lasceremo trascorrere inutilmente la denuncia che oggi ribadisco, e non potremo che trarre le conseguenze da una situazione di questo genere in termini di convivenza e di rispetto degli accordi all'interno dell'Assemblea di Montecitorio e in ordine ai meccanismi stessi di funzionamento dei lavori parlamentari.

Vorrei che tutto ciò, in particolare, l'onorevole Martinazzoli lo abbia ben presente e lo consideri con attenzione perché noi non intendiamo ulteriormente farci prendere in giro e soprattutto non intendiamo che impegni assunti in maniera così solenne, esponendo anche il Presidente della Camera (nei confronti del quale diamo atto della sensibilità e delle iniziative assunte), possano essere trascurati o addirittura calpestati. È un problema di convivenza, Presidente, all'interno della Camera e non intendiamo accettare di essere presi in giro di rinvio in rinvio, di elucubrazione in elucubrazione, di fronte ad un atteggiamento chiaramente assunto sul piano politico di cui noi non potremo non tenere conto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 15-20 dicembre 1986, predisposto dal Presidente.

(È approvato).

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo adesso passare all'articolo 13.

ADOLFO BATTAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADOLFO BATTAGLIA. Vorrei sottoporle la richiesta di un accantonamento degli articoli 13 e 14. Il loro esame potrebbe essere spostato al momento in cui sarà stato approvato dall'Assemblea l'articolo 17. Esiste infatti un collegamento profondo tra questi testi, nel senso che il cardine su cui si innestano alcuni dei punti degli articoli 13 e 14 è costituito dall'articolo 17. Una eventuale modifica di questo potrebbe quindi avere ripercussioni sugli articoli 13 e 14. Sembra più logico, quindi, discutere questi due articoli dopo il 17, che è il principale.

PRESIDENTE. Questa sua proposta, onorevole Battaglia, non esclude comunque che si esaminino intanto gli articoli 15 e 16.

ADOLFO BATTAGLIA. Esattamente, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore su questa proposta?

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. La Commissione non si oppone, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Neanche il Governo si oppone, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, rimane inteso che gli articoli 13 e 14 sono accantonati.

Passiamo all'articolo 15, che è del seguente tenore:

#### (Istruzione e formazione professionale)

«Gli istituti di istruzione per la formazione del personale sono i seguenti:

- 1) scuole per gli agenti ausiliari;
- 2) scuole per agenti;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

- 3) istituti per sovrintendenti;
- 4) istituti per ispettori;
- 5) centri di specializzazione, addestramento e aggiornamento.

Il Governo della Repubblica, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria secondo i seguenti criteri:

1) la direzione delle scuole, degli istituti e dei centri è affidata a funzionari amministrativi dell'amministrazione penitenziaria, con qualifica non inferiore a primo dirigente;

2) la formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico tra docenti ed allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la più alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilità e la capacità di iniziativa.

La scelta dei docenti è fatta dal ministro di grazia e giustizia. Possono essere chiamati a far parte del corpo docente professori universitari o di istituti specializzati, professori di scuola media superiore e inferiore, magistrati, funzionari della amministrazione penitenziaria e di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle forze armate.

I docenti sono scelti sulla base di elenchi formati da una apposita commissione costituita dal provveditore agli studi, dal presidente del tribunale civile e penale della circoscrizione dove ha sede la scuola, istituto o centro (o loro delegati), dal direttore della scuola, istituto o centro.

È lasciata facoltà al direttore di ogni scuola, istituto o centro, di utilizzare quando sia ritenuto opportuno ai fini formativi generali o tecnico-professionali, sentita la commissione di cui al precedente comma, altri docenti idonei per le loro specifiche competenze, o funzioni;

3) i programmi di insegnamento devono comprendere materie formative generali e materie tecnico-professionali, nonché addestramento pratico alla difesa

personale ed all'uso delle armi. Nei programmi è dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione, dei diritti e dei doveri dei cittadini, dell'ordinamento penitenziario; di nozioni di criminologia e psicologia; di metodologie di osservazione scientifica della personalità e di trattamento rieducativo; di tecniche di conoscenze individuali dei detenuti; i programmi di formazione ed aggiornamento devono tenere conto della peculiarità del servizio presso gli istituti minori;

4) gli allievi non possono essere impiegati in operazioni di servizio, se non per finalità didattiche o per tirocinio pratico».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, all'alea, dopo le parole: per la formazione aggiungere le seguenti: e l'aggiornamento.*

15. 3.

MANNUZZU, ONORATO, RIZZO.

*Al secondo comma, all'alea, dopo le parole: uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, aggiungere le seguenti: per disciplinare il funzionamento delle scuole, degli istituti e dei centri di cui al primo comma.*

15. 9.

LA COMMISSIONE.

*Al secondo comma, numero 2, terzo capoverso, sostituire le parole: dal presidente del tribunale civile e penale della circoscrizione dove ha sede la scuola, istituto o centro (o loro delegati), con le seguenti: (o da un suo delegato), da un magistrato nominato dal Consiglio superiore della magistratura,.*

15. 4.

MANNUZZU, ONORATO, RIZZO.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

*Al secondo comma, numero 2, sopprimere il quarto capoverso.*

15. 5.

MANNUZZU, ONORATO, RIZZO.

*Al secondo comma, sostituire il numero 3 con il seguente:*

3) i programmi di insegnamento comprendono: cultura generale; Costituzione italiana; diritto penale e processuale, con riferimento alla esecuzione penale ed alla custodia preventiva; legge penitenziaria e diritti dei detenuti; sociologia e psicologia della devianza, criminologia; tecniche di difesa personale.

15. 1.

RUSSO FRANCO, POLLICE, RONCHI.

*Al secondo comma, numero 3, aggiungere, in fine, le parole:* Nei programmi di insegnamento sono previste anche materie concernenti la tecnica del pronto soccorso e, per gli addetti alla sorveglianza minorile, elementi di pedagogia.

15. 10.

TASSI, MACERATINI, TRANTINO, MACALUSO.

*Al secondo comma, sostituire il numero 4 con il seguente:*

4) gli allievi non possono essere impiegati in operazioni di servizio. Sono promossi corsi di aggiornamento presso le scuole previste dal regolamento della durata di 2 mesi, a cui ogni tre anni gli agenti devono partecipare.

15. 2.

RUSSO FRANCO, POLLICE, RONCHI.

*Al secondo comma, numero 4, aggiungere, in fine, le parole:* e per un periodo non superiore ad un terzo della durata complessiva del corso.

15. 6.

MANNUZZU, ONORATO, RIZZO.

*Al secondo comma, numero 4, aggiungere, in fine, le parole:* e comunque per un periodo non superiore ad un terzo della durata del corso.

15. 8.

LA COMMISSIONE.

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente numero:*

4-bis. Presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma, sono promossi corsi di aggiornamento professionale, della durata di due mesi, per agenti, sovrintendenti, ispettori, ai quali tutti gli appartenenti al Corpo devono partecipare almeno ogni tre anni.

15. 7.

GRANATI CARUSO.

Poiché nessuno chiede di parlare sull'articolo 15 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, prego il presidente della Commissione, in sostituzione del relatore, di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti stessi.

ROLAND RIZ, *Presidente della Commissione*. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Mannuzzu 15.3 e raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 15.9 e 15.8.

Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Mannuzzu 15.4 e 15.5, Russo Franco 15.1, Tassi 15.10, Russo Franco 15.2 e Granati Caruso 15.7.

Quanto all'emendamento Mannuzzu 15.6, il cui testo è sostanzialmente identico al 15.8 della Commissione, l'onorevole Mannuzzu è invitato a ritirarlo.

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento Mannuzzu 15.3 e sui due emenda-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

menti della Commissione 15.9 e 15.8; contrario su tutti gli altri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu 15.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 15.9 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu 15.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu 15.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 15.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tassi 15.10.

ANTONINO MACALUSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONINO MACALUSO. Tanto per non ripetere sempre le stesse cose, il quarto comma dell'articolo 15 prevede che, cacciati via dalla finestra gli ufficiali, entrino dalla porta le forze armate. La cosa mi fa molto piacere, perché evidentemente il problema, allora, non è più quello delle stellette; spariscono infatti le stellette degli ufficiali del Corpo, però si chiamano gli ufficiali delle forze armate, tant'è vero che si dice che nelle scuole, oltre ai magistrati ed ai funzionari dell'amministrazione penitenziaria e di

altre amministrazioni dello Stato, saranno presenti gli ufficiali delle forze armate. L'odio che viene manifestato è quindi soltanto nei confronti di quegli ufficiali che sono serviti al ministro Martinazzoli prima e poi al ministro Rognoni, quando si è trattato, per esempio, della rivolta delle carceri di Poggioreale, occasione nella quale sono intervenuti gli ufficiali, con il loro equilibrio. Lo stesso dicasi per l'Ucciardone di Palermo, e lo stesso per le carceri di Trapani, a seguito delle rivelazioni dei pentiti su Buscetta, quando si stabilì un collegamento della mafia con i servizi segreti. Ma di tutto questo, ormai, non si parla più, perché la Camera ha così deciso.

E passo ai motivi dell'emendamento. Poiché esistono contatti diretti tra i carcerieri, gli agenti di custodia che stanno nelle sezioni, e i detenuti, tanto nelle carceri degli adulti quanto in quelle minorili, è opportuno che i primi abbiano anche talune cognizioni particolari. Può infatti rendersi necessario un intervento di pronto soccorso in caso di tentativi di suicidio, come nei casi in cui i detenuti si tagliano le vene o cercano di impiccarsi. In questi casi l'agente di custodia deve certo essere in possesso di cognizioni relative a tecniche di pronto soccorso, cognizioni che dovrebbero essere impartite nella scuola. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le carceri minorili: elementi di pedagogia potrebbero utilmente entrare nella preparazione degli agenti di custodia addetti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tassi 15.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

## Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	385
Votanti .....	231
Astenuti .....	154
Maggioranza .....	116
Voti favorevoli .....	38
Voti contrari .....	193

*(La Camera respinge).*

*(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).*

## Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Aiardi Alberto  
 Alberini Guido  
 Alibrandi Tommaso  
 Andreatta Beniamino  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Piero  
 Aniasi Aldo  
 Arisio Luigi  
 Armellin Lino  
 Artioli Rossella  
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco  
 Balestracci Nello  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Barbalace Francesco  
 Barontini Roberto  
 Battaglia Adolfo  
 Becchetti Italo  
 Belluscio Costantino  
 Benedikter Johann  
 Bernardi Guido  
 Berselli Filippo  
 Bianchi di Lavagna Vincenzo  
 Bianchini Giovanni  
 Bianco Gerardo  
 Biondi Alfredo Paolo  
 Bisagno Tommaso  
 Bodrato Guido  
 Bonetti Andrea  
 Borgoglio Felice  
 Borri Andrea  
 Bosco Bruno  
 Breda Roberta

Briccola Italo  
 Brocca Beniamino  
 Bruni Francesco

Caccia Paolo  
 Calamida Franco  
 Caradonna Giulio  
 Carelli Rodolfo  
 Caria Filippo  
 Carlotto Natale  
 Carpino Antonio  
 Carrus Nino  
 Casalnuovo Mario  
 Casati Francesco  
 Casini Pier Ferdinando  
 Castagnetti Guglielmo  
 Cattanei Francesco  
 Cavigliasso Paola  
 Ciaffi Adriano  
 Ciampaglia Alberto  
 Cifarelli Michele  
 Ciocia Graziano  
 Coloni Sergio  
 Colzi Ottaviano  
 Comis Alfredo  
 Conte Carmelo  
 Contu Felice  
 Corsi Umberto  
 Costi Silvano  
 Cresco Angelo  
 Crivellini Marcello  
 Cuojati Giovanni  
 Curci Francesco

D'Acquisto Mario  
 D'Aimmo Florindo  
 Dal Castello Mario  
 Dal Maso Giuseppe  
 Da Mommio Giorgio  
 De Carli Francesco  
 Degennaro Giuseppe  
 Del Donno Olindo  
 Del Mese Paolo  
 De Martino Guido  
 Demitry Giuseppe  
 Diglio Pasquale  
 Di Re Carlo  
 Dujany Cesare Amato

Ebner Michl  
 Ermelli Cupelli Enrico

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Facchetti Giuseppe  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fincato Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fontana Giovanni  
Forte Francesco  
Foschi Franco  
Franchi Roberto

Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Garavaglia Maria Pia  
Gargani Giuseppe  
Ghinami Alessandro  
Gioia Luigi  
Giovannini Elio  
Grippe Ugo  
Guerzoni Luciano

Ianniello Mauro  
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano  
Laganà Mario Bruno  
La Penna Girolamo  
Lattanzio Vito  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Lo Bello Concetto  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lombardo Antonino  
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino  
Maceratini Giulio  
Madaudo Dino  
Malvestio Piergiovanni  
Mammi Oscar  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Mastella Clemente

Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Medri Giorgio  
Meleleo Salvatore  
Meneghetti Gioacchino  
Mensorio Carmine  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Mongiello Giovanni  
Mora Giampaolo  
Muscardini Palli Cristiana

Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto  
Nonne Giovanni  
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Parigi Gastone  
Parlato Antonio  
Pasqualin Valentino  
Patuelli Antonio  
Pedroni Ettore Palmiro  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Picano Angelo  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisichhio Natale  
Poggiolini Danilo  
Poli Bortone Adriana  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Prete Luigi  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola  
Quieti Giuseppe  
Quintavalla Francesco

Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Righi Luciano

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Rinaldi Luigi  
Riz Roland  
Roccella Francesco  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Romano Domenico  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Ruffini Attilio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Sanese Nicola  
Santarelli Giulio  
Santini Renzo  
Saretta Giuseppe  
Savio Gastone  
Scarlato Guglielmo  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Stegagnini Bruno

Tassi Carlo  
Tedeschi Nadir  
Tempestini Francesco  
Testa Antonio  
Tiraboschi Angelo  
Trantino Vincenzo  
Trappoli Franco  
Tremaglia Pierantonio Mirko  
Tringali Paolo

Urso Salvatore  
Usellini Mario

Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vincenzi Bruno  
Viscardi Michele

Zambon Bruno

Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido  
Ambrogio Franco  
Angelini Vito  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese

Badesi Polverini Licia  
Balbo Ceccarelli Laura  
Baracetti Arnaldo  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barca Luciano  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Borghini Gianfranco  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Brina Alfio  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi

Cafiero Luca  
Calonaci Vasco  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Cardinale Emanuele  
Cavagna Mario  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Ciafardini Michele  
Ciancio Antonio  
Ciocci Lorenzo  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Leda  
Columba Mario  
Cominato Lucia  
Crippa Giuseppe  
Cuffaro Antonino

D'Ambrosio Michele  
Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
De Gregorio Antonio  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Donazzon Renato

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Fantò Vincenzo  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Filippini Giovanna  
Fittante Costantino  
Fracchia Bruno  
Francese Angela

Gabbuggiani Elio  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico

Lanfranchi Cordioli Valentina  
Loda Francesco  
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Magri Lucio

Mainardi Fava Anna  
Manca Nicola  
Mancuso Angelo  
Mandredini Viller  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Masina Ettore  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Minucci Adalberto  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Montessoro Antonio  
Moschin Renzo  
Motetta Giovanni

Nebbia Giorgio  
Nicolini Renato

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pastore Aldo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pernice Giuseppe  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Pinna Mario  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Polesello Gian Ugo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Proietti Franco  
Provantini Alberto

Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Rodotà Stefano  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rossino Giovanni

Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Sapio Francesco  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Serafini Massimo  
Serri Rino  
Soave Sergio  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trebbi Ivanne  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe  
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo  
Zoppetti Francesco

*Sono in missione:*

Alinovi Abdon  
Amadei Giuseppe  
Anselmi Tina  
Auleta Francesco  
Biasini Oddo  
Bortolani Franco  
Ferrari Giorgio  
Fiorino Filippo  
Fracanzani Carlo  
Gava Antonio  
Mannino Antonino  
Massari Renato  
Reggiani Alessandro  
Rizzo Aldo  
Scalfaro Oscar Luigi  
Vizzini Carlo Michele

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Dobbiamo votare l'emendamento Russo Franco 15.2. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Richiamo l'attenzione della Camera su questo emendamento del gruppo di democrazia proletaria, che prevede la promozione di corsi di aggiornamento presso le scuole previste dal regolamento, della durata di due mesi, a cui ogni tre anni gli agenti devono partecipare, per sopperire ad esigenze di continua formazione professionale, che invece oggi vengono misconosciute: la formazione di questi agenti sia razionalizzata nell'ambito di appositi corsi.

Vi è un successivo emendamento (Granati Caruso 15.7), quasi identico al nostro. È possibile unire le forze per la relativa approvazione. Se non dovesse essere approvato il nostro emendamento 15.2, voteremo a favore sull'emendamento 15.7 della collega Granati Caruso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 15.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Dobbiamo votare l'emendamento 15.8 della Commissione, che assorbe l'emendamento Mannuzzu 15.6: è d'accordo, onorevole Mannuzzu?

SALVATORE MANNUZZU. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento 15.8 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

È così assorbito l'emendamento Mannuzzu 15.6.

Onorevole Granati Caruso, mantiene il suo emendamento 15.7, che il Governo l'ha invitata a ritirare?

MARIA TERESA GRANATI CARUSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Granati Caruso 15.7. non

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

CARLO TASSI. Si vedono solo mani che si levano a favore, e non contro. La maggioranza non alza neanche la mano!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, per favore: sono presenti ben tre deputati segretari e mi guardo bene dal comunicare il risultato della votazione senza averli ascoltati. Siccome essi non sono d'accordo sull'esito della votazione, bisogna procedere alla verifica... *(Proteste del deputato Tassi)*. È inutile che lei protesti!

Poiché gli onorevoli segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

*(L'emendamento è respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 15 con le modifiche testé approvate.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 16, che è del seguente tenore:

*(Disposizioni relative all'obbligo di residenza e di pernottamento e alla reperibilità).*

«Il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena deve risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio o il reparto cui è destinato.

Il capo dell'ufficio o il direttore dell'istituto, per rilevanti ragioni autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.

Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.

Il personale del Corpo appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti che

non sia coniugato o non conviva con figli minorenni ha l'obbligo di pernottamento in caserma. Tale obbligo cessa dopo il compimento del quarto anno di effettivo servizio. Il direttore dell'istituto, su istanza dell'interessato, può autorizzare la deroga a tale disposizione.

Per particolari esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza è facoltà del direttore dell'istituto di disporre, sentiti il comandante del reparto e l'ispettore distrettuale, il pernottamento obbligatorio del personale del reparto per l'intera durata dell'esigenza.

Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio del quale usufruisce a titolo gratuito.

Il comandante del reparto che non usufruisce dell'alloggio di servizio deve assicurare la reperibilità nelle ore notturne.

A cura e spese dell'Amministrazione gli alloggi di servizio sono provvisti dell'arredamento determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Per eccezionali esigenze di ordine e di sicurezza degli istituti di prevenzione e pena può essere fatto obbligo agli appartenenti al Corpo di permanere in caserma, ovvero di mantenere la reperibilità, secondo le modalità stabilite del regolamento di servizio.

Sono abrogati gli articoli 49, 130 e 183 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 16 con il seguente:*

Il personale del Corpo deve essere impiegato nella regione del comune di residenza; nel caso di personale in eccesso questi può essere inviato in altro luogo (distante al massimo 400 chilometri) con l'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio ed il reparto. Il dipendente può richiedere di essere trasferito altrove; dell'eventuale diniego motivato deve essere data comunicazione scritta all'interessato.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

È abolito qualsiasi obbligo di accasermaggio.

Il comandante del reparto deve assicurare la propria reperibilità anche nelle ore notturne.

16. 1.

RUSSO FRANCO, POLLICE, RONCHI.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Il capo dell'ufficio o il direttore dell'istituto, può autorizzare il dipendente a risiedere altrove per rilevanti ragioni o nel caso riceva richiesta quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri di ufficio.

16. 10.

CORLEONE.

*Al secondo comma, sostituire la parola: autorizza, con le seguenti: può autorizzare.*

16. 9.

LA COMMISSIONE.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Il personale del Corpo che ne faccia richiesta può pernottare nello stabilimento penitenziario.

16. 7.

GRANATI CARUSO, PEDRAZZI CIPOLLA, MACIS.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Il personale del Corpo ha la facoltà di pernottare in caserma, compatibilmente con la disponibilità di locali.

16. 4.

GOVERNO.

*Al quarto comma, dopo la parola: coniato aggiungere le seguenti: o convivente.*

16. 2.

MANNUZZU, ONORATO, RIZZO.

*Al quarto comma, sostituire le parole: quarto anno con le seguenti: primo anno.*

16. 11.

CORLEONE.

*Al quinto comma, sostituire la parola: comandante con la seguente: responsabile.*

*Conseguentemente, ai commi sesto e settimo, sostituire la parola: comandante con la seguente: responsabile.*

16. 5.

GOVERNO.

*Al quinto comma, dopo la parola: particolari, aggiungere le seguenti: e straordinarie.*

16. 8.

LA COMMISSIONE.

*Al quinto comma, sopprimere le parole: per l'intera durata dell'esigenza.*

16. 3.

MANNUZZU, ONORATO, RIZZO.

*All'ultimo comma, sopprimere la cifra: 49.*

16. 6.

GRANATI CARUSO, MACIS.

Passiamo agli interventi sull'articolo 16 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Testa. Ne ha facoltà.

ANTONIO TESTA. Per gli agenti, quello della residenza è uno dei problemi più

tormentosi, tormentati e sofferti. Provenendo da altre regioni, spesso, è per essi difficile trovare alloggi.

Se l'onorevole rappresentante del Governo, in assenza del ministro, mi prestasse un solo minuto d'attenzione, vorrei pregarlo di far notare al ministro Rognoni, che oggi non è qui, che la questione andrebbe affrontata con un po' più di sollecitudine da parte del Ministero, perché se si instaurassero rapporti con gli enti locali del luogo in cui sono ubicate le carceri, si potrebbe trovare il modo di predisporre localmente gli alloggi per questi agenti.

Introdurre rigidamente l'obbligo di residenza, come anche nel testo noi affermiamo, per sottoporlo alla disciplina dei permessi per le ipotesi di mancata osservanza, in realtà non è il modo di affrontare il problema. Oltre alle caserme, agli alloggi di servizio per i celibi che, in sostanza, possono abitare all'interno delle carceri (vicino ad esse sono costruite le caserme), è anche una politica più flessibile che deve essere sviluppata, per approntare le abitazioni necessarie a questi agenti.

Ciò vale soprattutto nei casi in cui gli istituti penitenziari sono lontani dai centri abitati, e gli agenti in servizio devono sostenere oneri e sacrifici che non vengono quasi mai considerati adeguatamente.

Sottolineo questa esigenza: con una legge, con una spesa che sia a mezza strada fra le competenze del Ministero della giustizia e quello dei lavori pubblici, si può predisporre un programma di investimenti per le abitazioni di servizio, che potrebbe essere opportunamente definito se il Ministero, con iniziativa politico-amministrativa, prende contatto con gli enti locali affinché gli alloggi esistenti siano messi a disposizione degli agenti considerati. In questo senso, rivolgo una raccomandazione: è inutile, altrimenti, proclamare diritti che poi risultano difficilmente praticabili (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole relatore è pregato di esprimere il parere della Com-

missione sugli emendamenti presentati all'articolo 16.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Granati Caruso 16.7; accetta gli emendamenti 16.4 e 16.5 del Governo e raccomanda gli emendamenti 16.9 e 16.8 della Commissione.

La Commissione non accetta gli emendamenti Russo Franco 16.1, Corleone 16.10, Mannuzzu 16.2, Corleone 16.11, Mannuzzu 16.3 e Granati 16.6.

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo raccomanda i propri emendamenti 16.4 e 16.5 ed accetta gli emendamenti 16.9 e 16.8 della Commissione.

Quanto all'emendamento Granati Caruso 16.7, ritengo che l'emendamento 16.4 del Governo possa ricomprenderlo e che quest'ultimo sia meglio formulato, perché garantisce il pernottamento negli stabilimenti penitenziari, compatibilmente con la disponibilità di locali.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Dobbiamo votare l'emendamento Russo Franco 16.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, cercando di non intervenire nella discussione sugli articoli e sul complesso degli emendamenti ad essi presentati, con questa dichiarazione di voto sottolineo che a questo articolo 16 è connesso un altro aspetto fondamentale di questo progetto di legge, relativo alle condizioni di vita degli agenti circa l'obbligo, finora esistente, di accasermaggio.

Andrebbero rovesciati i termini, abolendo l'obbligo di accasermaggio e, nell'ambito delle disponibilità dei locali, consentendo la residenza nelle caserme, ferma restando — per motivi di sicurezza — una quota di agenti che dovrebbe permanentemente essere disponibile in ca-

serma. Per una serie di dirigenti, o ufficiali, si deve semplicemente assicurare la reperibilità, già da oggi.

Per questi motivi, il gruppo di democrazia proletaria voterà naturalmente a favore sul proprio emendamento ed a favore su tutti gli emendamenti che vanno in questa direzione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 16.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Corleone 16.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO CORLEONE.** Signor Presidente, colleghi, intervengo brevemente per riaffermare la positività del fatto che si riesca con questo articolo 16 a conquistare un altro pezzo di libertà per gli agenti di custodia, sopprimendo, cioè, l'obbligo del pernottamento in carcere, in caserma, in condizioni che sono in molti casi peggiori di quelle esistenti nelle stesse celle dei detenuti.

Non lontano da qui, nel carcere di Regina Coeli, gli agenti di custodia sopportano condizioni di vita ed un locale per dormire che sono inumani: non c'è altra qualificazione possibile.

Noi prevediamo questo diritto ed il problema è — come è stato sottolineato dal collega Testa — fare in modo che questo diritto sia poi favorito e garantito. Occorre, cioè, che una politica condotta d'intesa tra l'amministrazione di grazia e giustizia e gli enti locali garantisca in qualche modo la possibilità per gli agenti di custodia di trovare un alloggio civile, fuori dall'ipotesi della richiesta di continuare facoltativamente a dormire in carcere. Altrimenti, si corre il rischio — è questo il motivo per il quale abbiamo proposto una formulazione diversa con l'emendamento 16.10 — di avere una po-

litica di autorizzazioni continue a fronte di richieste di risiedere fuori dal comune sede del carcere ed, altresì, qualora l'agente di custodia non trovasse casa neanche lontano dal carcere, di registrare la tendenza a continuare a dormire nelle caserme, come attualmente avviene.

Questo è il motivo per il quale chiediamo che il secondo comma di questo articolo sia modificato, nel senso che l'autorizzazione per rilevanti ragioni deve essere cosa diversa e suffragata effettivamente da rilevanti ragioni, anche di sicurezza, e non collegata alla richiesta dell'agente. Altrimenti, permarrà la vecchia pratica delle autorizzazioni e concessioni e non l'esercizio dei diritti che vogliamo affermare.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Corleone 16.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 16.9 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Onorevole Granati Caruso, relativamente al suo emendamento 16.7, lei accede alla richiesta del Governo di accogliere la formulazione dell'emendamento 16.4, presentato dallo stesso Governo, considerando assorbito il suo emendamento?

**MARIA TERESA GRANATI CARUSO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 16.4 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Granati Caruso 16.7.

Sono, inoltre, preclusi gli emendamenti Mannuzzu 16.2 e Corleone 16.11.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Pongo in votazione l'emendamento 16.8, della Commissione accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 16.8, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu 16.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Granati Caruso 16.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 16, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Onorevoli colleghi, ritengo che a questo punto si possano sospendere i nostri lavori, che riprenderemo alle 15,30. Avverto che, dovendosi passare all'esame dell'articolo 17, alla ripresa avranno subito luogo votazioni.

#### **Proclamazione di deputati subentranti.**

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Enrico Manca, la Giunta delle elezioni, nella seduta dell'11 dicembre 1986 — a' termini degli articoli 81, 86 e 89 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati — ha accertato che il candidato Giampaolo Fatale segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 2 (Partito socialista italiano) per il collegio XVIII (Perugia).

Dovendosi altresì procedere alla sostituzione del deputato Antonio Bernardi, la Giunta ha accertato che la candidata Liliana Albertini Cecoli segue immediata-

mente l'ultimo degli eletti nella lista n. 1 (Partito comunista italiano) per il collegio XIII (Parma).

Do atto alla Giunta di queste comunicazioni e proclamo quindi l'onorevole Giampaolo Fatale deputato per il collegio XVIII (Perugia) e l'onorevole Liliana Albertini Cecoli deputato per il collegio XIII (Parma).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

#### **Per lo svolgimento di interrogazioni e sulla richiesta del parere parlamentare sulle recenti nomine bancarie.**

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, poichè la cosa è abbastanza urgente, mi rimetto alla sua sensibilità perché mi ascolti un minuto. La situazione è questa: ripetutamente le questure, soprattutto di Milano e di Roma, stanno vietando i cortei indetti unitariamente dagli studenti.

Lei conosce, Presidente, la situazione che si è venuta a creare in questi giorni a proposito dei fatti di Francia e, per non tediare, Presidente, noi le chiediamo di fare in modo che il Governo sia informato di un passo suo, possibilmente, perché vengano rimossi questi divieti, che alimenterebbero una tensione fuori luogo, in quanto i cortei sono assolutamente pacifici e garantiti dagli stessi studenti, che vogliono esprimere la propria solidarietà a coloro che sono in lotta.

Chiediamo al ministro per i rapporti con il Parlamento se possa rispondere, nella giornata di oggi, ad una nostra interrogazione, come momento di pressione per fare in modo che le questure di Milano e di Roma rimuovano questi divieti, in modo che queste manifestazioni possano svolgersi pacificamente ed esprimere la solidarietà e le idee che gli studenti vogliono manifestare. Altrimenti noi alimenteremmo inutilmente questa ten-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

sione, di cui anche il ministro Scalfaro purtroppo si è fatto portatore con le polemiche di cui abbiamo letto questa mattina e che hanno coinvolto anche l'onorevole Tortorella.

**PRESIDENTE.** Onorevole Franco Russo, naturalmente la Presidenza si premurerà di prendere contatto con il Governo in ordine a tale questione. Chiederemo anche al ministro per i rapporti con il Parlamento se sia possibile rispondere entro brevissimo tempo all'interrogazione da lei sollecitata.

**GIORGIO MACCIOTTA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIORGIO MACCIOTTA.** Signor Presidente, qualche giorno fa l'onorevole Zangheri le rivolse una sollecitazione perché il Governo, in relazione alle nomine deliberate dal Comitato interministeriale del credito e risparmio il 21 novembre, trasmettesse alla Camera una serie di documenti. Noi le diamo atto, signor Presidente, di essere intervenuta in tal senso sul Governo, però a tutt'oggi tali nomine non risultano ancora trasmesse al Parlamento, in palese violazione dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, il quale prevede che le nomine debbano essere comunicate entro 15 giorni alle Camere. I quindici giorni sono ampiamente trascorsi e naturalmente questo rappresenta un'ulteriore violazione di procedure e di prassi. Ritengo che un intervento dei Presidenti dei due rami del Parlamento sul Governo sarebbe indispensabile, in quanto si tratta tra l'altro di un argomento che ha suscitato grande emozione ed interesse nel paese. Sarebbe quindi opportuno che il Parlamento discuta il più rapidamente possibile di tale questione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Macciotta, la Presidenza solleciterà il ministro del tesoro perché trasmetta al più presto la documentazione richiesta, anche se la norma da lei ricordata della legge n. 14

del 1978 non riguarda esattamente le nomine bancarie.

**FRANCO PIRO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRANCO PIRO.** Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta a due interrogazioni che ho presentato sul Comitato interministeriale del credito e del risparmio. Una delle due interrogazioni è stata presentata nel mese di ottobre, pochi giorni prima della vicenda alla quale si è riferito l'onorevole Macciotta. Poiché della questione è investita anche la Commissione finanze e tesoro, della quale faccio parte, posso dire che allo stato attuale non solo non risultano trasmesse le nomine alle quali si è riferito l'onorevole Macciotta (voglio associarmi alla richiesta da lui formulata), ma non è stata data alcuna risposta riguardante l'interrogazione sulle procedure adottate che avevo pubblicamente sollecitato, ministro Mammi, in quanto non si comprende se quei telegrammi per la convocazione del Comitato furono inviati in tempo per il giorno 21 ottobre, o se invece furono inviati il 19, per essere poi disdetti il 21. Si tratta in sostanza di un atto pubblico che ha coinvolto dei ministri, per cui terrei molto a conoscere la verità su questa vicenda.

**PRESIDENTE.** Onorevole Piro, anche in questo caso la Presidenza solleciterà il Governo affinché sia data risposta alle sue interrogazioni.

Sospendo la seduta fino alle 15,30.

**La seduta, sospesa alle 12,55,  
è ripresa alle 15,30.**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
GIUSEPPE AZZARO**

**Missioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del re-

golamento, i deputati Andreotti, Aniasi, Belardi Merlo, Codrignani, Fiandrotti, Guarra, Lo Porto, Patria, Radi, Rocelli, Seppia, Sterpa e Triva sono in missione per incarico del loro ufficio.

#### **Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.**

**PRESIDENTE.** Il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 9 dicembre 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nelle sedute del 14 e 17 ottobre 1986, riguardanti la ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge 675 del 1977 dei progetti di ricostruzione presentati da alcune società e l'accertamento dello stato di crisi del settore ciclo e motociclo.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

**PRESIDENTE.** Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 9 dicembre 1986, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente autonomo del porto di Trieste, per gli esercizi dal 1980 al 1983. (doc. XV, n. 125).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'articolo 17, che è del seguente tenore:

*(Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali).*

«Al personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Gli appartenenti al Corpo hanno diritto di associarsi in sindacati. Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale della polizia penitenziaria né assumere la rappresentanza di altri lavoratori.

Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni anche in divisa:

a) in locali di pertinenza dell'Amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne stabilisce le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico.

Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti di dieci ore annue.

Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine, della disciplina e della sicurezza degli istituti di prevenzione e di pena».

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

*(Rappresentanze sindacali).*

Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena hanno diritto di associarsi e di aderire liberamente alle organizzazioni sindacali.

Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena possono tenere riunioni, anche in divisa, fuori dell'orario di servizio:

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

a) in locali di pertinenza dell'Amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne stabilisce le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico.

Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti individuali di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Di tali riunioni deve essere dato preavviso di almeno tre giorni al direttore dell'istituto.

Le riunioni dovranno avere una durata non superiore alle due ore e la partecipazione del personale del Corpo sarà concordata con il direttore in maniera da assicurare il regolare servizio di istituto e comunque entro il limite massimo del venti per cento del personale in servizio.

La partecipazione del personale del Corpo alle riunioni è ogni caso subordinata alla assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.

La partecipazione del personale del Corpo alle riunioni è ogni caso subordinata alla assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.

Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.

Previo avviso, alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali.

Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali introdotti per il personale del Corpo, si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

Per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge, nelle altre leggi speciali applicabili al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena e, in difetto, nelle leggi relative agli impiegati civili dello Stato, sono consentiti accordi stipulati dal ministro di grazia e giustizia, o da un suo delegato, e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del

Corpo e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sulle seguenti materie:

a) orario di lavoro;

b) ferie;

c) permessi;

d) congedi;

e) aspettative;

f) criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo;

g) criteri generali per la soluzione dei problemi inerenti a mense, spacci, locali di soggiorno e pernottamento del personale del Corpo.

Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente articolo 13.

Agli accordi previsti nel comma precedente si dà esecuzione mediante provvedimento del ministro di grazia e giustizia.

Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine, della disciplina e della sicurezza degli istituti di prevenzione e di pena.

17. 5.

GOVERNO.

A questo emendamento è riferito il seguente subemendamento:

*Al tredicesimo comma, sostituire la parola: esercitano, con le seguenti: possono esercitare.*

0. 17. 5. 1.

LA COMMISSIONE.

Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il primo comma.*

17. 6.

GRANATI CARUSO, MACIS.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

*Al primo comma, sostituire le parole: di cui all'articolo 81 con le seguenti: di cui agli articoli 81, 88, 89 e 93.*

17. 3.

MАНNUZZU, ONORATO, RIZZO.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Gli appartenenti al Corpo hanno diritto di associarsi in sindacati.

17. 4.

MАНNUZZU, RODOTÀ, ONORATO, RIZZO.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Agli appartenenti al Corpo è garantita libertà di organizzazione sindacale.

17. 7.

GRANATI CARUSO, MACIS.

*Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.*

17. 1.

RUSSO FRANCO, POLLICE, RONCHI.

*Sopprimere l'ultimo comma.*

17. 2.

RUSSO FRANCO, POLLICE, RONCHI.

Passiamo alla discussione sull'articolo 17, sugli emendamenti e sul subemendamento ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

ADOLFO BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non tanto a nome del mio gruppo, rifacendomi in ciò all'intervento pronunciato ieri dall'amico Cifarrelli, ma a nome di tutti i gruppi della maggioranza che hanno esaminato ieri la questione in una riunione comune giun-

gendo a conclusioni convergenti, vorrei pregare il Governo di voler ritirare il suo emendamento 17.5 interamente sostitutivo del testo elaborato dalla Commissione.

La ragione di questo è che siamo tutti consapevoli, credo, del fatto che la smilitarizzazione di un settore delicato dell'amministrazione pubblica, qual è quello degli agenti di custodia, e la conseguente possibilità di organizzazione e di rappresentanza sindacale comportano problemi delicati che vanno affrontati e che vanno risolti con grande prudenza e con un approccio per quanto possibile globale ed omogeneo alla condizione che si è già creata in altri settori delicati della pubblica amministrazione pure smilitarizzati.

In questa materia noi abbiamo l'esempio delle soluzioni individuate nel 1981, in occasione del varo della riforma della polizia di Stato. In quella sede furono risolte le due delicate questioni, sia delle norme di comportamento politico sia dei diritti sindacali degli appartenenti al Corpo della polizia di Stato, nel modo che è a tutti noto e che risulta dagli articoli 81 e 82 della legge che fu allora approvata dal Parlamento e successivamente promulgata. Presidente, se potesse pregare i colleghi di non parlare ad alta voce, gliene sarei grato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidererei che prendeste posto perché l'oratore ha chiesto giustamente un po' di ordine all'interno dell'aula, altrimenti non può svolgere il suo intervento.

ADOLFO BATTAGLIA. No, signor Presidente, mi guardo bene dal chiedere ordine; il Parlamento mi pare particolarmente disordinato!

PRESIDENTE. Mi pare che lei ne abbia il diritto ed io abbia il dovere di preterderlo, onorevole Battaglia! Onorevoli colleghi, vi prego di sgombrare l'emiciclo!

ADOLFO BATTAGLIA. La ringrazio, Presidente, ma chiedo soltanto che non si

parlasse a voce altissima, cosa che in generale è bene non fare in nessuna circostanza, non solo in Parlamento.

Dicevo, colleghi, che si poneva in occasione della legge sulla polizia di Stato, e si pone oggi, il problema vero, serio, di assicurare il pluralismo sindacale, evitando nel contempo determinati rischi che ci sono chiari, in particolari i rischi di una eterodirezione sindacale degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia (o della Polizia di Stato in quel caso) e della presenza di rappresentanti sindacali sui luoghi di lavoro. Sono chiare le esigenze di riservatezza, e non solo di riservatezza, che sconsigliano che siano introdotte nelle carceri, con la frequenza che è necessaria per avere rapporti sindacali, persone esterne al Corpo degli agenti di custodia, che esercitino funzioni di rappresentanza sindacale.

Se tali esigenze valevano per la Polizia di Stato, esse valgono, a maggior ragione, per il Corpo degli agenti di custodia, dove anzi esse sono più acute, in particolare l'esigenza della non apertura al pubblico delle carceri. D'altra parte la riforma della polizia ha dato, in questa materia, esiti che consideriamo positivi; non dico che non si possa innovare e migliorare anche a questo riguardo, ma tuttavia la coerenza e l'esigenza di un trattamento omogeneo, fra Polizia di Stato e Corpo degli agenti di custodia, consigliano di seguire lo stesso modello usato per la Polizia di Stato. Questa è, del resto, la soluzione proposta dalla Commissione ed approvata a larghissima maggioranza in quella sede nella formulazione del testo unificato, ed a cui non soltanto il gruppo repubblicano, ma tutti i gruppi della maggioranza, che hanno ieri tenuto la riunione accennata, suggeriscono di attenersi. È una soluzione equilibrata, che ha già dimostrato la sua validità nel corso degli ultimi cinque anni. Del resto l'opportunità dell'aggancio alla normativa vigente in materia per la Polizia di Stato è confermata dall'articolo 1 di questo progetto di legge, che la Camera ha già approvato, là dove si dice, al terzo comma: «Ferme restando le proprie attribuzioni,

il Corpo fa parte delle forze di polizia». Questa mi sembra la conferma di un collegamento, che è nella logica delle cose, pur nella differenziazione evidente delle funzioni fra Polizia di Stato e Corpo degli agenti di custodia.

Sulla base di queste considerazioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sento di rivolgere un caldo invito al Governo affinché ritiri il suo emendamento 17.5. Naturalmente se in futuro si vorrà dare una diversa soluzione all'intera questione, che coinvolge diverse branche dell'amministrazione, siamo tutti aperti ad affrontare il tema con la necessaria coerenza ordinamentale e d'impostazione. E questo invito formale rivolgo al Governo a nome, ripeto, dei gruppi della maggioranza, che hanno convenuto ieri questa posizione (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO MACIS.** Vorrei parlare, signor Presidente, soprattutto in riferimento alla richiesta avanzata al Governo, or ora, dal collega Battaglia e che, se non ho capito male nel frastuono dell'aula, è stata formulata anche a nome degli altri gruppi della maggioranza. Credo che la richiesta della maggioranza, se è così come ho inteso, sia certamente molto preoccupante, perché è volta ad annullare il lavoro svolto dalla Commissione, che non si è fermata al punto ricordato dal collega Battaglia, della formulazione del testo che è ora al nostro esame, ma anche sulla base delle trattative condotte dal Governo con le confederazioni sindacali. È preoccupante perché mi pare che questa richiesta nasca da un atteggiamento di pregiudiziale ostilità nei confronti dei sindacati. È preoccupante perché proviene — se l'onorevole Battaglia non si è spiegato male — da tutti i gruppi della maggioranza. È lo stesso atteggiamento che si opponeva alla sindacalizzazione della polizia e che nel 1981 la costrinse in limiti molto ristretti. L'esperienza di questi anni ha dimostrato che i timori, che allora venivano avanzati,

erano totalmente infondati, anzi un sindacato con un respiro diverso da quello autonomo di categoria, cioè con un respiro più ampio, forse potrebbe agevolare la soluzione di molti problemi.

La proposta avanzata ora ignora che dal 1981 al 1986 si è andati avanti, anche grazie alla soluzione adottata allora; ma essa non tiene conto soprattutto del fatto che l'emendamento del Governo e la riflessione che vi è stata in Commissione successivamente alla formulazione del testo, nonché la lunga trattativa col sindacato, nascono da un episodio contingente, se si vuole persino occasionale, che merita tuttavia di essere ricordato. Mi riferisco alla vertenza delle vigilatrici le quali, prima del varo della progettata legge di riforma (al quale mi auguro che si accinga la Camera), posero il loro problema: vale a dire quello di un gruppo numeroso per il quale non vigeva alcun limite alla libertà sindacale e al diritto di sciopero. E su questo vorrei che i colleghi che avanzano certe proposte riflettesero.

Nessuno si è mai accorto che le sezioni femminili delle carceri italiane erano vigilate da personale che aveva piena libertà di adesione sindacale e pieno diritto di sciopero e, tuttavia, non è mai accaduto niente. Se dico qualcosa di inesatto pregherei il ministro di correggermi.

La soluzione che fu trovata partendo proprio dalle questioni poste dalle vigilatrici fu unitaria e si basò sul riconoscimento del pieno diritto di libertà sindacale, con una limitazione per tutta la categoria all'esercizio del diritto di sciopero che, come i colleghi sanno, viene vietato, nella nostra proposta, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo delle vigilatrici.

La soluzione pone problemi? Certo, li pone, e occorre affrontarli, guardando avanti e tenendo conto dell'alto livello di maturità dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali nel nostro paese, senza ancorarsi ad una soluzione — quella adottata per la polizia — che per altro ha rivelato molti limiti, ai quali ho fatto prima riferimento.

Da questo è nato l'emendamento presentato dal Governo. Non si è trattato dunque di un fatto occasionale, né di un'alzata di ingegno di questo o quel personaggio. È stato il punto di arrivo di una lunga riflessione e di una lunga trattativa sindacale. Sarebbe perciò estremamente grave se il Governo accogliesse ora la richiesta di ritirarlo formulata dal collega Battaglia. Mi auguro pertanto che il Governo trovi l'indipendenza, l'autorevolezza per respingere tale richiesta, rimettendosi al voto dell'Assemblea.

Voglio anche annunciare fin da ora, signor Presidente, affinché gli uffici ne prendano nota, che in ogni caso, anche se il Governo adottasse tale decisione, il problema non sarebbe superato perché il gruppo comunista farà proprio l'emendamento in questione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà.

**ANTONINO MACALUSO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando in Commissione giustizia e nel Comitato ristretto discutemmo dell'articolo 17 ed affrontammo la questione della sindacalizzazione, fummo confortati dalla presenza degli ufficiali del Corpo e di rappresentanti dei sindacati. A mano a mano che si svolgeva questo lavoro, si è verificato un fatto strano. Si è sospeso per un certo periodo di tempo l'esame del progetto di riforma del Corpo degli agenti di custodia e si è poi ripetutamente chiesto al presidente della Commissione giustizia della Camera, l'onorevole Roland Riz, che si riprendesse ancora una volta l'esame che era stato sospeso. Ad un certo punto il Governo, pentito (si vede che Buscetta e Contorno ha fatto scuola anche presso il Governo...) della formulazione dell'articolo 17, si ripresenta in Commissione con l'emendamento 17.5, stabilendo che erano intervenuti dei colloqui (come ha detto l'onorevole Macis) tra le organizzazioni sindacali esterne ed il Governo stesso e che, quindi, si era deciso di sindacalizzare totalmente, integralmente,

pienamente, il riformando Corpo degli agenti di custodia, con la presenza della «triplice» sindacale.

Nulla da obiettare. È una vittoria del partito comunista. Ha ragione, esercita questo potere, fa bene ad esercitarlo, per quanto lo riguarda. Ma l'interlocutrice democrazia cristiana, o gli interlocutori rappresentati dal penta-pantapartito, che evidentemente seguono le direttive della democrazia cristiana in materia di formulazione dei progetti di legge, pur conoscendo i guai verso i quali andavano, hanno voluto tuttavia accettare la nuova formulazione proposta dal Governo con la sindacalizzazione delle forze di polizia e degli agenti di custodia ed hanno deciso che questo era l'argomento del quale si sarebbe trattato oggi e su cui si sarebbe dovuto votare oggi. A questo punto io mi sono preoccupato, come si è giustamente preoccupato il mio gruppo, per i motivi che ora dirò. Abbiamo quindi proposto un subemendamento ad un articolo precedente, il subemendamento Maceratini 0.13.4.2, con il quale prendevamo le nostre cautele chiedendo che, ove si accettasse da parte del Governo, e quindi della maggioranza, una integrale sindacalizzazione del Corpo degli agenti di custodia, così come si riconosceva ai comunisti il diritto di inserire le cosiddette organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, identico diritto si riconoscesse a tutti i sindacati, compresi gli autonomi e la CISNAL, che è rappresentata su base nazionale. Ecco quindi il motivo del nostro emendamento, tendente a sancire l'inclusione di tutti i sindacati, compresa la CISNAL: questo se voi ritenete doveroso, per questione di coscienza o per mero calcolo politico, sindacalizzare integralmente il Corpo.

Con nostra grande sorpresa, l'onorevole Battaglia, esponente del pentapartito, annuncia il pentimento della maggioranza. Avremo quindi il pentimento del pentimento! Non si riesce proprio a comprendere a quale criterio ci si ispiri, in questa Camera, nello svolgimento della funzione legislativa; si riesce invece perfettamente a capire il tormento politico

che la maggioranza evidentemente ha attraversato.

Noi accogliamo questo pentimento, anche perché riteniamo necessario che si giunga ad un chiarimento. In effetti, occorre essere buoni conoscitori della situazione interna di una qualsiasi organizzazione per capire quale sia il reale pensiero di coloro che ne fanno parte. Non basta, quindi, chiamare come interlocutori quattro o cinque elementi che prestano la loro attività in un carcere: si dovrebbe piuttosto, come avevo proposto, svolgere un'indagine nelle carceri maggiormente rappresentative della situazione in cui sono chiamati ad operare gli agenti di custodia. Avevo in proposito individuato le carceri di Milano, Torino, Venezia, Napoli (tenuto conto della rivolta di Poggioreale), nonché quelle delle isole, e così via. Avevo formulato una richiesta logica, che non poteva certo essere considerata frutto di fantasia, da parte mia o del mio gruppo.

La nostra proposta, che io ho illustrato e sostenuto, unitamente all'onorevole Trantino e su direttive dell'onorevole Pazzaglia, tendeva quindi ad un accertamento, attraverso una indagine conoscitiva, della situazione reale e delle reali aspirazioni del personale. Non ho sentito un solo agente dire di non essere interessato alle stellette. Ma questo non ha importanza, perché le stellette non rappresentano il problema principale. Per quanto riguarda però la sindacalizzazione — è questo l'argomento che stiamo trattando —, non comprendo la tanto decantata analogia con le forze di polizia, di cui parla anche il relatore Romano. Dov'è questa analogia? Nella pubblica sicurezza, maestri elementari — e lo dico essendo ben conscio del prestigio di un simile titolo, che è stato uno dei miei primi titoli di studio — sono diventati funzionari, questori ed hanno la carriera aperta fino alla carica di prefetto. Sono diventati ufficiali funzionari che non avevano mai indossato la divisa: ebbene, per prima cosa costoro hanno indossato la divisa, e qualcuno (persino qualche questore!), che non sapeva come si applicassero le mo-

strine sulle spalline, ha addirittura capovolto la torre, ponendola tra le due stellette! Si sono viste cose assurde, appunto perché queste persone sono state militarizzate. Tutto questo, evidentemente, non avviene nel Corpo degli agenti di custodia: e l'unica cosa che si sta facendo è quella di mandare gli ufficiali dell'esercito nelle scuole. Insomma, il problema che abbiamo di fronte ci lascia molto perplessi, rispetto alla situazione reale su cui viene ad incidere la riforma.

Bisognerebbe poi chiedersi per quale motivo nelle forze di polizia sia stata ammessa la presenza di una pluralità di organizzazioni: vi operano, infatti, il sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia (SIULP) ed il sindacato autonomo della polizia (SAP). Da quel che ho potuto vedere, anche per rapporti diretti, dovuti a motivi professionali ed a trascorsi personali, non è stato certo l'*optimum*, con riferimento alla cosiddetta pluralità, alle discordanze, alle finalità politiche ed alle soluzioni dei problemi, che possono essere diverse, secondo l'indirizzo politico: quello del SIULP, che si ispira alla Confederazione generale italiana del lavoro e quindi alla cosiddetta triplice, e quello del sindacato autonomo che, invece, come tutti sapete, è di ispirazione democratico-cristiana e, quindi, di ispirazione governativa.

Stando così le cose, signor Presidente — credo di avere esaurientemente svolto il mio compito —, riteniamo che l'ultimo pentimento del Governo debba essere accettato e, quindi, accogliamo volentieri la proposta fatta al Governo di ritirare il suo emendamento 17.5, sempre che, mi ricorda giustamente il presidente del mio gruppo, l'onorevole Alfredo Pazzaglia, questo non venga fatto proprio da altri, perché diversamente chiederemo che venga esaminato il nostro emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO CORLEONE.** Signor Presidente, colleghi, se qualcuno fosse super-

stizioso, potrebbe dire che aver scelto l'articolo 17 per risolvere il problema della sindacalizzazione non poteva che portar male. In effetti, ci troviamo in una situazione molto strana nella presente discussione, come strana era la situazione creata il 12 maggio scorso, quando vi era un testo della Commissione, ma si vociferava che fosse in corso una trattativa su uno dei nodi centrali della riforma del Corpo degli agenti di custodia, vale a dire la sindacalizzazione. Il collega Spadaccia, infatti, concluse allora il suo intervento affermando che rimaneva aperto l'interrogativo sulla sindacalizzazione, ricordando che si erano svolte in quei giorni trattative che non si sapeva ancora a cosa avessero condotto ed evidenziando, quindi, una situazione di difficoltà.

Oggi, invece, la discussione è iniziata con il testo emendato del Governo, in cui tale problema è chiarito. In queste condizioni affermiamo alcuni punti molto chiari, semplici e comprensibili.

Innanzitutto è inaccettabile che una riforma come questa sia contrattata non dentro le istituzioni, ma fra il Governo e le organizzazioni sindacali. È questo un primo colpo inferto al Parlamento, alla sua dignità, alla libertà del nostro dibattito.

Noi radicali siamo stati favorevoli al principio della libertà di affiliazione sindacale anche nel caso della Polizia di Stato. Quindi, confermiamo oggi tale principio. Purtroppo, però, non si tratta di questo. La verità è che con l'emendamento 17.5 del Governo non solo si afferma la libertà di adesione sindacale ma si precostituisce surrettiziamente una presenza, non fondata sulla rappresentanza ma su una sorta di diritto divino, delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, che vengono appaiate alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Corpo.

Tutto ciò è inaccettabile dal nostro punto di vista e del resto lo abbiamo denunciato in ogni occasione in cui veniva riproposta questa dizione corporativa, non sindacale.

Il Parlamento non ha mai affrontato con maniera risolutiva il problema ed anche in questa circostanza c'è chi si limita, come i colleghi del Movimento sociale italiano, a non fare una battaglia di principio ma di autotutela, suggerendo l'abolizione dell'avverbio: «maggiormente» in riferimento alle confederazioni sindacali rappresentative su base nazionale, per far sì che tale rappresentanza preveda anche la CISNAL, oltre che CGIL, CISL e UIL.

È questa una autotutela che a noi radicali non interessa perché è sulla base dei principi che ho ricordato che vogliamo che si affronti la questione. Il Parlamento deve essere libero di decidere senza essere coinvolto in precedenti accordi, che oggi, si dice, vengono sconfessati. A nostro parere deve essere accolto il principio della libertà di affiliazione sindacale, e riteniamo inaccettabile che tale principio venga utilizzato surrettiziamente sovrapponendo alla reale rappresentanza sindacale, alla libertà sindacale, organizzazioni esterne al Corpo.

Questo è il vero nodo e noi dobbiamo operare affinché venga tolto il limite inaccettabile che si è posto: vi sono poi gli emendamenti relativi alla libertà sindacale sui quali la Camera si deve liberamente esprimere. Se il Parlamento si esprimerà per la libertà di affiliazione sindacale, come riteniamo sia giusto, ciò potrà servire (anche se può apparire curioso che oggi abbiano di più quelli che partono da posizioni più svantaggiate, più arretrate), potrà rappresentare un incentivo perché anche per la Polizia di Stato si faccia un passo in direzione della completa libertà di affiliazione sindacale. La storia persegue i suoi fini anche attraverso vie curiose: non è vero che chi si trova in posizione più avanzata per maturità politica, economica, culturale, sia quello che fa il passo in avanti più grande; spesso accade che chi è più arretrato o più svantaggiato compia quel progresso di cui poi beneficeranno anche coloro che erano più vicini all'obiettivo, ma non erano in condizione di raggiungerlo.

Questo è il nostro atteggiamento, che vuole riaffermare dignità, forza, libertà del Parlamento. Noi riteniamo che sui principi istituzionali non si debbano prendere decisioni fuori del Parlamento, e soprattutto che il Parlamento non debba riceverle acriticamente. Non è accettabile che nel momento in cui si conduce una battaglia di libertà qual è quella per la libertà di affiliazione sindacale si imponga un limite così pesante; non è accettabile una libertà sindacale condizionata, affidata ad altri che non siano gli agenti di custodia.

Questa è la nostra posizione. Su queste considerazioni attenderemo la risposta del Governo e dei gruppi parlamentari (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

**FRANCO RUSSO.** Presidente, vorrei innanzitutto fare un richiamo sullo svolgimento dei nostri lavori. Da parte di tutti i gruppi politici — con l'eccezione, poi sostanzialmente rientrata, del gruppo del MSI-destra nazionale — si era deciso di non intervenire in fase di discussione degli articoli, per facilitare l'iter di approvazione del progetto di legge. Si era stabilito questo non certo per superficialità, o perché in Commissione o nel Comitato dei nove ci fossero state delle oscure transazioni; semplicemente perché dopo un lavoro di anni ed anni una riforma del Corpo degli agenti di custodia non è mai stata fatta. Ci sono state moltissime occasioni mancate; ricordo per tutte quella del 1975, dopo che venne approvata la riforma penitenziaria. Si era dunque deciso di non intervenire in questa fase della discussione, per non prolungare i lavori, perché in verità nella discussione che si era svolta a maggio, nei lavori di Commissione, nell'adozione di questo che è un provvedimento stralcio, molte decisioni erano state prese, e si era stabilito di lasciare all'Assemblea il compito di sciogliere i nodi rimasti insoluti.

Direi che l'Assemblea, a questo proposito, ha compiuto un buon lavoro, nel senso che su taluni punti qualificanti — la pianta organica degli agenti di custodia, la riunificazione degli uffici primo e secondo per quanto attiene al personale — si sono fatti passi avanti anche contro il parere del Governo e della maggioranza. Questo è potuto accadere, evidentemente, perché su questi punti si sono raccolti i frutti di un lavoro, di un'elaborazione, di una spinta che proveniva anche dagli agenti di custodia.

Quanto al problema della sindacalizzazione, devo fare un'affermazione, onorevole Battaglia (non mi rivolgo a lui perché voglia richiamare la sua attenzione, ma perché se lo ricordi quando leggerà il mio intervento). È stata la maggioranza, è stato il Governo, onorevole Battaglia, che hanno dato luogo a una trattativa al di là e al di fuori della Commissione giustizia della Camera, direttamente con i sindacati confederali, tentando di creare anche in questo campo un rapporto non dico triangolare, ma tra i grandi gruppi organizzati e il Governo. Onorevole Battaglia, questo sistema aveva funzionato per il taglio della scala mobile, e allo stesso modo avete tentato di riutilizzarlo per le questioni istituzionali. Dico questo non certo per qualunquismo, ma perché il Governo, la maggioranza, sono andati ad una trattativa scavalcando le forze parlamentari. Noi siamo convinti che, nell'ambito di un processo democratico di decisione, il coinvolgimento delle associazioni sindacali e dei rappresentanti di categoria — in questo caso degli agenti di custodia — faccia parte del gioco per cui non ci scandalizziamo certo per questo; ci scandalizziamo, invece, del fatto di essere andati ad una trattativa pressoché privata con le grandi confederazioni sindacali, sperimentando un accordo che è al di fuori e al di sopra del Parlamento.

Si tratta di un neo nel processo decisionale che ha dato frutti malsani. Diciamo questo rivolgendoci agli amici e compagni sindacalisti che hanno creduto di poter scavalcare anche le forze di sinistra, tradizionalmente a loro più vicine,

nella definizione dell'emendamento 17.5 del Governo. Probabilmente si tratta degli esiti di una governabilità malintesa.

Entrando nel merito, il gruppo di democrazia proletaria, nonostante questa grossa falla presente nell'emendamento 17.5 del Governo, lo farebbe proprio nel caso in cui il Governo lo ritirasse, associandosi a quanto preannunciato poc'anzi dall'onorevole Macis. Perché siamo decisi a far questo? Perché l'articolo 17 contiene una disposizione che avrebbe conseguenze molto gravi, vietando agli appartenenti al Corpo di iscriversi a sindacati diversi da quelli rappresentativi del personale di polizia penitenziaria e di assumere la rappresentanza di altri lavoratori. Questo, a nostro avviso, non è un principio di libertà sindacale e giustamente le confederazioni hanno condotto una battaglia per superare questa dizione e per affermare un principio di libertà, secondo il quale anche ai lavoratori dello Stato, dei corpi d'ordine, di sicurezza, deve essere garantita la libertà di associarsi in sindacati autonomi o in sindacati che aderiscono alle grandi confederazioni o ancora a sindacati che aderiscono ad altre associazioni.

Il gruppo di democrazia proletaria è contrario ad un diritto sancito per decisione parlamentare, relativamente alla individuazione dei sindacati chiamati a trattare. Un'altra aberrazione è rappresentata dal fatto che, a fianco dei sindacati organizzati, dei rappresentanti liberamente eletti dagli agenti di custodia, troveremmo, per «grazia» parlamentare, le confederazioni che, senza più condurre neppure la battaglia per le adesioni, si troverebbero automaticamente al tavolo della trattativa. È evidente, dunque, la distorsione del principio di libertà sindacale.

Come dicevo, bene hanno fatto le confederazioni sindacali a lottare per giungere ad una modifica del secondo comma dell'articolo 17; avrebbero, però dovuto battersi anche perché venisse semplicemente affermata la libertà di affiliazione alle confederazioni che raggruppano gli altri lavoratori. Pertanto, una giusta bat-

taglia di principio ha avuto come esito una formulazione normativa sbagliata.

Oggi la maggioranza — e sentiremo ora che cosa ci dirà il Governo — propone di ritornare alla disposizione originaria contenuta nell'articolo 17 che, per altro, nega il diritto di sciopero agli agenti di polizia penitenziaria, tanto per usare la nuova dizione. Già l'onorevole Macis giustamente ha ricordato che, tra coloro che hanno funzioni di custodia all'interno delle carceri, le vigilatrici godono, non facendo parte del Corpo degli agenti di custodia, delle libertà sindacali ed anche, quindi, della libertà di sciopero.

Tanto è vero che con gli emendamenti presentati dal gruppo di democrazia proletaria, della sinistra indipendente e dal gruppo comunista, si è posto il problema della possibilità di un trasferimento delle vigilatrici ad altri settori dell'amministrazione della giustizia, per non perdere quei diritti che avevano già acquisiti. Il Governo ha recepito questa esigenza in un suo emendamento e, a dir poco, ci troviamo adesso di fronte a proposte governative oscillanti, che denunciano incertezza nel condurre avanti questa riforma, fino all'ipotesi di far macchina indietro, di rimangiarsi l'accordo con i sindacati che era stato valutato in Commissione giustizia; sono state criticate le modalità in cui si era pervenuti a tale intesa ma, quanto all'emendamento 17.5 del Governo, noterete che nessun altro subemendamento era stato presentato, a testimonianza di un accordo politico su questioni tanto difficili come quelle attinenti ai corpi cui è demandata la sicurezza e l'ordine all'interno delle carceri. L'accordo era stato dunque trovato; ma qui l'onorevole Battaglia ci propone ora di rimangiarsi tutto, di far macchina indietro rispetto al principio della libertà sindacale, che deve valere per tutti i lavoratori, qualsiasi funzione essi espletino!

Solo una presa di coscienza anche sul piano sindacale, attraverso un lavoro collettivo di scoperta delle proprie esigenze, dei propri diritti e della propria professionalità (compito questo cui tradizionalmente è dedito un sindacato), offre la pos-

sibilità di avere una gestione, una partecipazione nell'espletamento delle funzioni di ordine, sicurezza e custodia, da parte degli agenti incaricati. Evidentemente lei, onorevole Battaglia, ha una concezione ottocentesca del modo in cui si gestiscono i corpi della Stato; solo nel secolo scorso, quando esisteva una burocrazia ristrettissima, si poteva pensare ad una sua concezione neutra, una concezione della burocrazia non percorsa da alcuna tensione interna. Oggi dobbiamo gestire la macchina statale che annovera circa 4 milioni di unità; si parla di decine di migliaia di persone, di interessi divergenti! Lo strumento sindacale, la partecipazione, dà allo Stato la garanzia di una gestione consapevole e democratica dei propri compiti.

Pertanto, ribadisco che, pur non essendo completamente d'accordo con la dizione dell'emendamento 17.5 del Governo, se questo facesse macchina indietro e si rimangiasse la definizione dell'accordo raggiunto in Commissione giustizia, il gruppo di democrazia proletaria farebbe proprio questo emendamento, insieme ai colleghi del gruppo comunista.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Testa. Ne ha facoltà.

**ANTONIO TESTA.** L'onorevole Russo ha sicuramente ragione quando dice che è intervenuto un accordo da gentiluomini, fra i partiti e le forze politiche rappresentate in questa Assemblea (ad eccezione del Movimento sociale italiano-destra nazionale), al fine di non intervenire in sede di discussione degli articoli per accelerare i lavori. Vorrà scusarmi se ho chiesto di parlare adesso; l'ho già fatto molto brevemente stamane in una notazione e non credo di mostrare intenzioni ostruzionistiche di sorta. Anzi, cercherò di non intervenire mai più. Però, questa è una questione di grande rilievo: in realtà, le questioni sono due.

Stamane, l'onorevole Battaglia ha chiesto che l'articolo 13, relativo al trattamento economico di questo personale,

fosse accantonato fino alla discussione ed al voto sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 17 presentato dal Governo, perché tutta una parte di questo emendamento presenta un chiaro riferimento all'articolo 13.

Allora, bisogna che affrontiamo entrambe le questioni, proprio per quella ragione di economia dei nostri lavori di cui ho detto e per cercare di spiegarsi; perché occorre spiegarsi in poco tempo, ma comunque spiegarsi.

Desidero fare una premessa che ritengo serva a capire le poche osservazioni che intendiamo svolgere. Bisogna che ci intendiamo sul fatto che non è inserendo nella legge alcune disposizioni, prevedendo alcuni diritti che si attuano i diritti stessi. Tutto il dibattito di questa mattina circa l'opportunità di inserire nella legge, quindi di sottoporre a tutela normativa, questioni afferenti all'orario, ai permessi, alle ferie e via dicendo a me pareva ulteriore, non perché non riconoscessi questi problemi (che destano, anzi, in me sofferenza, perché vedo troppa dimenticanza per questi essenziali diritti della persona umana, della persona che lavora), ma per il fatto che noi sappiamo che, anche in questo periodo, vi sono agenti che fanno sì e no un giorno di riposo al mese (e qualcuno non riesce a fare neanche un giorno). Quindi, non è che non sappiamo dell'esistenza di queste gravi questioni e che ignoriamo l'esistenza di carenze nell'organico.

Per quella ragione di economia dei lavori che abbiamo presente, non sono intervenuto questa mattina, ma avrei voluto fare un'osservazione, cioè che bisogna stare attenti perché parliamo di un corpo speciale. Quando dovessimo stabilire il criterio che si può usufruire delle ferie anche se non c'è il personale sufficiente, cari colleghi, sapete che cosa succederebbe? Succederebbe che, invece di adibire al servizio due guardie, se ne adibisce una e si espone al rischio chi svolge la funzione. Chi ha esperienza delle carceri ed ha osservato con un minimo di attenzione come si svolge il lavoro al loro interno sa che, non essendo possibile sguar-

nire la custodia e lasciare senza difesa, ciò che va posto in discussione è il livello di sicurezza di coloro che si occupano della custodia.

Vi faccio un esempio, uno solo: nella mia città, una ventina di giorni fa, un ragazzo, una guardia ventenne, che accompagnava un detenuto in cella, ha subito 17 ferite e stava per essere sgozzato; il detenuto è stato colto da *raptus* e l'agente, sanguinante, al limite delle forze, è riuscito a rinchiuderlo. Se gli agenti fossero stati due, non sarebbe accaduto, ma l'agente era uno solo, per carenze di organico. Oggi gli organici sono sottostimati e comunque mai al completo.

Bisogna intendersi: noi vogliamo che la riforma proceda, che la riforma passi, che i diritti siano riconosciuti, ma che siano riconosciuti non nell'astrattezza della norma, ma nella praticità, nella fattibilità di tutti i giorni. La vera questione è proprio questa: rendere la norma capace di vivere.

Con questa premessa, noi affrontiamo le due questioni che abbiamo sott'occhio. La prima è quella che ha suscitato la preoccupazione dell'onorevole Battaglia, che la ha esposta anche a nome dei gruppi della maggioranza, che non riguarda il diritto di sciopero, caro amico onorevole Russo, perché anche il testo dell'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 17 esclude il diritto di sciopero. Il riconoscimento del diritto di sciopero dei componenti del Corpo degli agenti di custodia non è previsto né dall'una né dall'altra soluzione e questo mi pare giusto per le ragioni fondamentali che riguardano l'essenzialità della funzione cui ci si riferisce.

Se vi fosse uno sciopero degli agenti di custodia — lo dico a noi che siamo così puritani da escludere dall'amnistia il detenuto che allarghi le sbarre per uscire — credo che i detenuti fuggirebbero tutti. Non è che non si voglia riconoscere una modalità di lotta più ampia e più pugnace quale sicuramente assicurerebbe il diritto di sciopero; non si può per l'essenzialità della funzione svolta.

La questione, inoltre, è di coerenza e si vorrebbe capire se, con la richiesta di questo riconoscimento, siamo in presenza di un'anticipazione che riguarderà anche la Polizia di Stato. Noi in pratica smilitarizziamo questo Corpo e su questo siamo totalmente e senza esitazione d'accordo. La militarizzazione non ha giovato e non giova; magari fosse venuta prima, quando cioè abbiamo smilitarizzato la polizia di Stato e magari avessimo smilitarizzato questa ultima molti anni fa.

Ricordo che alcuni paesi europei, dove sicuramente l'efficienza ed il funzionamento degli organi di polizia non sono inferiori a quelli che si registrano nel nostro paese, hanno operato questa scelta molto tempo prima di noi. Magari avessimo riconosciuto con largo anticipo forme di sindacalizzazione, che significa forme di espressione delle esigenze del servizio da parte di chi lo svolge. Il sindacato non è, almeno nella nostra concezione, un organismo che tutela solo alcuni diritti economici; il sindacato deve rappresentare una partecipazione allo svolgimento del servizio e quindi deve essere di aiuto, di suggerimento, di codicisione nell'assolvimento di determinati compiti di istituto.

Noi vorremmo capire — il Governo ce lo dirà — se siamo in presenza di un passo che oggi colloca il Corpo degli agenti di custodia avanti alla Polizia di Stato. Se questo è vero, allora non vi è alcuna ragione perché la Polizia di Stato resti così com'è. Siccome diamo un giudizio positivo sul modo in cui si è svolta l'organizzazione della Polizia di Stato, vorremmo che il Corpo degli agenti di custodia, che svolge funzioni particolari, fosse assimilato in ogni dove alla Polizia di Stato.

Non a caso l'articolo 1 del progetto di legge, come è stato giustamente osservato dall'onorevole Battaglia, ricompone in un unico contesto il Corpo degli agenti di custodia con quello degli agenti della polizia di Stato. Non possiamo quindi non sottolineare l'esistenza di una incongruenza, di una illogicità non per negare la libertà sindacale, che va riaffermata e

chiediamo che il Governo la riaffermi, ma per dare un moto proprio assimilato ed assimilabile alla Polizia di Stato. Riteniamo che la preoccupazione da noi manifestata sia giusta.

L'altro punto che intendo sollevare riguarda l'aspetto economico della questione. Stranamente nell'emendamento presentato dal Governo per sostituire l'articolo 17 si compie un qualcosa di riduttivo dopo un'affermazione di apparente liberalizzazione. Infatti con tale emendamento si stabilisce che solo alcune materie debbano essere trattate e mi riferisco all'orario, alle ferie, ai permessi, ai congedi ed alle aspettative. In pratica il sindacato viene ridotto *ex lege* a trattare determinate materie, mentre a nostro giudizio il sindacato deve avere in sé il potere di trattare tutte le questioni che ritiene più opportune.

Questa mattina dicevo che è inutile affermare l'obbligo della residenza, se poi non vi è un minimo di politica, di progetto e di contatto con gli enti locali, in ordine alla costruzione di nuove abitazioni da destinare agli agenti di custodia. Questi ultimi sono trasferiti in città a loro estranee ed incontrano enormi difficoltà riguardanti l'alloggio; molto spesso mettono su famiglia senza ricevere alcun aiuto da parte dello Stato, anzi sottoponendosi ad enormi sacrifici. Perché questa materia non può essere oggetto di discussione? Perché non può essere oggetto di discussione la questione attinente alla problematica dei trasporti? Quasi sempre gli stabilimenti penitenziari sono ubicati lontano dai centri urbani, dalle vie di comunicazione.

Questa è un'altra delle questioni che verrebbe esclusa. La dignità del nuovo Corpo di polizia penitenziaria, colleghi, viene data non solo e non tanto da diritti di questo livello, ma dal fatto che il Corpo partecipa al recupero e alla rieducazione del detenuto. Questa è la qualifica più alta, l'espressione più alta, la funzione più alta, che certamente a monte vuole capacità, a monte vuole cultura! Non sono più dei *vigilantes* che devono solo stare attenti, con le buone o con le cattive,

che la gente non scappi; diventano partecipi di un'operazione che noi vorremmo divenisse realtà e non rimanesse solo affermata nei testi (che per la verità in qualche testo antico già era stata, non per loro ma per altri, scritta).

Perché quindi non si debbono trattare le forme, i modi, le quantità e i rilievi della loro partecipazione a questa che è la funzione qualificante del Corpo? Mi pare che in questa materia debbano essere lasciate alla trattativa tra le organizzazioni sindacali e il Ministero quali saranno le forme espressive possibili nel tempo. Mi pare che dovremmo fare qui ciò che si fa in tutte le materie sindacali, lasciare cioè alla capacità di chi rappresenta, alle possibilità reali e alla sensibilità di chi ascolta, ma soprattutto alle condizioni che si maturano, lo sviluppo della loro partecipazione e dei loro livelli sindacali.

Confesso poi di non aver compreso il terz'ultimo comma dell'emendamento del Governo, quando si prescrive che tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui all'articolo 13. Allora che razza di trattativa è? Si fa una trattativa sindacale a chiacchiere? Stiamo facendo una cosa che è assolutamente contraddittoria, perché abbiamo stabilito nell'articolo 13 il trattamento economico e poi affermiamo che quanto è oggetto di trattativa sindacale non può minimamente incidere sul trattamento economico. Il che mi pare francamente una contraddizione. Sappiamo bene che, trattandosi di dipendenti pubblici, occorrono le coperture, ci vogliono i bilanci; ma questo lo si deciderà di volta in volta nella discussione allorquando si andranno a siglare gli accordi, come avviene per tutte le altre categorie. Qui, oltre a togliere le qualifiche di più alta dignità, poniamo una strozzatura con la previsione che non si possa discutere una questione che rechi una modifica o un'incidenza sul trattamento economico.

Questa mattina abbiamo discusso molto del lavoro straordinario, ed io sono d'accordo nella sostanza con i colleghi,

quando dicevano che una delle cose peggiori è il gran carico di lavoro straordinario che hanno gli agenti di custodia sul luogo di lavoro. Io dico che fino a che non andremo ad assunzioni tali da consentire un normale ed ordinato lavoro, restrizioni nelle ferie e aggravii nel lavoro straordinario, pur se contenuti, potranno ancora esservi; ma occorre dire che il lavoro straordinario non è riconosciuto e che non vi è nessuna ragione perché il lavoro straordinario di un membro del Corpo degli agenti di custodia costi allo Stato un terzo di quello che si paga, ad esempio, per la Polizia di Stato. Non credo che occorra una legge per procedere ad un adeguamento, secondo me basterebbe un provvedimento amministrativo in questo senso. Noi sappiamo che i dipendenti della Polizia di Stato ed in qualche misura i carabinieri percepiscono retribuzioni per il lavoro eccedente l'orario normale di impiego.

Sappiamo, ad esempio, che la «leggina» approvata ieri, relativa alle 2 mila assunzioni, rappresenta un intervento di puro e semplice tamponamento; così la previsione più ampia dell'assunzione di 36-40 mila unità avrà bisogno di tempi lunghi per una realizzazione, considerate le esigenze di addestramento e di istruzione di questo personale. In questo periodo di tempo, inoltre, mentre attendiamo i nuovi agenti, vi sono stabilimenti carcerari che attendono di essere aperti, che sono pronti, ma che non sappiamo come potranno funzionare per la carenza degli organici. È chiaro, dunque, che, piaccia o non piaccia, dovranno essere richieste prestazioni aggiuntive, rispetto alla normalità del rapporto, non diversamente dal passato, ma, ci auguriamo, diversamente rispetto al futuro. Ed allora perché questo sacrificio, anzi questo doppio sacrificio — se mi consentite l'espressione —, non deve trovare una retribuzione adeguata a quelle che sono le regole vigenti? Semmai bisognerebbe fare qualcosa di aggiuntivo!

Ed il discorso vale per il lavoro notturno, per quello festivo e per quello straordinario in genere. Ma riguarda

anche altri aspetti: non si è capito perché (non abbiamo ancora discusso questo tema, ma non voglio intervenire successivamente, per mantenere fede all'economia dei nostri interventi, secondo quanto ci ricordava prima l'onorevole Russo) il diritto di mensa sia riconosciuto quasi sempre nell'amministrazione pubblica, salvo che in questo caso; non si capisce perché un agente di custodia debba pagare, per mangiare, il triplo di quanto paga un carabiniere o un appartenente alla Polizia di Stato. Non c'è una ragione spiegabile e comprensibile!

Dunque oggi, in questo momento, gli agenti di custodia, nonostante siano quelli più gravati di lavoro straordinario, notturno e festivo, hanno un trattamento economico di gran lunga peggiore di quello di cui godono gli altri corpi dello Stato.

Sono queste le cose che dobbiamo valutare, senza dimenticare, però, che gli agenti di custodia hanno bisogni accessori, che ho ricordato brevissimamente prima, come la casa ed il trasporto, perché spesso la sede di lavoro è, per ragioni di sicurezza, ubicata in luoghi particolari, che provocano disagi a chi deve recarsi a lavorare, perché non può tornare facilmente a casa e non può avere rapporti di vita quotidiana normali. Ebbene, queste cose in più vanno valutate a livello ministeriale! E dovranno essere valutate a mano a mano che si svolgerà il servizio e che si procederà alla costruzione di nuovi stabilimenti, in un settore tanto importante per lo Stato.

A me sembra, quindi, che da un lato il problema economico debba essere visto con un impegno più ampio del Governo, per affrontare anche questioni non strettamente riferibili alla retribuzione, e, dall'altro, che i diritti sindacali debbano essere largamente riconosciuti; ma con la possibilità di far valere le ragioni vere, senza limitazioni di partenza. Mi sembra, infine, che la ragione, sottolineata dall'onorevole Battaglia, di una coerenza nella rappresentanza dei corpi di polizia di Stato in generale, debba essere legata ad un unico disegno e ci auguriamo che

tutto ciò possa trovare corrispondenza reale e non fittizia, perché spesso si affermano buoni principi, ma si realizzano pratiche di basso profilo (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarei francamente tentato di non intervenire per non dire cose già dette in buona parte da altri colleghi, se non fossi consapevole dell'estrema rilevanza della questione della sindacalizzazione delle forze di polizia e se non fossi convinto che è importante rendere nota l'opinione del mio gruppo sul modo in cui gli agenti di custodia devono trovare lo spazio per l'esercizio della loro libertà sindacale, anche in relazione all'adempimento dei loro compiti.

Voglio dire che a me pare, in questa sede, sostanzialmente inconferente sapere se l'emendamento sostitutivo dell'articolo 17, presentato dal Governo, sia stato la conseguenza di una trattativa intervenuta in luoghi diversi dal Parlamento fra l'autorità amministrativa e le forze sindacali, quelle rappresentate dalla «triplice». Non credo che sia di particolare importanza fare riferimento a questo aspetto del problema, mentre invece ritengo che sia assai importante il fatto che ogni forza politica, ogni partito, ogni gruppo parlamentare esprima l'opinione che ha in ordine all'immagine del sindacato che deve organizzare e tutelare i diritti degli agenti di custodia.

Non possiamo dimenticare che la funzione degli agenti di custodia è estremamente delicata; starei per dire che è ancora più delicata della funzione, pure delicatissima, che svolgono gli agenti di pubblica sicurezza. Pur essendo importantissime e delicatissime entrambe le funzioni, quella degli agenti di custodia si rivolge ad una sfera caratterizzata da una serie di difficoltà, che non ho bisogno di enunciare o di passare in rassegna, e che sono le tremende difficoltà di chi ha il compito di custodire il detenuto.

Una tale delicatezza di funzioni non può non comportare l'esigenza di far riferimento ad un sistema di principi generali che governano il modo di esprimersi dal punto di vista sindacale degli apparati dello Stato che hanno funzioni simili. E gli apparati dello Stato che hanno funzioni simili sono, come ho detto prima, quello della Polizia di Stato e quello degli agenti di custodia.

L'articolo 81 della legge del 1° aprile 1981 fa riferimento ad un particolare obbligo di carattere generale, che compete del resto — a loro tutela — alle forze di polizia, le quali devono (dice la legge), «in ogni circostanza, mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni». Se questo principio generale vale per gli appartenenti alle forze di polizia, a maggior ragione vale e si impone per gli agenti di custodia.

Ma all'articolo 81 della legge del 1981 che organizza la pubblica sicurezza fa seguito l'articolo 82, che prevede il diritto di sindacalizzarsi, e l'articolo 83, il quale stabilisce esattamente: «I sindacati del personale della Polizia di Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato in attività di servizio e comunque assoggettabili ad obblighi di servizio e ne tutelano gli interessi».

Ora, se l'articolo 83 della legge sulla pubblica sicurezza, anche in base ad una interpretazione sistematica, segue gli articoli 82 e 81 (quest'ultimo stabilisce l'obbligo dell'assoluta imparzialità non soltanto soggettiva, ma anche oggettiva), è chiaro che la sindacalizzazione indifferenziata, invece di segnare un limite di maggiore libertà sindacale, in pratica ostacola e limita la normalità, la naturalezza del modo con cui viene svolta la delicatissima funzione degli agenti di custodia. Per cui il nostro gruppo è sicuramente orientato verso l'ipotesi che vale per gli agenti di pubblica sicurezza, cioè per l'ipotesi in forza della quale gli agenti di custodia debbono organizzarsi in sindacati che siano gestiti e rappresentati da appartenenti al Corpo.

Tutto questo comporta sicuramente una maggiore autorevolezza ed una maggiore libertà degli atteggiamenti degli agenti di custodia. Allorquando, infatti, sono i rappresentanti di questa categoria che difendono le caratteristiche peculiari della loro attività, che conoscono nella intimità delle più articolate ipotesi le caratteristiche e la natura del servizio, sono proprio loro che possono, in modo più omogeneo ed efficace, rappresentare le esigenze della categoria nel suo complesso e difenderle con la necessaria autorevolezza e, se occorre, energia. Il fatto che i sindacati siano composti esclusivamente da appartenenti al Corpo offre la garanzia che sono esclusivamente le esigenze del Corpo quelle che vengono agitate mediante la competizione sindacale.

Voglio anche osservare che se vi è stata (non lo so, ne ho sentito parlare) una specie di contrattazione preventiva, che ha visto impegnato il Ministero ed i rappresentanti della «triplice», tale negoziazione è, per forza di cose, parziale, perché i rappresentanti della «triplice» non sono, o si può supporre non lo siano, i rappresentanti dell'intera categoria degli agenti. Così come possiamo sicuramente dire, sulla base della nostra esperienza, che la «triplice» non sarebbe stata in grado di rappresentare tutti gli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Dunque, una contrattazione preventiva di questo genere è per forza una contrattazione di larga massa che non può ritenersi impegnativa, al di là di un valore di carattere ricognitivo, perché sostanzialmente, anche se fosse avvenuta, non si potrebbe dare per scontato che abbia dato vita ad un accordo capace di essere l'espressione della volontà di tutti gli agenti di custodia.

Passando ad argomento più puntualmente afferente a questa discussione, devo dire che, una volta affermata tale preferenza per il sindacato di categoria, è opportuno che ci si rimetta al testo originario dell'articolo 17. Lo ha già detto l'onorevole Testa. L'emendamento che viene proposto è un emendamento che in parte ha le sembianze ed il contenuto di

una norma di legge, in parte ancora maggiore le sembianze ed il contenuto di una specie di regolamento, il quale, tra l'altro, compie il peccato di dare l'impressione di voler determinare l'ancora non noto e, quindi, indeterminabile...

Vorrei, ad esempio, sapere perché si debba prevedere in una norma di legge che la durata delle assemblee non possa varcare il limite fatale delle due ore. Perché due ore, perché non un'ora e mezza, perché non tre, perché non cinque, se vale la pena e se il servizio è comunque assicurato? Così come non credo sia utile a tutelare gli interessi del Corpo degli agenti di custodia il limitarsi soltanto alla casistica prevista dal sesto o settimo comma che sia, poco importa, che stabilisce: «Per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge e nelle altre leggi speciali applicabili al Corpo di polizia, sono consentiti accordi stipulati dal ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Corpo e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative...». E questa espressione: «maggiormente rappresentative», vuol dire tutto.

In questo modo, infatti, si accetta il principio per cui anche coloro che non fanno parte delle organizzazioni «maggiormente rappresentative» divengono soggetti passivi degli accordi raggiunti con tali organizzazioni. Si aggiunge poi che gli accordi in questione debbono concernere l'orario di lavoro, le ferie, i permessi, i congedi, le aspettative, i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento del personale ed i criteri generali per la soluzione dei problemi delle mense, spacci, locali di soggiorno e pernottamento del personale. Si tratta di un ambito di questioni estremamente generalizzato, che può essere molto meglio servito da norme regolamentari, emanate sulla base dell'esperienza.

Voglio poi richiamare l'attenzione della Camera sull'esigenza di pervenire assai rapidamente ad un miglioramento delle condizioni di trattamento degli agenti di

custodia, per quanto attiene alla retribuzione del lavoro straordinario, oggi ferma al livello di 1.800 lire l'ora, ben quattro volte inferiore al livello fissato per il personale della Polizia di Stato, nonché al godimento delle ferie, di cui normalmente gli agenti di custodia, dando dimostrazione di un senso di responsabilità che non sarà mai abbastanza lodato, non usufruiscono da troppo tempo (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 17 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti prego l'onorevole relatore di esprimere il suo parere su tali emendamenti.

**DOMENICO ROMANO, Relatore.** La Commissione invita la Camera ad accogliere il proprio subemendamento 0.17.5.1, riferito all'emendamento del Governo 17.5. Su quest'ultimo, fino a quando almeno il Governo non si sarà espresso formalmente, modificando la sua posizione, la Commissione non può che manifestare parere favorevole. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Granati Caruso 17.6, Mannuzzu 17.3 e 17.4, Granati Caruso 17.7, Russo Franco 17.1 e 17.2.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro?

**VIRGINIO ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia.** Signor Presidente, l'opinione espressa dall'onorevole Battaglia, anche a nome degli altri capigruppo della maggioranza, si fonda, se ho ben capito, sulla considerazione secondo la quale il problema della rappresentanza sindacale degli agenti di custodia, una volta divenuti dipendenti civili (come con questa legge diventeranno), pur rimanendo parte di un Corpo speciale, in relazione al servizio prestato, va risolto in modo coordinato al tipo di sindacalizzazione proprio degli appartenenti alla Polizia di Stato, anch'essa corpo speciale di dipendenti dello Stato. Un diverso trattamento, e cioè una differenziata tipologia di tutela dei diritti sindacali tra le varie forze di polizia, secondo le considerazioni

dell'onorevole Battaglia, non sarebbe giustificata, né sul piano formale né su quello sostanziale. Se, dunque, le considerazioni dell'onorevole Battaglia significano che da parte della maggioranza si vuol approfondire in maniera unitaria la più vasta tematica delle forme di rappresentanza sindacale degli appartenenti a tutte le forze di polizia, il Governo ritiene di poter aderire alla richiesta di ritiro del suo emendamento 17.5.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro, quale è il parere del Governo sugli altri emendamenti?

**VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia.*** Signor Presidente, sulla base di quanto ho dichiarato, per gli altri emendamenti il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

**FRANCESCO MACIS.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Su che cosa, onorevole Macis?

**FRANCESCO MACIS.** Vorrei chiederle che il relatore esprima il suo parere in quanto, come preannunciato, facciamo nostro l'emendamento testé ritirato dal Governo.

**PRESIDENTE.** D'accordo, onorevole Macis. Avrei invitato io stesso il relatore al momento opportuno.

Onorevole Romano?

**DOMENICO ROMANO, *Relatore.*** Signor Presidente, colleghi, vorrei svolgere due considerazioni in proposito. La prima è relativa al metodo.

La Commissione giustizia, quando ha licenziato l'articolato del provvedimento, con la mia relazione, ha illustrato gli obiettivi che con la riforma si intendeva perseguire.

Uno dei più qualificanti di tali obiettivi era, appunto, l'equiparazione degli agenti di custodia, oggi Polizia penitenziaria, alla Polizia di Stato. Dopo che il testo è stato licenziato da parte della Commis-

sione, è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Era legittimato, il Governo, a farlo? Certamente sì. Come soggetto giuridico ed istituzionale autonomo poteva farlo, ma come Commissione — penso di interpretare così lo spirito che anima tutti i suoi membri — dobbiamo lamentare che fino a ieri mattina, quando il Comitato dei nove si è riunito, nessuna manifestazione di volontà da parte del Governo sia stata partecipata al Comitato dei nove stesso.

La Commissione è stata mantenuta completamente estranea, da parte del Governo, a tutte le trattative svolte con i sindacati. Quando gli emendamenti sono stati presentati in Commissione, essi sono stati valutati positivamente. Oggi, però, e vengo così al merito, il Governo e le forze di maggioranza rivedono il proprio pensiero e, alla luce delle argomentazioni ricordate dal collega Battaglia e dai rappresentanti dei gruppi di maggioranza, si invita la Camera a rivedere la propria posizione in relazione all'emendamento presentato dal Governo.

A questo punto non posso esprimere il pensiero di tutta la Commissione, ma solo quello della sua maggioranza, la quale accede alla richiesta del collega Battaglia e si riporta, quindi, al testo originario della Commissione, prendendo atto e dando atto al Governo che il problema della sindacalizzazione libera della Polizia di Stato e degli agenti di custodia, ora polizia penitenziaria, è di fronte al Governo stesso, al Parlamento e direi anche alle stesse forze sociali.

L'obiettivo massimo che ci proponiamo di raggiungere, infatti, è la creazione delle migliori condizioni perché nell'ambito del sistema carcerario gli agenti di custodia possano vivere ed operare meglio e gli ospiti delle carceri possano essere oggetto non solo di vigilanza, ma anche di una azione di recupero che consenta loro, dopo questa esperienza amara, l'inserimento a pieno titolo nel vivere sociale.

Questo è l'obiettivo sostanziale che nell'ambito di questa legge viene perseguito e noi ci auguriamo che il Parla-

mento, il Governo e le forze sociali possano contribuire a far sì che domani, con la revisione organica e generale della sindacalizzazione libera, si dia un contributo in questa direzione; sicché l'auspicio della Commissione è quello che in questa direzione si possano creare azioni di politica legislativa coerente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento 0.17.5.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora passare all'emendamento 17.5 del Governo, ritirato dallo stesso Governo e fatto proprio dall'onorevole Macis.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mannuzzu. Ne ha facoltà.

SALVATORE MANNUZZU. Signor Presidente, voteremo a favore su questo emendamento, così come voteremo a favore sul mio emendamento 17.4, che abbiamo presentato al fine di consentire la piena libertà di organizzazione sindacale agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

I lunghi ritardi nella riforma del Corpo degli agenti di custodia sono legati al nodo della libertà sindacale, della restituzione di una cittadinanza piena agli agenti di custodia e la smilitarizzazione, sulla quale tanto abbiamo conteso, è il presupposto di tutto questo discorso.

In concreto sono due le ragioni in base alle quali è giusto concedere libertà sindacale piena agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. La prima ragione scaturisce dalla necessità di attribuire ad essi una capacità reale di autodifesa, escluso, si intende, lo strumento dello sciopero (punto sul quale siamo tutti d'accordo). I diritti che ora consentiamo agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con la presente legge sono già scritti nella Costituzione; ma sono destinati a restare scritti in quelle nobili carte e a restare di carta, se i lavoratori non

hanno la capacità concreta di difenderli e di difendere se stessi.

La seconda ragione deriva dall'opportunità di giungere ad una ricomposizione sociale vera, alla fine della logica di istituzione separata che pesa sul carcere, alla fine di una funzione solo custodiale, propria degli agenti di custodia, all'arricchimento di nuovi compiti effettivi per gli stessi agenti di custodia affinché essi divengano anche operatori penitenziari (noi non vogliamo che sia troppo dirlo).

Su tutto ciò ci si è scontrati e per questo è stato difficile l'iter del presente progetto di legge che ha determinato lunghi ritardi almeno per due legislature; ma alla fine si è addivenuti in Commissione ad una soluzione analoga a quella che si era trovata per la polizia di Stato, cioè, un sindacato interno al Corpo di polizia penitenziaria, un sindacato autonomo. Era questa una mediazione non elevata, per due motivi: da un lato perché la smilitarizzazione della polizia ha dato luogo ad una lunga sperimentazione positiva, ed è il caso di salire un gradino verso un più alto livello di democrazia sindacale; e poi perché vi è un dato di fatto che non si può trascurare: tra gli agenti di custodia ancora non c'è stato un movimento democratico come quello che si è avuto nella polizia.

Il rischio maggiore, allora, è quello di uno sbocco dell'organizzazione sindacale interna in soluzioni solo corporative, solo separate. Per questa ragione si è addivenuti ad un'ulteriore elaborazione politica; e la nostra parte, per prima, ha presentato un emendamento che concede la piena libertà sindacale al Corpo di polizia penitenziaria; un altro emendamento lo ha presentato il Governo, a seguito di una trattativa — che ha avuto elementi di singolarità — con le organizzazioni sindacali.

Dico subito che questo repentino pentimento del Governo mi ha lasciato personalmente incredulo, perché a questa sua conversione non è seguita, coerentemente, la concessione agli agenti di custodia del diritto di tenere assemblee, così come si era fatto per la polizia. Ma il nodo, evidentemente, non è sciolto; ed

ora, repentinamente, si vuole tornare indietro. Ci si pente del pentimento. La Commissione, nell'arco di cinque minuti, prima ha detto di sì a questo emendamento, e poi di no; e devo dire che io ho apprezzato l'imbarazzo palesissimo del relatore.

Si vuole tornare indietro perché ci sono difficoltà nella maggioranza, magari perché cambia il ministro; ed io sono curioso di sapere che cosa ne diranno i sindacati.

Il fatto è che non si può tornare indietro, perché vi è stato un affidamento troppo grande, proprio degli agenti di custodia; vi sono state delle acquisizioni di coscienza, a seguito di questa iniziativa del Governo, entro il Corpo degli agenti di custodia, che non si possono deludere.

Se esistono preoccupazioni sistematiche, ritengo che si debba adeguare il sistema alle acquisizioni che vi sono state nella coscienza e nell'evoluzione della democrazia sindacale nel nostro paese.

Colgo l'occasione, concludendo, signor ministro, per chiederle ancora una volta se davvero si vuole consentire una qualche libertà sindacale al Corpo degli agenti di custodia, se si vuole consentire loro di riunirsi in assemblee, come già si è fatto per la polizia; e gradirei davvero un cenno di risposta da parte sua a questo interrogativo.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Preti. Ne ha facoltà.

**LUIGI PRETI.** Noi socialdemocratici siamo favorevoli a quello che era il testo originario dell'articolo 17. Mi dispiace, onorevole Mannuzzu, ma devo esprimere un'opinione diversa dalla sua; lei mi scuserà.

Siamo contrari al testo su cui oggi insiste il gruppo comunista: riteniamo infatti che agli agenti di custodia, in linea di massima, non debbano essere date disposizioni diverse da quelle date alla polizia. Se trattassimo gli agenti di custodia in maniera diversa, domani il problema si porrebbe anche per gli agenti di custodia.

Mi auguro, pertanto, che oltre al gruppo socialdemocratico, che ha già esposto in altra sede il proprio pensiero, anche gli altri gruppi della maggioranza si oppongano alla tesi proposta da quello comunista.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zolla. Ne ha facoltà.

**MICHELE ZOLLA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Parlamento — come del resto è stato ricordato — si è già trovato in presenza di un problema analogo nel momento in cui venne decisa la smilitarizzazione di un altro Corpo armato dello Stato, cioè il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. In quel contesto venne adottata una soluzione che è quella contenuta negli articoli 82 e 83 della legge n. 121 del 1981. In particolare, il primo prevede che gli appartenenti alla polizia non possano iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale della polizia ed il secondo che non possono aderire o affiliarsi o avere relazioni con altre associazioni.

Se teniamo conto di tale decisione e della disposizione dell'articolo 16 della legge n. 121 (che testualmente afferma: «Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative vigenti dei rispettivi ordinamenti, sono altresì forze di polizia anche gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia»), sembra essere disomogenea e discriminatoria la scelta di consentire ad alcune forze di polizia un tipo di sindacalizzazione e di negarla ad altri.

Non si tratta, inoltre, come qui è stato affermato anche dall'onorevole Mannuzzu, della lesione di un principio costituzionale o di un diritto di libertà. Di tale argomento abbiamo discusso in Parlamento ampiamente durante l'iter della legge n. 121: non mi pare il caso di ripercorrere per intero il discorso allora fatto che dimostrò quanto fosse inconsistente questa tesi. Si ritenne che a specificità di funzioni, quale quelle proprie del Corpo di polizia, oggi della amministrazione della polizia di Stato, dovesse corrispon-

dere specificità di associazione come garanzia di autonomia per essa e per i cittadini.

Dobbiamo anche riconoscere, se vogliamo essere onesti, che la scelta fatta ha dato buoni frutti. All'interno della polizia di Stato viene rispettato il pluralismo sindacale ed i sindacati sorti in applicazione della legge n. 121 operano con la più ampia libertà e grande forza contrattuale. Questo dimostra quanto sia inconsistente anche il secondo argomento portato a favore della tesi della libera sindacalizzazione, come se fosse soltanto questo il presupposto per garantire forza contrattuale.

Non vediamo, quindi, perché debba essere istituito un sistema diverso di sindacalizzazione per il Corpo degli agenti di custodia. Ringraziamo il Governo che, di fronte alle opinioni ed alle perplessità espresse a nome della maggioranza dall'onorevole Battaglia, ha ritirato l'emendamento. Poiché il gruppo comunista ha ritenuto di farlo proprio, esprimiamo, per le ragioni esposte, la nostra contrarietà ad esso (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO CORLEONE.** La situazione è abbastanza paradossale. D'altronde mi pare, che il Parlamento sia un po' il luogo del paradosso: mi chiedevo, infatti, a chi si rivolgesse il collega Zolla se non al suo capogruppo che, come ministro, aveva siglato fuori dal Parlamento gli accordi che oggi, nella sua qualità di capogruppo, ha invitato il Governo a modificare.

Noi non possiamo che prendere atto di questa situazione paradossale, che dà il segnale del modo in cui si conduce la politica nel nostro paese ed è comunque chiaro, a questo punto, che la nostra posizione di radicali non può essere che di riaffermazione della piena libertà di affiliazione sindacale, dando nel caso specifico piena fiducia agli agenti di custodia. Noi infatti non pensiamo che — come invece è stato sostenuto dal collega Man-

nuzzu — si giungerebbe ad una situazione di carattere corporativo, a causa della pretesa impreparazione degli agenti di custodia, nel caso che si concedesse soltanto un sindacato interno.

Al contrario, è indispensabile convincersi che la sindacalizzazione rappresenta comunque, in ogni possibile forma, un processo di maturazione, di avanzamento, di qualificazione, di acquisizione di esperienza democratica. Insomma, nessun motivo di sfiducia, a parità di situazioni, per una soluzione piuttosto che per un'altra.

In definitiva, si tratta di un problema di principio e non di un problema di potere e, se così veramente è, noi confermiamo che la soluzione che il Parlamento deve scegliere non può che essere di riaffermazione della libertà di affiliazione sindacale, senza però preconstituire alcuna posizione di forza per le confederazioni sindacali cosiddette «maggiormente rappresentative»: rappresentative dove? Tra gli edili, tra i postelegrafonici, tra i ferrovieri? E rappresentative come?

Noi ci rifiutiamo, insomma, di costituire *a priori* una posizione di prevalenza, sia a livello contrattuale che a livello di potere, per sindacati che nella realtà non sono affatto rappresentativi del Corpo degli agenti di custodia ed ecco perché chiediamo fin d'ora che l'emendamento 17.5 ritirato dal Governo e fatto proprio dal gruppo comunista venga votato per parti separate, nel senso di votare a parte il decimo comma, là dove si fa riferimento alle «confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole de Luca. Ne ha facoltà.

**STEFANO DE LUCA.** Preannuncio, signor Presidente, il voto contrario del gruppo liberale sull'emendamento fatto proprio dal gruppo comunista e questo non perché vi sia una nostra avversione di principio contro lo spirito che aveva indotto il Governo a formularlo. Anzi, noi rite-

niamo che il processo di sindacalizzazione del Corpo degli agenti di custodia debba sicuramente avere, dopo questo primo avvio, un ulteriore sviluppo. Riteniamo però che sia opportuno prevedere una situazione più graduale per questo Corpo così benemerito, che tra l'altro ha dimostrato tutta la sua maturità proprio con la compostezza con cui ha richiamato l'attenzione di tutti sulle condizioni in cui vive ed opera, quelle di cui tanto abbiamo parlato in questi giorni e che per la verità avrebbero meritato un intervento più tempestivo da parte del Parlamento.

Pensiamo che questo Corpo sia in grado di gestire da solo le proprie questioni interne e di organizzarsi nel modo migliore e che sia quindi opportuno adottare in questa fase lo stesso meccanismo prescelto per la polizia di Stato, anche per evitare una disparità di trattamento, che sicuramente determinerebbe immediate ripercussioni. Tra l'altro, la soluzione adottata per la polizia di Stato ha avuto un periodo di sperimentazione che ci consente di dire che ha dato indubbiamente risultati positivi.

Ci sembra quindi che prudenza voglia — anche per la delicatezza dei compiti e delle funzioni attribuite a questi due Corpi — che oggi, mentre variamo una nuova legge per questi agenti, anche la loro disciplina sia identica a quella della polizia di Stato. In prosieguo, potrà esaminarsi la possibilità di ulteriori miglioramenti nell'organizzazione dei due Corpi; ma, nel parallelo, ci sembrerebbe stridente una diversità nel loro trattamento.

Pur condividendo lo spirito con il quale il Governo si era orientato nell'accettare quell'ipotesi, riteniamo più opportuno conservare il testo originario del progetto di legge e quindi voteremo contro sull'emendamento 17.5 ritirato dal Governo e fatto proprio dal gruppo comunista.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO MACIS.** Il ministro Rognoni ha motivato il ritiro dell'emendamento

governativo, facendo proprio il ragionamento del collega Battaglia: dall'approvazione dell'emendamento scaturirebbe un problema di coordinamento con la sindacalizzazione delle altre forze di polizia. È un problema reale, non inventato. Vorrei solo dire ai colleghi che questo problema esisteva fino a mezz'ora fa, come ha ricordato il relatore Romano, quando ha detto che sino a questo pomeriggio la Commissione era informata della volontà del Governo di procedere lungo la via prescelta. Quella poi rispecchiata nell'emendamento non fu una decisione improvvisa, fu il frutto non di una leggerezza o di una alzata di ingegno, ma di una lunga riflessione che venne dopo una lunga trattativa coi sindacati; fu discussa in Commissione e quindi fu una scelta convinta e meditata, quella della stragrande maggioranza delle forze del Parlamento e del Governo, su questo problema!

Mi dispiace che il ministro si sia allontanato, ma vorrei dire che in questi mesi tale scelta è stata valutata anche dal personale, che su tale base ha creduto nella riforma. Il personale non ha parlato in astratto della riforma, della possibilità di sindacalizzazione: ne ha parlato, sulla base dell'emendamento che era del Governo e della stragrande maggioranza delle forze del Parlamento, non sulla base della proposta di un piccolo gruppo, di un gruppo d'opposizione, che doveva ancora subire una valutazione; il personale ne ha parlato sulla base di una scelta meditata e convinta che, sino a pochi minuti fa, appariva consolidata dall'orientamento del Parlamento. Essa crea certamente dei problemi, come tutte le vere scelte, come tutti i veri atti di governo. Ha ragione il collega Zolla a richiamare gli articoli di legge; sono problemi reali, che vanno affrontati sulla base di una scelta che a mio parere è giusta e va confermata.

Non v'è alcuno stravolgimento di principi. Vi è solo il coraggio di mantenere le decisioni che comportano le riforme vere, il cambiamento vero, e che sono decisioni sofferte, tali da schiudere prospettive e questioni nuove da affrontare, ripeto, con grande coraggio. Invito pertanto i col-

leghi della maggioranza che sino ad oggi hanno condiviso questa scelta, a confermarla votando a favore dell'emendamento 17.5 del Governo da questi ritirato e fatto proprio dal gruppo comunista.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

**MICHELE CIFARELLI.** Sarò sintetico, Presidente, come al solito. Ho chiesto la parola per dichiarazione di voto per significare che noi repubblicani voteremo contro questo emendamento 17.5 del Governo fatto proprio dal gruppo comunista.

Le ragioni sono state esplicitate. Due punti soltanto intendo sottolineare: l'orientamento della maggioranza della Commissione è quello di confermare l'articolo 17 nel testo licenziato dalla Commissione stessa, e lo ha chiarito il relatore Romano. Non c'è stata alcuna improvvisazione, ed anzi siamo coerenti, rimanendo fedeli a quello che era il testo che la Commissione aveva messo a punto.

Per quanto riguarda la storia di questo emendamento, pur rendendoci conto delle difficoltà che si sono presentate, vogliamo sottolineare l'argomento principale, che è questo: in ogni sistema, in ogni ordinamento, occorre che ci sia una struttura coerente; non è presumibile che dalla legge (legge del 1981, che fu approvata con larga maggioranza in Parlamento ed alla cui approvazione parteciparono anche i colleghi comunisti), concernente la sindacalizzazione particolare della polizia di Stato, si sia accolto un determinato criterio e che, nello stesso Stato, nello stesso ordinamento, vi sia un corpo analogo, che nello stesso tempo viene ad essere reso un corpo civile, che venga ad essere retto, ad essere governato in materia da norme che si pongano in senso diverso.

Dire coerenza dell'ordinamento significa dire qualcosa che è di essenziale importanza in uno Stato democratico, in uno Stato di diritto, in uno Stato di libertà. Ecco perché votiamo contro questo

emendamento (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

**FRANCO RUSSO.** Presidente, avendo fatto nostro, come i colleghi comunisti, questo emendamento del Governo, voglio semplicemente ricordare ai colleghi che esso, nonostante due pecche che noi di democrazia proletaria riteniamo molto gravi, cioè la limitazione del diritto di sciopero e l'introduzione *ope legis* della possibilità di partecipazione alle trattative dei sindacati maggiormente rappresentativi (quindi, le confederazioni sindacali) — l'onorevole Testa ha giustamente ricordato questi due aspetti —, non presenta aspetti contraddittori rispetto alla scelta del gruppo di democrazia proletaria di contrastare la formulazione del vecchio articolo 17, che verrebbe in esame qualora la Camera bocciasse l'emendamento 17.5.

Il testo dell'articolo, che verrebbe all'esame della Camera in caso di bocciatura dell'emendamento fatto proprio dal gruppo di democrazia proletaria e dal gruppo comunista, prescrive al secondo comma, il divieto per gli agenti di custodia di iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale della polizia penitenziaria. Se non altro, invece, l'emendamento 17.5, fatto proprio da democrazia proletaria e dal gruppo comunista, prevede la possibilità, apre il varco per gli agenti di custodia di iscriversi anche ad altri sindacati esterni al personale della polizia penitenziaria, secondo una concezione, se non altro, non corporativa di questo sindacalismo.

Per questi motivi, invito a votare a favore dell'emendamento 17.5, fatto proprio da democrazia proletaria e dal gruppo comunista.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Ricordo che su questo emendamento è stata

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

chiesta la votazione a scrutinio segreto, nonché la votazione per parti separate, nel senso di votare separatamente l'inciso corrispondente alle parole «e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 17.5 del Governo, fatto proprio dagli onorevoli Macis e Franco Russo, ad eccezione dell'inciso che, in tema di accordi per l'attuazione della legge, così recita: «e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale», non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	411
Maggioranza .....	206
Voti favorevoli .....	173
Voti contrari .....	238

*(La Camera respinge).*

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Cadono pertanto la restante parte dell'emendamento 17.5 e il subemendamento 0.17.5.1 della Commissione poc'anzi approvato.

Pongo in votazione l'emendamento Granati Caruso 17.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento

Mannuzzu 17.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione contestualmente gli emendamenti Mannuzzu 17.4 e Granati Caruso 17.7, di analogo contenuto, non accettati dalla Commissione, né dal Governo.

*(Sono respinti).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 17.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 17.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Onorevoli colleghi, dobbiamo ora esaminare gli articoli 13 e 14 che sono stati prima accantonati in attesa dell'approvazione dell'articolo 17.

Passiamo all'articolo 13 del progetto di legge, e all'annessa tabella B.

L'articolo 13 è del seguente tenore:

*(Trattamento economico).*

«Al personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o da un Sottosegretario o dal Direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena da lui delegati e dai rappresentanti sindacali del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Do altresì lettura dell'allegata Tabella B:

**COMPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL CORPO DI POLIZIA  
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA  
E LE CORRISPONDENTI DELLA POLIZIA DI STATO**

<small>Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena</small>	<small>Polizia di Stato</small>
Ispettore capo	Ispettore capo
Ispettore principale	Ispettore principale
Ispettore	Ispettore
Vice ispettore	Vice ispettore
Sovrintendente capo	Sovrintendente capo
Sovrintendente principale	Sovrintendente principale
Sovrintendente	Sovrintendente
Vice sovrintendente	Vice sovrintendente
Assistente capo	Assistente capo
Assistente	Assistente
Agente scelto	Agente scelto
Agente	Agente

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:**(Trattamento economico).*

Il trattamento economico del personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena, ivi compreso quello di lavoro straordinario, di missione e di trasferimento, è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi triennali stipulati da una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Mini-

stro del tesoro, o dai sottosegretari rispettivamente delegati, e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale del Corpo e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Il trattamento economico del personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

*Conseguentemente, sopprimere la tabella B.*

13. 4.

GOVERNO.

A questo articolo sono riferiti i seguenti subemendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole da: maggiormente rappresentative del personale del Corpo fino alla fine del comma, con le seguenti: del personale del Corpo e delle confederazioni sindacali rappresentative su base nazionale.*

0. 13. 4. 2.

MACERATINI, MACALUSO, TRANTINO, TASSI.

*Al primo comma, sopprimere le parole: e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.*

0. 13. 4. 1.

RUSSO FRANCO.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma sostituire le parole: e dai rappresentanti sindacali del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena con le seguenti: e dai rappresentanti dei sindacati più rappresentativi, su base nazionale, relativamente al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena.*

13. 3.

MANNUZZU, ONORATO, RIZZO.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le vigilatrici penitenziarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la condizione giuridica ed economica di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

13. 1.

NICOTRA, CASINI CARLO.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, espletato il periodo di servizio contrattuale, viene corrisposto un premio di rinnovo del contratto, stabilito nella misura di due mensilità per ogni anno di servizio, non calcolabili sui miglioramenti economici conseguiti con il nuovo contratto e in sostituzione della cessata normativa sul premio di rafferma delle forze di polizia ora sostituito dal contratto.

13. 5.

MACALUSO, TRANTINO, MACERATINI, TASSI.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 13, sull'annessa tabella B e sul complesso degli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Il relatore esprime parere contrario sui subemendamenti Maceratini 0.13.4.2 e Russo Franco 0.13.4.1. Accetto, invece l'emendamento 13.4 del Governo, anche se ritengo che il contenuto di questo emendamento vada coordinato sistematicamente con l'articolo 17 testé approvato.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Mannuzzu 13.3 e Macaluso 13.5. Invito infine il collega Nicotra a ritirare il suo emendamento 13.1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Aderisco all'invito del relatore e ritiro il mio emendamento 13.1.

PRESIDENTE. Sta bene onorevole Nicotra. Il parere del Governo?

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il parere espresso dal relatore. Ritiro l'emendamento 13.4 del Governo in

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

quanto incompatibile con l'articolo 17 nel testo in cui è stato approvato.

**PRESIDENTE.** Cadono quindi i subemendamenti Maceratini 0.13.4.2 e Russo Franco 0.13.4.1. L'emendamento Manuzzu 13.3 è precluso. Ricordo infine che l'emendamento Nicotra 13.1 e l'emendamento 13.4 del Governo sono stati ritirati.

Dobbiamo votare ora l'emendamento Macaluso 13.5. Mantiene la richiesta di votazione a scrutinio segreto, onorevole Macaluso?

**ANTONINO MACALUSO.** La ritiro signor Presidente. Invitiamo comunque i colleghi ad esprimere un voto favorevole in quanto la doppia mensilità prevista sostituisce il famoso premio di rafferma, di cui beneficiavano gli agenti della Polizia di Stato, che ora è stato soppresso dalla contrattazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Macaluso 13.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 13 con l'annessa tabella B, nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 14 e all'allegata tabella C.

L'articolo 14 è del seguente tenore:

*(Ordinamento del personale).*

«Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti delegati, aventi valore di legge ordinaria, per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascuno ruolo:

a) ruolo degli agenti ed assistenti:  
agente;  
agente scelto;  
assistente;  
assistente capo;

b) ruolo dei sovrintendenti:  
vice sovrintendente;  
sovrintendente;  
sovrintendente principale;  
sovrintendente capo;

c) ruolo degli ispettori:  
vice ispettore;  
ispettore;  
ispettore principale;  
ispettore capo;

2) determinazione per ciascun ruolo nelle relative qualifiche delle specifiche attribuzioni secondo i seguenti principi:

a) al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con il margine di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute. Gli agenti e gli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria. All'ultima qualifica degli assistenti è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

b) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le stesse mansioni esecutive conferite agli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti, ma con un maggiore livello di responsabilità. Ai sovrintendenti può essere affidato, nell'ambito di un reparto, il comando di una unità operativa o del reparto stesso quando nell'istituto non vi sia personale del ruolo degli ispettori. I sovrintendenti sono agenti di pubblica sicurezza ed ufficiali di polizia giudiziaria;

c) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto, nonché di comando di unità operative e di reparti. Gli ispettori sono agenti di pubblica sicurezza ed ufficiali di polizia giudiziaria. L'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti penitenziari e nelle scuole è gerarchicamente e funzionalmente dipen-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

dente dal direttore dell'istituto o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi di istituto. L'ispettore destinato a capo del personale del Corpo negli istituti penitenziari partecipa, personalmente o a mezzo di un suo delegato, alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;

3) determinazione delle modalità di assunzione e di accesso ai vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) previsione del concorso pubblico per esami; riserva di un quinto dei posti disponibili in organico nei ruoli di sovrintendente e di ispettore ai vincitori del concorso;

b) previsione del concorso riservato;

c) previsione di corsi di formazione;

d) previsione di accesso ai ruoli per anzianità e merito o per merito comparativo;

4) determinazione dell'inquadramento del personale del Corpo degli agenti di custodia nei ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella B allegata alla presente legge, tenuto conto delle disponibilità dei posti in organico, del grado rivestito e dell'anzianità di grado posseduta e sentita una Commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro, e composta dal Direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, dal Direttore dell'ufficio del personale degli istituti di prevenzione e di pena, da quattro altri dirigenti amministrativi e da sei rappre-

sentanti del Corpo designati dai sindacati del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena più rappresentativi sul piano nazionale;

5) determinazione delle cause di cessazione dal servizio, di richiamo in servizio, di riammissione in servizio, secondo i seguenti criteri:

a) le cause di cessazione dal servizio del personale di cui alla presente legge sono quelle previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche, nonché dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I limiti di età per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella C allegata alla presente legge;

b) per eccezionali esigenze di servizio e per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile di un anno, il Ministro di grazia e giustizia può con l'assenso degli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nel Corpo e che non siano stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età;

c) la riammissione in servizio è disciplinata dall'articolo 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Non può essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermità;

6) determinazione delle norme relative agli scrutini, ai rapporti informativi, agli organi competenti ad esprimere i giudizi, alle promozioni per merito straordinario, in conformità a quanto previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato».

La tabella C è del seguente tenore:

**LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO  
DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA  
PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA**

Ruolo degli agenti e degli assistenti . . . . .	Al compimento degli anni 58
Ruolo dei sovrintendenti . . . . .	Al compimento degli anni 60
Ruolo degli ispettori . . . . .	Al compimento degli anni 60

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al numero 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* nonché agli organi collegiali previsti nell'articolo 16, secondo comma, e nell'articolo 27 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

15. 5.

GRANATI CARUSO, MACIS, VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA.

*Al numero 3, all'alinea, sopprimere le parole:* di assunzione e.

14. 16.

TRANTINO, MACERATINI, MACALUSO, TASSI.

*Al numero 3, lettera a), sostituire le parole:* previsione del concorso pubblico per esami, riserva di un quinto dei posti disponibili *con le seguenti:* previsione del concorso per i posti disponibili.

14. 17.

TASSI, MACERATINI, TRANTINO, MACALUSO.

*Al numero 3, lettera a), dopo le parole:* previsione del concorso pubblico per esami *aggiungere le seguenti:* per l'ammissione ai concorsi per agente e assistente e per sovrintendente è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; per l'ammissione al concorso per ispettore è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

14. 6.

GRANATI CARUSO, MACIS.

*Al numero 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:* riserva di posti come previsto dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

14. 8.

GOVERNO.

*Al numero 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) I concorsi pubblici per ispettori sono espletati soltanto dopo l'esaurimento della graduatoria degli idonei ai posti disponibili per il ruolo degli ispettori, in base alla quale vengono immessi in ruolo gli agenti ed i sottoufficiali del Corpo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. 18.

MACALUSO, TASSI, MACERATINI, TRANTINO.

*Al numero 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) previsione di corsi di formazione, che debbono avere una durata non inferiore ad un anno ai fini dell'assunzione nel Corpo.

14. 4.

MANNUZZU, ONORATO, RIZZO.

*Al numero 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) Previsione di corsi di formazione, che debbono avere una durata non inferiore a nove mesi, ai fini dell'arruolamento nel Corpo.

14. 19.

MACALUSO, TASSI, TRANTINO, MACERATINI.

*Al numero 3, lettera d), dopo la parola:* ruoli *aggiungere la seguente:* superiori.

14. 11.

GRANATI CARUSO.

*Sostituire il numero 4 con il seguente:*

4) determinazione dell'inquadramento del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nelle corrispondenti qualifiche del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e

di pena di cui alla tabella A allegata alla presente legge, tenuto conto della disponibilità dei posti in organico, del grado rivestito e della anzianità di grado posseduta e sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro, e composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, dal capo dell'ufficio del personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena, da quattro dirigenti amministrativi e da sei rappresentanti del Corpo designati dalle organizzazioni sindacali di cui al successivo articolo 17; a copertura del 30 per cento dei posti di vigilatrice penitenziaria disponibili dopo l'inquadramento del personale in servizio, sarà provveduto mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato lodevole servizio per almeno centotanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e di pena in qualità di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e che siano in possesso di diploma di istituto secondario di primo grado e non abbiano superato il quarantesimo anno di età, salvo i maggiori limiti di cui all'articolo 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288. La graduatoria delle aspiranti sarà formata secondo i criteri previsti al secondo comma dell'articolo 2 della legge 26 aprile 1982, n. 215;

14. 9.

GOVERNO.

*Al numero 4, dopo le parole: del Corpo degli agenti di custodia aggiungere le seguenti: anche quando in posizione di richiamo a domanda.*

14. 1.

NICOTRA.

*Dopo il numero 4, aggiungere il seguente:*

4-bis) Previsione della copertura del 30 per cento dei posti di vigilatrice penitenziaria disponibili dopo l'inquadramento

di cui al precedente numero 4, mediante assunzione di vigilatrici penitenziarie che abbiano prestato lodevole servizio per almeno 180 giorni effettivi negli istituti di prevenzione e di pena, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 270, che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e non abbiano superato il quarantesimo anno di età, salvo i maggiori limiti di cui alle leggi vigenti.

14. 7.

GRANATI CARUSO, PEDRAZZI CIPOLLA, MACIS, LANFRANCHI CORDIOLI, FRACCHIA, TRABACCHI.

*Al numero 5, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) le cause di cessazione dal servizio del personale di cui alla presente legge sono quelle previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche, nonché dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Per i trattamenti previdenziali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 e le altre disposizioni che prevedono condizioni di miglior favore. I limiti di età per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella C allegata alla presente legge;

14. 10.

GOVERNO

*Al numero 5, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) la causa di cessazione dal servizio per il raggiungimento del massimo trattamento di quiescenza è quella prevista dall'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, che prevede il servizio massimo di 30 anni per tutte le forze di polizia: Carabinieri; Polizia di Stato; Guardia

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

di finanza; Corpo forestale dello Stato; Vigili del fuoco.

14. 12.

TASSI, MACERATINI.

*Al numero 5, lettera a), dopo le parole: 29 dicembre 1973, n. 1092, aggiungere le seguenti: Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile.*

14. 15.

GRANATI CARUSO.

*Al numero 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale del Corpo di polizia degli istituti di prevenzione e di pena proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia continua ad applicarsi il disposto di cui all'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.*

14. 2.

NICOTRA.

*Al numero 5, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis) le malattie invalidanti e le mutilazioni, contratte in servizio dagli appartenenti al Corpo, indipendentemente dal periodo di permanenza nel Corpo, danno luogo immediatamente ai benefici del massimo trattamento di quiescenza, con l'obbligo dell'amministrazione della riutilizzazione del personale in questione, ove possibile, in diverso ruolo amministrativo.*

14. 13.

MACALUSO, TRANTINO, TASSI, MACERATINI.

*Al numero 5 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) al personale del Corpo di polizia penitenziaria, considerato il periodo di coercizione e di convivenza con i detenuti*

*in istituti soggetti a clausura, viene concesso un periodo di ferie di due mesi, da utilizzare congiuntamente o scaglionato nell'arco dell'anno solare.*

14. 14.

TASSI, MACERATINI, TRANTINO.

*Dopo il numero 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis) previsione di corsi periodici di aggiornamento.*

14. 3.

MANNUZZU, ONORATO, RIZZO.

*È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:*

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*Le vigilatrici penitenziarie che non intendano entrare a far parte del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena hanno facoltà di transitare, a domanda, in altri ruoli di pari livello dell'amministrazione penitenziaria, conservando il trattamento economico e l'anzianità di servizio posseduti; possono, altresì, accedere a ruoli superiori, previa riserva di posti in concorsi interni.*

14. 01.

GRANATI CARUSO, MACIS, VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA.

*Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 14, sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione sugli stessi.*

*DOMENICO ROMANO, Relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Granati Caruso 14.5, Trantino 14.16, Tassi 14.17, mentre la Commissione accetta gli*

emendamenti Granati Caruso 14.6 e 14.8 del Governo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Macaluso 14.18, Mannuzzu 14.4 e Macaluso 14.19, mentre il parere è favorevole sull'emendamento Granati Caruso 14.11 e sull'emendamento 14.9 del Governo.

Credo che l'emendamento Nicotra 14.1 sia stato ritirato; comunque il parere del relatore è contrario. Esprimo parere contrario sull'emendamento Granati Caruso 14.7 e parere favorevole sull'emendamento 14.10 del Governo. Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento Tassi 14.12 e parere favorevole sull'emendamento Granati Caruso 14.15, qualora non venisse dichiarato precluso. Accetto l'emendamento Nicotra 14.2 e accetto gli emendamenti Macaluso 14.13 e Tassi 14.14. Infine esprimo parere favorevole sull'emendamento Mannuzzu 14.3 e contrario sull'articolo aggiuntivo Granati Caruso 14.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con i pareri espressi dal relatore, ma ritiro l'emendamento del Governo 14.9, per le stesse ragioni con le quali ho motivato il ritiro del precedente emendamento 13.4.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Granati Caruso 14.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo votare ora l'emendamento Trantino 14.16.

ANTONINO MACALUSO. Ritiro la richiesta di scrutinio segreto su questo emendamento.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Macaluso; intende ritirare tutte le richieste di scrutinio segreto riferite agli emendamenti relativi a questo articolo?

ANTONINO MACALUSO. No, signor Presidente, lo farò di volta in volta.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Trantino 14.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tassi 14.17.

ANTONINO MACALUSO. Ritiro la richiesta di scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tassi 14.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Granati Caruso 14.6, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 14.8 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Macaluso 14.18. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà.

ANTONINO MACALUSO. Ritiro la richiesta di scrutinio segreto e motivo con poche parole il voto su questo mio emendamento, la cui sostanza tende ad evitare che avvenga per gli agenti di custodia quanto è avvenuto nella pubblica sicurezza, dove i concorsi per ispettori sono stati aperti ai civili prima che fosse esaurito il ruolo di coloro che erano in servizio. Bisogna prima esaurire la graduatoria di coloro che sono in servizio, che devono poter raggiungere il grado ultimo stabilito da questo progetto di legge, e quindi si potrà aprire ai civili. Pertanto la disponibilità di un quinto dei posti per

coloro che sono in servizio, mi pare che sia un'offesa al Corpo medesimo: prima vengono coloro che hanno dato l'anima ed il sangue per svolgere un'onesta attività di lavoro e poi i civili! È questo il motivo per cui chiedo l'approvazione di questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Macaluso 14.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mannuzzu 14.4. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mannuzzu. Ne ha facoltà.

SALVATORE MANNUZZU. Signor Presidente, raccomando alla Camera il mio emendamento 14.4 di cui voglio brevemente chiarire il senso. Con l'articolo 14 si delega il Governo ad emanare decreti che regoleranno le funzioni dell'istituendo Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena. Non si prevedono tuttavia corsi di formazione per il personale in questione, mentre è indispensabile che tale previsione sia contenuta nella delega. A questo scopo sollecito il voto favorevole dei colleghi, in assenza di iniziative diverse che provengano dal Governo o dalla maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu 14.4, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Macaluso 14.19, sul quale è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

ANTONINO MACALUSO. Ritiro tale richiesta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Macaluso 14.19.

non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Granati Caruso 14.11, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

L'emendamento 14.9 del Governo è stato ritirato, così come l'emendamento Nicotra 14.1.

Pongo in votazione l'emendamento Granati Caruso 14.7, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 14.10 del Governo, accettato dalla Commissione, ricordando che all'ultima riga le parole: «tabella B» devono leggersi «tabella C».

*(È approvato).*

A seguito di tale votazione sono preclusi gli emendamenti Tassi 14.12, Granati Caruso 14.15 e Nicotra 14.2.

Onorevole Macaluso, mantiene la richiesta di votazione a scrutinio segreto per il suo emendamento 14.13?

ANTONINO MACALUSO. No, signor Presidente, la ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Macaluso 14.13, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Onorevole Macaluso, mantiene la richiesta di votazione a scrutinio segreto per il suo emendamento 14.14?

ANTONINO MACALUSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Macaluso 14.14, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	320
Maggioranza .....	161
Voti favorevoli .....	33
Voti contrari .....	287

*(La Camera respinge).*

*(Presiedeva il Presidente Giuseppe Az-  
zaro).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Aiardi Alberto  
 Alagna Egidio  
 Alasia Giovanni  
 Alborghetti Guido  
 Alibrandi Tommaso  
 Aloï Fortunato  
 Amadei Ferretti Margari  
 Amalfitano Domenico  
 Ambrogio Franco  
 Andreoli Giuseppe  
 Andreoni Giovanni  
 Angelini Vito  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Arbasino Alberto  
 Arisio Luigi  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo  
 Azzolini Renato

Badesi Polverini Licia

Baghino Francesco  
 Balbo Ceccarelli Laura  
 Balestracci Nello  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbalace Francesco  
 Barbato Andrea  
 Barbera Augusto  
 Barca Luciano  
 Barontini Roberto  
 Barzanti Nedo  
 Baslini Antonio  
 Bassanini Franco  
 Battaglia Adolfo  
 Becchetti Italo  
 Bellini Giulio  
 Bellocchio Antonio  
 Belluscio Costantino  
 Benedikter Johann  
 Benevelli Luigi  
 Bernardi Guido  
 Berselli Filippo  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianchi di Lavagna Vincenzo  
 Bianchini Giovanni  
 Bianco Gerardo  
 Binelli Gian Carlo  
 Biondi Alfredo Paolo  
 Bisagno Tommaso  
 Bochicchio Schelotto Giovanna  
 Bogi Giorgio  
 Boncompagni Livio  
 Bonetti Andrea  
 Bonetti Mattinzoli Piera  
 Borghini Gianfranco  
 Bosco Bruno  
 Bosco Manfredi  
 Boselli Anna detta Milvia  
 Bosi Maramotti Giovanna  
 Botta Giuseppe  
 Bottari Angela Maria  
 Bozzi Aldo  
 Breda Roberta  
 Briccola Italo  
 Brina Alfio  
 Brocca Beniamino  
 Bruni Francesco  
 Bruzzani Riccardo  
 Bulleri Luigi

Cafiero Luca

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Calamida Franco  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Carlotto Natale  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Cavigliasso Paola  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciampaglia Alberto  
Ciancio Antonio  
Cifarelli Michele  
Ciocci Lorenzo  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cobellis Giovanni  
Cocco Maria  
Colombini Leda  
Coloni Sergio  
Columba Mario  
Columbu Giovanni Battista  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Correale Paolo  
Corsi Umberto  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Crivellini Marcello  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Curci Francesco  
  
D'Acquisto Mario  
Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe

D'Ambrosio Michele  
Da Mommio Giorgio  
Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe  
De Gregorio Antonio  
Del Mese Paolo  
De Luca Stefano  
De Martino Guido  
Demitry Giuseppe  
Di Donato Giulio  
Di Giovanni Arnaldo  
Digli Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Dujany Cesare Amato  
Dutto Mauro  
  
Ermelli Cupelli Enrico  
  
Fabbri Orlando  
Facchetti Giuseppe  
Fagni Edda  
Fantò Vincenzo  
Fausti Franco  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fincato Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fittante Costantino  
Forte Francesco  
Foschi Franco  
Foti Luigi  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Roberto  
  
Gabbuggiani Elio  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Garavaglia Maria Pia  
Gargani Giuseppe  
Gasparotto Isaia

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Genova Salvatore  
Geremicca Andrea  
Germanà Antonino  
Ghinami Alessandro  
Gianni Alfonso  
Gioia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gorla Massimo  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippò Ugo  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano  
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano  
Laganà Mario Bruno  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
Lenoci Claudio  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Lo Bello Concetto  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Lops Pasquale  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Mammì Oscar  
Manca Nicola  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo

Mancuso Angelo  
Manfredini Viller  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Masina Ettore  
Matteoli Altero  
Medri Giorgio  
Meleleo Salvatore  
Meneghetti Gioacchino  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Minucci Adalberto  
Mongiello Giovanni  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Montessoro Antonio  
Mora Giampaolo  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni  
Muscardini Cristiana

Napoli Vito  
Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolini Renato  
Nicoira Benedetto  
Nonne Giovanni  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Parigi Gastone  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patuelli Antonio  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Pedroni Ettore Palmiro  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pinna Mario  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Pisanu Giuseppe  
Pisicchio Natale  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Prete Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola  
Quattrone Francesco  
Quietì Giuseppe  
Quintavalla Francesco

Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland  
Roccella Francesco

Rocchi Rolando  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Romano Domenico  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Ruffini Attilio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanese Nicola  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santini Renzo  
Saretta Giuseppe  
Sarti Adolfo  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaiola Alessandro  
Scarlato Guglielmo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Serri Rino  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Soddu Vincenzo  
Spini Valdo  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio  
Sullo Fiorentino  
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Tatarella Giuseppe  
 Tedeschi Nadir  
 Tesini Giancarlo  
 Testa Antonio  
 Tiraboschi Angelo  
 Toma Mario  
 Torelli Giuseppe  
 Trabacchi Felice  
 Trantino Vincenzo  
 Trappoli Franco  
 Trebbi Ivanne  
 Tremaglia Pierantonio Mirko  
 Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria  
 Usellini Mario

Valensise Raffaele  
 Vecchiarelli Bruno  
 Ventre Antonio  
 Vernola Nicola  
 Vignola Giuseppe  
 Vincenzi Bruno  
 Viscardi Michele  
 Viti Vincenzo  
 Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo  
 Zaniboni Antonino  
 Zanini Paolo  
 Zanone Valerio  
 Zarro Giovanni  
 Zavettieri Saverio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe  
 Zurlo Giuseppe

*Sono in missione:*

Alinovi Abdon  
 Amadei Giuseppe  
 Andreotti Giulio  
 Aniasi Aldo  
 Anselmi Tina  
 Auleta Francesco  
 Belardi Merlo Eriase  
 Biasini Oddo  
 Bortolani Franco

Ciaffi Adriano  
 Codrignani Giancarla  
 Ferrari Giorgio  
 Fiandrotti Filippo  
 Fiorino Flippo  
 Fracanzani Carlo  
 Gava Antonio  
 Guarra Antonio  
 Lo Porto Guido  
 Mannino Antonino  
 Massari Renato  
 Patria Renzo  
 Radi Luciano  
 Raffaelli Mario  
 Rizzo Aldo  
 Rocelli Gianfranco  
 Scàlfaro Oscar Luigi  
 Seppia Mauro  
 Triva Rubes  
 Zamberletti Giuseppe

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu 14.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 14 con l'allegata tabella C, nel testo modificato dagli emendamenti poc'anzi approvati.

*(È approvato).*

Domando ai presentatori se l'articolo aggiuntivo Granati Caruso 14.01 è stato ritirato.

**MARIA TERESA GRANATI CARUSO.** È stato ritirato, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Passiamo quindi all'articolo 18, nel testo modificato della Commissione, che è del seguente tenore:

*(Mensa).*

«È istituita la mensa di servizio per gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Il ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, determina annualmente la quota con cui il predetto personale concorre alle spese generali della mensa.

Il regolamento di servizio stabilisce i casi in cui la mensa è obbligatoria e le modalità di gestione della stessa».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo comma.*

18. 1.

MACERATINI, TASSI, MACALUSO.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 18 e sull'emendamento ad esso riferito, chiedo al relatore di esprimere su tale emendamento il parere della Commissione.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Esprimo parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maceratini 18.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 18, nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 19 che è del seguente tenore:

*(Norme penali).*

«Si applicano anche con riferimento al personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena le norme penali di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 19 con il seguente:*

*(Giurisdizione penale).*

Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorità giudiziaria ordinaria.

19. 2.

GOVERNO.

A questo emendamento è riferito il seguente subemendamento:

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorità giudiziaria competente per territorio e per materia.

I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono trasferiti alla Corte di appello o alla Corte di assise di appello competenti per territorio.

0. 19. 2. 1.

LA COMMISSIONE.

È stato inoltre presentato il seguente emendamento:

*Dopo le parole: di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 aggiungere le seguenti: e la norma procedurale di cui all'articolo 104.*

19. 1.

MANNUZZU, ONORATO, RIZZO.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Abbandono di posto o servizio e violazione di ordine).*

L'appartenente al Corpo che abbandona il posto ove si trova di guardia o il

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

servizio di custodia o vigilanza sui detenuti o internati o di sicurezza dell'istituto ovvero viola l'ordine e le disposizioni impartite al riguardo è punito con la reclusione fino a tre anni.

La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso da tre o più appartenenti al Corpo in concorso tra loro, dal comandante del reparto ovvero al fine di interrompere la continuità e la regolarità del servizio.

La reclusione è da due a cinque anni se dal fatto derivano una o più evasioni, gravi atti di violenza compiuti da detenuti o internati, l'introduzione nell'istituto di armi o di sostanze stupefacenti o altro danno alla sicurezza dell'istituto.

19. 01.

GOVERNO.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Rivolta).*

Fuori dall'ipotesi prevista dall'articolo 284 del codice penale, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena che, riuniti in numero di cinque o più:

a) prendano arbitrariamente le armi o rifiutino di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore;

b) rifiutino di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione non inferiore a cinque anni.

19. 02.

GOVERNO.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta).*

Quando cinque o più appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena si associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non è commesso la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto.

19. 03.

GOVERNO.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Movimento non autorizzato di reparto).*

Il responsabile di un reparto organico del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto è punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

19. 04.

GOVERNO.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Manifestazioni collettive con mezzi o armi del Corpo).*

Gli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena che compiono manifestazioni collettive pubbliche mediante l'uso di mezzi del Corpo sono puniti con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

La pena è aumentata fino a nove mesi e la multa fino a un milione e mezzo di lire per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la manifestazione.

Gli appartenenti al Corpo che partecipano alla manifestazione con il possesso di armi sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni.

19. 05.

GOVERNO.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Alterazione di armi o munizioni, porto d'armi non in dotazione).*

L'appartenente al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.

Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente.

19. 06.

GOVERNO.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative).*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena, in contrasto

con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione fino a due anni.

19. 07.

GOVERNO.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Giudizio direttissimo).*

Per i delitti di cui agli articoli 19. 01, 19. 02, 19.03, 19.04, 19.05, 19.06 e 19.07 della presente legge si procede, in ogni caso, col giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Per i reati connessi si procede previa separazione dei giudizi.

19. 08.

GOVERNO.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale).*

A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è scontata negli stabilimenti penali militari.

La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia cautelare. In questi casi la richiesta può essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale.

19. 09.

GOVERNO.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, in riferimento all'articolo aggiuntivo 19.02 del Governo, vorrei sapere cortesemente dal relatore il motivo della diversità della pena, che a me appare non molto chiaro. Per i promotori, gli organizzatori e addirittura per coloro che dirigono la rivolta, vi è una pena che mi sembra inferiore a quella prevista per coloro che compiono la rivolta, il che mi pare contraddittorio. Ma forse mi sbaglio nel leggere...

PRESIDENTE. Avremo occasione, in sede di espressione del parere, di conoscere l'opinione del relatore in proposito.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 19 e sul complesso degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso riferiti, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. La Commissione raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.19.2.1 della Commissione e accetta l'emendamento 19.2 del Governo; esprime parere contrario sull'emendamento Mannuzzu 19.1, che per altro dovrebbe risultare assorbito. Esprime infine parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 19.01, 19.02, 19.03, 19.04, 19.05, 19.06, 19.07, 19.08 e 19.09 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta il subemendamento 0.19.2.1 della Commissione, è contrario all'emendamento Mannuzzu 19.1 e raccomanda alla Camera l'approvazione dell'emendamento 19.2 e degli articoli aggiuntivi del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

Pongo in votazione il subemendamento 0.19.2.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 19.2 del Governo, nel testo così modificato, interamente sostitutivo dell'articolo 19, accettato dalla commissione.

(È approvato).

L'emendamento Mannuzzu 19.1 risulta pertanto precluso dalle votazioni testé effettuate.

Al relatore ed al rappresentante del Governo era stato richiesto un chiarimento, da parte dell'onorevole Labriola. Onorevole relatore?

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Posso dare una spiegazione, che mi sembra si ricavi dal complesso normativo elaborato dal Governo: la pena edittale prevista nel primo comma dell'articolo aggiuntivo 19.02 del Governo va da 3 a 10 anni. Coloro che hanno promosso la rivolta sono invece soggetti, in base al secondo comma, ad una pena che neppure con il gioco delle attenuanti può risultare inferiore a 5 anni.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
VITO LATTANZIO.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Mi sembra che, in definitiva, la pena di 5 anni di reclusione rappresenti il limite minimo che possa essere irrogato al promotore della rivolta. Questa è la spiegazione che io ricavo dal tenore letterale della norma. Insomma, la sentenza non potrà contenere una pena detentiva inferiore ai 5 anni. (*Commenti alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il Governo condivide l'interpretazione del relatore?

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dal mo-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

mento che l'obiezione è stata avanzata da un giurista qual è l'onorevole Labriola, io non posso che essere perplesso: mi sembra, però, che abbia adeguatamente risposto l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 19.01 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione sull'articolo aggiuntivo 19.02 del Governo, accettato dalla Commissione. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Mannuzzu. Ne ha facoltà.

SALVATORE MANNUZZU. Nel dichiarare il mio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 19.02 del Governo, intendo specificare che non mi pare esatta l'interpretazione prospettata dal relatore. È vero infatti che, ai fini del reato di rivolta, ai partecipanti si applica una pena da 3 a 10 anni, mentre per chi promuove, organizza o dirige la rivolta la pena minima è di 5 anni: ma su tale pena minima possono operare le attenuanti, con il gioco consueto. Ciò contrariamente a quanto ha affermato il relatore.

Sono intervenuto, dunque, affinché la mia opinione resti agli atti, ai fini della funzione attribuita ai lavori parlamentari, sul piano di una più compiuta interpretazione dei testi legislativi.

PRESIDENTE. La Camera, onorevole Mannuzzu, si accinge a votare l'articolo aggiuntivo 19.02 del Governo. Ora, per quanto riguarda l'atteggiamento della Presidenza, non può che far testo il parere del relatore, condiviso dal rappresentante del Governo. Lei avrebbe dovuto, come lei stesso sa, precedere quelle dichiarazioni (*Commenti del deputato Mannuzzu*). Ciò precisato, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 19.02 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 19.03 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 19.04 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 19.05 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 19.06 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 19.07 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo aggiuntivo 19.08 del Governo.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Vorrei semplicemente far presente, signor Presidente, che la formulazione dell'articolo aggiuntivo del Governo, «per i delitti di cui agli articoli 19.01, 19.02» (...), eccetera, non ha senso. Ritengo, quindi, che occorrerà correggere la formulazione in sede di coordinamento, diversamente introdurremmo una norma senza senso.

PRESIDENTE. Certamente, onorevole Tassi. È prassi costante che, quando necessario, la Presidenza chieda al termine dell'esame di un provvedimento di essere autorizzata al coordinamento del testo. Prendo atto, comunque, del suo rilievo.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 19.08 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 19.09 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 20. Ne do lettura:

*(Norme disciplinari).*

«Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, e con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari per il Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena ed alla regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza dei principi e dei criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato».

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

*(Disciplina e procedimento disciplinare).*

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena e alla regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione delle sanzioni disciplinari del richiamo orale, del richiamo scritto, della pena pecuniaria, della deplorazione, della sospensione dal servizio e della destituzione, in ordine crescente di gravità;

b) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le quali è inflitta, e graduazione delle sanzioni rispetto alla gravità delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio;

c) previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a cinque trentesimi della retribuzione mensile e della possibilità di sostituirla, per gli allievi degli istituti di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni;

d) previsione che la deplorazione, cumulabile anche con la pena pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore;

e) previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianità, comporti la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare pari alla metà di questa, nonché un ritardo fino a tre anni nelle promozioni o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio;

f) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze la cui gravità, desunta dalla specie o dalla reiterazione dei comportamenti in contrasto con i doveri e le esigenze del servizio di custodia penitenziaria, renda incompatibile la permanenza del responsabile nel Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena; previsione della destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione;

g) regolamentazione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo i seguenti criteri: determinazione degli organi competenti ad infliggere la sanzione; obbligo di motivazione della stessa; facoltà dell'interessato di ricorrere avverso la sanzione inflitta;

determinazione degli organi per il riesame delle sanzioni e lo svolgimento degli accertamenti necessari; previsione che detti organi abbiano carattere collegiale per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria; presenza in tali organi di un rappresentante del personale designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale; garanzia del contraddittorio; facoltà dell'inquisito, per le sanzioni più gravi della deplorazione, di farsi assistere da un difensore appartenente all'amministrazione penitenziaria; previsione che gli accertamenti per le trasgressioni comportanti le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e della destituzione vengano svolti da superiori gerarchici appartenenti a servizio diverso da quello dell'inquisito;

*h)* previsione che, in caso di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, il primo rimanga sospeso sino all'esito del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni in pendenza di procedimento penale;

*i)* previsione dei casi e delle modalità di riapertura dei procedimenti disciplinari;

*l)* previsione di norme transitorie per il trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei procedimenti pendenti all'entrata in vigore delle norme delegate.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 21.*

20. 1.

GOVERNO.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 20 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore il parere della Commissione sull'emendamento 20.1 del Governo.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento 20.1 del Governo, signor Presidente.

PRESIDENTE. E il Governo?

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento 20.1 del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 20.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 20, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Conseguentemente è soppresso l'articolo 21.

Passiamo pertanto all'articolo 22. Ne do lettura:

*(Condono disciplinare).*

«Le sanzioni disciplinari di stato inflitte agli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale, sono condonate con provvedimenti del Ministero di grazia e giustizia

Sono escluse dal condono le sanzioni connesse con procedimenti penali».

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: con provvedimenti del Ministero di grazia e giustizia con le seguenti: con provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia.*

22. 1.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 22 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo quale sia il parere del relatore.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento 22.1 della Commissione.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 22.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23, che è del seguente tenore:

*(Ufficiali del Corpo degli agenti di custodia).*

«Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia è transitorio e ad esso si applicano tutte le norme in precedenza vigenti.

Nel ruolo transitorio vengono altresì iscritti e collocati, dopo l'ultimo pari grado del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo, gli ufficiali distaccati a prestare servizio nel Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381.

Gli ufficiali non possono ricevere alcuna attribuzione nei confronti degli appartenenti al Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena.

Il Governo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana un decreto ai sensi del successivo articolo 24, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda di transitare presso le

forze armate dello Stato o presso altre forze di polizia;

b) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda di transitare nel ruolo del personale direttivo amministrativo dell'amministrazione penitenziaria;

c) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda di transitare presso altre pubbliche amministrazioni; in questo caso gli ufficiali vengono iscritti e collocati in un ruolo ad esaurimento;

d) consentire agli ufficiali che abbiano raggiunto l'anzianità minima utile per il conseguimento del trattamento di quiescenza di essere collocati in congedo, con il conferimento di una promozione decorrente dal giorno precedente il collocamento in congedo e con il beneficio di cinque bienni di anzianità;

e) prevedere nei casi di cui alla precedenti lettere a), b) e c) la conservazione delle posizioni giuridiche e della sede di servizio ed il trattamento economico dei gradi e delle qualifiche corrispondenti del personale delle forze di polizia;

f) stabilire nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) la corrispondenza fra il grado rivestito e la qualifica da assumere, tenuto conto dell'anzianità già maturata nel grado militare.

Gli ufficiali che transitano nel ruolo direttivo amministrativo dell'amministrazione penitenziaria devono frequentare un corso di qualificazione, la cui durata e i cui programmi sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Al compimento di quanto stabilito dal predetto decreto delegato cessa il ruolo transitorio di cui al precedente primo comma.

Gli appartenenti a tale ruolo sono collocati in un ruolo ad esaurimento per attività amministrativa senza alcuna attribuzione nei confronti del personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena.

Essi conservano la sede di servizio, le posizioni giuridiche, nonché il trattamento e la progressione economica pre-

visti per le corrispondenti qualifiche e per i corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.

Gli appartenenti al ruolo ad esaurimento conseguono l'avanzamento al grado superiore a ruolo aperto, nel rispetto dei periodi minimi di permanenza nei singoli gradi già previsti dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607, sino al grado di tenente colonnello.

Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento possono chiedere il collocamento a riposo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli ufficiali collocati a riposo in base al precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ed al trattamento economico previsto dal ventunesimo e ventiduesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, un aumento di servizio di anni quattro.

Il periodo eventualmente eccedente è valutato per l'attribuzione delle successive classi di stipendio».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 23.*

23. 11.

TRANTINO, MACALUSO, TASSI, MACERATINI.

*Sostituire l'articolo 23 con il seguente:*

Gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia sono inquadrati, a domanda, nel servizio tecnico civile.

23. 12.

TRANTINO, MACERATINI, TASSI, MACALUSO.

*Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

Al comandante del Corpo degli agenti di custodia, nelle ipotesi e nelle previsioni di destinazione di servizio, è conferito il

grado superiore o la qualifica corrispondente al grado superiore con effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

23. 2.

NICOTRA.

*Al terzo comma, sostituire le parole: Gli ufficiali non possono ricevere alcuna attribuzione, con le seguenti: Agli ufficiali non possono essere conferite attribuzioni da esercitare.*

23. 13.

LA COMMISSIONE.

*Al quarto comma, sostituire l'alinea con il seguente:*

Il Governo della Repubblica, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare un decreto avente valore di legge ordinaria, con la procedura di cui al successivo articolo 24, con l'osservanza dei seguenti criteri:

23. 15.

LA COMMISSIONE.

*Al quarto comma sopprimere la lettera b).*

23. 16.

CORLEONE.

*Al quarto comma, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*d-bis) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda, di transitare in un ruolo ad esaurimento per attività amministrativa senza alcuna attribuzione nei confronti del personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena, prevedendo l'estensione dello stato giuridico di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modificazioni (Arma dei carabinieri) e del disposto di cui all'ar-*

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

23. 3.

NICOTRA.

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

Al compimento con esito positivo del corso, come definito dal decreto di cui al precedente comma, gli ufficiali cessano di essere inquadrati nel ruolo transitorio di cui al primo comma.

23. 14.

LA COMMISSIONE.

*Sostituire il settimo comma con il seguente:*

Gli appartenenti a tale ruolo sono collocati in un ruolo tecnico civile per attività amministrativa, senza alcuna attribuzione nei confronti del personale.

23. 4.

NICOTRA.

*Dopo il settimo comma, aggiungere il seguente:*

Agli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia del ruolo ad esaurimento sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni sullo stato degli ufficiali dell'esercito (Arma dei carabinieri) di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive integrazioni e modificazioni, nonché quelle di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

23. 1.

BOZZI, SERRENTINO, DE LUCA,  
STERPA.

*Sostituire l'ottavo comma con il seguente:*

Essi conservano la sede di servizio, le posizioni giuridiche, il trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza

previsti per le corrispondenti qualifiche e per i corrispondenti gradi degli appartenenti alle forze di polizia.

23. 5.

NICOTRA.

*Dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:*

Il Governo, entro tre mesi dalla istituzione del ruolo tecnico, emana un decreto, ai sensi del successivo articolo 24, per la determinazione dell'attività amministrativa demandata agli ufficiali collocati nel predetto ruolo secondo i seguenti criteri:

a) previsione delle qualifiche civili da attribuirsi agli ufficiali collocati nel ruolo tecnico, corrispondenti al grado militare rivestito;

b) previsione di un organo centrale avente competenza tecnica in materia di vestiario, di equipaggiamento, di armamento, di addestramento, di mezzi di trasporto terrestri e navali, di infrastrutture, di attività sportive, di cerimonie e di rapporti con le forze di polizia;

c) previsione dell'inquadramento dell'organo centrale nella direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena;

d) previsione che, a capo dell'organo centrale, sia posto il funzionario del ruolo tecnico avente la qualifica più elevata o, a parità di qualifica, il più anziano in ruolo;

e) determinazione delle attività amministrative dei funzionari del ruolo tecnico i quali, a domanda, intendano operare nell'ufficio del personale per il Corpo di polizia degli istituti di prevenzione e pena ovvero negli ispettorati regionali di cui all'articolo 6 della presente legge;

f) previsione di organi periferici aventi competenza tecnica in ordine alle materie di cui alla precedente lettera b);

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

g) previsione dell'inquadramento degli organi periferici negli ispettorati regionali o in sedi diverse, per ragioni di opportunità funzionale, stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

h) previsione che organi periferici abbiano competenza tecnica nelle materie di cui alla lettera b) del presente articolo per gli istituti di istruzione del personale del Corpo di polizia degli istituti di prevenzione e pena;

i) previsione dell'organico del ruolo tecnico e dei sistemi di accesso allo stesso per la copertura dei posti al verificarsi di vacanze.

23. 6.

NICOTRA.

*Sostituire il nono comma con il seguente:*

Gli appartenenti al ruolo tecnico e al ruolo ad esaurimento conseguono l'avanzamento alla qualifica superiore a ruolo aperto, nel rispetto dei periodi minimi di permanenza nei singoli gradi previsti dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, numero 607, fino alla qualifica corrispondente al grado militare di tenente colonnello. L'avanzamento alla qualifica corrispondente al grado di colonnello ha luogo per merito comparativo. Agli ufficiali collocati nel ruolo tecnico si applica il disposto di cui all'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

23. 7.

NICOTRA.

*Al nono comma, sopprimere le parole: sino al grado di tenente colonnello.*

23. 10

NICOTRA.

*Al decimo comma sostituire le parole: Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento con le seguenti: Gli appartenenti al ruolo tecnico.*

23. 8.

NICOTRA.

*All'undicesimo comma, sostituire le parole: Agli ufficiali con le seguenti: Agli appartenenti al ruolo tecnico.*

23. 9.

NICOTRA.

È stato altresì presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Al personale direttivo e dirigenziale dell'amministrazione penitenziaria viene estesa la indennità speciale prevista dal terzo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

23. 17.

LA COMMISSIONE.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

Gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, reclutati ai sensi del quarto comma dell'articolo 9 della legge 4 agosto 1971, n. 607, sono iscritti dalla data di nomina in un ruolo separato e limitato ad esaurimento, che è istituito ai sensi e per gli effetti della presente legge.

Gli ufficiali iscritti nel ruolo separato e limitato ad esaurimento conseguono promozioni a ruolo aperto fino al grado di tenente colonnello, secondo le norme di cui alla legge 4 agosto 1971, n. 607, e successive modificazioni.

In virtù dell'applicazione del disposto di cui al primo comma, gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia del ruolo ordinario possono chiedere la ricostruzione della carriera, ai soli effetti giuridici, qualora il conferimento del grado sia stato ritardato a seguito dell'applicazione del quarto comma dell'articolo 9 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

23. 01.

NICOTRA.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

Gli ufficiali di complemento distaccati presso il Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio nel suddetto Corpo, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo degli agenti di custodia, col grado di tenente purché in possesso dei seguenti requisiti:

- a) servizio continuativo nel Corpo degli agenti di custodia da almeno 4 anni;
- b) almeno grado di tenente;
- c) classifica di superiore alla media nell'ultimo biennio.

Sull'accoglimento della domanda decide la competente commissione di avanzamento di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

Per la determinazione dell'ordine di graduatoria viene considerata l'anzianità di servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia; a parità di anzianità, l'età.

Il grado di tenente viene conferito con decorrenza dalla data di inquadramento.

Gli ufficiali inquadrati ai sensi del presente articolo prendono posto nel ruolo ordinario degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, nel limite dei posti disponibili nel grado dopo l'ultimo tenente iscrittovi nel grado dopo l'ultimo tenente iscrittovi, alla data di entrata in vigore della presente legge.

23. 02.

NICOTRA.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

Gli appuntati del Corpo degli agenti di custodia, arruolatisi dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane possono, a domanda, ottenere la reintegrazione nella posizione di sottufficiale per il grado rivestito prima dell'arruolamento, con diritto alla ricostruzione di carriera ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

Ai fini della ricostruzione della carriera i vicebrigadieri, i brigadieri e i marescialli ordinari possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capi possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore: le promozioni sono conferite ad anzianità con l'osservanza delle norme in vigore per lo avanzamento del personale del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili.

I militari, nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera in virtù del precedente comma, vengono iscritti in ruolo separato e limitato, distinto per gradi, che è istituito ai sensi e per gli effetti della presente legge.

Nel ruolo anzidetto possono essere iscritti, a domanda, i militari di cui al primo comma già transitati nella carriera di sottufficiale.

L'iscrizione nel ruolo separato e limitato ha luogo, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione di carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

Sulle domande degli interessati decide il Ministro di grazia e giustizia, previo parere della commissione centrale per il Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, circa il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 614.

In corrispondenza del numero degli appuntati, che dopo la ricostruzione di car-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

riera sono iscritti nel ruolo separato e limitato, vengono lasciati scoperti altrettanti posti nel ruolo degli appuntati e delle guardie di cui alla tabella annessa alla legge 26 giugno 1980, n. 304.

Pari numero di posti è lasciato libero nei relativi organici nel caso di iscrizione nel ruolo separato e limitato del personale di cui al primo comma, già transitato nella carriera di sottufficiale.

Il personale di cui al primo comma, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge può essere reintegrato, a domanda, nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di reversibilità, previo giudizio della commissione centrale per il Corpo degli agenti di custodia. Per i deceduti la domanda può essere avanzata dal coniuge e dagli eredi aventi diritto.

Il personale indicato nel primo comma nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera, previa reintegrazione nella posizione di sottufficiale, non può svolgere le funzioni di capo del personale di custodia negli istituti di prevenzione e pena previste dall'articolo 170 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione del presente articolo hanno decorrenza dalla data di iscrizione nel ruolo separato e limitato secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi.

23. 03.

NICOTRA.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**ART. 23-bis.**

Gli appuntati del Corpo degli agenti di custodia, arruolatisi dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle Forze armate o in quelle partigiane possono, a domanda, ottenere la reintegrazione della

posizione di sottufficiale per il grado rivestito prima dell'arruolamento, con diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

Ai fini della ricostruzione della carriera i vicebrigadieri, i brigadieri e i marescialli ordinari possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capi possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore; le promozioni sono conferite ad anzianità con l'osservanza delle norme in vigore per avanzamento del personale del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili.

Gli appartenenti al Corpo, nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera in virtù del secondo comma, vengono iscritti in ruolo separato e limitato, distinto per gradi, che è istituito ai sensi e per gli effetti della presente legge.

Nel ruolo anzidetto possono essere iscritti, a domanda, i militari di cui al primo comma già transitati nella carriera di sottufficiali.

L'iscrizione nel ruolo separato e limitato ha luogo, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione della carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

Sulle domande degli interessati decide il Ministro di grazia e giustizia, previo parere della commissione centrale per il Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

In corrispondenza del numero degli appuntati, che dopo la ricostruzione di carriera sono iscritti nel ruolo separato e limitato, vengono lasciati scoperti altrettanti posti nel ruolo degli appuntati e delle guardie di cui alla tabella annessa alla legge 26 giugno 1980, n. 304.

Pari numero di posti è lasciato libero nei relativi organici nel caso di iscrizione nel ruolo separato e limitato del perso-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

nale di cui al primo comma, già transitato nella carriera di sottufficiale.

Il personale di cui al primo comma, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge può essere reintegrato, ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di reversibilità, previo giudizio della Commissione centrale per il Corpo degli agenti di custodia. Per i deceduti la domanda può essere avanzata dal coniuge e dagli eredi aventi diritto.

Il personale indicato nei primi due commi nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera, previa reintegrazione nella posizione di sottufficiale, non può svolgere le funzioni di capo del personale di custodia negli istituti di prevenzione e di pena previste dall'articolo 170 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione della presente legge hanno decorrenza dalla data di iscrizione nel ruolo separato e limitato secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi.

23. 07.

GRANATI CARUSO, MACIS, MANNUZZU.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

L'articolo 8 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è sostituito dal seguente:

«ART. 8. — L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento degli anni 65 al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 26 o di cui alla legge 22 maggio 1976, n. 392, o per infermità proveniente da causa di servizio o, se appartenente a ruolo speciale per mansioni di ufficio, sia per aver raggiunto l'età di anni 61 che in applicazione del

terzo comma dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1971, n. 607».

23. 04.

NICOTRA.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

Il Governo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana un decreto avente valore di legge ordinaria ai sensi del successivo articolo 24 con l'osservanza dei seguenti criteri: consentire alle vigilatrici penitenziarie che ne facciano domanda di transitare presso altre pubbliche amministrazioni, con un inquadramento adeguato al loro attuale stato giuridico; in questo caso le vigilatrici vengono iscritte e collocate in un ruolo ad esaurimento.

23. 05.

MANNUZZU, ONORATO, RIZZO.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Facoltà di transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nel ruolo dei coadiutori).*

Le vigilatrici penitenziarie, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge che non intendessero far parte del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena sono inquadrate, a domanda da presentare entro trenta giorni dalla stessa data, nei ruoli dell'amministrazione penitenziaria nella corrispondente qualifica funzionale, anche in soprannumero, salvaguardando il maturato economico e l'anzianità di servizio posseduta.

Gli inquadramenti di cui al comma precedente sono subordinati alla previa copertura dei posti lasciati vacanti e do-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

vranno essere completati entro i due anni successivi alla presentazione delle raltive domande.

23. 06.

GOVERNO.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

Tutti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, transitano nel grado superiore di ispettore, non previsto nella attuale normativa contrattuale.

Per il grado di agente di custodia è previsto l'accesso graduale e diretto al grado di sovrintendente capo.

Viene pertanto istituito il ruolo ad esaurimento, transitorio, degli ispettori e degli agenti di custodia del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

23. 08.

MACALUSO, TASSI, TRANTINO, MACERATINI.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 23 e sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi ad esso riferiti, chiedo quale sia il parere della Commissione.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Trantino 23.11 e 23.12; parere favorevole sull'emendamento Nicotra 23.2; raccomandando l'approvazione degli emendamenti 23.13 e 23.15 della Commissione; parere contrario sull'emendamento Corleone 23.16. Ritengo che l'emendamento Nicotra 23.3 risulti assorbito.

Raccomando l'approvazione dell'emendamento 23.14 della Commissione, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti Nicotra 23.4 e Bozzi 23.1; parere favorevole sull'emendamento Nicotra 23.5. Invito l'onorevole Nicotra a ritirare l'emendamento 23.6.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Accolgo l'invito e ritiro l'emendamento.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Nicotra 23.7, parere favorevole sull'emendamento Nicotra 23.10 e parere contrario sull'emendamento Nicotra 23.8. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 23.17 della Commissione. Invito l'onorevole Nicotra a ritirare l'emendamento 23.9 e l'articolo aggiuntivo 23.01.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Accolgo l'invito.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Nicotra 23.02, mentre esprimo parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Nicotra 23.03 e Granati Caruso 23.07. Parere favorevole anche sull'articolo aggiuntivo Nicotra 23.04, e invito l'onorevole Mannuzzu a ritirare l'articolo aggiuntivo 23.05. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del Governo 23.06 e, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Macaluso 23.08.

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 23.06 del Governo e concorda per il resto con il parere espresso dal relatore.

ANTONINO MACALUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONINO MACALUSO. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti Nicotra 23.6, 23.9 e gli articoli aggiuntivi 23.01 e 23.02, nonché gli altri emendamenti Nicotra 23.7, 23.10, 23.8, qualora vengano ritirati dal presentatore.

PRESIDENTE. Onorevole Macaluso, vorrei sapere se sugli emendamenti Tran-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

tino 23.11 e 23.12 mantiene la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

ANTONINO MACALUSO. Lo decideremo di volta in volta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Trantino 23.11.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà.

ANTONINO MACALUSO. Signor Presidente, ritorno anche questa volta sullo stesso argomento. Non si sono aboliti gli ufficiali, perché entrano in servizio gli ufficiali dell'esercito, mentre il problema era quello di lasciare gli ufficiali del Corpo.

PRESIDENTE. Onorevole Macaluso, insiste sulla richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Trantino 23.11?

ANTONINO MACALUSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Trantino 23.11, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	346
Maggioranza . . . . .	174
Voti favorevoli . . . . .	38
Voti contrari . . . . .	308

*(La Camera respinge).*

*(Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattanzio).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aiardi Alberto  
 Alagna Egidio  
 Alasia Giovanni  
 Alborghetti Guido  
 Aloï Fortunato  
 Amadei Ferretti Margari  
 Amalfitano Domenico  
 Andreatta Beniamino  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Vito  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Arbasino Alberto  
 Arisio Luigi  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo  
 Auleta Francesco  
 Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia  
 Baghino Francesco  
 Balbo Ceccarelli Laura  
 Balestracci Nello  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Barbalace Francesco  
 Barbato Andrea  
 Barbera Augusto  
 Barca Luciano  
 Barontini Roberto  
 Barzanti Nedo  
 Bassanini Franco  
 Becchetti Italo  
 Bellocchio Antonio  
 Benedikter Johann  
 Benevelli Luigi  
 Bernardi Guido  
 Berselli Filippo  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianchi di Lavagna Vincenzo  
 Bianco Gerardo  
 Biondi Alfredo Paolo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Bisagno Tommaso  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bosco Bruno  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bozzi Aldo  
Breda Roberta  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

Cafiero Luca  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Capria Nicola  
Caprili Milziade Silvio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Carlotto Natale  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Cavigliasso Paola  
Cerquetti Enea  
Chella Mario  
Ciafardini Michele  
Ciancio Antonio  
Cifarelli Michele  
Ciocci Lorenzo  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Colombo Emilio  
Coloni Sergio  
Columba Mario  
Columbu Giovanni Battista  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Conte Antonio  
Contu Felice

Corsi Umberto  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Curci Francesco

D'Acquisto Mario  
Dal Maso Giuseppe  
D'Ambrosio Michele  
Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
Degennaro Giuseppe  
De Gregorio Antonio  
Del Mese Paolo  
De Martino Guido  
Demitry Giuseppe  
Di Donato Giulio  
Di Giovanni Arnaldo  
Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Dujany Cesare Amato  
Dutto Mauro

Fabbri Orlando  
Facchetti Giuseppe  
Fagni Edda  
Fantò Vincenzo  
Fausti Franco  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fincato Laura  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fittante Costantino  
Fontana Giovanni  
Foschi Franco  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio  
Galli Giancarlo  
Galloni Giovanni  
Garavaglia Maria Pia

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Genova Salvatore  
Geremicca Andrea  
Germanà Antonino  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Gioia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gorla Massimo  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grippo Ugo  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano  
  
Jovannitti Alvaro  
  
Labriola Silvano  
Laganà Mario Bruno  
La Ganga Giuseppe  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lops Pasquale  
Lussignoli Francesco Pietro  
  
Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Manca Nicola  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Mannino Calogero  
Mannuzzu Salvatore  
Martino Guido  
Masina Ettore

Mastella Clemente  
Matteoli Altero  
Meleleo Salvatore  
Meneghetti Gioacchino  
Mensorio Carmine  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Minucci Adalberto  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Montessoro Antonio  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni  
  
Napoli Vito  
Nebbia Giorgio  
Nicolini Renato  
Nicotra Benedetto  
Nonne Giovanni  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria  
  
Olcese Vittorio  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco  
  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Parigi Gastone  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Pedroni Ettore Palmiro  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pinna Mario  
Piredda Matteo  
Piro Francesco

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Pisani Lucio  
Pisicchio Natale  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pollice Guido  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quattrone Francesco  
Quintavalla Francesco

Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Reggiani Alessandro  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland  
Rocchi Rolando  
Rodotà Stefano  
Romano Domenico  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Sandirocco Luigi  
Sanese Nicola  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto

Santini Renzo  
Sapio Francesco  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Senaldi Carlo  
Serafini Massimo  
Serri Rino  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Spini Valdo  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio  
Sullo Fiorentino  
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tedeschi Nadir  
Tempestini Francesco  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trantino Vincenzo  
Trappoli Franco  
Trebbi Ivanne  
Tremaglia Pierantonio Mirko  
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria  
Usellini Mario

Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vincenzi Bruno  
Violante Luciano  
Vizzini Carlo Michele

Zaniboni Antonino  
Zanini Paolo  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoso Giuliano

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Sono in missione:*

Alinovi Abdon  
Amadei Giuseppe  
Andreotti Giulio  
Aniasi Aldo  
Anselmi Tina  
Belardi Merlo Eriase  
Biasini Oddo  
Bortolani Franco  
Ciaffi Adriano  
Codrignani Giancarla  
Ferrari Giorgio  
Fiandrotti Filippo  
Fiorino Filippo  
Fracanzani Carlo  
Gava Antonio  
Guarra Antonio  
Lo Porto Guido  
Mannino Antonino  
Massari Renato  
Patria Renzo  
Radi Luciano  
Raffaelli Mario  
Rizzo Aldo  
Rocelli Gianfranco  
Scalfaro Oscar Luigi  
Seppia Mauro  
Triva Rubes  
Zamberletti Giuseppe

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Onorevole Macaluso, insiste sulla richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Trantino 23.12?

**ANTONINO MACALUSO.** Non insisto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Trantino 23.12, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Nicotra 23.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 23.13 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 23.15 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 23.16, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Avverto che l'emendamento Nicotra 23.3 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 23.14 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Ricordo che l'emendamento Nicotra 23.4 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bozzi 23.1.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA.** Signor Presidente, invito i proponenti a voler ritirare questo loro emendamento dal momento che una parte dello stesso è accolta nel successivo emendamento Nicotra 23.5.

Per quanto riguarda quest'ultimo emendamento, al fine di un suo coordinamento con l'emendamento del Governo 14.10 già approvato, propongo la seguente aggiunta: «Nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui all'arti-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

colo 6, primo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543».

**PRESIDENTE.** Onorevole Nicotra, vorrei pregarla di far pervenire alla Presidenza questa sua proposta.

Onorevole Bozzi, insiste sulla votazione del suo emendamento 23.1?

**ALDO BOZZI.** Lo ritiriamo, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Nicotra 23.5, accettato dalla Commissione e dal Governo che, dopo l'aggiunta ora formulata, è del seguente tenore: «*Sostituire l'ottavo comma con il seguente:* Essi conservano la sede di servizio, le posizioni giuridiche, il trattamento e la progressione economica ed il trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza previsti per le corrispondenti qualifiche e per i corrispondenti gradi degli appartenenti alle forze di polizia. Nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543».

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Nicotra 23.6, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Macaluso.

**ANTONINO MACALUSO.** Ritiro la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 23.6, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Nicotra 23.7, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Macaluso, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ni-

cotra 23.10, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Nicotra 23.8, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Macaluso, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Nicotra 23.9, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Macaluso, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo adesso all'emendamento 23.17 della Commissione.

**DOMENICO ROMANO, Relatore.** Signor Presidente, prospetto l'opportunità che questo emendamento sia modificato nel senso di *sostituire le parole* «personale direttivo e dirigenziale», *con le parole* «personale dirigente e direttivo».

**PRESIDENTE.** Onorevole Romano, l'emendamento sarà ora votato nel testo originario; in sede di coordinamento si terrà eventualmente conto della modifica da lei indicata.

**DOMENICO ROMANO, Relatore.** D'accordo, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 23.17 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo modificato, con gli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Nicotra 23.01, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Macaluso, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Nicotra 23.02, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Macaluso, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo agli identici articoli aggiuntivi Nicotra 23.03 e Granati Caruso 23.07, accettati dalla Commissione e dal Governo. Ricordo per correttezza che su questi articoli aggiuntivi, sui quali, come ho detto, la Commissione ed il Governo hanno espresso parere favorevole, la Commissione bilancio ha però espresso parere contrario.

Li pongo in votazione.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Nicotra 23.04, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Onorevole Mannuzzu, è stato invitato a ritirare il suo articolo aggiuntivo 23.05.

SALVATORE MANNUZZU. Lo ritiro, signor Presidente, perché il Governo, con un suo emendamento, ha accolto nella sostanza le modifiche da noi proposte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 23.06 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Onorevole Macaluso, mantiene la sua richiesta di votazione a scrutinio segreto per il suo articolo aggiuntivo 23.08, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

ANTONINO MACALUSO. No, la ritiro, signor Presidente. Vorrei però semplicemente spiegare in due parole il perché del nostro voto favorevole. Noi desideriamo evitare proteste da parte degli agenti già in servizio. Coloro che sono già arruolati, all'atto della loro entrata in servizio, sapevano che la carriera terminava al grado di maresciallo. Con questa legge viene creato l'ulteriore grado di ispettore. Mi sembra evidente che abbiano diritto ad arrivare al grado di sottufficiale prima coloro che sono già in servizio, e poi i civili. Per ottenere questo, chiedo l'approvazione di questo mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Macaluso 23.08 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo ora all'articolo 24 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione dopo averne dato lettura:

## ART. 24

*(Emanazione dei decreti delegati).*

«Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dal parere delle Commissioni si prescinde qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Acquisito il parere, o trascorsi i sessanta giorni, lo schema di decreto legislativo è sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei ministri ed inviato alle Camere per il parere delle competenti Commissioni permanenti. Acquisito tale parere o trascorsi trenta giorni senza che esso sia stato espresso, le

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

norme sono deliberate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.

Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il disciolto Corpo degli agenti di custodia sono destinati alle corrispondenti spese del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25:

(Regolamento di servizio).

«Il regolamento di servizio del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena è emanato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, per la funzione pubblica e della pubblica istruzione, sentite le rappresentanze sindacali del Corpo.

Nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e quella del regolamento di servizio, si applicano per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa:

a) le disposizioni del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni, quelle del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive modificazioni, nonché quelle della legge 18 febbraio 1963, n. 173;

b) le disposizioni relative al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

In dette disposizioni i gradi e le qualifiche relative al personale di cui al precedente comma si intendono sostituiti con le corrispondenti qualifiche di cui alla tabella A annessa alla presente legge».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole: sentite le rappresentanze sindacali del Corpo con le seguenti: sentiti i sindacati*

*più rappresentativi, relativamente al Corpo, su base nazionale.*

25. 1.

MANNUZZU, ONORATO, RIZZO.

*Al primo comma, sostituire le parole: sentite le rappresentanze sindacali del Corpo con le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 17.*

25. 3.

GOVERNO.

*Al secondo comma, lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: tranne gli articoli 49, 130, 169 e 183.*

25. 2.

MANNUZZU, RODOTÀ, ONORATO, RIZZO.

Sono stati presentati altresì i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis.

Sono abrogate le norme che impongono di non contrarre matrimonio prima del ventiseiesimo anno.

25. 01.

RUSSO FRANCO, POLLICE, RONCHI.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis.

Sono abrogate le norme che limitano o condizionano il diritto di contrarre matrimonio per il personale del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e pena o che impediscano l'accesso al Corpo ai coniugati.

25. 05.

LA COMMISSIONE.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

## ART. 25-bis.

Sono abrogati l'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 848, l'articolo 169 della legge 30 dicembre 1937, n. 2584, l'articolo 41, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431.

25. 02.

RUSSO FRANCO, POLLICE, RONCHI.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

## ART. 25-bis.

I servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati in luoghi esterni di cura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, sono assunti, dal Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena, con gradualità, a partire da sei mesi dalla copertura dell'organico complessivo del Corpo, previsto nella tabella A allegata alla presente legge.

25. 03.

GRANATI CARUSO, MACIS.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

## ART. 25-bis.

*(Trasferimento dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati).*

I servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti e internati ricoverati in luoghi esterni di cura previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5 sono assunti dal Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena, a partire da sei mesi dal raggiungimento della dotazione organica complessiva del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena di cui alla Tabella A allegata alla presente legge,

con la gradualità concordata dal Ministro di grazia e giustizia, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa.

25. 04.

GOVERNO.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

## ART. 25-bis.

I servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti e degli internati in luoghi di cura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, vengono espletati dagli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria solo dopo aver conseguito l'idonea preparazione professionale, richiesta dall'istituendo servizio. Detta preparazione professionale si consegue con la frequenza ai corsi previsti dalla direzione tecnica dei servizi civili che opera all'esterno della case circondariali ed ha la responsabilità operativa sui servizi tecnici e balistici.

25. 06.

MACALUSO, MACERATINI, TASSI, TRANTINO.

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

## ART. 25-bis.

*(Onere finanziario).*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, è valutato in lire 41.329 milioni per l'anno finanziario 1987, in lire 121.732 milioni per l'anno finanziario 1988, in lire 181.897 milioni per l'anno finanziario 1989.

Al maggior onere inerente all'attuazione dell'articolo 4 valutato in lire 37.000 milioni per l'anno 1987, 117.000 milioni per l'anno 1988 e lire 177.000 milioni per l'anno 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987,

utilizzando lo specifico accantonamento: «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria».

Al maggior onere inerente all'attuazione dell'articolo 6, valutato in lire 426 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, utilizzando l'accantonamento «Revisione delle dotazioni organiche dei direttori amministrativi etc.».

All'onere inerente all'attuazione dell'articolo 12 si provvede a carico del capitolo 2009 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

All'onere derivante dall'articolo 23, ultimo comma, valutato in lire 3.900 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, relativi ai reggenti di centri di servizi sociali, al ruolo delle suore incaricate, dei medici incaricati provvisori, all'organico degli operai, al ruolo degli informatici, nonché a quello dei conducenti di automezzi e del personale degli uffici UNEP dell'Amministrazione giudiziaria».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

25. 07.

GOVERNO.

Poiché nessuno ha chiesto di parlare sull'articolo e sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati, chiedo al relatore quale sia il parere della Commissione su questi ultimi.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Mannuzzu 25.1, ritengo che debba dichiararsi precluso. Comunque su di esso la Commissione esprime parere contrario. La Commissione accetta l'emendamento 25.3

del Governo che dovrebbe, comunque, essere modificato sostituendo le parole «sentite le organizzazioni sindacali» con le altre «sentita l'organizzazione sindacale», sempre che il Governo non lo ritiri.

PRESIDENTE. Sentiremo il Governo.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. La Commissione esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Mannuzzu 25.2 e sull'articolo aggiuntivo Russo Franco 25.01. Raccomanda ovviamente l'articolo aggiuntivo 25.05 della Commissione. L'articolo aggiuntivo Russo Franco 25.02 dovrebbe risultare assorbito, comunque la Commissione su di essa esprime parere contrario; lo stesso dicasi per l'articolo aggiuntivo Granati Caruso 25.03. L'articolo aggiuntivo 25.04 del Governo dovrebbe essere ritirato. Infine, il parere della Commissione è contraria sull'articolo aggiuntivo Macaluso 25.06 e favorevole sull'articolo aggiuntivo 25.07 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo.

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ritira il suo emendamento 25.3 trattandosi di materia già disciplinata da un emendamento approvato ieri. Ritira altresì il proprio articolo aggiuntivo 25.04 essendo stato approvato l'articolo 17 che ne rende incompatibile la disposizione. Raccomando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 25.07 del Governo e accetto l'articolo aggiuntivo 25.05 della Commissione. Il Governo è contrario ai restanti emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 25.

PRESIDENTE. Confermo che l'emendamento Mannuzzu 25.1 è precluso a seguito di una precedente votazione.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu 25.2 non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Pongo in votazione l'articolo 25, nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Russo Franco 25.01 non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 25.05 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Russo Franco 25.02, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Granati Caruso 25.03.

MARIO POCHETTI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. L'articolo aggiuntivo 25.04 del Governo è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Macaluso 25.06.

ANTONINO MACALUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONINO MACALUSO. Desidero ritirare la mia richiesta di votazione a scrutinio segreto e ricordare ai colleghi che il fatto di trasferire la sorveglianza per le traduzioni dei detenuti dai carabinieri agli agenti di custodia costituisce un grave pericolo per l'incolumità di questi ultimi, visto che soltanto i carabinieri possono oggi disporre di una rete (costituita dalle stazioni, dai nuclei e così via) che copre l'intero territorio nazionale e che può seguire e controllare passo passo ogni trasferimento, anche a lunga distanza. Se, per esempio, i carabinieri de-

vono prelevare un detenuto all'Ucciarone e trasferirlo a Milano sanno che lungo tutto il percorso potranno disporre di punti di controllo in stretto contatto tra di loro.

Gli agenti di custodia non hanno niente di tutto questo e significa quindi mandarli allo sbando. Ecco perché è necessario prevedere prima che frequentino un idoneo corso di preparazione, per abilitarli adeguatamente alle traduzioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Macaluso 25.06, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 25.07 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 26, che è del seguente tenore:

«La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 26.*

26. 1.

TRANTINO.

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al relatore quale sia il parere della Commissione sull'unico emendamento presentato.

DOMENICO ROMANO, *Relatore*. Parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario.

**PRESIDENTE.** Trattandosi di un emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 26 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Prima di passare alla votazione segreta finale del progetto di legge, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di parlare l'onorevole Carpino. Ne ha facoltà.

**ANTONIO CARPINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, mi limito a preannunciare il voto favorevole del gruppo socialista, che considera questo provvedimento un punto non di arrivo ma di partenza.

Noi infatti ci impegnamo a sollecitare l'esame il più rapido possibile, sia in Commissione che in aula, del provvedimento organico da cui è stato stralciato questo testo di riforma del Corpo degli agenti di custodia.

Questo è l'impegno che noi assumiamo come gruppo e che vorremmo fosse assunto dall'intera Assemblea *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO CORLEONE.** Signor Presidente, colleghi, ci rendiamo conto della giornata faticosa *(Commenti all'estrema sinistra)*; ma il problema...

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, si consenta all'onorevole Corleone di parlare!

**FRANCESCO CORLEONE.** Il problema deriva anche dal nostro ordine dei lavori: dopo questo provvedimento, pare ve ne

siano degli altri iscritti all'ordine del giorno. Non è scritto da nessuna parte che, per esaminare gli altri provvedimenti, dobbiamo rimanere soltanto in due o tre!

Salutiamo con profonda soddisfazione questo provvedimento. Dopo otto anni dalla prima proposta del gruppo radicale di riforma del Corpo degli agenti di custodia, la Camera arriva in dirittura d'arrivo mentre le speranze degli interessati a questa riforma, stavano svanendo; quando ad ogni nostra visita nelle carceri annunciavamo come prossima l'approvazione della riforma, la risposta degli agenti era che non ci credevano più, avendo già ricevuto fin troppe promesse.

Questa sera possiamo salutare l'approvazione di questa riforma, con luci ed ombre; essa presenta diversi aspetti estremamente positivi. Vi è finalmente la smilitarizzazione del Corpo, con la possibilità che questi agenti assumano nel carcere un ruolo che non sia semplicemente quello di aprire e chiudere le celle, ma comporti una collaborazione al successo della riforma dell'ordinamento penitenziario, all'attuazione della riforma che abbiamo approvato da poco! Vi è inoltre la sindacalizzazione, seppure parziale: certo, non è affermata la piena libertà di affiliazione sindacale, ma comunque s'è fatto un primo passo; dovremo rivedere la materia anche alla luce di un criterio di congruità rispetto alla disciplina del diritto sindacale per gli appartenenti al Corpo di polizia dello Stato.

Anche gli orari di lavoro, il lavoro straordinario, la possibilità di pernottare non obbligatoriamente in caserma, rappresentano nuove condizioni di vita che schiudono a questi agenti prospettive affatto positive.

Come Camera dei deputati, dopo un iter tanto sofferto (abbandonato alla metà di maggio, per la sua ripresa sono forse state necessarie quelle autoconsegne degli agenti nei mesi di ottobre e novembre, affinché durante l'esame della legge finanziaria si trovasse il modo di aumentare gli stanziamenti destinati a questa

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

riforma), dobbiamo augurarci che, una volta licenziata da noi, il provvedimento sia votato anche dall'altro ramo del Parlamento con sollecitudine.

In molte occasioni, signor Presidente e colleghi, abbiamo approvato provvedimenti nell'identico testo trasmessoci dal Senato (pur non essendone del tutto convinti e ritenendoli suscettibili di miglioramento), in uno o due giorni, in considerazione dell'urgenza; credo che ora possiamo chiedere che il Senato faccia altrettanto, approvando rapidamente questa riforma, magari prima di Natale, in modo che essa diventi al più presto operante. Agenti di custodia, detenuti, personale di direzione, amministrativo ed educativo, potranno valutare questa giornata positivamente e concordare nel fare il possibile per offrire il miglior regalo di Natale a tutti coloro che nel carcere e dal carcere, anelino ad una vita ed ad una prospettiva diversa! (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà.

**ANTONINO MACALUSO.** Presidente, parlerò due minuti, se supererò i due minuti, mi cacerete via.

Il gruppo del MSI-destra nazionale dà il suo voto contrario sul provvedimento in esame, non perché sia contrario alla riforma, ma perché si è proceduto operando una disparità rispetto alla riforma della pubblica sicurezza.

Questi sono i motivi che hanno determinato la nostra convinzione che tutto quanto è stato fatto abbia lasciato scontenti innanzitutto gli agenti e i sottufficiali, che non hanno certezza di carriera. Inoltre, vi è stata la mutilazione del Corpo degli agenti di custodia, dovuta all'esclusione degli ufficiali del corpo stesso, che servono lo Stato fin dal 1943. Nel 1937, infatti, gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia non esistevano e sono stati creati dopo i fatti del luglio 1943, restando fino ad ora al servizio dello Stato e garantendo la funzionalità del Corpo.

Dire, quindi, che la riforma del Corpo degli agenti di custodia ha voluto sacrificare soltanto gli ufficiali non credo che possa rappresentare un merito di cui i partiti dell'arco costituzionale e del pentapartito si possano vantare.

Tanto gli agenti che i sottufficiali non hanno certezza di carriera; gli ufficiali, che hanno soprattutto garantito il servizio quando si è trattato di affrontare le rivolte di Poggioreale, dell'Ucciardone e di Trapani, ora vengono ignominiosamente cacciati dalla porta, come se avessero demeritato. Questi sono i motivi per i quali diamo il nostro voto contrario all'approvazione di questa legge (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

**ALFREDO BIONDI.** Non credo di poter essere accusato di petulanza, né per altro biasimevole motivo. Voglio soltanto preannunciare il voto favorevole, sinceramente positivo del gruppo liberale su questo provvedimento importante, che va nel senso della giustizia giusta, che dopo i delitti prevede le pene e prevede che esse siano scontate in modo umano, in un carcere nel quale la popolazione che vi vive detenuta abbia un rapporto con un personale di custodia che non porti scritto solo sui berretti «vigilando redimere», ma sia in condizione di svolgere anche un ruolo, consentitogli dalla legge, nell'ambito della polizia di Stato, secondo una visione unitaria ed un rapporto civile, nel senso più complesso ed ampio di questo termine.

Una posizione, quindi, che si afferma nel segno della modernizzazione, nel segno che la Costituzione vuole e nel segno che attendiamo tutti di un rapporto per il quale la funzione della vita carceraria sia di proiezione verso una società che riassorbe, dopo aver ottenuto il vantaggio di una relazione più civile all'interno del carcere.

Motivo di soddisfazione, quindi, per aver compiuto un pezzo di strada (non

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

essendo ancora essa completa) nel senso del progresso e dell'evoluzione.

Queste sono le brevi ragioni per le quali preannuncio il voto favorevole del gruppo liberale (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Il progetto di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta  
di un progetto di legge.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato dei progetti di legge nn. 2024, 269, 362, 375, 1792 e 1809, del quale si è testé concluso l'esame.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena» (*testo unificato dei progetti di legge nn. 2024, 269, 362, 375, 1792 e 1809*).

Presenti .....	388
Votanti .....	386
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	194
Voti favorevoli .....	350
Voti contrari .....	36

(*La Camera approva — Applausi*).

(*Presiedeva il Vicepresidente Vito Lattanzio*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
Agostinacchio Paolo  
Aiardi Alberto  
Alagna Egidio  
Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido  
Alibrandi Tommaso  
Aloi Fortunato  
Amadei Ferretti Malgari

Amalfitano Domenico  
Andreatta Beniamino  
Andreoli Giuseppe  
Angelini Vito  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Arbasino Alberto  
Arisio Luigi  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo  
Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia  
Baghino Francesco  
Balbo Ceccarelli Laura  
Balestracci Nello  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Baracetti Arnaldo  
Barbalace Francesco  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barca Luciano  
Barontini Roberto  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Becchetti Italo  
Bellocchio Antonio  
Benedikter Johann  
Benevelli Luigi  
Bernardi Guido  
Berselli Filippo  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianco Gerardo  
Binelli Gian Carlo  
Biondi Alfredo Paolo  
Bisagno Tommaso  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Bodrato Guido  
Boncompagni Livio  
Bonetti Andrea  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Borri Andrea  
Bosco Bruno  
Bosco Manfredi  
Boselli Anna detta Milvia

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bozzi Aldo  
Breda Roberta  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

Cafiero Luca  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Capria Nicola  
Caprili Milziade Silvio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Carlotto Natale  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Cavagna Mario  
Cavignasso Paola  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Chella Mario  
Ciancio Antonio  
Cifarelli Michele  
Ciocci Lorenzo  
Ciofi degli Atti Paolo  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Colombini Leda  
Colombo Emilio  
Coloni Sergio  
Columba Mario  
Columbu Giovanni Battista  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Contu Felice  
Corsi Umberto

Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Curci Francesco  
  
D'Acquisto Mario  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe  
D'Ambrosio Michele  
Da Mommio Giorgio  
Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
Degennaro Giuseppe  
De Gregorio Antonio  
Del Mese Paolo  
De Martino Guido  
Demitry Giuseppe  
Di Donato Giulio  
Di Giovanni Arnaldo  
Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Dujany Cesare Amato  
Dutto Mauro

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Fantò Vincenzo  
Fausti Franco  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrandi Alberto  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Bruno  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Filippini Giovanna  
Fincato Laura  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fittante Costantino  
Foschi Franco  
Foti Luigi  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Roberto  
  
Gabbuggiani Elio  
Galli Giancarlo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Galloni Giovanni  
Garavaglia Maria Pia  
Gargani Giuseppe  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Genova Salvatore  
Geremicca Andrea  
Germanà Antonino  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Gioia Luigi  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grippe Ugo  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerzoni Luciano

Labriola Silvano  
Laganà Mario Bruno  
La Ganga Giuseppe  
La Penna Girolamo  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Lo Bello Concetto  
Lobianco Arcangelo  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lops Pasquale  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Manca Nicola  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Manfredini Viller  
Mannino Calogero  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico

Martellotti Lamberto  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Mastella Clemente  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Meleleo Salvatore  
Meneghetti Gioacchino  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmene  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Micolini Paolo  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Minucci Adalberto  
Montanari Fornari Nanda  
Montecchi Elena  
Montessoro Antonio  
Mora Giampaolo  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni  
Muscardini Cristiana

Napoli Vito  
Nebbia Giorgio  
Nicotra Benedetto  
Nonne Giovanni  
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Parigi Gastone  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patuelli Antonio  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Pedroni Ettore Palmiro  
Peggio Eugenio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picano Angelo  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pinna Mario  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Pisicchio Natale  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Prete Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pujia Carmelo

Quarta Nicola  
Quattrone Francesco  
Quietì Giuseppe

Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rindone Salvatore  
Riz Roland  
Rocchi Rolando  
Rodotà Stefano  
Romano Domenico  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano

Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanese Nicola  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santini Renzo  
Sapio Francesco  
Sarti Adolfo  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaiola Alessandro  
Scarlato Guglielmo  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Serri Rino  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Spini Valdo  
Steganini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio  
Sullo Fiorentino  
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Tempestini Francesco  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

Trantino Vincenzo  
Trappoli Franco  
Trebbi Ivanne  
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Violante Luciano  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zanini Paolo  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Gorla Massimo  
Russo Francesco

*Sono in missione:*

Alinovi Abdon  
Amadei Giuseppe  
Andreotti Giulio  
Aniasi Aldo  
Anselmi Tina  
Auleta Francesco  
Belardi Merlo Eriase  
Biasini Oddo  
Bortolani Franco  
Ciaffi Adriano  
Codrignani Giancarla  
Ferrari Giorgio

Fiandrotti Filippo  
Fiorino Filippo  
Fracanzani Carlo  
Gava Antonio  
Guarra Antonio  
Lo Porto Guido  
Mannino Antonino  
Massari Renato  
Patria Renzo  
Radi Luciano  
Raffaelli Mario  
Reggiani Alessandro  
Rizzo Aldo  
Rocelli Gianfranco  
Scalfaro Oscar Luigi  
Triva Rubes  
Zamberletti Giuseppe

**Discussione del disegno di legge: S. 1834.**  
— **Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica (approvato dal Senato) (4083).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Galloni.

GIOVANNI GALLONI, *Relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo si rimette alla relazione scritta che accompagna il disegno di legge, con una piccola postilla: il tema che si pone è un tema di carattere tecnico, in rapporto alla surroga dell'unico senatore eletto con percentuale superiore al 65 per cento, ma non ci nascondiamo che vi è anche un dato di sostanza e siccome credo che sia questo il

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

mio primo intervento da sottosegretario con la delega per le zone di confine e le minoranze etniche, vorrei dire che questo provvedimento si situa anche nella volontà di un rapporto corretto ed equilibrato per quanto riguarda la convivenza nella regione Trentino-Alto Adige ed in particolar modo nella provincia autonoma dell'Alto Adige (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, colleghi, vorrei aver preso visione della relazione scritta, ma devo francamente dire che non mi risulta che tale relazione sia stata stampata e quindi che sia pervenuta in aula. Infatti lo stampato n. 4083 è privo di qualsiasi relazione.

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, la relazione è stata stampata ed è stata presentata il 1° dicembre di quest'anno. Dico questo per regolarità e me ne assumo la responsabilità.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, l'equivoco è chiarito in quanto la relazione è contenuta nello stampato n. 4083-A, mentre nell'ordine del giorno è indicato lo stampato n. 4083. Mi dispiace quindi di non aver potuto leggere la relazione e tenterò di svolgere il mio intervento anche senza averne preso visione, per la ragione testé enunciata.

Devo dire che mi sono molto meravigliato nell'apprendere dal sottosegretario onorevole Spini, che questo provvedimento serve per mantenere buoni rapporti con la minoranza etnica sudtirolese. Mi sembrava invece che questo disegno di legge fosse stato adottato, non per mantenere buoni rapporti con la minoranza altoatesina, ma come atto di un Parlamento il quale è privo da un anno di un suo membro. Se quanto è accaduto nel collegio sudtirolese fosse accaduto nel collegio di Molfetta o di Andria, sarebbe sorto lo stesso problema. Dobbiamo allora dire che vi è un gravissimo ritardo, in

termini generali ed in termini particolari.

Il collega senatore Brugger, eletto nel collegio altoatesino, è deceduto all'incirca un anno fa. Come è possibile che per un anno un seggio resti vacante e che vi sia una tale inerzia da parte del Governo nel presentare un provvedimento che non è altro che un atto dovuto? Da un anno il Senato è senza il suo *plenum*, perché non esiste la legge di attuazione di un meccanismo elettorale che proprio in quel collegio ha una sua caratteristica singolare e particolare su cui mi intratterò tra poco.

Dobbiamo allora domandarci perché si è aspettato un anno a presentare un semplicissimo disegno di legge che non fa altro che disciplinare il caso di sostituzione del rappresentante eletto in un collegio che elegge, unico in Italia, con il *quorum* del 65 per cento. Mi meraviglio che da trent'anni a questa parte noi abbiamo avuto una legge elettorale zoppa, una legge elettorale in cui non era previsto il caso che oggi improvvisamente è venuto all'attenzione dei legislatori e del Governo.

La legge che si va a modificare risale al 1948; da allora ad oggi non è mai accaduto che uno dei collegi per cui è necessario il *quorum* del 65 per cento, e quindi senza entrare a far parte del sistema regionale dell'utilizzazione dei resti, venisse a mancare nel corso della legislatura del senatore eletto. Come è possibile che per trent'anni non vi sia stata una norma elettorale, che costituisce il dato elementare del rapporto dei diritti civili e politici dei cittadini rispetto alle Assemblee elettive? Com'è possibile, signor rappresentante del Governo, che in quarant'anni nessuno ha mai pensato che poteva accadere un fatto del genere?

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lei se la prende con chi è qui da venti giorni, non da quarant'anni!

MASSIMO TEODORI. Il sottosegretario Spini è il rappresentante del Governo, che ha una sua continuità. È possibile che per

trentotto anni si sia andati avanti con una carenza di tal genere? È possibile che nel momento in cui accade un caso unico, nel momento in cui viene a mancare l'unico senatore eletto con una percentuale superiore al 65 per cento, si aspetta un anno a porre rimedio a una simile lacuna? Probabilmente vi è — questo è il momento per fare una riflessione del genere — allo stato inconscio, forse allo stato subconscio, nella classe politica, nella classe dirigente, nel Governo, un terribile timore di discutere problemi relativi alla legge elettorale.

Credo che non può esservi altra spiegazione, perché il mettere le mani su questioni riguardanti il sistema elettorale è qualcosa che fa paura a questa classe politica, a questa classe di Governo.

Questa paura inconscia di occuparsi di questioni relative al sistema elettorale ha un'altro risvolto ancora, cioè che andiamo a legiferare su un caso che è l'unico in Italia, un caso in cui per un'elezione al Senato o alla Camera vige il collegio uninominale.

Noi abbiamo avuto questa stranissima legge elettorale elaborata nel 1948, per cui in realtà si indicava il Senato come la Camera che dovesse essere eletta con collegio uninominale e poi si ponevano condizioni tali da non farlo funzionare come tale.

La legge elettorale per il Senato fu approvata per dare un «contentino» al forte movimento uninominalista del dopoguerra; si disse che si prevedeva per il Senato il collegio uninominale, ma in realtà era una finzione, perché nei collegi non vi è, di fatto, un candidato che vince ed uno che perde, come avviene in ogni collegio uninominale, verificandosi ciò soltanto quando un candidato raggiunge un determinato, altissimo *quorum*. Tutti coloro che hanno conoscenza della materia sanno quanto sia ingannevole sostenere che per il Senato è prevista una legge elettorale uninominale. Al Senato, infatti, accade esattamente l'opposto: abbiamo una legge assolutamente casuale, perché ciascun candidato, in un collegio senatoriale, non concorre contro i candi-

dati delle altre liste del collegio. Per fare un esempio — rendendo omaggio a colui che in questo momento sta presiedendo l'Assemblea — dico che il candidato democristiano di Bari 1 non concorre contro il candidato comunista o quello socialista di Bari 1, ma contro il candidato democristiano di Bari 2, di Bari 3, di Brindisi, di Lecce...

**PRESIDENTE.** Onorevole Teodori, questo suo continuo richiamo alla mia regione mi onora particolarmente, però stiamo discutendo di Bressanone!

**MASSIMO TEODORI.** Certo, stiamo discutendo dell'origine di questa legge elettorale e dell'unico caso in cui scatta il collegio uninominale in Italia. Dicevo prima che quando fu concepita la legge si cercò di dare formalmente un «contentino» alle correnti uninominaliste esistenti anche allora. Si disse che per il Senato erano previsti collegi uninominali, ma dopo fu posta la clausola secondo cui possono essere eletti nei collegi uninominali soltanto coloro i quali superino il *quorum* del 65 per cento, cioè che ottengano praticamente circa i due terzi dei voti.

Nel corso di questi quarant'anni è accaduto, perciò, che hanno funzionato da collegi uninominali soltanto quelli situati in alcune realtà territoriali specialissime, come quella del Trentino-Alto Adige, anzi come quella del collegio più vicino alla frontiera dell'Alto Adige stesso. Non ricordo bene — ma forse la mia memoria non è così lucida — se negli anni '50 e fino agli inizi degli anni '60 esistessero dei collegi veneti o lombardi in cui scattava il *quorum* del 65 per cento... Il collega Corleone mi dice che esisteva un collegio in Lombardia. Comunque questa norma sul collegio uninominale ha funzionato per quarant'anni esclusivamente in relazione ad una situazione speciale; e così come per la Valle d'Aosta c'è un collegio uninominale dichiarato, analogamente il meccanismo del 65 per cento rende uninominale un collegio in cui vi è una fortissima maggioranza di carattere etnico ed un partito etnico «pigliatutto».

Ma abbiamo avuto il caso di questo collega senatore che è deceduto, ed abbiamo avuto il ritardo di cui parlavo prima, per indurre a legiferare in una materia così semplice, che non casualmente rappresenta un vuoto nella legislazione. Perché un vuoto? Perché in realtà un collegio in cui un candidato ottenga il 65 per cento è un'ipotesi, sin dall'inizio, assolutamente teorica e praticabile soltanto in casi marginalissimi, tant'è vero che la storia ci ha detto che ciò si è verificato esclusivamente e costantemente soltanto nel collegio in cui agisce una certa divisione ed un certo compattamento di carattere etnico della minoranza di lingua tedesca.

Ed allora oggi ci si presenta questo caso così clamoroso, così strano di vuoto legislativo. Dobbiamo capire perché ci sono trentotto anni di ritardo in generale ed un anno di ritardo in particolare nel presentare un disegno di legge in materia.

Onorevole Riz, non capisco come i colleghi della *Südtiroler Volkspartei* abbiano per un anno potuto sopportare di non avere un loro rappresentante in Senato. Mi rendo conto che il sottosegretario Spini è al Governo da soli venti giorni, ma perché il Governo non ha legiferato? Probabilmente, come dicevo prima, per il grande ritegno, per la grande paura, per il grande timore inconscio di affrontare problemi di riforma elettorale, in particolare quelli dell'unico collegio uninominale (anzi, vi è anche quello della Val d'Aosta) che per caso funziona nel nostro paese.

Credo allora, signor Presidente e colleghi, che questa sia una buona occasione per ricordare a noi stessi... E questa è la ragione per la quale ho preso la parola, anche se l'ho presa altresì per esprimere meraviglia per il fatto che il collega del partito etnico altoatesino, che per un anno si è visto privare di un proprio rappresentante in Senato, non abbia inteso difendere i diritti civili e politici, che vanno comunque difesi.

ROLAND RIZ. Parlerò per dichiarazione di voto.

MASSIMO TEODORI. Mi meraviglio che siano soltanto i radicali a sollevare in quest'aula tale dubbio, a chiedere al Governo conto di questa enorme lacuna, di questa lacuna gravissima.

Non so neppure se, sotto il profilo costituzionale, una Camera possa funzionare per un tempo così lungo senza il suo *plenum* elettivo. È questa una materia in cui non voglio addentrarmi, ma sicuramente sotto il profilo costituzionale ci deve essere un *vulnus* di qualche tipo. Sappiamo infatti benissimo che, quando per una ragione qualsiasi, vengono a mancare deputati o senatori nelle nostre Camere, vi è un meccanismo automatico per la loro sostituzione, perché le Camere, appunto, non possono funzionare se non nel loro *plenum*.

Gradirei allora che il relatore, il rappresentante del Governo, qualcuno, ci desse una qualche spiegazione, che non sia di carattere tecnico o banale.

Voglio quindi lasciare agli atti nei documenti della nostra Assemblea questa protesta per la mancata attuazione di diritti civili e politici, soprattutto del diritto elettorale, che è il primo tra i diritti politici. E la voglio lasciare anche come monito per il futuro.

Ma c'è una seconda ragione per la quale ho voluto prendere la parola. Sicuramente il problema che oggi ci viene sottoposto richiama a noi stessi la necessità, l'urgenza che la questione elettorale di cui a lungo si è dibattuto nell'ambito della «Commissione Bozzi» e che ha formato oggetto di tanti convegni e dibattiti entri quanto prima in quest'aula con la forza di un nodo sostanziale del sistema politico italiano. E questa è una buona occasione per introdurre tale questione in questa aula.

Voi sapete che in Parlamento, e alla Camera in particolare giacciono molti progetti di legge di riforma del sistema elettorale.

Credo che tutti dobbiamo riflettere sul fatto se questa oggi non costituisca una delle priorità essenziali e vere, attraverso cui riformare il sistema politico italiano. Ritengo che questa sia un'ottima occa-

sione, proprio per la ragione alla quale accennavo prima. Dopo le vicende del 1953, dopo le grandi battaglie di quell'anno, quali che fossero le parti che ognuno occupava, vi è una certa reticenza ad occuparsi dei sistemi elettorali. Credo che questo ritardo storico nel colmare un vuoto rappresenti proprio l'espressione, se volete inconscia, della non volontà della classe dirigente, del Governo, ma direi di tutti, di portare in quest'aula le questioni elettorali, particolarmente in relazione all'unico collegio d'Italia che funzioni da collegio uninominale.

Ed allora, quando in quest'aula e fuori di quest'aula, in numerosi convegni, riunioni, dibattiti, si dice, come alcuni dicono, «facciamo alla Camera un sistema come quello del Senato, dove esiste la combinazione del collegio uninominale con la proporzionale, con il risultato di avere un collegio uninominale in cui viene valorizzato il singolo candidato»; noi, sulla scorta proprio del caso in specie, del quale ci stiamo occupando, dobbiamo dire che tutto questo è un falso.

Il sistema elettorale vigente al Senato, infatti, che viene spacciato per sistema uninominale, non ha mai funzionato come il sistema in questione. Funziona soltanto in un caso su 315 in Italia: abbiamo, cioè, un solo eletto su 315 senatori scelto davvero con il sistema uninominale, e non già eletto perché in quel collegio si forma una maggioranza ed una minoranza, e si hanno candidati dietro ai quali si raggruppano gli schieramenti; ripeto, eletto solo perché in quel determinato collegio elettorale vi è una situazione particolare, con una minoranza etnica che ha un suo partito di raccolta, che esprime la rappresentanza dell'intera minoranza etnica indipendentemente dagli indirizzi politici, funzionando, appunto, come partito di raccolta etnica e non già come espressione di un indirizzo politico.

Dobbiamo allora dire a coloro che oggi vengono a proporci di dar vita ad un sistema quale quello vigente per l'elezione del Senato, in cui sia possibile coniugare (questa brutta parola!) i vantaggi del si-

stema uninominale (la valorizzazione del candidato contro la lista, contro i partiti) con un recupero proporzionale: non è vero! Ne abbiamo oggi l'esempio discutendo del caso in esame. Il Senato non è nient'altro che una lotteria, una lotteria tale (era già stato previsto in tal senso) per cui l'unico caso in cui non funziona come lotteria, quello del collegio altoatesino, non prevede la possibilità di sostituire un eletto che venisse a mancare o che si dimettesse, nel corso di una legislatura.

Che cosa accade, infatti? Qual è il caso di specie del quale parliamo questa sera? Che cosa accade, perché c'è questo vuoto...? Per gli altri collegi senatoriali accade quel che dicevo prima, facendo un esempio relativo alla Puglia (ma ne avrei potuto fare uno attinente alla Lombardia e al Veneto).

In realtà, il singolo candidato che si presenti con il proprio nome e cognome e con accanto il simbolo del partito, non fa altro che concorrere contro il proprio collega, che si è presentato candidato nei collegi accanto. È tanto vero che sappiamo che esistono situazioni abnormi, al Senato. Quali sono? Che il candidato democristiano di Roma 3 o Roma 4 prende il 35 per cento dei voti e non viene eletto, perché ha davanti a lui altri tre candidati che hanno preso il 42, il 38, il 37 per cento dei voti, mentre a Roma 3 viene eletto il candidato socialdemocratico, che raccoglie il 6 per cento dei voti, dato che quel 6 per cento vale di più del 5 per cento o del 3 per cento raccolto dagli altri candidati collegati sotto lo stesso simbolo, negli altri collegi regionali.

Il caso che ci si presenta oggi non è dunque casuale, nella sua assoluta singolarità: nel momento in cui è venuto a mancare l'eletto, si è dovuto attendere un anno perché fosse introdotto un meccanismo di elezione suppletiva; un meccanismo che non era mai stato concepito, dato che si pensava si riferisse ad un caso assolutamente irrealistico. In effetti, ove venga a mancare il titolare di un collegio senatoriale, normalmente accade che subentri non già il candidato del medesimo

collegio che aveva raccolto il maggior numero di voti, subito dopo l'eletto, bensì il candidato presentatosi a suo tempo sotto lo stesso simbolo di partito in un altro collegio, secondo una logica che è simile a quella che presiede alle lotterie.

Signor Presidente, colleghi, ho voluto esprimere una protesta, sulla quale credo sarebbe opportuna una parola del Governo. Il fatto che una assemblea elettiva rimanga per un anno priva del suo *plenum* non è cosa di poco conto. Ciò non soltanto dal punto di vista degli interessi, pure legittimi, del partito che esprimeva quel senatore e che si è visto privato di una rappresentanza (su un totale di tre, che spettano alla *Südtiroler Volkspartei*), quanto dal punto di vista degli interessi generali di una assemblea legislativa. Mi auguro dunque che il rappresentante del Governo, o il relatore, o qualcun altro, dicano qualcosa: perché, se non si può tornare indietro, certo è che gli interrogativi che ho posto hanno la loro legittimità, con riferimento al punto più alto del funzionamento del sistema politico e costituzionale. Non possono essere date delle risposte di puro carattere tecnico.

Mi auguro, pertanto, che venga fornita una risposta adeguata. Mi auguro che ciò avvenga, di fronte ad un'Assemblea svogliata, dato che ormai i nostri lavori consistono più che altro nel fatto di premere un pulsante, e non si sa bene su che cosa, a ripetizione: non so quanti provvedimenti sono stati inseriti nel calendario della prossima settimana! Forse occorrerebbe un nuovo Chaplin, che ripetesse nella maniera più alta ed ironica, con riferimento ai deputati, quello che in altri tempi aveva fatto per l'operaio, di fronte al lavoro a catena ed alla macchina. I dibattiti si svolgono in maniera svogliata, certamente non per colpa dei deputati — a favore dei quali voglio levare una parola di difesa —, bensì per il tipo di organizzazione, che è assolutamente funzionale a fare in modo che sempre meno il deputato comprenda e partecipi in modo ragionato al processo legislativo e di controllo.

Questa è la vera degradazione politica, cui ha fatto seguito quella regolamentare che, con la scusa di portare una presunta e pretesa efficienza ed efficacia, in realtà non ha fatto altro che svilire ulteriormente i margini di dialogo propri di ciascun parlamento, che dovrebbero essere propri anche del nostro.

Eccoci, quindi, ad intervenire in questa Assemblea necessariamente svogliata, in cui tutti quanti sono a contare i minuti, a verificare quando giunge il trentesimo minuto in cui scade regolarmente la mia possibilità di parlare, magari neppure sfiorati dal dubbio che tra le cose di cui tratto, ve ne sia qualcuna, non dico tutte, che possa avere un rilievo immediato o lontano, che possa far riflettere la nostra Assemblea.

Questa vicenda ha portato alla luce la assoluta singolarità del sistema elettorale italiano e del collegio uninominale ora vigente per il Senato, che tante volte viene barattato come tale, mentre tale non è. Oggi ne abbiamo la dimostrazione. L'altro giorno, in una sede diversa dalla Camera, più libera, in un dibattito cui partecipavano i presidenti dei vari gruppi, abbiamo ascoltato la diagnosi sulla degradazione del Parlamento, sulla sua occupazione da parte dei partiti, sul trasferimento dei poteri decisionali dal Parlamento ad altre sedi e sul fatto che l'attuale sistema elettorale contribuisce sicuramente, non crea, allo sviluppo di tale depotenziamento e degradazione del Senato come sede effettiva delle decisioni. Credo che sia ormai tempo di portare direttamente in quest'aula dibattiti come questi, in cui, con altra libertà, tutti quanti, anche se con diverse angolazioni, manifestano questo tipo di giudizio.

Vi sono in proposito tante proposte. Voi sapete che noi radicali, forza di estrema minoranza, crediamo che sia necessario un sistema completamente contrapposto a quello pseudoproporzionale oggi esistente. Quello vigente, infatti, non è un sistema proporzionale. Non lo è per la Camera e non lo è per il Senato. È un sistema fortemente corretto in cui i partiti maggiori vengono avvantaggiati e

quelli minori svantaggiati. Sapete che un eletto nelle liste della democrazia cristiana in questa Assemblea costa, in termini di suffragi, circa 45-50 mila voti, mentre un eletto del nostro partito o di quello di democrazia proletaria ne costa circa 90 o 95 mila.

Si dice: difendiamo il sistema proporzionale. No, signori. Il sistema non è proporzionale e noi radicali, ripeto, riteniamo necessario un sistema radicalmente antitetico e contrapposto a quelli pseudoproporzionali vigenti per la Camera ed anche per il Senato, dove le distorsioni sono ancora maggiori.

Noi deputati radicali, abbiamo una nostra indicazione ed un nostro orientamento, un grande orientamento che, prima ancora che politico, è ideale, di ripensamento del sistema politico e del rapporto tra cittadini, elettori, rappresentanti ed Assemblee elettive. A nostro avviso occorrerebbe un sistema elettorale che costringa il sistema politico a riformare sé stesso dietro gli schieramenti di grandi famiglie politiche. Non diciamo certamente che la nostra è la ricetta giusta.

Ci sono altre ricette, ci sono diverse proposte di legge presentate per la revisione del sistema elettorale e noi diciamo, signor Presidente, colleghi, che un atto di coraggio del Parlamento (si discute molto della incapacità del Parlamento di riformare sé stesso) sarebbe proprio quello di porre all'ordine del giorno la riforma del sistema elettorale nella quale si potranno scontrare e confrontare delle visioni diverse.

Anche le discussioni che in questi giorni si stanno svolgendo in sede di Commissione affari costituzionali sulla riforma del Parlamento, in realtà hanno poco significato se non si collegano alla riforma del sistema elettorale, perché voi tutti ben sapete che il sistema elettorale non è costituzionalizzato e quindi non viene toccato da eventuali riforme costituzionali che si riferiscono alla struttura del Parlamento e alle funzioni e composizione delle due Camere.

Per anni avete rimosso la questione elettorale. Dopo il 1953, dopo quel tenta-

tivo infausto ma che aveva un suo significato in quel contesto politico, dopo quella grande battaglia, che fortunatamente divise il paese, per oltre trenta anni (dal 1953 ad oggi) si è messa da parte tutta questa materia. Oggi ci troviamo di fronte a questo caso singolo, stranissimo, singolarissimo, dell'unico collegio italiano nel quale vige il sistema uninominale in quanto un solo partito, in una situazione di minoranza etnica, è in grado di raccogliere il 65 per cento dei voti.

Attraverso questo caso paradossale alla classe politica italiana, a noi tutti, alle nostre Assemblee, viene ricordato che il problema della riforma elettorale è problema centrale per la nostra Costituzione, per il sistema politico, per la vitalità delle nostre istituzioni e in definitiva per la democrazia rappresentativa e per la Repubblica (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Galloni, ha facoltà di replicare.

**GIOVANNI GALLONI, Relatore.** Signor Presidente, desidero soltanto precisare, in relazione alle cose dette dal collega Teodori, che per quanto riguarda il Governo, quest'ultimo ha presentato il disegno di legge in data 22 maggio 1986. In ogni caso in questa materia la competenza non è esclusiva del Governo e pertanto se esponenti del gruppo radicale o di altri gruppi politici avessero voluto presentare anche prima le loro proposte di legge avrebbero potuto farlo.

Quindi, non si può imputare una responsabilità specifica al Governo in questa materia. Dobbiamo riconoscere che c'era una lacuna e su questo il collega Teodori ha ragione, tutti lo hanno ammesso; una lacuna che intendiamo colmare con questa legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole rappresentante del Governo ha facoltà di replicare.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Galloni per le sue considerazioni che condivido.

Certo, non è questo il tempo e il momento per formulare osservazioni sul presente disegno di legge che per altro ritengo debba essere approvato il più rapidamente possibile. Desidero soltanto far notare che esso introduce due principi nuovi: quello delle elezioni suppletive e quello di una prefigurazione, sia pure teorica, del doppio turno.

In questo senso sono contento di aver partecipato ad una vicenda legislativa che riguarda quelle novità nel campo elettorale che da molte parti sono state evocate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

Ricordo che l'articolo 1 del disegno di legge è del seguente tenore:

«1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo a termini dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, il Presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Nell'intervento sull'articolato di questo disegno di legge credo sia doveroso da parte nostra richiamare la necessità di approvare il provvedimento. Vorrei anzi ricordare agli amici e colleghi della *Südtiroler Volkspartei* che anche il nostro gruppo, ed anzi il nostro gruppo particolarmente, si è impegnato perché questo disegno di legge venisse posto all'ordine del giorno di oggi, e fosse quindi portato all'attenzione dell'Assemblea.

Ricordo il tenore dell'articolo 1: «Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo a termini dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, il Presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni».

Come si evince chiaramente da questo testo, si tratta di porre ordine nella materia. Esiste però un motivo di urgenza, per cui siamo del tutto favorevoli a che la Camera si pronunci e approvi definitivamente il provvedimento, già licenziato dal Senato. Il partito della *Südtiroler Volkspartei* si trova menomato in una propria prerogativa, in un diritto; e vorrei anzi dire che vengono danneggiati tutti i cittadini italiani, nel momento in cui viene meno un elemento della rappresentanza parlamentare.

Credo che la discussione su questo disegno di legge possa consentirci di sviluppare in maniera sintetica, ma non troppo, alcune riflessioni a proposito della situazione politica.

Non è un caso, signor Presidente (o, se

lo è, è un caso in qualche misura fortunato), se la discussione di questo provvedimento cade pochi giorni dopo che la Camera ha cominciato ad esaminare le mozioni relative all'Alto Adige, cioè alla regione per la quale si propongono elezioni suppletive per il Senato della Repubblica, in particolare per il collegio di Bressanone.

Ebbene, Presidente, non possiamo tacere che anche da parte nostra — certo, non alla stessa maniera dei colleghi del Movimento sociale italiano-destra nazionale — si considera negativa la mancata conclusione del dibattito sulle mozioni. Se infatti appare chiara a tutti la necessità di approvare questo provvedimento, è anche evidente che le popolazioni altoatesine, sudtirolesi, avrebbero tratto motivo di chiarificazione e di soddisfazione da un'adeguata e tempestiva conclusione di quel dibattito parlamentare.

Non c'è dubbio che, da questo punto di vista, signor Presidente, l'atteggiamento del Governo è eloquente: esso ha atteso a lungo prima di dare il segnale di via libera a un dibattito sulle mozioni sull'Alto Adige; e dopo che tale dibattito si è incardinato, è venuto a chiedere l'autorizzazione a farlo slittare. Perché? Non a caso sull'argomento si sono affollate mozioni da parte dei gruppi dell'opposizione, ma anche dei gruppi della maggioranza. Sono mozioni queste, che presentano significative divaricazioni tra loro, benché non vogliamo essere tanto disattenti da trascurare il fatto che, insieme a tali divaricazioni, in quelle mozioni si riscontra anche una serie di importanti convergenze, ad esempio su posizioni che il nostro gruppo, in collegamento con quelle formazioni direi dell'autonomismo libertario, della cultura civica della convivenza interetnica, ha da tempo propugnato in assoluta solitudine nella passata legislatura.

Fu per iniziativa del gruppo parlamentare radicale che, prima nel 1980 e poi nel 1981, si tennero due analoghi dibattiti sulla questione dell'Alto Adige, che, purtroppo, hanno avuto esito negativo se è vero che quelle previsioni pessimistiche

sull'esplosione di conflitti interetnici, su enormi difficoltà di convivenza civile all'interno della comunità del Sud Tirolo, si sono rivelate realistiche. Noi allora le mettemmo in preventivo pur se risultavano ai più arbitrarie o astratte mentre si sono rivelate dolorosamente in una certa misura approssimate per difetto. Da tale situazione è nato il grande successo del Movimento sociale italiano con il suo carico di impotenza e di frustrazione che, a nostro avviso, rappresenta un'amara testimonianza di quanto abbiamo detto e diciamo ora.

Per questi motivi, riteniamo che, oltre a procedere, così come si sta facendo, all'approvazione del disegno di legge che affronta una situazione insostenibile per porvi rimedio, diviene particolarmente urgente (ci sembra questa un'occasione buona per ricordarlo al Governo) che quest'ultimo trovi un'intesa al suo interno ad all'interno della maggioranza e si ponga nelle condizioni, al momento della ripresa dell'attività parlamentare, di illustrare una sua posizione unitaria.

Siamo preoccupati, signor Presidente, perché l'annunciata ripresa del dibattito sull'Alto Adige, per il giorno 14 o per il 15, è destinata a slittare giacché per il 15 si vorrebbe portare in aula il provvedimento sulla custodia cautelare, ovvero la riforma meglio nota con la denominazione Mancino o Violante. Noi riteniamo che la questione dell'Alto Adige debba essere ridiscussa in aula immediatamente dopo la ripresa dei lavori, anche se ciò dovesse comportare un ulteriore slittamento del dibattito sulla situazione politica, su quella verifica che pure il Governo si era impegnato a portare nell'aula di Montecitorio — lo ricorderanno i colleghi — quando, nel corso dell'esame del bilancio dello Stato, vennero respinti un paio di stati di previsione di altrettanti ministeri.

Ecco perché riteniamo che l'approvazione del disegno di legge in discussione, ed in questo momento del suo articolo 1, possa introdurre un minimo di chiarificazione e di razionalizzazione, anche se deve essere considerato insufficiente.

Vorrei approfittare, anche per spiegare

la ragione per la quale, signor Presidente, ci diffondiamo sulla questione, per dire ai colleghi ...

**PRESIDENTE.** Onorevole Rutelli, la prego di attenersi al tema. Sto evitando di interromperla per il rispetto che ho per lei, però non mi metta in difficoltà.

**FRANCESCO RUTELLI.** Se ha avuto la bontà di ascoltarmi, mi darà atto che ho cercato di attenermi al tema.

Concludendo il mio intervento, vorrei spiegare ai colleghi la ragione per la quale siamo intervenuti e continuiamo ad intervenire sul provvedimento in discussione per la quale interverremo sui successivi. Sarà che noi riteniamo che in questa Camera siano saltate le regole, ed essendo saltate le regole, a danno non di un gruppo parlamentare...

**PRESIDENTE.** Onorevole Rutelli, io l'avevo richiamata già un attimo fa! Ora sta proprio andando fuori tema, decisamente: lei deve parlare sull'articolo 1 del disegno di legge! Mi darà atto che sta proprio andando fuori tema.

**FRANCESCO RUTELLI.** Sto concludendo, signor Presidente, e sto rendendo, se mi consente, un servizio all'Assemblea!

**PRESIDENTE.** Noi, lei deve parlare sull'articolo 1 del disegno di legge! Diversamente mi costringe a toglierle la parola e questo mi dispiacerebbe molto!

**FRANCESCO RUTELLI.** Cominciamo proprio male, signor Presidente! Avremo modo di verificare nei prossimi giorni se prevarrà questo atteggiamento poco tollerante, tanto più che io stavo spiegando perché noi stiamo parlando, apparentemente fuori tema. In realtà, siamo in tema, interveniamo sull'argomento specifico e mi auguro, signor Presidente, al di là di qualunque valutazione le possa venire in mente, che non si innovi in nessun modo rispetto alla prassi di aver sempre concesso ad ogni deputato di intervenire nei termini che ritiene opportuni: ho in

passato ascoltato molti interventi giudicati in tema ma che francamente certe volte gridavano vendetta! Vorrei anche vedere che si andasse a valutazioni fiscali! Certo, si può sempre decidere di imboccare questa strada ma allora saremo noi i primi ad esigerne il rispetto in ogni momento, in ogni circostanza e non solo quando faccia comodo a questa o a quella parte dell'Assemblea. Dico questo perché mi guardo bene dal volermi riferire in modo offensivo al Presidente.

Concludo dicendo che la ragione per la quale noi siamo intervenuti, interveniamo ed interverremo è la stessa che è già stata comunicata in una lettera da noi inviata a tutti i presidenti di gruppo, e, per conoscenza, al Presidente della Camera; ed è la stessa che io ho illustrato questa mattina motivando il nostro avviso contrario al calendario; ed è la stessa di cui ho già parlato ieri nella Conferenza dei capigruppo: gli accordi, gli impegni assunti solennemente per modificare le norme regolamentari relative alla composizione dell'Ufficio di Presidenza della Camera sono stati disattesi! Eppure si tratta di una cosa che riguarda, colleghi, tutti noi e tutti voi! Quegli accordi sono stati messi sotto i piedi, pur essendo stati solennemente assunti e sanciti dai capigruppi e ribaditi dal Presidente della Camera! Sono stati messi sotto i piedi e così saltano, per quanto ci riguarda, tutte le intese possibili circa la buona e collegiale conduzione dei lavori! Non si può, signor Presidente, trattare un gruppo parlamentare di questa Camera come se si trattasse di cani in chiesa! E può capitare che coloro che si vedono trattati come cani in chiesa mordano! In questa legislatura noi abbiamo tenuto un atteggiamento di estremo dialogo e rispetto verso tutti i gruppi parlamentari: nella prossima settimana...

**PRESIDENTE.** Onorevole Rutelli, le ho anche consentito di spiegare il motivo del vostro atteggiamento. La prego ora di non andare oltre, tanto più che quel motivo già lo conoscevano tutti e non solo il Presidente che lei aveva cortesemente avvertito!

FRANCESCO RUTELLI. Ne dubito, tanto è vero che...

PRESIDENTE. Tutta l'Assemblea lo conosceva ma ugualmente le ho consentito di spiegarlo e tutti ne hanno preso nota, compresa la stampa e compresa l'opinione pubblica. La prego pertanto di non insistere.

FRANCESCO RUTELLI. Dubito che la stampa ne abbia preso atto e dunque ribadisco, concludendo, il nostro avviso favorevole alla approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'articolo 1 l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi...

ITALO BRICCOLA. Tassi!

CARLO TASSI. Sì?

ITALO BRICCOLA. *Tu quoque*, Tassi!

CARLO TASSI. Mi chiamo Tas..si e non Tas..no e quindi... faccio il «sì» e continuo!

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, la nostra posizione su questo disegno di legge è completamente diversa da quella affrancata relazione scritta e per brevità richiamata dall'onorevole Galloni. Per la verità, a nostro favore è anche il pensiero dei *patres conscripti*, di coloro che predisposero la Costituzione, tanto è vero che nei lavori preparatori (è la precisione del relatore a ricordarcelo) di quella Assemblea prevalente è la nostra tesi. Del resto, se così non fosse stato, non ci sarebbe certo voluto tutto il tempo che è stato necessario per varare questo disegno di legge, per di più ad opera di un Governo che non si può certo dire che abbia una particolare attenzione per l'Alto Adige: ha soltanto attenzione per una certa parte della popolazione dell'Alto Adige e, come

diceva Rutelli (mi dispiace che abbia utilizzato strumentalmente questo argomento), si tratta di un Governo che ha oggi il ministro per le regioni in missione per sedicente «incarico del suo ufficio», come ci ha comunicato all'inizio il Presidente, non ha risposto alle mozioni presentate sulla questione dell'Alto Adige, provenienti da una opinione pubblica pressante, manifestatasi in 22 mila firme, come evidente punta di diamante. Se la politologia, la scienza elettorale ci insegna che dietro ad ogni voto noto, se ne contano altri tre o cinque, è evidente che si tratta di una posizione tutt'altro che minoritaria al 5 per cento od anche al 17 per cento, come ha vaneggiato qualche collega qui dentro, confondendo le cifre con la realtà!

Questo sistema elettorale, per nostro conto, è sbagliato. È vero che si esaurisce l'elezione del senatore, una volta che sia superato il 65 per cento, ma esistono gli altri candidati ed apparentati che non sono certo scomparsi per il semplice fatto che il senatore, con quella lista e con quel simbolo, ha ottenuto il 65 per cento; non possiamo pretendere di azzerare un risultato elettorale che (come tutte le cose umane) dipende dalla vita e dalla morte dei colleghi. Io non dirò, come il collega Teodori, che finalmente uno è morto e così abbiamo il caso: l'ha detto Teodori, ma io, per la vita e per la morte, ho il massimo rispetto. Io rispetto non tanto le idee degli altri, quanto il mio prossimo, che è ben più importante delle idee che si dividono in giuste o sbagliate, a secondo di chi sono; si potrebbe rendere l'idea con un esempio di carattere matematico, facilmente riscontrabile nell'errore e nella verità. L'importante è rispettare il prossimo, cioè l'uomo, questo è veramente utile per chi intende essere rispettoso degli altri!

Non si può accettare un sistema elettorale che favorisce unicamente una situazione etnica esistente, che nessuno vuole negare ma, in questo caso, ha avuto la fatalità di non incorrere in quella che era la continuata e connaturata posizione di favore, determinata dalla concentrazione

etnico-linguistica: ben sappiamo da che cosa questa risulti, anche dalle opzioni, cooptazioni, riopzioni, ritorni, eccetera, eccetera, eccetera!

Signor Presidente, riteniamo che questa sia una scelta sbagliata (una delle tante), perché è una mancanza di rispetto verso gli altri concorrenti che, non avendo avuto la maggioranza assoluta, hanno concorso con lealtà e correttezza; hanno pertanto diritto di trarne frutto, come lo ha chi mi segue nella lista della XIII circoscrizione in cui sono stato eletto, nel caso in cui io questa notte, nel rientrare col mio aereo personale a volo radente sull'autostrada, mi schiantassi contro un suo pilone. Tra i casi della vita c'è anche la morte che pertanto va rispettata, sia essa a favore o contro.

Non si vede perché per la morte di qualcuno, debba vararsi una legge speciale e si continui a rimpolpare di norme contraddittorie il nostro sistema elettorale che aveva soltanto bisogno di chiarezza! A questo senatore, avrebbe dovuto seguire colui che in termini elettorali veniva immediatamente dopo (*Commenti del deputato Galloni*). Non mi richiami all'ermeneutica, onorevole Galloni, con la questione della specialità e dell'eccezionalità per fattispecie di questo tipo: se non sbaglio, non siamo in sede penale, con quanto segue...

Credo di non essere uscito dal tema e di essermi limitato alle doverose proteste, alle giuste espressioni del nostro pensiero. Intendiamo votare contro questo articolo e successivamente motiveremo il nostro voto contrario anche sugli altri e sul disegno di legge nel suo complesso (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge, nel testo della Commissione iden-

tico a quello approvato dal Senato, che è del seguente tenore:

«1. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.

2. Se nessun candidato ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi, sono indette elezioni di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, con precedenza, in caso di parità di voti, per il più anziano di età. Le elezioni di ballottaggio si tengono il quattordicesimo giorno successivo».

Passiamo agli interventi sull'articolo 2 del disegno di legge, al quale non sono stati presentati emendamenti. Ha chiesto di parlare l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

**MASSIMO TEODORI.** Signor Presidente, innanzitutto, colgo l'occasione per dire che veramente il collega Galloni penso volesse fare dell'ironia quando diceva che avrebbero potuto pensarci i deputati del gruppo radicale a presentare una proposta di legge in materia elettorale, per colmare una lacuna. Quanto diceva l'onorevole Galloni non può essere preso in altro modo che con ironia. Certo, può essere preso in altro modo, cioè come un'indicazione che ormai soltanto il gruppo radicale, soltanto i radicali si preoccupano dei diritti politici e civili in generale e della difesa delle legittimità, della Costituzione e via di seguito.

Vengo all'articolo 2, signor Presidente, perché intendo rimanere strettamente e rigorosamente in tema. Credo che l'articolo 2 abbia un contenuto molto grave. Esso dice: «Il Presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi». Il secondo comma dell'articolo 2 recita: «Se nessun candidato ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi, sono indette elezioni di ballottaggio fra i due candidati

che hanno riportato il maggior numero di voti, con precedenza, nel caso di parità di voti, per il più anziano di età. Le elezioni di ballottaggio si tengono il quattordicesimo giorno successivo».

Credo, colleghi — desidero fare un appello a coloro i quali siano interessati, riflettano su queste questioni elettorali, che sono importanti — che questo articolo 2 contenga una norma che è assolutamente diversa e confliggente con la norma che deve supplire. È un fatto molto grave. Perché tutto questo? La legge elettorale, in base alla quale viene eletto un candidato al Senato, direttamente, senza partecipare e senza confluire nei resti e... Anzi, dirò di più, signor Presidente, nel caso in cui un candidato consegua almeno il 65 per cento dei voti in un collegio senatoriale, non solo non partecipa al collegamento con gli altri candidati, cioè non porta il suo pacchetto di voti al computo regionale dei voti, ma impedisce che tutti gli altri candidati, che abbiano raggiunto un qualsiasi numero di voti, contribuiscano a portare i loro voti al collegamento regionale, in base al quale avviene la distribuzione dei seggi. Quindi, è il 65 per cento raggiunto da un candidato, che fa scattare un meccanismo per il quale quel collegio funziona come collegio uninominale.

Ma il legislatore ha voluto porre, secondo me in maniera sbagliata, come clausola l'esistenza del 65 per cento. Nel caso in cui viene, allora, a mancare l'eletto senatore di quel collegio, la legge non prevede che scatti il successivo in un altro collegio, come in un qualsiasi altro caso per i 314 collegi, anzi, per i 314 senatori. Perché in Italia, signor Presidente, lei sa bene che sono stati mantenuti i collegi storici, in quanto i cittadini italiani eleggono 315 senatori, ma non eleggono 315 senatori in 315 collegi, ma in 300 collegi, perché, nel momento in cui è stato stabilito il numero dei senatori in 315, si sono mantenuti i cosiddetti collegi storici. I collegi senatoriali italiani, pertanto, hanno questo in particolare, oltre alle varie cose che ho detto prima, cioè che un collegio può eleggere un senatore con 40

mila elettori votanti e, quindi, chi ottiene anche il 5 per cento o il 6 per cento... È il caso di specie di Milano I: il collegio senatoriale di Milano I ha circa 45 mila elettori. Ci sono, poi, altri collegi che contano 15 volte gli elettori del collegio Milano I. È il caso per esempio di Roma VI o di Napoli IV che abbraccia una parte del Golfo. Abbiamo quindi senatori che vengono eletti in collegi di 45-50 mila elettori e altri senatori che invece vengono eletti in collegi di 600-700 mila elettori: questa è una delle piacevolezze del sistema elettorale del Senato.

Signor Presidente, la legge suppletiva deve quindi prevedere il caso in cui un candidato ha ottenuto almeno il 65 per cento dei voti, per cui quel collegio si stacca dal collegamento regionale. Che cosa si dice in questo articolo 2? Vorrei che l'onorevole Galloni, esperto costituzionalista e di cose elettorali, dicesse...

SILVANO LABRIOLA. Di diritto agrario!

MASSIMO TEODORI. Che cosa dice, in termini politici e non accademici, l'onorevole Galloni? Vorrei che il collega Labriola, attento studioso dei sistemi elettorali, mi ascoltasse. Nelle elezioni primarie soltanto il 65 per cento dei suffragi stacca il singolo collegio dal suo collegamento regionale, quindi il requisito è il 65 per cento. Il legislatore ha voluto allora, a mio avviso in maniera sbagliata, ma questa è la norma, che non già la maggioranza semplice, che non già la maggioranza degli elettori, che non già la maggioranza dei votanti facesse funzionare quel collegio come collegio elettorale, ma ha voluto che ci fosse una maggioranza straordinaria, cioè il 65 per cento. Ebbene, come fate ad approvare una legge che supplisce a quel meccanismo elettorale, stabilendo che il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi? Questo significa il 50 per cento dei voti più uno. Siamo di fronte ad una aberrazione. Nell'elezione principale si dice che

la condizione perché quel collegio funzioni in maniera eccezionale come collegio uninominale è che almeno un candidato ottenga il 65 per cento dei voti; poi dite nella legge che occorre solo il 50 per cento dei voti.

Voi colmate una lacuna con una novellistica che non è omogenea alla legge di cui si è riscontrata la lacuna applicativa: questo è molto scorretto. Non parlo del collegio etnico che rappresenta un caso particolarissimo, parlo in generale in termini di architettura elettorale. Il collegio di Bressanone ha 110 mila votanti (questo dato è stato registrato nelle elezioni del 1983) per cui il *quorum* del 65 per cento è rappresentato da circa 71 mila voti. Il candidato Peter Brugger, della *Südtiroler Volkspartei* ha ottenuto 87.948 voti, cioè circa l'80 per cento dei voti. Seguono poi Armando Bertorelle, della democrazia cristiana, con 5.509 voti; Joseph Edward Schmidt, del partito comunista, con 1.917 voti; Claudio Nolè, del partito socialista, con 1.605 voti; Emilio Nicolussi, del partito popolare trentino tirolese, con 1.399 voti; Luigi Montali, del Movimento sociale italiano, con 1.191 voti; Giuseppe Mengarda, del partito repubblicano, con 999 voti; Luigi Weber, del partito radicale, con 673 voti; Giuseppe Rossi, del partito socialdemocratico, con 630 voti; Graziano Catanzariti del partito liberale con 400 voti. Abbiamo un collegio nel quale il candidato eletto ottiene non solo il 65 per cento dei voti, pari a 71.703 voti su 110.312, ma ne ottiene addirittura 87.000. Grazie a tale situazione eccezionale quel collegio non partecipa alla ripartizione regionale dei resti, tanto è vero che i voti andati ad Armando Bertorelli, a Claudio Nolè, ad Emilio Nicoluzzi e via di seguito non contribuiscono al montepremi regionale, che è poi quello che fa eleggere i senatori in tutti gli altri collegi; perché i voti che fanno eleggere i senatori nei vari collegi non sono quelli che prendono nel loro collegio ma sono quelli che si sommano su base regionale, e che poi con il metodo d'Hondt vengono ripartiti nei singoli collegi alla percentuale relativa che ha ciascun candidato, non rispetto al can-

didato opposto ma rispetto al proprio collegato con lo stesso simbolo negli altri collegi.

A me sembra strano, relatore Galloni, che si dica che si colma una lacuna nel sistema. Le leggi elettorali sono sempre sistematiche, hanno loro logiche, che si possono giudicare buone o cattive, ma che hanno carattere sistematico. Voi volete eleggere un candidato suppletivo di un collegio che è diventato collegio uninominale in forza del fatto che un determinato candidato ha raggiunto il 65 per cento dei voti e quindi ha staccato quel collegio dal resto della circoscrizione elettorale.

Diverso è il caso della Valle d'Aosta, che rappresenta un vero e proprio collegio uninominale in cui è sufficiente il requisito che un candidato raggiunga il maggior numero dei voti; il primo vince, è un turno.

Con questo provvedimento invece vengono introdotti due elementi che rompono il carattere sistematico del particolare sistema elettorale per il Senato. In primo luogo si introduce un criterio della maggioranza semplice dei voti che confligge con il criterio del 65 per cento; in secondo luogo si introduce un secondo turno. L'articolo 2 sarebbe legittimo in un altro sistema elettorale, in cui si dica che viene eletto colui che raggiunge almeno il 50 per cento dei voti validi espressi; se nessuno raggiunge tale *quorum*, si passa al secondo turno e basta la maggioranza relativa. È il sistema che un tempo funzionava in Francia.

Io credo che non sia legittimo introdurre entro un sistema, che ha una sua logica, anche se pessima (collegamento regionale, ripartizione su base regionale dei resti), una norma assolutamente confliggente, sia dal punto di vista della maggioranza richiesta sia con l'introduzione del secondo turno. In Italia tra i sistemi vigenti, riguardanti la Camera, il Senato, le regioni e i comuni inferiori a 10 mila abitanti, non ho mai sentito parlare del sistema a doppio turno, nella logica sistematica (in questo caso non sistematica) delle leggi elettorali italiane. Non l'ho

visto neppure nei collegi provinciali, e le elezioni provinciali sono analoghe a quelle del Senato, essendo previsti collegi in cui si presentano candidati con il proprio nome e con il simbolo, che si collegano ad altri candidati dello stesso simbolo nell'ambito della provincia, mentre la ripartizione dei seggi avviene su scala provinciale.

V'invito a riflettere su questo fatto. Voi avete compiuto, signor rappresentante del Governo, signor relatore — consentitemi di dirlo — un'operazione di questo tipo: avete detto che c'è il caso di Bressanone, che vi è «capitato fra i piedi» (un caso assolutamente unico in Italia), in cui c'è una maggioranza del partito di raccolta etnica che raggiunge l'80 per cento, ed avete pensato di potervela sbrigare in una maniera un po' «arruffona» (chissà chi ha suggerito queste cose: due turni, maggioranza assoluta dei voti validi, eccetera), proponendo a questa Camera di mettere una pezza, dopo che per 38 anni si è lasciato il buco.

In proposito, vorrei rispondere al collega Galloni, dicendogli che la mia polemica non riguardava tanto il fatto che si è lasciato passare un anno per mettere una pezza sul problema del collegio di Bressanone e di un collega senatore che, purtroppo, è deceduto, quanto piuttosto sul fatto che sono passati 38 anni con un buco. Questo è il punto! Quando si mettono queste pezze non si faccia la solita novellistica, perché, certamente, questo caso è speciale, ma quando si deve fare un rattoppo ad un vestito, bisogna farlo secondo le regole e la logica di quel vestito, di quella costruzione politica, non pensando al caso specifico, ma al caso generale. Sappiamo che non ci sono altri collegi come quello di Bressanone, non so se ci potranno essere (qualcuno ce n'è stato), ma questo poco importa.

Vi invito a riflettere, anche perché se voi aveste previsto la norma del 65 per cento, che è logica, perché avrebbe riproposto, per le elezioni suppletive, gli stessi criteri che hanno fatto di quel collegio un caso particolarissimo e di quell'eletto un eletto in un collegio par-

ticolarissimo; se aveste previsto, dicevo, la norma del 65 per cento, non vi sarebbe stato neppure il problema ed il timore che il collegio sarebbe rimasto scoperto perché, come vi ho detto prima, il compianto Peter Brugger ha ottenuto 87.948 voti su 110 mila, pari ad oltre l'80 per cento.

Quindi, anche per mettere una pezza pensando al caso specifico, e non al caso generale, come invece avreste dovuto fare, i risultati sarebbero stati assolutamente identici. Ma questo, evidentemente, fa parte della via «arruffona» che avete scelto, per cui non si pensa alle conseguenze e si fa una cosa qualsiasi, magari perché passava chissà quale esperto di leggi elettorali che ha suggerito di prevedere una maggioranza assoluta, tanto la cosa non era importante.

Per queste ragioni vi invito, colleghi, a riflettere. La materia elettorale, come sapete, è molto delicata ed importante, pur se non è costituzionalizzata nel nostro ordinamento. Ma non per questo può ricevere degli strappi. Questo tipo di strappi è di minore portata, ma non di minore valore dei grandi strappi che ci sono stati in passato.

Per questa ragione vi invito (poiché io non ho questa facoltà) ad emendare questo articolo, non per ritardare l'approvazione ma per renderlo omogeneo alla norma che deve sostituire. Questo mi sembrerebbe un buon modo di legiferare.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

*(È approvato).*

Passiamo agli articoli 3, 4, 5 e 6 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

## ART. 3.

«1. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato.

2. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni».

(È approvato).

## ART. 4.

«1. In sede di prima applicazione della presente legge, i comizi per la copertura di eventuali seggi vacanti sono convocati, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(È approvato).

## ART. 5.

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.200 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986».

(È approvato).

## ART. 6.

«1. Per quanto non previsto dalla presente legge, e nei limiti con essa compatibili, si applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64, dalla legge 28 aprile 1967, n. 262, dalla legge 23 aprile 1976, n. 136, e dalla legge 13 marzo 1980, n. 70.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana».

(È approvato).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Autorizzazione di relazione orale.**

**PRESIDENTE.** Le Commissioni riunite IV (Giustizia) e XI (Agricoltura) hanno deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente progetto di legge:

S. 2009. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo» (*approvato dal Senato*) (4218).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Annuncio di ordinanze di archiviazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.**

**PRESIDENTE.** Comunico che il presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha trasmesso copia delle ordinanze con le quali la Commissione stessa ha deliberato — con la maggioranza prevista dall'articolo 17, primo comma, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, ma con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei suoi componenti — l'archiviazione dei seguenti procedimenti:

n. 395/IX (atti relativi agli onorevoli Enrico Manca e Nicola Capria, nella loro qualità di ministri del commercio con l'estero *pro tempore*);

n. 397/IX (atti relativi ad indagini concernenti possibili ipotesi di reati ministe-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

riali con riferimento alla documentazione di cui al procedimento n. 382/IX);

n. 415/IX (atti relativi al senatore Franca Falcucci, nella sua qualità di ministro della pubblica istruzione *pro tempore*);

n. 417/IX (atti relativi all'onorevole Franco Maria Malfatti, al professore Franco Reviglio, all'onorevole Rino Formica, all'onorevole Francesco Forte ed all'onorevole Bruno Visentini, nella loro qualità di ministri delle finanze *pro tempore*);

n. 418/IX (atti relativi all'onorevole Bruno Visentini, nella sua qualità di ministro delle finanze *pro tempore*);

n. 420/IX (atti relativi all'onorevole Bruno Visentini, nella sua qualità di ministro delle finanze *pro tempore*);

n. 424/IX (atti relativi ad un esposto a firma dell'onorevole Costantino Belluscio);

n. 425/IX (atti relativi al senatore Franca Falcucci, nella sua qualità di ministro della pubblica istruzione *pro tempore*);

n. 426/IX (altri relativi all'onorevole Giovanni Gorla, nella sua qualità di ministro del tesoro *pro tempore*, e all'onorevole Clelio Darida, nella sua qualità di ministro delle partecipazioni statali *pro tempore*);

nn. 428-431/IX (atti relativi all'onorevole Bettino Craxi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, all'onorevole Giulio Andreotti, nella sua qualità di ministro degli affari esteri *pro tempore*, e all'onorevole Fermo Mino Martinazzoli, nella sua qualità di ministro di grazia e giustizia *pro tempore*);

n. 434/IX (atti relativi all'onorevole Bettino Craxi, nella sua qualità di Presi-

dente del Consiglio dei ministri *pro tempore*).

Decorre da domani venerdì 12 dicembre 1986 il termine di cinque giorni previsto dall'articolo 18 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa per la sottoscrizione di eventuali richieste intese ad ottenere che, per i citati procedimenti, la Commissione presenti la relazione al Parlamento in seduta comune.

Le richieste di cui sopra potranno essere presentate e le conseguenti sottoscrizioni essere effettuate nei giorni di venerdì 12, lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre 1986, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 nella sala del protocollo centrale (corridoio del primo piano di palazzo Montecitorio, lato Servizio Assemblea).

#### Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Con lettera in data 9 dicembre 1986 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2027. — «Proroga del termine relativo allo svolgimento dei servizi contabili delle intendenze di finanza da parte delle ragionerie provinciali dello Stato» (*approvato da quella VI Commissione permanente*) (4521).

Sarà stampato e distribuito.

#### Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla V Commissione (Bilancio):

«Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica» (modificato dal Senato) (2001-3176-B).

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

«Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni» (modificato dal Senato) (3484-B);

BELLOCCHIO ed altri: «Norme per richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza» (3949);

«Esclusione dei tabacchi lavorati da regime dei prezzi previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41» (4016-quarter).

dalla VII Commissione (Difesa):

«Norme sul servizio militare e sulla ferma di leva prolungata» (testo unificato approvato dalla VII Commissione della Camera e modificato dal Senato), con modificazioni, (66-150-275-320-1316-1349-B), e con l'assorbimento del disegno e delle proposte di legge: «Integrazione della legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva» (2659); REGGIANI ed altri: «Nuove norme in materia di servizio militare di leva» (1777); TRAMARIN e COLUMBU: «Corresponsione al cittadino militare di leva di una retribuzione pari a quella corrisposta ad un lavoratore generico dipendente pubblico o privato» (3549), che pertanto saranno cancellati dall'ordine del giorno.

dalla VIII Commissione (Istruzione):

CIRINO POMICINO ed altri: «Adeguamento del contributo annuo alla Stazione zoologica 'Antonio Dohrn' di Napoli e suo po-

tenziamento» (approvato dalla VIII Commissione della Camera e modificato dal Senato) (2755-B);

«Modifiche ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 257, relativa al riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica» (approvato dalla VII Commissione del Senato), con modificazioni, (3486);

«Aumento dell'assegnazione annua a favore della scuola europea di Ispra-Varese» (3605).

#### Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### Annunzio di risoluzioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 12 dicembre 1986, alle 10:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700, recante norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare (4111).

— *Relatori:* Carpino e Stegagnini. (Relazione orale).

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

---

2. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1998. — Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1986, n. 761, recante assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il quarto trimestre del 1976, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989 (*approvato dal Senato*) (4142).

— *Relatore:* Abete.  
(*Relazione orale*).

**La seduta termina alle 20.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI*

DOTT. MARIO CORSO

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 22.10.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

*RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,  
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE  
ANNUNZiate*

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

La IX Commissione,  
considerato che:

sia il piano decennale dell'ANAS previsto dalla legge 531/82 sia il primo stralcio di piano triennale, previsto dalla legge 526/85, classificano la superstrada Cispadana asse di grande collegamento interregionale con valore prioritario;

in effetti questo asse trasversale che collega tra di loro i grandi assi viabili Nord-Sud risponde alle caratteristiche previste dal Piano Generale dei Trasporti di creare corridori multimodali dove i vari tipi di trasporto (gomma, rotaia, acqua) si integrano e che uno di questi è certamente rappresentato dall'asse che attraversa la pianura Padana in corrispondenza del fiume Po;

da studi effettuati risulta che la realizzazione di questa superstrada avrebbe influenza sulla mobilità nazionale ed internazionale con funzione di razionalizzazione e avrebbe un immediato effetto di alleggerimento sul traffico relativo alla strada statale n. 9 (Via Emilia) e sulla autostrada Milano-Bologna che risultano entrambe al limite della saturazione;

una nuova via di comunicazione che attraversi zone scarsamente sviluppate potrebbe funzionare da stimolo per processi economici e sociali di evoluzione e sviluppo e fungere quindi da elemento di riequilibrio sul territorio;

preso atto che:

la regione Emilia Romagna, d'intesa con le amministrazioni locali ha già predisposto un progetto adeguato;

nel primo stralcio triennale dell'ANAS è stato previsto un primo stanziamento di 40 miliardi (poi elevato a 50) con i quali stanno per essere appaltati i lavori nei due tratti iniziali (Parma e Ferrara);

la legge finanziaria all'articolo 7 comma 15 lettere *b)* e *c)* prevede 1.500 miliardi di stanziamenti « da destinare ai fabbisogni già indicati dall'ANAS come assolutamente indispensabili per il completamento delle funzionalità dei lotti delle aree di priorità » dei programmi previsti dalla 526/85 e 531/82;

da parte degli organismi regionali e nazionali dell'ANAS è stata riconosciuta la validità dell'opera e del relativo progetto e la piena rispondenza a questi criteri;

impegna il Governo

a inserire la superstrada Cispadana tra le opere da finanziare nell'ambito di questi interventi prevedendo uno stanziamento di 200 miliardi.

(7-00332) « FERRARINI, BALZARDI, CARIA, FACCHETTI, MEDRI, QUINTAVALLA, FELISETTI, SANTINI, PATUELLI, BONFERRONI, BORRI, LODIGIANI, DI DONATO, PIERMARTINI ».

La VIII Commissione,

preso atto dell'impegno a verificare gli strumenti di attuazione del nuovo Concordato nella scuola al termine dell'anno scolastico 1986-1987;

tenendo presente l'esigenza di una nuova normativa che elimini quanto non ha realmente garantito la facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica e l'assenza di discriminazione;

tenendo conto in particolare del fatto che le iscrizioni alle prime classi della scuola materna, elementare e media si effettuano, secondo la normativa vigente, dal 7 al 25 gennaio;

impegna il Governo

a predisporre sollecitamente:

a) il rinvio della espressione del diritto di scelta in merito all'insegnamento della religione fino alla definizione di nuove norme attuative relative a tale insegnamento;

b) la redazione di un nuovo modulo che consenta l'esercizio del diritto di scelta - sia per la prima volta, sia per la prevista formulazione annuale - tutelando, al tempo stesso, la libertà di coscienza e il diritto alla riservatezza e evitando ogni ipotesi di *referendum* sulle opinioni.

(7-00333) « FERRI, FIANDROTTI, PISANI, GHINAMI, PATUELLI, CORLEONE, RUSSO FRANCO ».

La VIII Commissione

rilevata l'opportunità di giungere attraverso una indagine conoscitiva a dati certi e oggettivi sui problemi e le difficoltà di attuazione della intesa fra CEI e Governo in materia di insegnamento della religione nelle scuole,

impegna il Governo,

nella considerazione che la ormai imminente scadenza di gennaio, prevista per le iscrizioni alle prime classi della scuola materna, elementare e media, non consente comunque di approntare nessun intervento correttivo delle disfunzioni e delle difficoltà verificatesi per l'anno in corso, a predisporre sollecitamente, per le prime classi, il rinvio del termine di scadenza per l'esercizio dell'opzione fino alla definizione di nuove norme attuative, che consentono agli alunni delle prime classi come a quelli delle classi successive la piena tutela della libertà di coscienza e del diritto alla riservatezza, evitando ogni ipotesi di *referendum* sulle opinioni.

(7-00334) « CASTAGNETTI, MEDRI ».

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**GASPAROTTO E PALMIERI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

sabato 6 dicembre 1986, alle ore 4, Andrea Calvetti, 19 anni, di Garbagnate Milanese, soldato di leva del 41° gruppo artiglieria sperimentale « Cordenons », della caserma « Fiore » di Pordenone, si è tolto la vita con un colpo di fucile mentre svolgeva un turno di guardia in una garritta lungo il muro di cinta della caserma stessa;

il suicidio di Calvetti con una sequenza drammatica, si aggiunge nella sola provincia di Pordenone nel 1986, alla morte di Pasquale Renna, 19 anni, da Minervino Murge, suicidatosi alla caserma Forgiarini di Tauriano e di Ivano Pagni, 20 anni, di Sondrio e Fabio De Vecchis, 20 anni di Roma, suicidatosi alla caserma Baldassarre di Maniago;

questi tragici episodi hanno coinvolto anche i quadri, come testimoniato dal suicidio del tenente colonnello Nesta, comandante della caserma di San Vito;

il filo conduttore che li accomuna è la vita nella caserma, per cui cade ogni strumentale ed interessata campagna che si è tentato di imbastire nella caserma di San Vito;

i suicidi, i tentati suicidi, i ricoveri negli ospedali militari per disturbi psichici, le dimissioni anticipate dal servizio militare per disturbi mentali inabilitanti, evidenziano come il « mondo caserma » così come è oggi, con le sue regole, diventa, per molti, fatto esplosivo;

ancora una volta invece si sono cercati i motivi del suicidio, nella vita e nei rapporti familiari, escludendo qualsiasi analisi critica della vita di caserma;

come risulta dalla stampa, i familiari pur affranti dal dolore, con grande forza d'animo ed una profonda solidarietà, hanno chiesto alle gerarchie militari se ci sarebbero stati cambiamenti nella vita in caserma dopo la morte del loro capo Andrea, affinché nel futuro non succeda a nessun altro di morire di « naja »;

alla richiesta si sarebbe risposto che non c'era bisogno di cambiamenti, tanto si suicidano anche i civili;

risulterebbe che Calvetti non andava in licenza da oltre due mesi tanto da aver manifestato ad un suo amico l'intenzione di rompersi un dito pur di ottenere una licenza;

avrebbe avanzato richiesta di poter frequentare un corso dell'esercito a Roma per cineoperatore;

il nuovo tragico gesto, ripropone con drammatica evidenza l'urgente e l'inderogabile esigenza di profonde modifiche nelle condizioni di vita in caserma, di una struttura che nei suoi tempi, nei suoi regolamenti antiquati, nella vita di ogni giorno, va cambiata e ripensata;

i diritti umani e costituzionali, dei soldati e dei quadri vanno ricollocati al centro dell'universo militare per avviare con quei mutamenti rapportati alle condizioni presenti nella società civile e ai mutamenti culturali, ai bisogni nuovi delle giovani generazioni;

si ripropone con forza la necessità di approvare con celerità nuove norme sulla leva adeguando altresì le paghe dei militari;

appare sempre più necessario riformare la vita di caserma ancora regolata, da quanto stabilito, salvo poche modifiche, nel 1935: incominciando da subito ad abolire i lavori servili, per pulizie, mense, circoli, nonché per manutenzione degli immobili e adottare nuove tecnologie per controllare la sicurezza nelle caserme, invece di impegnare nella vigilanza gran parte dei soldati di leva;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

pur fra le molte iniziative che regione ed enti locali sono chiamati a compiere per creare le condizioni per il massimo di integrazione tra mondo militare e società civile, l'elevata concentrazione, in un'area ristretta, crea ai militari di stanza in Friuli-Venezia Giulia e Veneto spesso un profondo disagio;

appare urgente e necessario avviare la regionalizzazione della leva, ridislocando l'esercito ora concentrato nel Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto nelle altre regioni italiane, rispondendo così al disagio che coinvolge il mondo militare ma anche le popolazioni locali costrette a convivere con apprestamenti militari di ogni tipo, con manovre, poligoni di tiro, estese servitù;

sono necessari interventi urgenti e straordinari a favore dei soldati che svolgono il servizio di leva nel Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto assicurando da subito un ampliamento delle licenze nonché la fornitura di un tesserino per viaggi gratuiti nei mezzi di trasporto pubblico, ed agevolazioni telefoniche —:

quali iniziative intenda assumere e quali direttive emanare al fine di:

1) richiamare i comandi del V corpo d'armata ad una riflessione critica sulla vita nelle caserme, al fine di sollecitare proposte per concreti rimedi;

2) conoscere per quali motivi, per oltre due mesi non si è mandato in licenza Andrea Calvetti;

3) sapere perché Calvetti, nonostante fosse in possesso di una qualifica, non sia stato inviato al corso dell'esercito, a Roma, per cineoperatore;

4) assicurare a tutti i soldati di leva nel Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto licenze e permessi più frequenti rispetto a quanto stabilito dalle norme vigenti;

5) fornire ai soldati di leva nel Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto un tesserino per il trasporto gratuito sui mezzi

pubblici, nonché agevolazioni per le comunicazioni telefoniche;

6) di una celere modifica delle norme sul servizio di leva;

7) presentare al Parlamento una riforma dei regolamenti della vita di caserma;

8) adeguare dal 1° gennaio 1987 la paga dei soldati di leva a 10.000 lire al giorno;

9) conoscere quanti soldati di leva saranno liberati nel 1987 dai lavori servili nel Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto;

10) sapere altresì quanti militari saranno dislocati nel 1987 dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dal Veneto in altre regioni italiane;

11) quanti soldati di leva, sottufficiali e ufficiali sono stati ricoverati all'ospedale militare di Udine, nei primi 10 mesi del 1986 per disturbi psichici e quanti di stanza nelle caserme del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto nello stesso periodo sono stati anticipatamente congelati per disturbi mentali invalidanti;

12) conoscere l'entità dei finanziamenti previsti per il 1987 per l'ammodernamento delle caserme del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto ed il relativo investimento per ogni singola struttura;

13) in quante e quali infrastrutture è prevista per il 1987 l'installazione d'impianti tecnologicamente avanzati per controllare la sicurezza delle caserme.

(5-02972)

BELLOCCHIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

nel comune di Casal di Principe (Caserta), da lungo tempo si è in presenza di un modo di amministrare che mal si concilia con il rispetto formale della legge e dei regolamenti, gli esempi si sprecano: acquisto di libri (un unico testo per una spesa di circa 20 milioni);

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

indicazione con più atti di un'area per la localizzazione di un intervento sulla base della legge n. 167, area occupata dai *container* per i terremotati, atti annullati dal CORECO perché in contrasto con l'articolo 51 della legge n. 865/71; pagamento a sanatoria di un unico lavoro senza preventiva autorizzazione a trattativa privata, e con più delibere per aggirare gli ostacoli legislativi; assoluto caos regnante nel cimitero con conseguente inosservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano il regime delle concessioni e il rapporto di compravendita di loculi tra impresa costruttrice e cittadina;

altresì il sindaco è abituato a una gestione monocratica (meglio dire podestarile) della cosa pubblica —:

se non intenda suggerire al prefetto di Caserta, più volte sollecitato da interventi epistolari dei gruppi di opposizione, che è suo dovere intervenire per il rispetto della legalità democratica con gli strumenti a sua disposizione;

se non ritenga altresì di disporre, per quanto di sua competenza, attraverso i suoi organi decentrati un'inchiesta che accerti le illegalità più volte denunciate.  
(5-02973)

TREBBI ALOARDI, CRUCIANELLI, PETRUCCIOLI, GIADRESCO, CANULLO, CRIPPA, SANLORENZO, GABBUCCIANI E SANDIROCCO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — considerato

la gravità delle notizie che riferiscono di scontri tra truppe honduregne e nicaraguensi;

che il conflitto fra Honduras e Nicaragua investe il confine tra i due paesi per diverse decine di chilometri e coinvolge la popolazione civile di interi villaggi;

che cacciabombardieri dell'aviazione honduregna hanno attaccato postazioni militari nicaraguensi nei centri di Muzza, nella Nuova Segovia, e di Wiwili, causando 7 morti e oltre 12 feriti tra i quali due bambini;

il sostegno attivo con il coinvolgimento finanziario e militare sempre maggiore dell'amministrazione Reagan al punto che elicotteri USA vengono utilizzati per il trasporto di militari honduregni e di mercenari che si battono contro il Governo del Nicaragua —:

l'opinione del Governo italiano al riguardo;

quali iniziative di pace s'intendono prendere per sostenere l'opera di pacificazione del gruppo di Contadora;

infine quali iniziative si intendono prendere nei confronti del Governo degli Stati Uniti nostro alleato nell'alleanza atlantica, per ostacolarne la crescente e pericolosa ingerenza militare nei confronti della realtà del Nicaragua.

(5-02974)

CHELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

nei prossimi 4-5 anni, se verranno attuati gli indirizzi del Parlamento sul completamento dell'autostrada Livorno-Civitavecchia e sul miglioramento delle caratteristiche di percorribilità della strada statale 1 Aurelia, assumerà caratteristiche di grande scorrevolezza l'itinerario stradale ed autostradale tirrenico;

tale nuova situazione indurrà lo spostamento di una consistente quota di traffico, e non solo nel periodo invernale, dalla A1 (Autostrada del sole) all'asse viario tirrenico con il conseguente aggravamento della congestione delle tratte autostradali interne all'area metropolitana genovese;

l'unica alternativa al prevedibile aggravamento della congestione del nodo genovese consiste nello « sgrondamento » del traffico sulla esistente bretella costituita dalle strade statali nn. 226 e 225, da Busalla a Chiavari, soluzione già indicata dalla regione Liguria nelle sue osservazioni al piano decennale della viabilità;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

le due statali suindicate, lunghe complessivamente circa 40 chilometri, presentano tratti con caratteristiche di percorribilità assolutamente scadenti e più simili a quelle di percorsi di campagna che non di strade statali —:

1) quali interventi intende attuare l'ANAS per migliorare le caratteristiche di scorrevolezza dell'itinerario stradale Busalla-Chiavari e in particolare se esiste un complessivo progetto di miglioramento di detto itinerario;

2) considerato che la strada statale n. 225, lunga poco più di 20 chilometri scorre lungo un'area, quella della Valfontanabuona, indicata come possibile polo di decentramento e di sviluppo di piccola e media industria, se non si ritiene intanto urgente un intervento dell'ANAS volto a migliorare la situazione, oggi quanto mai precaria e disagiata, di tale strada statale, anche attraverso opere quanto mai necessarie di ordinaria e straordinaria manutenzione. (5-02975)

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**BENEVELLI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, in favore del signor Bruno Zanollo nato il 10 novembre 1929 a Virgilio (Mantova) ed ivi residente in via Arginotto 16, in considerazione del fatto anche che l'interessato ha effettuato la domanda in data 17 aprile 1979 senza avere più avuto notizie in merito.

(4-19039)

**ZAVETTIERI, ROCCELLA, ALAGNA E TRAPPOLI.** — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

a seguito della sospensione del segretario generale del comune di Reggio Calabria è stato nominato nelle funzioni vicarie con disposizione prefettizia del 1° ottobre 1986 il vice segretario generale avvocato Vincenzo Giuffré;

con successiva disposizione prefettizia del 14 ottobre 1986 veniva inspiegabilmente revocato detto incarico all'avvocato Giuffré attribuendolo al segretario di 2ª classe dottor Gregorio Rachele, in servizio presso il comune di Palmi;

l'avvocato Giuffré produceva ricorso al TAR della Calabria con istanza di sospensiva che il TAR, con ordinanza n. 595 del 12 novembre 1986 accoglieva;

in conseguenza del suddetto provvedimento, trasmesso per l'esecuzione al sindaco del comune di Reggio Calabria con nota prefettizia n. 1031 del 18 novembre 1986, l'avvocato Vincenzo Giuffré veniva reintegrato quale supplente della segreteria generale dello stesso comune —:

se il ministro dell'interno sia a conoscenza che, con telegramma prefettizio

n. 1073/S.C. del 3 dicembre 1986, in aperto contrasto con la citata sentenza del TAR regolarmente eseguita, l'avvocato Vincenzo Giuffré veniva sollevato dall'incarico e veniva nominato nuovamente il dottor Rachele;

se non ritenga lo stesso ministro che la disposizione prefettizia, con la quale si richiama un provvedimento ministeriale in corso di trasmissione, sia da ritenersi arbitraria oltretutto lesiva dei diritti e della professionalità dell'avvocato Vincenzo Giuffré;

quali iniziative il ministro di grazia e giustizia intende assumere nell'ambito delle sue competenze, in presenza di atti che stravolgono decisioni di organi giurisdizionali dello Stato;

se non ritengano i ministri in indirizzo che nella fattispecie vada immediatamente esperita una indagine per accertare le responsabilità di ogni natura connessa al grave episodio, disponendo, intanto, l'immediata revoca del provvedimento prefettizio emesso in dispregio della decisione del TAR con la reintegra dell'avvocato Vincenzo Giuffré nell'incarico di supplente della segreteria generale del comune di Reggio Calabria. (4-19040)

**POLI BORTONE.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

i criteri con i quali, con decreto ministeriale del 4 luglio 1985, n. 90/T, si è proceduto alla istituzione della commissione incaricata di svolgere un'indagine conoscitiva sull'utilità dei servizi offerti dall'ente F.S.;

i nomi dei componenti e le rispettive competenze. (4-19041)

**GIOVANNINI, COGRIGNANI E MASINA.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se risulta al ministro che giovani militari di leva che dopo il periodo di addestramento sono stati volontariamente

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

inquadri negli ausiliari dei carabinieri siano tenuti come qualcuno sostiene a portare con sé la pistola d'ordinanza anche fuori dell'orario di servizio e senza uniforme;

se questo derivi da obblighi regolamentari o dalla volontà di qualche zelante superiore;

se non ritenga che questo fatto comporti oltretutto rischi gravi per l'ordine pubblico e per i giovani interessati rendendo possibili esiti drammatici di un qualunque banale incidente. (4-19042)

ROSSATTINI E CACCIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

a Sondrio esiste un ufficio staccato dal distretto militare di Como che svolge compiti per lo più di informazione, ma non di certificazione;

la particolare configurazione della provincia oltre alle difficili comunicazioni stradali e orografiche che aggravano la già notevole distanza dalla sede attuale del distretto procurano notevoli e ripetuti disagi ai giovani ed ai cittadini che abbisognano anche dei servizi del distretto —

a che punto si trova il progetto di automatizzazione che lo Stato Maggiore dell'esercito ha programmato nei distretti militari prevedendo l'istituzione ed il decentramento in ogni provincia;

se non ritiene necessaria l'immediata costituzione a Sondrio del nuovo centro di distretto militare con tutti i servizi certificativi al fine di evitare i disagi più volte lamentati e riconosciuti, dotando così la provincia di Sondrio di un servizio pubblico indispensabile.

(4-19043)

BELARDI MERLO E CALONACI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che è assolutamente inadeguata e precaria la custodia dell'Abazia di S. Antimo (Montalcino, provincia di Siena) che non garantisce la

piena fruizione di un bene culturale di così alto valore;

tenuto conto della richiesta avanzata al Ministero per i beni culturali, proprietario dell'Abazia, di assegnare alla Comunità degli Abati Premonstratensi la custodia stessa —

quale decisione si intende assumere al riguardo. (4-19044)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione al caso del giovane Maurizio Vitta arruolato come alpino a Cuneo nel gennaio 1973 che in seguito all'iniezione TABT fu colpito da encefalite post-vaccinica non riconosciuta inizialmente come tale dall'ospedale militare di Baggio dove fu ricoverato, ma solo in seguito al policlinico di Milano; rimasto in coma profondo per circa due mesi, perse ben trenta chili di peso, solo dopo tre anni si è in parte ripreso, rimanendo comunque permanentemente invalido al servizio militare e subendo periodiche crisi comiziali nonostante le cure a base di barbiturici e il continuo controllo medico;

la famiglia composta di operai ha dovuto ricorrere a farmaci provenienti dagli U.S.A.;

nel 1975 la famiglia ha iniziato le pratiche per la pensione, da oltre dieci anni in giacenza presso la Corte dei conti (IV sezione giurisdizionale) in attesa di essere definite —

quali iniziative intenda adottare nell'ambito delle sue competenze. (4-19045)

RONCHI, TAMINO E CALAMIDA. — *Ai Ministri della marina mercantile, dell'industria, commercio e artigianato e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

sono già intervenuti contatti operativi tra ENEL e Consorzio Autonomo del porto di Genova per lo smaltimento delle ceneri di carbone prodotte dalla centrale termoelettrica di La Spezia;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

la bozza del « Programma di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti industriali » della regione Liguria indica l'intenzione dell'ENEL di smaltire circa 1 milione di metri cubi di ceneri nel riempimento a mare del costruendo porto di Voltri;

questo progetto non solo rischia di provocare un vero e proprio disastro ecologico per il mar Ligure, ma viola oltretutto il protocollo relativo alla protezione del Mediterraneo, ratificato dal Parlamento italiano con la legge 5 marzo 1985, n. 128;

il consiglio comunale di Genova si è espresso all'unanimità contro questo possibile intervento con un ordine del giorno inviato al ministro della marina mercantile —:

se siano stati presi contatti, o se siano in programma incontri, tra autorità competenti e ENEL a proposito del succitato progetto;

quali provvedimenti intendano prendere al fine di impedire, anche nel rispetto degli accordi internazionali firmati dal nostro paese e della volontà degli enti locali e dei cittadini, la realizzazione di questo vero e proprio attentato all'equilibrio ambientale, già per numerose ragioni gravemente compromesso. (4-19046)

RONCHI E TAMINO. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

in data 19 giugno 1985, con decreto del presidente della regione Basilicata, la zona Pantano di Pignola è stata dichiarata oasi naturale protetta da tutelare per la particolare condizione di *habitat* naturale che ne fanno punto di nidificazione e passaggio di uccelli migratori protetti —:

1) in base a quali criteri il ministro per la protezione civile con ordinanza del 30 luglio 1986 in deroga alla predetta legge regionale ha ordinato lavori, già in

via di esecuzione, di dragaggio dell'invaso del Pantano e di ristrutturazione delle opere annesse alla diga, lavori che stanno provocando gravi mutazioni dal punto di vista ambientale, tali da decretare la distruzione dell'oasi stessa;

2) se non ritenga di dover sospendere tali lavori e di renderli compatibili al rispetto dell'*habitat* naturale, visto anche che non sussistono motivi di gravità eccezionale che giustifichino una azione con procedura di urgenza e che il problema dell'approvvigionamento idrico della zona industriale di Tito è stato rimandato per diversi anni. (4-19047)

COLUMBU. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei trasporti e della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che gli studenti delle scuole medie ritengono, in relazione alla circolare n. 244 del 12 settembre 1986 del ministro della pubblica istruzione, per la parte riguardante « la durata dei viaggi d'istruzione », che tale circolare sia ostativa all'effettuazione del tanto atteso viaggio d'istruzione in continente, che ogni anno viene effettuato a completamento del ciclo scolastico, poiché tale norma è d'impedimento non solo per gli studenti della Sardegna e delle isole, ma anche per quelli della penisola, che intendono compiere il viaggio d'istruzione nelle zone insulari, tenuto conto altresì che per il solo viaggio di andata e ritorno in Sardegna sono necessari due giorni con i mezzi normali —:

sicuro di interpretare i sentimenti degli studenti tutti e delle popolazioni, se è possibile per il ministro della pubblica istruzione rimuovere la disposizione ostativa a tali « viaggi d'istruzione », che penalizzano in modo particolare, oltre gli interessi culturali, anche quelli economici della Sardegna, e quali iniziative i Ministri dei trasporti e della marina mercantile intendono intraprendere per favorire, con concessioni o agevolazioni tariffarie varie, gli studenti e i loro insegnanti per la realizzazione di tali « viaggi d'istruzione ». (4-19048)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

CARRUS. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che un importante quotidiano economico ha pubblicato nei giorni scorsi la notizia che l'Italstrade ha perso 22 miliardi di lire per interventi a favore della commercializzazione del formaggio pecorino prodotto in Sardegna e che ha perso oltre due miliardi di lire per non meglio identificati interventi a favore della Cartiera di Arbatax —:

a) in dettaglio quali interventi siano stati fatti dall'Italstrade a favore di attività produttive della Sardegna;

b) quanto è costato ciascuno degli interventi operati negli ultimi tre anni;

c) quali sono i programmi dell'Italstrade per interventi a favore dei prodotti sardi a breve e medio termine;

d) quanti e quali operatori sardi, compresi quelli organizzati in forma cooperativa o consortile, abbiano avuto rapporti con Italstrade. (4-19049)

ZARRO. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

Contursi (Salerno) è zona di interesse turistico-termale;

nel tenimento dello stesso comune è stato individuato, ex legge n. 219/81 e successive modificazioni, un'area d'inseodiamento industriale;

per quest'ultima area è stato previsto un sistema acquedottistico e fognario;

molti cittadini di Contursi lamentano l'emungimento di vene acquifere e l'inquinamento delle relative falde —:

a) se sono a conoscenza di quanto in premessa;

b) se siano fondati i timori dei cittadini di Contursi per l'ecosistema e per le ricchezze termali;

c) quali provvedimenti intendano comunque assumere per garantire la sa-

lute pubblica e, nel contempo, lo sviluppo delle opere attinenti la ricostruzione. (4-19050)

ZARRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'ambiente e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che

è stata pubblicata, in questi ultimi giorni, a puntate, sul quotidiano napoletano *Il Mattino* una inchiesta sul degrado ambientale ed i rischi di smottamento che interessano l'abitato e buona parte del tenimento di S. Agata dei Goti (Benevento), situata su un costone tufaceo;

numerose e qualificate testimonianze attestano degli effettivi e non remoti pericoli che incombono sul centro sannita;

nessuna notizia si ha invece circa interventi programmati o almeno studiati da parte delle pubbliche autorità;

legittimamente, autorità e semplici cittadini di S. Agata dei Goti si sentono discriminati perché, per l'analogo caso di Orvieto con oculatezza sono stati stanziati, in sede di prevenzione, ingenti fondi per sostenere il costone;

la città di S. Agata dei Goti è insigne per la sua storia antichissima e per le vestigia di questa, che ancora restano praticamente intatte, tanto che il suo centro storico è additato tra gli addetti ai lavori come uno dei più straordinari di tutto il Mezzogiorno;

la cittadinanza tutta è attiva e socialmente impegnata tanto che S. Agata dei Goti rappresenta uno dei capisaldi della pur asfittica economia delle aree interne montane;

le risorse paesaggistiche ed ambientali, sommate a quelle storico-culturali, fanno di S. Agata dei Goti uno dei centri più suggestivi di tutto il Mezzogiorno;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

solo una colpevole ed iniqua scelta politica del Governo nazionale prima e regionale poi hanno potuto far sì che un centro così bello fosse praticamente sconosciuto al grande pubblico —:

1) se sono a conoscenza di questo stato di cose;

2) che cosa intendono fare con assoluta urgenza, in via preventiva, a tutela degli abitanti di S. Agata dei Goti e a salvaguardia di un incommensurabile patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico;

3) se intendono indire, con la dovuta urgenza, presso la prefettura di Benevento una riunione di lavoro per lo studio dei provvedimenti necessari ed indifferibili. (4-19051)

**STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.** — *Ai Ministri del tesoro, delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

la società Compagnia Latina di assicurazione, del gruppo De Benedetti, ha recentemente portato a termine un aumento di capitale sociale da 10 a 25 miliardi;

detto aumento di capitale sociale è stato conseguito anche mediante l'emissione di n. 20 milioni di « azioni di risparmio » non convertibili, del valore nominale di lire 500 l'una, gravato da un sovrapprezzo di 8.500 lire;

pertanto la Compagnia Latina di assicurazione ha ottenuto dagli azionisti 180 miliardi in sole « azioni di risparmio »;

dal prospetto informativo depositato presso la Consob manca qualsiasi accenno al trattamento riservato a dette « azioni di risparmio »;

dalla delibera dettata dalla società emerge chiaramente che le tanto reclamizzate « azioni di risparmio », godranno di interessi annui del 2,3 per mille, riferito al costo della sottoscrizione;

appare pertanto evidente che l'aumento del capitale di rischio della Compagnia Latina di assicurazione sia avvenuto secondo modalità truffaldine, che hanno gravemente danneggiato i risparmiatori;

risulta all'interrogante che alcune banche ed alcuni fondi comuni si sono sobbarcati di gran parte delle « azioni di risparmio » emesse con le descritte modalità —:

come sia stato possibile che il ministero del tesoro e la Consob — ente preposto alla tutela dei risparmiatori — abbiano approvato detto aumento di capitale sociale;

se risulti ai ministri che le banche che figurano già tra i maggiori azionisti della Compagnia Latina assicurazioni hanno sottoscritto, e in quale misura, le « azioni di risparmio » offerte dalla società;

quali provvedimenti sono stati presi a carico di quei funzionari che avrebbero potuto impedire la collocazione di dette « azioni di risparmio »;

se i ministri non ravvisino l'opportunità di dare inizio ad una severa inchiesta tendente a chiarire gli sconcertanti aspetti di questa vicenda nella quale sono ravvisabili, ad avviso dell'interrogante, ipotesi di reato di peculato e malversazione a carico di quegli amministratori di banche e fondi comuni che hanno detratto i fondi a loro affidati per investirli in capitale di rischio con un rendimento del 2,3 per mille annuo. (4-19052)

**STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.** — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

la società Fimpar si è vista approvare dal ministro del tesoro e dalla Consob un aumento di capitale sociale per 100 miliardi, destinato all'acquisto degli

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

alberghi della Costa Smeralda Hotels spa, e cioè della stessa società del proprio azionista di maggioranza;

anche in questo caso, come per la Compagnia Latina di Assicurazioni, i funzionari del tesoro e della Consob non hanno adempiuto ai loro compiti istituzionali, mettendo in guardia i risparmiatori dell'evidente conflitto di interesse insito in tale aumento di capitale —:

quali provvedimenti intendano prendere a carico di quei funzionari che hanno approvato detta operazione, posto che l'eventuale sottoscrizione di detto aumento di capitale sociale da parte di banche e fondi comuni potrebbe configurare ad avviso dell'interrogante, reati di peculato e malversazione, anche in relazione ai rendimenti del tutto irrisori offerti. (4-19053)

**BELARDI MERLO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che

il signor Marcello Stefanini nato a Sinalunga il 18 agosto 1940 ha presentato domanda il 26 agosto 1983 di ricongiunzione dei contributi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29 posizione n. 2792154;

il predetto è stato collocato a riposo a far data dal 1° luglio 1984 dal comune di Siena —:

quali siano i tempi di definizione della pratica di ricongiunzione. (4-19054)

**BELARDI MERLO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che la signora Giovanna Maria Pacchierotti, dipendente della USL n. 30 di Siena è stata collocata a riposo il 15 marzo 1984 posizione n. 2893922 —:

quali siano i tempi di definizione della pratica di pensione. (4-19055)

**BELARDI MERLO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che

la signora Costantini Corinna nata il 27 febbraio 1912 e residente a Siena via Casato di Sopra n. 37 collaterale di Enrico ha da tempo presentato ricorsi nn. 578993 e 742696 avverso la reiezione di provvedimento pensionistico;

in data 30 luglio 1984 con elenco n. 90 il collegio medico legale trasmetteva alla Corte dei conti la relativa perizia —:

quali siano i tempi di definizione della pratica. (4-19056)

**BELARDI MERLO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che la signora Maria Grassiccia nata il 6 febbraio 1913 a Modica (Ragusa) ed ivi domiciliata in via Exaudinos, 19 non ha ancora ottenuto alcuna risposta al ricorso avverso il decreto n. 5601 in data 8 settembre 1984 del direttore generale degli istituti di previdenza relativo al provvedimento pensionistico come collaterale di Grassiccia Concetto già dipendente del Comune di Modica, deceduto il 17 novembre 1976 —:

quali siano i tempi della definizione di tale pratica. (4-19057)

**ALOI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è al corrente dello stato di inconcepibile abbandono in cui versa la facoltà di lettere e filosofia della Università della Calabria rilevandosi — pare — la frequente assenza dalla stessa del preside, professor Luigi Lombardi Satriani, il quale, tra l'altro, da anni, non ha fissato nemmeno un orario di ricevimento per studenti e docenti;

se è altresì al corrente che il materiale librario, presente nella biblioteca della detta facoltà, non può essere — mal-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

grado la consistenza dello stesso — consultato né da studenti né da studiosi né dal pubblico;

inoltre se è a conoscenza che alcuni corsi semestrali si riducono a poche ore di lezioni, mentre altri corsi di insegnamenti sono scoperti per carenza di docenti;

se è al corrente del molto discutibile criterio adottato in ordine alla scelta di docenti (ex articolo 25) di « chiara fama » dal momento che — venendo meno alle disposizioni vigenti in materia — vengono chiamati a tenere lezioni ricercatori o semplici borsisti. (4-19058)

**ALOI E VALENSISE.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se risponde a verità che il museo di Sibari (Cosenza) registra la presenza di oltre 220 dipendenti con la conseguenza che gli stessi non possono avere collocazione negli angusti ambienti disponibili con mortificazione della loro professionalità, per cui sono, spesso, costretti a stazionare nei locali pubblici e persino nella stazione ferroviaria della zona;

se è a conoscenza che, mentre nel museo di Sibari esiste la detta situazione pletrica a livello di personale dipendente, nei musei diocesani di Rossano e di Cassano, dove si trovano rilevanti tesori d'arte, c'è carenza persino di sorveglianti con la conseguenza di reali pericoli per la salvaguardia del patrimonio artistico della zona;

quali iniziative intenda promuovere per eliminare le carenze e gli squilibri sopracitati. (4-19059)

**PARIGI, FORNER E BERSELLI.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso

che in relazione al degrado ambientale in comune di Domegge di Cadore ed alle condizioni statiche della diga di Sot-

tocastello, il magistrato alle acque di Belluno, con sua nota in data 5 novembre 1986 indirizzata all'amministrazione provinciale di Belluno, dichiarava esistere « un nesso di causalità fra l'esercizio del serbatoio idroelettrico di Pieve di Cadore ed i cedimenti verificatisi in una parte dell'abitato di Vallesella » che, appunto, si affaccia sulla sponda del nominato bacino e che a seguito dei lamentati cedimenti è stato evacuato per l'85 per cento;

che, sempre il magistrato alle acque di Belluno, nella sua nota ammetteva « non aver alcun sostanziale fondamento l'ipotesi che fenomeni casualmente prodottisi tendano col tempo ad esaurirsi o a cessare totalmente » —:

se, tenuto conto delle allarmanti ammissioni del magistrato alle acque di Belluno, non ritengano necessari accertamenti più approfonditi ed estesi di quelli sino ad ora esperiti e tendenti ad acclarare, senza ombra di dubbio, se sussistano o meno motivi di preoccupazione in ordine alle condizioni statiche della diga di Sottocastello, diga compresa, fra l'altro, nella zona colpita dagli eventi sismici del 29 agosto 1986. (4-19060)

**POLI BORTONE.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se risponde a verità la notizia riportata dalla agenzia di stampa *Punto critico* secondo cui recentemente le società a partecipazione statale Italstrade ed INFRASUD avrebbero ottenuto, da parte del Ministero, l'incarico di realizzare opere pubbliche con facoltà di scegliere le ditte appaltatrici dei lavori; e ciò nonostante che la Italstrade faccia parte del consorzio FUGIST e Italstrade ed Infrasad facciano parte del consorzio DIFIS, ambedue controllati dalla famiglia Sorrentino, cioè da « soggetti risultati in contatto con la criminalità organizzata di stampo camorristico », come si evince da un rapporto del 1° agosto scorso inviato dall'Alto Commissario per la lotta contro la delinquenza mafiosa. (4-19061)

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

ZARRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

con decreto ministeriale 30 ottobre 1986 veniva finanziato il programma per l'edilizia scolastica di cui al decreto-legge n. 318 del 1986, convertito in legge n. 488 del 1986;

nella premessa del prefato decreto si assume la volontà di determinare le condizioni perché le sedi scolastiche siano funzionali sì che ospitino una popolazione studentesca non superiore alle mille unità, grazie alla costruzione di nuovi edifici, al completamento di opere in corso, alla ristrutturazione di locali fatiscenti, ecc.;

un così ambizioso programma il ministro ha ritenuto di poterlo condurre in porto per la provincia di Benevento, riconoscendo ad essa il finanziamento di 7 miliardi;

l'amministrazione provinciale di Benevento aveva ritualmente presentato un complesso programma d'interventi per una spesa globale di 40 miliardi al fine di risolvere alcune deprecabili situazioni come, ad esempio, quella dell'istituto tecnico « De Liguori » di S. Agata dei Goti (per il quale venivano richiesti 6 miliardi), oppure l'istituto tecnico per geometri di Cerreto Sannita (per il quale venivano richiesti 3 miliardi), oppure l'istituto tecnico amministrativo — sezione staccata — di Circello (per il quale venivano richiesti 2 miliardi);

la regione Campania, solitamente refrattaria a riconoscere le ragioni delle aree interne, riconosceva questa volta la fondatezza delle stesse, sia pure tagliando vistosamente il programma presentato dalla amministrazione provinciale di Benevento;

il decreto ministeriale citato, a fronte dei 2,5 miliardi richiesti dall'amministrazione provinciale di Benevento per il liceo scientifico « Rummo » di Benevento, concedeva al medesimo ben 7

miliardi, cioè, appunto, l'intero *plafond* finanziario concesso alla provincia di Benevento;

gli studenti continuamente protestano per le strade del capoluogo cittadino sannita per le condizioni in cui sono costretti a studiare —:

1) se è a conoscenza delle proteste degli studenti sanniti;

2) se non ritenga del tutto inadeguata la somma concessa alla provincia di Benevento (7 miliardi) per il completamento del liceo « Rummo » — somma peraltro mai richiesta — a fronte dei gravissimi problemi dell'edilizia scolastica sannita;

3) perché nel decreto ministeriale in premessa non si fa cenno agli istituti tecnici di S. Agata dei Goti, Cerreto Sannita, Circello e così via;

4) se ritiene di dover rettificare nel senso richiesto il decreto ministeriale prefato. (4-19062)

GEREMICCA, FRANCESE, RIDI, VIGNOLA E SASTRO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

riferendo al Senato sulla grave situazione amministrativa del comune di Torre del Greco (Napoli) il ministro di grazia e giustizia, nella seduta del 6 novembre 1984 comunicava, tra l'altro, che « in ordine al servizio trasporto alunni affidato dal comune di Torre del Greco ad alcune ditte private i carabinieri del Reparto Operativo del Gruppo Napoli 2° hanno denunciato a piede libero Mario Auricchio ed altre 15 persone per il reato di cui agli articoli 110 e 134 del codice penale per avere, quali amministratori responsabili, illecitamente impegnato il comune di Torre del Greco al pagamento di ingenti somme di denaro per il trasporto di alunni, servizio che ben poteva essere effettuato con minima spesa e con mezzi di trasporto e personale della medesima amministrazione ». Il ministro informava

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

altresì, su notizie attinte dall'autorità giudiziaria di Napoli, che l'Auricchio è stato denunciato anche « per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale per avere, nella sua qualità di sindaco, favorito il conferimento del servizio trasporti scolastici al signor Vincenzo Borreli, a lui legato da stretti vincoli di amicizia, e che alle predette persone è stata inviata comunicazione giudiziaria ». Nell'occasione il ministro di grazia e giustizia assicurava che « avrebbe seguito con particolare attenzione, tramite il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli, gli ulteriori sviluppi della vicenda, riservandosi di adottare iniziative di sua competenza ove emergessero fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare »;

a tutt'oggi non si registra alcuna ulteriore attività dell'autorità giudiziaria, pur essendo trascorso oltre un anno e mezzo dalla risposta fornita dal Governo al Senato —:

quali sono i motivi della lentezza dell'*iter* processuale riguardante i fatti denunciati e accertati;

quali iniziative ha posto in essere il ministro per seguire « con particolare attenzione » la vicenda giudiziaria di Torre del Greco. (4-19063)

**BONETTI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso

che la Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha predisposto e presentato nella seduta del Comitato tecnico industria dell'istituto stesso del 27 novembre 1986 un progetto di revisione della vigente tariffa dei premi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

che per la classificazione 9121 (autotreni ed autoarticolati per trasporto merci) è previsto un tasso medio del 160 per mille, rispetto al 120 per mille della tariffa 1979, con un aumento di oltre il

33 per cento ed incidenze del 2,6 e del 7 per cento rispettivamente sul costo del lavoro e sugli oneri sociali, notoriamente i più elevati d'Europa;

che il settore dell'autotrasporto merci versa in stato di grave crisi, come anche riconosciuto e dichiarato dal ministro dei trasporti in occasione delle recenti manifestazioni degli autotrasportatori di merci;

che il notevole aumento del costo del lavoro verrebbe ad accelerare il progressivo processo di polverizzazione del settore, vanificando del tutto i tentativi in atto per ricostituire entità economicamente apprezzabili sotto il profilo dimensionale;

che l'aumento dei costi di gestione, oltre ad aggravare la già precaria situazione del settore, porrebbe i nostri vettori in condizioni di ulteriore difficoltà rispetto alla concorrenza estera —:

anche a seguito del tempestivo intervento dell'associazione di categoria ANITA ed in relazione allo stato di forte tensione degli autotrasportatori di merci, quali iniziative intenda assumere affinché la Direzione generale dell'INAIL riveda la propria posizione al riguardo e se non ritenga anzi di mettere urgentemente allo studio provvedimenti di più ampia fiscalizzazione degli oneri sociali per questo specifico settore rispetto alla normativa in atto. (4-19064)

**CALAMIDA E POLLICE.** — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica, delle partecipazioni statali, dell'interno, per gli affari regionali e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

la giunta regionale delle Marche, con delibera n. 2143 del 20 maggio 1986, ha affidato alla SNAMPROGETTI s.p.a. l'incarico per prestazioni tecnico-amministrative di cui al progetto n. 83 della delibera CIPE del 6 febbraio 1986 (G.U. n. 71 del 26 marzo 1986) relativo al risanamento di parti della fascia costiera delle Marche;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

la citata delibera della Giunta regionale, emessa oltre 3 mesi dopo l'atto del CIPE, « con poteri del Consiglio » per motivi d'urgenza a causa del colpevole ritardo della Giunta medesima, prevede il termine di soli 5 giorni (25 maggio 1986) per la presentazione dell'insieme degli elaborati del progetto da parte della SNAMPROGETTI s.p.a., fatto che potrebbe lasciare intendere precedenti e illegittimi rapporti extracontrattuali tra la Regione Marche e la SNAMPROGETTI s.p.a. medesima;

la delibera CIPE del 6 febbraio 1986 finanzia un primo lotto di opere per lire 93,727 miliardi, mentre alla SNAMPROGETTI s.p.a. viene attribuito un compenso di lire 20,571 miliardi calcolato (per oltre il 12 per cento) presumibilmente su un ammontare delle opere (lire 168,095 miliardi) comprensivo del primo lotto già finanziato e di un secondo lotto previsto per l'anno successivo ma non finanziato, quando le tariffe professionali prevedono un compenso (non superiore al 2,9 per cento) di lire 2,178 miliardi se riferito al primo lotto oppure di lire 4,978 miliardi se riferito al primo e secondo lotto delle opere in argomento, così determinando un danno, rispettivamente, di lire 18,393 miliardi oppure di lire 15,593 miliardi per il pubblico erario;

è pendente presso il tribunale amministrativo delle Marche un ricorso presentato degli Organi degli Ingegneri e da singoli professionisti per l'annullamento della citata delibera regionale, a causa di numerose irregolarità —:

quali iniziative intendano adottare, per quanto di loro competenza, per accertare l'effettiva sussistenza di irregolarità, al fine di ristabilire trasparenza e correttezza in questa equivoca situazione e certezza che l'interesse pubblico sia stato e sia tutelato adeguatamente da chi è investito di tale responsabilità. (4-19065)

COLOMBINI, CIOCCI E VIOLANTE. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per conoscere i prov-

vedimenti che intendono assumere per ripristinare nel comune dei Segni un clima di collaborazione attiva tra le autorità locali, gli organi di polizia ed i cittadini, alla luce di un recentissimo grave avvenimento che avrebbe messo in evidenza i sistemi autoritari del locale comando dei carabinieri, assolutamente in contraddizione vuoi con il rispetto delle leggi, vuoi con le consolidate abitudini di quei cittadini.

In particolare, si chiede di conoscere se l'episodio di un presunto non giustificato arresto di un cittadino, addirittura percorso presso la locale stazione dei carabinieri e poi accompagnato presso il S.A.T. di Colleferro (con esito negativo, in una prima diagnosi) sia stato oggetto di una approfondita inchiesta, in tal caso l'esito della medesima ed i conseguenti provvedimenti adottati. (4-19066)

FIORI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere:

se risponde al vero che dagli atti dei procedimenti giudiziari in corso in Sicilia sul fenomeno della mafia emerga che parte del denaro « sporco » proveniente dal traffico della droga sia reinvestito in titoli di Stato;

in caso affermativo quali indagini siano state avviate, quali misure siano state prese e che cosa sia stato fatto per risalire alle responsabilità, alle complicità ed alle « aperture ». (4-19067)

PALMINI LATTANZI, DIGNANI GRIMALDI E IANNI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

dalla stampa locale si è appreso dell'intendimento di sopprimere, a partire dal giugno 1987, le fermate di treni ad alta velocità nelle stazioni di S. Benedetto del Tronto e di Civitanova Marche;

più volte e ricorrentemente, altre tratte ferroviarie minori, facenti capo a S. Benedetto del Tronto ed a Civitanova Marche, sono state minacciate di soppressione;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

le due città marchigiane, tra le più vitali e significative dell'intera regione, sarebbero gravemente danneggiate nelle loro attività produttive e turistiche, oltre che incomprensibilmente isolate, con riflessi negativi per tutto il tratto costiero —:

se risultano vere le notizie di stampa;

se, nel caso fossero confermate ufficialmente, non ritenga necessario e doveroso modificare scelte che risultano non solo inaccettabili ed incomprensibili, ma dannose per importanti ed estesi comparti economici delle aree interessate e della regione Marche. (4-19068)

BELLOCCHIO, PEDRAZZI CIPOLLA E UMIDI SALA. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per sapere, per la parte di rispettiva competenza, se risieda a Milano il cittadino libanese Joseph Zakar, abitante in via Canova, 39, e titolare della ditta « Progenco - Group of Companies LTD » Londra, con ufficio a Milano, in piazza Amendola, 1;

avendo il medesimo operato una serie di truffe nei confronti di vari enti e cittadini, se non intendano far effettuare delle indagini per chiarire:

a) come può operare a Milano uno straniero, (Zakar), sotto il nome di una società straniera (Progenco) con ufficio, telex, telefoni, senza che nulla risulti alla camera di commercio di Milano;

b) quale regime di residenza in Italia ha il signor Zakar, che svolge, a quanto pare, molteplici attività soprattutto verso la Guinea e l'Algeria, avendo come base Milano;

c) come può operare a Milano una ditta straniera, con sede a Londra, usando carta intestata con indirizzi falsi, firmando contratti con pagamenti da/verso banche svizzere, ed evitando nel contempo qualsiasi controllo, e sfuggendo ad ogni obbligo fiscale. (4-19069)

VENTRE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

l'articolo 22 della legge n. 1293/57 recita: « le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche a carattere temporaneo quando, a giudizio dell'amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino »;

l'articolo 53 del regolamento d'esecuzione n. 1074/58 della suddetta legge, afferma al primo comma: « le rivendite speciali sono istituite dall'Ispettorato Compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tramviarie, automobilistiche, delle avioinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino »;

la circolare n. 04/60570 del 20 gennaio 1971, al titolo II, avente ad oggetto istituzione delle rivendite speciali, ribadisce che « per l'istituzione delle rivendite speciali si osservano i criteri di cui all'articolo 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 »;

la circolare n. 04/62734 del 9 maggio 1984, a proposito di rivendite speciali, precisa « che dette rivendite possono essere concesse soltanto quando ricorrano le circostanze previste dal citato articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074/85: stazioni ferroviarie, marittime, tramviarie, automobilistiche, delle avioinee e di servizio automobilistico, caserme e case di pena, nonché quelle previste dalla suddetta circolare n. 04/60570 del 20 gennaio 1971, alberghi di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria e bar delle stazioni automobilistiche, sussistenti i requisiti nella stessa previsti. La suddetta classificazione è tassativa. Ogni altra disposizione a riguardo, contraria alla presente, è abrogata. »;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

dopo circa trent'anni dall'approvazione della legge n. 1293/57 e relativo regolamento n. 1074/58 d'esecuzione e ad oltre quindici anni dall'emanazione della circolare n. 0460570 del 20 gennaio 1971 durante i quali le norme in materia sono state correttamente applicate, è stata diramata la circolare n. 04/62734 del 9 maggio 1984 la quale cita in modo incompleto il summenzionato articolo 53, mutilandolo con l'omissione, dopo l'elencazione di possibili punti di vendita di istituzioni di rivendite speciali, delle parole « nonché » ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino », trasforma in tassativa una classificazione puramente indicativa ed abroga ogni disposizione a riguardo contrario;

è evidente che con la circolare n. 04/62734 del 9 maggio 1984 ci si è palesemente sostituiti al legislatore dando una interpretazione autentica della legge per altro contraria alla volontà dello stesso, si è manipolato l'articolo 53 del regolamento n. 1074/58 adattandolo *ad usum delphini* e definendo tassativa una classificazione puramente indicativa come si evince dalla frase dell'articolo 53 nella medesima non riportata (« ...nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria ») —:

se il ministro, alla luce di quanto sopra riportato, intenda assumere iniziative per eliminare il comportamento abnorme ed illegittimo dell'amministrazione dei Monopoli di Stato la quale, con una norma interna (la citata circolare n. 04/62734 del 9 maggio 1984), sostituendosi al legislatore ha ristretto il campo di applicazione dell'articolo 22 della legge n. 1293/57, dell'articolo 53 del relativo regolamento d'esecuzione n. 1074/58 e della « circolare Preti » n. 04/60570 del 20 gennaio 1971, dando un'interpretazione diversa da quella alla quale ci si era sempre attenuti dalla sua costituzione fino al 1984, istituendo rivendite speciali dove non era possibile aprire una rivendita or-

dinaria, come, ad esempio, nei bar dei Ministeri, negli stessi palazzi di Montecitorio e Palazzo Madama, nei mercati all'ingrosso, ecc. Il comportamento illegittimo dell'amministrazione dei Monopoli di Stato, oltre a ledere i propri interessi mortifica le legittime aspettative dei cittadini che si vedono per altro respinti i ricorsi presentati al ministro col comodo sistema del silenzio-rigetto.

Si chiede quindi quali urgenti interventi il ministro voglia porre in essere affinché venga revocata la circolare n. 04/62734 del 9 maggio 1984 della prefata amministrazione. (4-19070)

PASTORE, FERRI, PALOPOLI E PEDRAZZI CIPOLLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se corrisponde a verità il fatto che le ceneri della defunta scrittrice Elsa Morante (a più di un anno di distanza dalla sua morte) giacciono tuttora presso l'obitorio del cimitero Verano di Roma e che, per quanto è dato di conoscere, né soggetti privati, né enti culturali hanno fatto richiesta delle ceneri;

2) quali iniziative ha intrapreso o intenda intraprendere per addivenire ad una degna sistemazione delle ceneri della insigne scrittrice. (4-19071)

PATUELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che con l'estate 1987 verrà realizzato l'orario cadenzato delle partenze sulla linea Milano-Bologna-Firenze-Roma e viceversa — se intende procedere ad una sollecita revisione globale degli orari delle linee in particolare della Romagna con coincidenza a Bologna (a cominciare dalla tratta Ravenna-Bologna) anche per razionalizzare le coincidenze con i convogli di lunga percorrenza. (4-19072)

PATUELLI. — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* — Per conoscere le valutazioni del Governo sul progetto Ecolega di

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

installazione nell'area ex Sarom di Ravenna di un centro di trattamento dei rifiuti industriali tossici. L'interrogante sottolinea i grandi pericoli per l'impatto ambientale di un impianto del genere vista la localizzazione proposta in una zona ormai urbana e assai vicina agli insediamenti turistici. (4-19073)

**CURCI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, per il coordinamento della protezione civile e per gli investimenti straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso

che il comune di Santomenna (Salerno), gravemente colpito dagli eventi sismici del 23 novembre 1980, si dotò tempestivamente, fin dal 1982, di tutti gli strumenti urbanistici previsti dalla legge indispensabili alla ricostruzione;

che nel 1983 il comune adottò anche il piano regolatore generale e procedette ad affidare in concessione la ricostruzione delle case agricole abitazioni e centro urbano;

che le imprese concessionarie, già nell'anno 1983 avevano dato inizio alle opere ed assunto impegno per portarle a termine entro il 1985;

che l'amministrazione comunale ha recentemente ritenuto di rimettere in discussione le scelte urbanistiche adottate, azzerando di fatto tutto quanto in termini di programmazione, era stato in precedenza deciso —:

quali urgenti iniziative, nell'ambito di competenza, si intendono adottare per rimuovere gli ostacoli che hanno finora impedito alla popolazione di Santomenna, ancora costretta a vivere nei *container*, di vedere finalmente realizzato il suo primo desiderio che è quello di avere, a sei anni dal terremoto, una casa per la cui realizzazione lo Stato ha già messo a disposizione quanto in riserve era sufficiente e che solo per comportamenti certo repressibili, in primo luogo degli amministratori locali, rischia di essere vanificato.

(4-19074)

**MUSCARDINI, BERSELLI, FORNER, PARIGI, RUBINACCI E ALPINI.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — considerato che in moltissime USL si continuano a non pagare i fornitori o che esistono ingiustificabili ritardi nei pagamenti — quanti siano mediamente i giorni di ritardo nei pagamenti che risultano al Ministero nonché quali siano le USL che hanno maggiore esposizione debitoria, nonché le motivazioni eventualmente adottate per tali ritardi. (4-19075)

**RAUTI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quale valutazione esprime sui risultati della 2° Conferenza Internazionale Energia - Agricoltura tenutasi a Sirmione (BS) dal 13 al 16 ottobre scorsi e in particolare quali orientamenti governativi stanno precisandosi sul problema del bio-etanolo, che è stato oggetto di una tavola rotonda nel quadro della suddetta Conferenza, a cura dell'ente camerale di Brescia, svoltasi il 14 ottobre. A questo incontro — presieduto dal prof. Buvet, dell'Università di Parigi — hanno preso parte un centinaio di esperti europei del mondo industriale, agricolo e della ricerca scientifica nonché rappresentanti del Consiglio d'Europa e della Commissione delle Comunità Europee e nel corso dei lavori sono stati discussi, a livello professionale particolarmente: la disponibilità delle materie prime d'origine agricola, le strutture industriali di trasformazione, i mercati potenziali del bio-etanolo e il possibile ruolo dell'etanolo nella strategia agricola e industriale d'Europa. Secondo quanto risulta dal « progetto di conclusioni e raccomandazioni » approvato al termine dei lavori, nel quadro della sua evoluzione a medio e lungo termine, l'Europa deve rispondere una serie di sfide:

a) sul piano energetico, essa deve garantirsi la sicurezza dei suoi approvvigionamenti in tutti i settori, compresi quelli combustibili liquidi e dei prodotti chimici di base:

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

b) sul piano della tutela dell'ambiente, le nazioni europee devono presentare all'utilizzazione di forme d'energia pulite, non inquinanti e che rispettino gli imperativi della sanità;

c) l'agricoltura europea non deve più limitarsi ad assicurare la produzione delle materie - base della catena alimentare ma deve essere messa in condizioni di fornire - in modo economicamente valido - quantità crescenti di materie prime rispondenti ai bisogni dei settori industriali dell'energia, della chimica e dei « materiali »;

d) quanto alla manodopera, l'Europa deve prendere misure capaci di assicurare i livelli occupazionali connessi alla utilizzazione delle terre e di creare nuovi posti di lavoro nelle industrie che possono derivarne.

Sul piano più immediato - prosegue il documento - le proposizioni elaborate a livello europeo « debbono tener conto, in coerenza con questa politica a lungo termine, del livello delle eccedenze e della non utilizzazione dei sottoprodotti agricoli, dell'esistenza dei settori agro-forestali deficitari - protezione a legna fra gli altri - e della evoluzione dei costi di approvvigionamento e di trasformazione dei prodotti industriali ».

Inoltre, nel corso del dibattito, sono state prese in considerazione « le potenzialità di utilizzazione del bioetanolo come additivo ossigenato utilizzabile in sostituzione dei derivati del piombo nei carburanti, come carburante principale per motori e nella industria chimica; mentre sono state recensite le principali risorse in materie prime disponibili in quanto eccedenze della produzione agricola, le produzioni agricole nuove e i sottoprodotti ligno-cellulosici e sono state sottolineate le possibilità di miglioramento delle tecniche di trasformazione industriale di tali prodotti e le difficoltà di valutazione dei costi di produzione del bioetanolo a medio e a lungo termine, nel contesto di un mercato dell'energia contrassegnato da forti fluttuazioni ».

Nell'occasione, sono state avanzate alcune « raccomandazioni » sulle quali l'interrogante chiede di conoscere, in modo esplicito e specifico, valutazioni e orientamenti del Ministero. Esse sono le seguenti:

1) conviene incoraggiare la creazione di una capacità di produzione di bioetanolo per una parte importante e la più elevata possibile del mercato europeo degli additivi ossigenati necessari alla sostituzione del piombo nei carburanti automobilistici senza modificazioni nel parco dei veicoli attuali;

2) a titolo di misura transitoria, le eccedenze agricole utilizzabili a questo scopo dovrebbero poter essere fornite dall'industria al prezzo del mercato internazionale, con la « mobilità » delle restrizioni compensative connesse all'esportazione delle eccedenze, nel quadro delle disposizioni comunitarie vigenti;

3) va compiuto un bilancio preciso e completo delle tecniche attualmente utilizzabili su scala industriale per la produzione del bioetanolo così come degli sbocchi potenziali di questo prodotto;

4) occorre prendere misure di incoraggiamento allo sviluppo delle culture alternative suscettibili di assicurare produzioni nuove e costi ridotti di materie prime agricole utilizzabili per la trasformazione in carburanti di origine biologica, particolarmente nelle regioni del Sud d'Europa;

5) occorre avviare la costituzione di gruppi d'azione coordinate, coinvolgendo quelle imprese industriali in possesso di procedimenti complementari di trasformazione delle materie prime di origine agricola in bioetanolo che siano in grado, attraverso la loro cooperazione, di giungere a produzioni di bioetanolo a costo ridotto, per esempio nel quadro dei « programmi di Sviluppo o di Dimostrazione » della Commissione delle Comunità, dei progetti Eureka e delle strutture europee di cooperazione scientifica e tecnica del Consiglio d'Europa ». In conclusione si af-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

ferma poi che « è vitale lo sviluppo dei lavori di ricerca volti a diminuire i costi di trasformazione industriale del bioetanolo e ad aprire la strada dell'utilizzazione delle materie prime di basso costo, in particolare di tipo ligno-cellulosico ».

(4-19076)

CALAMIDA, BALBO CECCARELLI, GIOVANNINI, CODRIGNANI, RUSSO FRANCO, FERRARI MARTE, TAMINO E GORLA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che

la HONEYWELL, multinazionale americana, che opera nel campo della informatica e dell'elettronica, cede, in tutto il mondo, alla PPG HELLIGE, altra multinazionale, la propria attività nel campo elettromedicale;

in Italia per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nell'attività, la HONEYWELL rifiuta: di discutere con il sindacato le condizioni di passaggio; di garantire i diritti acquisiti; di offrire certezze sul piano occupazionale;

ancora una volta le donne lavoratrici pagherebbero un prezzo inaccettabile: se « cedute », molte dovranno rinunciare al posto di lavoro; se rifiuteranno, corrono il rischio del licenziamento;

contro questo provvedimento, particolarmente grave, si è espressa la solidarietà di tutti i dipendenti, lavoratrici e lavoratori, investendo la condizione stessa di discriminazione delle donne lavoratrici —;

quali iniziative intendano assumere, tese a garantire che diritti acquisiti e certezze occupazionali non vengano negati e cancellati. (4-19077)

RONCHI. — *Ai Ministri della difesa e del commercio con l'estero.* — Per sapere — in riferimento alla risposta data dal ministro della difesa alla interrogazione 4-12180 circa la vendita di aerei *Tornado*

a paesi arabi ed a una commissione fra i 500 e i 750 miliardi di lire, una parte della quale a carico dell'Italia (secondo quanto scritto dall'agenzia *Punto Critico* sul n. 56 del 1985) per cui la cessione dei *Tornado* « è stata curata da un paese facente parte del consorzio diverso dall'Italia » e che quanto ai compensi di mediazione corrisposti il SISMI « comunica che nulla risulta agli atti delle sue competenti strutture », premesso che i *Tornado* sono costruiti dal Consorzio Panavia nel quale l'Italia è presente sicché la vendita dei *Tornado*, anche se effettuata da un paese diverso dall'Italia, non vi è dubbio che arrechi benefici economici al Consorzio Panavia e quindi alla stessa Italia quale membro del Consorzio realizzatore, con la conseguenza che accanto a questi benefici sono da considerarsi tutti gli altri oneri risultando impensabile che una nazione venda un *Tornado* facendo partecipe solo degli utili i soci senza accollo della quota-parte della eventuale mediazione e di ogni altra spesa sostenuta per la conclusione dell'affare, ipotesi peraltro irrealizzabile anche sotto il profilo giuridico —:

quando e dove è stato costituito il Consorzio Panavia;

il suo atto costitutivo, lo statuto e presso quale tribunale della Repubblica Italiana sia stato registrato in virtù delle norme del codice civile italiano che obbligano ogni tipo di consorzio, anche quelli operanti all'estero, ad essere registrato;

il bilancio del Consorzio relativo al 1985 ed, in ogni caso, stante l'affermazione del ministro della difesa, quello concernente l'Italia;

se anche al ministro del commercio con l'estero risulti che non siano stati autorizzati pagamenti da imputare a mediazioni o a costi in favore di terzi, persone fisiche o giuridiche, italiane o estere, per la vendita dei *Tornado* menzionati nell'interrogazione 4-12180 per la cifra indicata da *Punto Critico*. (4-19078)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione al caso del giovane Maurizio Corradi Vitta il quale all'atto del reclutamento, nel febbraio 1973, a Cuneo, in seguito a una iniezione Tab fu colpito da encefalite post-vaccinica che non venne riconosciuta dall'ospedale militare del Baggio ma solo successivamente dal Policlinico di Milano sì che il giovane restò circa 3 anni in coma e ora vive in condizioni assai precarie —:

quali azioni l'amministrazione militare ha intrapreso e intende intraprendere per far ottenere al giovane e ai familiari adeguati risarcimenti mentre da quasi 10 anni è ancora giacente presso la Corte dei conti la pratica di pensione n. 0103020;

se il ministro non intenda finalmente, visto che questo è uno dei tantissimi casi di mancata tutela degli infortunati e delle loro famiglie, prendersi a carico, attraverso un apposito ufficio destinato *ad hoc* dell'attribuzione in tempi brevi dei risarcimenti legati a incidenti o a infermità mortali o non, avvenuti durante il servizio militare in tempo di pace. (4-19079)

CALAMIDA E TAMINO. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premessa la costruzione di infrastrutture di trasporto in Valle d'Aosta; la loro incidenza sull'ambiente; la loro congruità e compatibilità con il Piano generale dei trasporti.

Considerato che

a) sotto il controllo del Ministero dei lavori pubblici si sta per avviare, con una convergenza delle fonti di finanziamento, la costruzione di una autostrada da Aosta al valico del Monte Bianco; e che essa da un lato risponde a problemi effettivi di viabilità, dall'altro lato rischia di compromettere valori ambientali e ha suscitato per questo numerose e qualificate opposizioni;

b) la regione Valle d'Aosta, mentre autorizza la costruzione della autostrada, prospetta la possibilità di una modernizzazione della tratta ferroviaria che da

Chivasso conduce ad Aosta, e di un traforo alpino ferroviario che aprirebbe una nuova via di collegamento con l'Europa centrale, assumendo tacitamente la compatibilità delle due opere;

c) la costruzione dell'autostrada da Aosta al Traforo del Monte Bianco può sollecitare una ipotesi, già ventilata, di un raddoppio di questo traforo;

d) che è necessario coordinare in una unica strategia gli interventi sulle infrastrutture di trasporto, con riguardo sia ai collegamenti internazionali, sia al riequilibrio del sistema italiano dei trasporti, previsto con precisione dal PGT;

e) che occorre assumere misure efficaci per salvaguardare i valori ambientali, particolarmente in Valle d'Aosta —:

se il ministro dell'ambiente, in questo caso, abbia predisposto, come è suo preciso dovere, una regolare procedura d'impatto ambientale, preliminarmente alla costruzione di ogni opera viaria o ferroviaria incidente sul territorio. L'assenza di una tale decisione sarebbe una vera e propria dismissione del ministro dell'ambiente dal suo ruolo;

se alla Segreteria tecnica del PGT sia stato chiesto il doveroso parere;

quali orientamenti abbia assunto il Governo, nel suo insieme, circa i flussi di traffico con l'Europa e la loro ripartizione tra strada e ferrovia.

Nel caso della Valle d'Aosta esistono problemi reali di miglioramento della viabilità, e di ammodernamento ferroviario; ma la loro soluzione deve essere coordinata, e deve avvenire nel rispetto rigoroso dei valori ambientali, la cui tutela non può certo essere affidata ad estemporanee valutazioni realizzate dalle parti in causa. (4-19080)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere:

che cosa intendano fare per evitare il ripetersi (piuttosto facile e addirittura

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

probabile in quelle zone) di ciò che è avvenuto nella zona di Bolzano al momento in cui doveva essere irradiata per televisione in diretta la trasmissione della « Prima » dell'attuale stagione lirica della Scala di Milano, cioè il *Nabucco* di Giuseppe Verdi. Proprio anche in odio all'evidente spirito di italianità che traspare dalle note e dalle liriche di quella indimenticabile opera potrebbe essere derivato il particolare ostracismo tipico delle autorità amministrative di quella provincia;

se non sia il caso di provvedere a mezzo di un ripetitore perché sia possibile agli utenti di quella zona di poter optare anche nelle ore del programma di lingua tedesca, ad altro analogo in lingua italiana: trattandosi del servizio di RAI 3, sarebbe infatti sufficiente collegare la provincia dell'Alto Adige con le trasmissioni regionali del Trentino o del Veneto.  
(4-19081)

PINNA, MACIS, CHERCHI, COCCO E MACCIOTTA. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che

gli episodi di violenza e di intimidazione contro gli amministratori locali hanno raggiunto, in alcune aree della provincia di Nuoro, un livello estremamente preoccupante e non più tollerabile;

gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati compiuti, nella notte del 5 dicembre 1986, ai danni del sindaco di Orgosolo (fucilate contro la finestra del soggiorno, col chiaro proposito di colpire le persone) e del sindaco di Lula (colpi d'arma da fuoco contro l'ingresso dell'abitazione e di un assessore dello stesso comune (colpi d'arma da fuoco contro l'autovettura);

a tali episodi vanno aggiunti gli spari di circa un anno fa contro l'abitazione dell'ex sindaco di Orgosolo e di altri amministratori, compreso l'attuale sindaco, ed è di pochi mesi fa l'attentato dinamitardo contro l'edificio comunale di Lula, con chiaro intento intimidatorio verso gli amministratori, e il danneggiamento di un mezzo meccanico che eseguiva lavori per conto dello stesso comune;

egualmente risale a qualche mese fa il danneggiamento dell'autovettura del sindaco di Desulo e negli ultimi tempi sono stati fatti oggetto di attentati, ripetuti danneggiamenti e intimidazioni i sindaci e gli amministratori dei comuni di Gavoi, Dorgali, Mamojada, Orosei e Oniferi;

la crescente frequenza degli episodi richiamati configurano un vero e proprio attacco criminale contro i rappresentanti delle autonomie locali e il tentativo esplicito di contrastarne e impedirne con la violenza le scelte di Governo;

gli amministratori colpiti hanno ricevuto, dopo ogni episodio, attestati di solidarietà e di stima da parte delle popolazioni, delle forze politiche e sindacali, ma tali manifestazioni non appaiono più sufficienti a compensare il crescente stato di insicurezza, di impotenza e di abbandono degli stessi, in presenza di tante vicende rimaste sempre impunte, così che si configura il rischio di una remissione diffusa del mandato popolare —:

se non ritenga necessaria una più incisiva azione di prevenzione e di repressione a tutela dei rappresentanti di una fondamentale istituzione democratica e quali iniziative concrete intenda assumere.  
(4-19082)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**MINUCCI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, GRASSUCCI, GUALANDI, PICCHETTI, CRUCIANELLI, COLOMBINI E CIOCCI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — in relazione ai gravi scontri tra forze di polizia e manifestanti dell'Autonomia operaia, verificatisi nella mattinata di martedì 9 dicembre 1986 intorno alla centrale elettronucleare di Montalto di Castro e che hanno provocato numerosi feriti tra le forze dell'ordine e tra i manifestanti —:

quali disposizioni il ministro dell'interno aveva impartito per l'occasione ai dirigenti delle forze dell'ordine al fine di prevenire qualsiasi episodio di violenza.

(3-03153)

**RUSSO FRANCO, GORLA E CALAMIDA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

la questura di Milano ha vietato una manifestazione degli studenti indetta in occasione del 12 dicembre 1986;

la questura di Roma ha vietato ripetutamente cortei di studenti, convocati per esprimere la solidarietà agli studenti francesi —:

i motivi di tali divieti e se non ritenga di dover agire per rimuoverli così da garantire il diritto di manifestazione.

(3-03154)

**POLI BORTONE, FINI, RALLO E ALOI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se — anche in considerazione degli ultimi avvenimenti accaduti in Francia e del malcontento persistente soprattutto nei giovani che frequentano le classi della scuola secondaria superiore — se non ritenga di dover indire

una Conferenza Nazionale sull'Università, con la partecipazione, a livello organizzativo, delle rappresentanze studentesche, dei docenti, delle famiglie, del mondo dell'industria e del lavoro in genere.

(3-03155)

**PIRO E SODANO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia vero che la signora Giulia de Pazzi è stata invitata a iscriversi alla prima elementare della scuola di Spinea (Venezia) per ottemperare all'obbligo scolastico e ad essere accompagnata — come riferiscono taluni giornali — dai genitori per definire l'orario delle lezioni;

inoltre come funziona la struttura informatica del Ministero, visto che la signora in questione risulta nata nel 1891.

(3-03156)

**GORLA E POLLICE.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso

dopo i fatti gravissimi accaduti alla frontiera francese nella notte fra il 9 e il 10 dicembre 1986 quando tre pulmann di giovani studenti italiani che si stavano recando a Parigi per unirsi alla grande manifestazione di cordoglio e di protesta per la repressione brutale messa in atto dai CRS agli ordini del ministro Pasqua, sono stati bloccati per molte ore alla frontiera dai gendarmi francesi con l'intento evidente di impedire loro di raggiungere la manifestazione stessa;

che ostacoli dello stesso tipo sono stati messi in atto nei confronti di delegazioni di giovani provenienti da altri paesi della CEE;

che una delegazione di studenti milanesi si era recata in precedenza al consolato di Francia a Milano per comunicare l'ora di transito, la composizione dei tre pulman e la finalità pacifica della delegazione studentesca, alla quale si sarebbero aggiunti la madre di Luca Rossi, il deputato Guido Pollice, e il consigliere al comune di Milano Treves, e ottenendo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

ampie garanzie che nessuno ostacolo sarebbe stato frapposto —:

se non ritenga opportuna una formale protesta rivolta al governo francese per il comportamento assurdo ed offensivo tenuto dalla polizia francese contro cittadini del nostro paese. (3-03157)

MINUCCI, PALLANTI, LODI FAUSTINI FUSTINI, CAVAGNA, MANFREDINI, PALMIERI, GASPAROTTO, MOTETTA, SANFILIPPO E PICCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso

che a decorrere dal 1° gennaio 1987 cessano di avere effetto gli interventi legislativi finalizzati a consentire il pensionamento anticipato ai lavoratori dipendenti

da aziende pubbliche e private interessate da processi di ristrutturazione e riduzione di personale;

che la legislazione in atto prevede requisiti e modalità diverse per accedere al diritto di prepensionamento;

che nella legge finanziaria sono previsti stanziamenti per la « copertura » di provvedimenti di prepensionamento ma non è ancora dato di sapere quali provvedimenti il Governo intenda prendere —:

se è intenzione del Governo di presentare urgentemente un provvedimento di riordino complessivo della intera normativa sul prepensionamento tenendo conto che sono ancora presenti le situazioni oggettive che motivarono l'approvazione della normativa legislativa sul prepensionamento stesso. (3-03158)

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

## INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che il 4 giugno 1986 la Camera ha approvato la parte della mozione, presentata dai deputati del gruppo di democrazia proletaria, che testualmente recitava: « La Camera impegna il Governo al riconoscimento immediato dell'OLP quale unico e legittimo rappresentante del popolo palestinese e ad adoperarsi per una soluzione negoziata del problema palestinese; ad avviare e ristabilire rapporti di dialogo e chiarificazione con tutti i paesi dell'area del Mediterraneo allo scopo di promuovere soluzioni negoziate delle controversie esistenti; » —:

quali iniziative il Governo ha preso o intenda prendere per dare esecuzione all'esplicito mandato parlamentare, in particolare in relazione al « riconoscimento immediato dell'OLP ».

(2-01023) « CAPANNA, GORLA, RONCHI, CALAMIDA, POLLICE, RUSSO FRANCO, TAMINO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno, per sapere:

se risultino notizie relative ad Anton Malloth, nato in data 13 febbraio 1912 ad Innsbruck, cittadino italiano sino al momento di optare, nel 1939, per la cittadinanza germanica, a suo tempo residente in Merano (Bolzano), condannato come criminale nazista dalla giustizia cecoslovacca alla pena di morte, per essere stato ritenuto colpevole di omicidio e concorso in omicidio nella sua qualità di guardia del campo di concentramento di Terezin (CSR), e ricercato dalla giustizia della Germania federale per essere perseguito per analoghi reati;

come si spieghi il fatto che nel giugno 1976 a richiesta della Procura della Repubblica di Dortmund (Repubblica federale tedesca), le autorità giudiziarie italiane, interpellate secondo le modalità del diritto internazionale, abbiano risposto che il Malloth sarebbe stato espulso nel 1972 dall'Italia, mentre risulta che nel 1969 e nel 1972 l'ambasciata italiana a Praga aveva comunicato alle autorità cecoslovacche che il Malloth sarebbe stato espulso nel 1965 dall'Italia e non vi avrebbe più fatto ritorno;

se risulti agli interrogati il fatto che Anton Malloth ancora nel censimento generale della popolazione del 1971 risultava regolarmente residente a Merano (Bolzano), con abitazione in via Petrarca 30, seppure in qualità di cittadino germanico;

come giudichino l'asserzione fatta da Simon Wiesenthal in un'intervista al giornale *Skolast* (Bolzano) nel 1983, secondo la quale il Malloth nel 1973 si sarebbe ancora trovato a Merano, tanto da aver regolarmente riscosso un versamento in suo favore trasmessogli tramite banca;

quali iniziative giudiziarie o di polizia siano state intraprese, nel corso del tempo, per ricercare il predetto Anton Malloth;

se risultino responsabilità di organi dello Stato nell'occultare la reale residenza del Malloth e nel vanificare le ricerche compiute, in seguito a regolari richieste provenienti dalla magistratura di altri Stati, e se siano stati presi o si intendano prendere provvedimenti contro i responsabili di omissioni o peggio.

(2-01024) « BASSANINI, ANIASI, MINUCCI, RODOTÀ, RUTELLI, POLLICE, FERRANDI, LEVI BALDINI, VACCA, VIOLANTE, GIOVANNINI, PIRO, LODIGIANI, PEDRAZZI CIPOLLA, MANNUZZU, ONORATO, GUERZONI, TEODORI, CODRIGNANI, BARBATO, FERRARI MARTE ».

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che

in seguito alla visita di parlamentari alla centrale elettronucleare di Borgo Sabotino (Latina), avvenuta il 10 dicembre 1986, sono stati riscontrati i seguenti fatti;

1) continua in maniera preoccupante il fenomeno dell'ossidazione del contenitore primario del reattore. Tale fenomeno di ossidazione è una carenza fondamentale dei reattori gas-grafite tipo MAGNOX. Si cominciò a studiare tale fenomeno di ossidazione del contenitore in acciaio e di altre parti interne al reattore, dovuto all'effetto congiunto dell'alta temperatura e della CO<sub>2</sub> presente nel reattore, già dal 1969. Nel 1975 a causa di tale fenomeno si abbassò di 30°C la temperatura del gas misurata all'uscita dei canali del nocciolo del reattore, riducendo la potenza erogata da 200 a 160 MW per contenere l'evoluzione del fenomeno. L'ossidazione però continua e ha provocato e continua a provocare rottura o spostamenti di bulloni, di tiranti e di cavi di termocoppia. Molte di queste parti sono accessibili solo per ispezione, ma non possono essere sostituite;

2) il grado di resistenza sismica è molto basso, di gran lunga inferiore a quello previsto per le nuove centrali. Quando iniziò la costruzione, nel 1958, il sisma di progetto era un sisma statico con valori trascurabili; l'ENEA-DISP ha più volte rilevato la necessità di un « aumento dei margini di resistenza sismica delle strutture, dei sistemi e dei componenti » e della necessità di una generale « elevazione del grado di resistenza sismica » (Relazione DISP, ispezione 1984). Molto si è detto, ma poco si è fatto in questa direzione. Gli ancoraggi dei boiler, per esempio (enormi serbatoi, alti come l'edificio del reattore che svolgono la funzione di scambiatori di calore, dai quali esce il vapore diretto alle turbine, che hanno un ruolo importante e

delicato nel funzionamento della centrale) non sono in grado di resistere ad un sisma di media intensità e non sono ancora stati adeguati alle normative antisismiche vigenti;

3) in caso di incidente la sala di controllo diverrebbe sostanzialmente inagibile. In caso di incidente con rilevanti emissioni di radioattività e di durata superiore a qualche ora, la sala di controllo diventerebbe sostanzialmente inagibile: poche bombole di ossigeno e qualche respiratore non sono certo in grado di garantire « abitabilità » ed agibilità della sala di controllo da parte degli operatori. Anche la strumentazione della sala di controllo è vecchio e inadeguata: non esistono monitori nella sala di controllo capaci di individuare perdite di CO<sub>2</sub> nell'ambiente esterno e nemmeno capaci di controllare rilasci di radioattività nell'ambiente che non siano quelli normali che escono dai 2 camini della centrale;

4) i sistemi antincendio sono molto carenti.

Nelle gallerie dove passano i numerosi cavi sia di normali circuiti che dei circuiti di emergenza, non vi è compartimentazione, l'incendio di una parte della galleria si propaga in tutta. I sistemi di intervento si limitano ad alcuni, pochi, estintori. È stato notato anche un idrante posto nel bel mezzo della galleria cavi: si può pensare di usare acqua contro un incendio che coinvolge cavi percorsi da elettricità?

Nell'edificio dei 3 motori diesel, che svolgono funzioni di emergenza, vi sono protezioni antincendio visibili. I due serbatoi del combustibile per questi motori sono appesi al muro, non c'è vasca di contenimento, se si rompono o scoppiano questi serbatoi il combustibile finisce nella sala dei motori e addosso ai motori. I tre motori sono nella stessa sala, a poca distanza, se se ne incendia uno è possibile che vengano incendiati anche gli altri, non c'è compartimentazione di questi grossi motori che dovrebbero assicurare l'energia necessaria ai sistemi di sicu-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1986

rezza della centrale e nel caso di interruzione dell'energia della rete principale.

Molto carenti sono anche i sistemi antincendio nelle sale soffianti (sono tre grosse macchine che immettono la CO<sub>2</sub> in pressione nel reattore). Il comando antincendio è manuale e le soffianti sono nelle stesse sale (2) e non c'è segregazione fra di loro.

5) I sistemi di emergenza sono sorprendentemente carenti.

Nel caso in cui sia necessario provvedere all'arresto del reattore e non funziona il sistema delle barre di controllo è prevista la possibilità di spegnimento con l'immissione di boro nel reattore (il boro è un forte assorbitore di neutroni capace di arrestare le reazioni di fissione). Solo che il boro per tale intervento di estrema emergenza si trova in contenitori scollegati dal reattore: in caso di emergenza estrema dovrebbe intervenire un operatore per: *a)* aprire i lucchetti delle valvole di immissione; *b)* spostare i carrelli dei contenitori di boro; *c)* collegare i contenitori alle valvole di immissione del reattore; *d)* aprire la valvola di immissione; *e)* aprire la valvola del contenitore del boro. È pensabile che in caso di grave incidente, con prevedibili emissioni di radioattività dal reattore, si trovi un operatore che sia disponibile e capace di svolgere tali operazioni rapidamente e a suo rischio e pericolo? Non era più razionale prevedere o un comando automatico di tali operazioni o almeno un si-

stema di comando a distanza azionabile dalla sala di controllo.

Allesterno dell'edificio del reattore vi sono due valvole che regolano l'immissione di CO<sub>2</sub> nel reattore in caso di emergenza, di mancanza di CO<sub>2</sub> o di guasti nel circuito principale della CO<sub>2</sub>. La seconda di queste due valvole è stata messa su indicazione dell'ENEA-DISP per poter sopperire ad un eventuale guasto della prima valvola. Questa seconda valvola è predisposta per un funzionamento automatico che però non è stato attivato: anche qui in caso di grave incidente occorre un operatore che si avvicini a queste valvole e le azioni manualmente.

La centrale è posta nei pressi di un poligono di tiro, ciononostante il sistema delle tubature provenienti dall'edificio reattore, dai convertitori e dalle turbine è disposto in un cunicolo a cielo aperto senza alcuna protezione —:

quali sono le valutazioni del Governo su queste gravi carenze dell'impianto elettronucleare di Borgo Sabotino (Latina);

se non ritiene opportuno deliberare una immediata chiusura della centrale elettronucleare di Latina così come ripetutamente richiesta dall'unanimità delle forze politiche e dal consiglio comunale di Latina oltre che, in sede nazionale, da numerose forze politiche.

(2-01025) « RONCHI, TAMINO, GORLA, CAPANNA, POLLICE, RUSSO FRANCO, CALAMIDA ».